1

RISPOSTE

Per la Reu. Cam. Apostolica

ALLE

SCRITTVRE PVBLICATE

Per parte del Ser.mo Duca di Modena

Bibl: Secr: l'Anno 1643. Coll: Rom: Soc: Jesu



SCRITTVRA
Publicata per parte del Serenissimo Duca di Modena.

LO scorgersi, che da gl'Ecclesiastici si continoua con vna imperturbata tranquillità nell'vsurpato possesso di tante rendite, Terre, Castelli, e Città, ch'erano, e pur tuttauia sono della Serenissima Casa d'Este, e il vederſi all'incontro, che da questi Prencipi, dopò l'vscita di Ferrara del già Sig. Duca Cesare, se passato fin'hora in vn perpetuo, e patiente silentio vn'interesse di tale importanza, e qualità, hà fatto credere per auentura, ò che tanto giustificata sia l'occupatione fatta da quelli, ò che tanto deboli siano le ragioni dalla parte di questi, che non torni à conto il mettere la cosa in Giuditio, e farne Scena nel Teatro del mondo. Per cancellare dalla mente de gl'huomini, quãdo pur ci fusse, così sinistra, e mal fondata opinione, e per far toccare con mano, che la taciturnità di detti Prencipi non è proceduta da mancanza di ragione, e non hà potuto in maniera alcuna pregiudicare alla causa de gli Antepassati, e molto meno à quella del Sig. Duca presente; Io come suddito per tanti titoli obligato all'A. S. e come Ministro per tanti anni di seruitù qual che poco informato de suoi affari, hò stimato oportuno, e necessario il descriuere succintamente il fatto, e il ridurre in questo breue, e compendioso epilogo la sostanza più principale delle prefate sue giustissime ragioni, e pretensioni.

Diuideremo per chiarezza maggiore in tre parti il presente discorso. Si mostrerà nella prima quanto sia ingiusto il pretesto preso da gli Ecclesiastici d'occupare à i Prencipi d'Este la maggiore, e miglior parte de loro Stati, rendite, e facoltà.

Si trattarà indiuidualmente nella seconda delle materie feudali di FERRARA, cioè di COMACCHIO, di COTIGNVOLA, d'ARGENTA, di LVGO, e S. POTITO, di CENTO, e della PIEVE.

E si parlerà nell'vltima de beni allodiali, de' Iuspatronati, de gl'Vsi, Feudi, e Liuelli, de meglioramẽti, e d'altre cose più minute, ma però tutte importanti, come quelle, che per la longhezza del tempo, oltre l'altre cõsiderationi, si sono fatte grandissime, e di straordinaria conseguenza.

Il pretesto dell'occupatione, per cominciare dal primo punto, hebbe per fondamento la morte del Duca Alfonso II. pretendendosi, che lo Stato di Ferrara fusse deuoluto alla Sede Apostolica per linea finita, e che il Duca Cesare Cugino, & herede del defonto non potesse esserne capace, come nato di Padre non legitimo, essendo egli figlio di D. Alfonso, e questi del Duca Alfonso Primo, e di Donna LAVRA EVSTOCHIA, frà quali adduceuasi non esser seguita la necessaria validità del matrimonio. Lusingato da questa apparenza di ragione CLEMENTE VIII. all'hora Põtefice, s'indusse, non solo à procedere con monitorij, e censure contro la persona del Duca Cesare, ma à mouer l'arme, à condurre à danni di lui Esserciti numerosi, & à procurargli con occulte artificiose negotiationi ogni maggior pregiuditio anche ne gl'altri Stati, che dal Sacro ROMANO IMPERIO vnicamente riconosceua. Di modo, che non potendo il Duca resistere alla violenza d'vn'Auuersario così potente, e tanto di lui magiore, fù persuaso da vna giusta temenza ad vn'ingiusto accordo, il quale però nè à lui, nè à suoi figliuoli, e descendenti hà potuto essere in maniera alcuna pregiudiciale, per le ragioni, che nel progresso del discorso anderassi toccãdo di mano in mano,

A Che



Che Don Alfonso Padre del Duca Cesare fusse legitimo per lo matrimonio seguito poi frà il Duca Alfonso I. suo Padre, e Donna Laura Eustochia sua Madre, le proue; mal grado della malignità, dell'inuidia, e dell'interesse, che in tutti i tempi, e con tutte l'arti hanno procurato d'ottenebrare la luce di questa verità, sono così liquide, e chiare, che di vantaggio non sarebbono se con l'istessi raggi del Sole venissero delineate. La testimonianza de gli Storici, della cui fede in casi simili suole, e dee farsi grande stima, e capitale, quando particolarmente sono molti, non ammette dubitatione alcuna nel matrimonio. E vaglia il vero, come può credersi, che le penne di tanti, e così celebri Scrittori hauessero con pregiuditio della loro gloria conspirato alla publicatione di cosa notoriamente falsa, mentre poteuano con tanta facilità essere conuinte di bugie? Nè dee supporsi, che per termine di adulatione, e con oggetto di promouere la propria fortuna nel meglio. rare la conditione de gl'altri, condescendessero à mentire, essendo in quel tempo lontanissimo il caso di questa successione, come che fussero all'hora viui i quattro figli dell'altra moglie Lucretia Borgia. Frà Leandro Alberti nella sua Descrittione dell'Italia trattando della Romagnola, e parlando d'Alfonso I. così precisamente ragiona, *Vxores habuit tres, Primam Annam Galeatij Sforzæ Mediolani Ducis filiam, Inde Lucretiam Alexandri Sexti Pont. Max. ex qua liberos mares quatuor susulit, Herculem II. Hypolitum, qui postea Cardinalis, Franciscum, & Alexandrum. Tertiam, deinde Lucretia mortua, duxit Lauram Ferrariensem, obscura quidem originis, sed acerrimi ingenij, maximaq. prudentiæ fœminam, ex qua duos Alphonsos creauit*. Parole chiarissime, e che prouano non solo il matrimonio, ma i figlioli, che n'hebbe, vno de' quali fù D. Alfonso, di cui presentemente si fà mentione. Lo scrittore era frate, era suddito della Chiesa, era contemperaneo del Duca Alfonso; Poteua sapere la verità del fatto. E quando pure la passione hauesse hauuto forza di mouerlo, egli è credibile, che non à fauore, ma contro il matrimonio hauesse scritto. Il Giouio non solo persona Ecclesiastica, ma Vescouo coetaneo ancor'egli del prefato Duca, e pienamente informato de gli interessi de Prencipi, raggionando di D. Laura, dice, *Verum eam probis, pudicisq. moribus, & stante formæ dignitate ad genium respondentem, & à felici fecunditate commendatam, legitima Vxoris loco habuit, & geminos ex ea filios de nomine suo Alphonsos appellauit*. Dal che chiaramente si comprende, che il Duca Alfonso dopò l'acquisto de i duoi figliuoli, tirato dalle singulari virtù di D. Laura se la prese per moglie. Marco Guazzo nella Cronica de suoi tempi chiama ancor'egli moglie d'Alfonso Laura Ferrarese Donna di humil sangue, ma per prudenza, & ingegno molto nobile. Lo stesso testifica il Sansouino nella Storia delle famiglie Illustri d'Italia, Et Andrea Neut Autor Francese nella vita de gl'huomini illustri lib. 5. cap. 53. e finalmente Marcantonio Guarini Ferrarese, e perciò partiale della Chiesa, e che scrisse tant'anni dopò l'occupatione di Ferrara, onde con molta ragione poteua dubitare dell'indignatione del Papa sforzato dalla verità confirmò il medesimo nel suo Compendio Storico delle Chiese, e luoghi Pij di Ferrara. Alle sopradette auttorità s'aggiunge anco quella di Federico Scotti Dottore di chiarissimo nome, e che scrisse ancor'egli assai vicino à detti tempi per che volendo prouare cons. 4. num. 17. e 18. tom. 2. lib. 3. ch'vn Prencipe può donare à sua moglie, porta per essempio le donationi fatte à D. Laura quando fù sposata dal Duca Alfonso con queste parole, *Exemplum ponerem in donamentis missis ab Alphonso Primo Duce Ferrariæ D. Lauræ fecundæ eius vxori, & filia Beueçari ab illo ducta causa voti adimplendi*.

Nè dalla fede de gli Storici dissentono le depositioni, che tuttauia si conseruano in forma autentica di molti testimonij esaminati à perpetua memoria subito seguito il caso di Ferrara, onde concludentemente si proua vna publica voce, e fama del Matrimonio, di cui si parla; Et alcuno ci è, che arriua à deporre d'hauere con l'occhij pro-

prij veduta D. Laura riceuere dallo stesso Duca honori, e trattamenti proprij di moglie: Aggiungono, ch'ella godeua le prerogatiue, che ad vna Principessa solamente poteuano conuenirsi, venendo communemente honorata non solo da i Sudditi, ma anche da i Principi forastieri, & essendo da tutti chiamata di Casa d'Este, cognome, del quale s'intitolaua anch'ella sempre in tutte le scritture publiche, e priuate, come pur'hoggi appare per vna infinità d'Instrumenti autentici, priuilegi, ordini, lettere, mandati, e simili.

Seruiuasi sempre del sigillo coll'arme de Prencipi d'Este; Ne' suoi ordini, e lettere parlaua in noi: Era solita d'andare per la Città con Gentil'huomini auanti, e Dame in Carrozza dietro. Per espressione di quella fortuna fauoreuole, che dall'humile sua conditione l'haueua sublimata à tãta grandezza, portaua scolpito nella sua Carrozza vn Sole col motto, *Quia fecit mihi magna qui potens est*. El Duca suo marito alludendo alla stesso pensiero fè batter monete, delle quali moltissime si veggono pur'hoggi di coll'impronto d'vn Saluatore à sedere, e d'vna Donna à suoi piedi con le parole attorno: *Fides tua saluam te fecit*. Segno manifestissimo, che l'haueua esaltata al supremo grado di moglie. Ella dopò la morte del marito vestì per tutto il tempo, che soprauisse habito vedouile, il che non hauerebbe fatto se tale non fusse stata.

Da gl'honori, e prerogatiue, ch'ella hebbe in vita passano i testimonij sudetti alle dimostrationi, che in morte li furno fatte, e dicono, che il Duca Alfonso II. e'l Cardinale Luigi suo fratello, col seguito di tutta la Corte l'accompagnorono publicamẽte alla sepoltura, honorando il Duca quel funerale col corroccio, e'l Cardinale con l'habito solito à portarsi per la morte de Parenti. La Corte tutta vestì da duolo, e furono, conforme all'vso, esposte l'Arme di detta Signora inquartate con quella de' Prencipi d'Este, vna delle quali riconosciuta da medesimi testimonij tuttauia si conserua: Honori tali, dimostrationi di questa sorte à qual'altra poteuano competere, che ad vna moglie del Duca. E come mai Alfonso Secondo, e'l Cardinale Luigi, Prencipi, che nel portamento delle persone loro tennero sempre stili, e maniere proportionate alla grandezza della loro altissima conditione hauerebbono tollerato, non che cooperato con la loro propria assistenza, che in forma simigliante ella fusse trattata, quando per vna Principessa della casa loro non l'hauessero effettiuamente riconosciuta? Sonosi finalmente due Instrumenti autentici, e legalizzati, che sgombrano ogni nube di difficoltà, essendo massimamente rogati in Ferrara l'vno del 1550. l'altro del 1551. E le precise parole per quello, che tocca il punto del matrimonio sono l'infrascritte concordi, & vniformi; *Illustris. Domina D. Laura Eustochia vxor quondam Illustris. & Excellentis. Ducis Alphonsi Fer. Mut. Reg. &c. Ducis agens, &c.* E pur viueua di quei giorni Ercole Secondo, che mal'affetto, come si sà, à D. Laura, e suoi figli, non haurebbe permesso, ch'ella con titoli simiglianti fusse in iscritture publiche falsamente honorata. E co' sudetti confrõtasi vn'altro Instrumento antico, che dice. *Illustris. & Excellentis. Domina D. Laura Estensis relicta quondam Illustris. Principis & Excellentis. Domini D. Alphonsi fel. mem. Ducis Ferrariae, &c. personaliter constituta, &c.*

Riflettasi per conclusione del presente articolo, che qui si tratta di negotio antico, nel quale s'ammettono non solo le proue concludenti, ma le congetturali, e presuntiue ancora come sono queste. E tanto più, che non si cerca adesso la verità del Matrimonio per lo Matrimonio stesso, ma solo per legitimare la successione ne' posteri, nel qual caso tanto più facilmente si riceuono le proue più legiere. Nè di poca consideratione è, che il matrimonio sudetto fusse celebrato prima del Concilio di Trento, per che non ve si ricercauano tante solennità, e le prouisioni fatte in quella santissima raddunanza furono per regolare i Matrimonij futuri, non gli passati, come più volte hà dichiarato, e di fresco ancora hà risoluto la Rota di Roma in vna causa

A 2 assai

assai graue Pallauicina, & Rangona, nellà quale vien'approuato vn matrimonio presunto, come contratto prima delle Constitutioni del Concilio.

Nè mancarebbe lo Istrumento principale del medesimo matrimonio, del quale fù rogato Gio. Battista Saracchi Notaro Ferrarese, se questo, & altre scritture concernenti la stessa materia non fussero state tolte, & occultate dal Duca Ercole per l'auuersione, che teneua (come si è toccato di sopra) à i due Alfonsi suoi fratelli cagionata dall'esser questi figli d'vn'altra Madre, e dal vedere, che il Duca Alfonso Padre cõmune amaua quelli con partialità d'affetto, & haueua lor fatti per ciò grossissimi legati. Restanci nondimeno per giuditio Diuino tant'altre proue ancora, che ò ciascuna per se, ò tutte vnite insieme bastano per isuelare la verità.

Anzi da queste ragioni indotta la Maestà di Ferdinando II. Imperatore, & informata, che D. Alfonso fù veramente legitimato per lo matrimonio susseguito, nõ solo varia la fama publicata in contrario da persone mal'affette, ma concesse anche l'Inuestitura al Duca Francesco presente delli Stati Imperiali non come semplice successore dello Duca Alfonso II. ma come Prencipe chiamato, e compreso nell'antiche inuestiture de suoi Progenitori; E perche non paia, che Sua Maestà senza le douute præcedenti ponderationi si mouesse à ciò, accompagna la sua dichiaratione cõ l'infrascritte formali parole, *Animoque bene deliberato, & maturo, & sano accedente consilio*.

Restando dunque prouato il matrimonio per la fede di tanti Storici, per la testimonianza d'vn così accreditato Iurisconsulto, per la depositione de testimonij, per esser stata D. Laura trattata sempre come moglie del Duca in vita, & in morte, per titoli, sottoscrittioni, sigilli, Arme, vestiti, e finalmente per dichiaratione dell'Imperatore viene di necessaria conseguenza totalmente abbattuto il pretesto dell'occupatione di Ferrara, perche prouato il matrimonio nõ può reuocarsi in dubio, che i figli legitimati per mezzo d'esso non siano realmente legitimi, e perciò capaci della successione di qualsiuoglia Stato.

Ma se à queste proue tanto concludenti del matrimonio aggiungerassi (e di quì passaremo all'altro punto delle materie feudali) la qualità, e natura del Dominio de Principi d'Este in Ferrara, tanto più giuste si conosceranno le ragioni del Duca presente. Tal'era dunque la conditione di quello Stato, che non solo vi furono ammessi, ma anco espressamente chiamati i naturali, come si vede da molte, e molte concessioni di diuersi Pontefici, li quali inducono vn solito immutabile, e fanno passare quello Stato quasi per sua natura anche ne' prefati naturali. Così fù fatto da CLEMENTE VI. da BONIFATIO VIII. da GIOVANNI XXIII. che ne anche fà eccettione d'alcun difetto di nascita, da MARTINO V. che preferì Leonello naturale à i legitimi, e da EVGENIO IV. e NICOLO V. che anteposero Borso parimente naturale à i legitimi viuenti. Essendoli poi fatta nuoua Inuestitura da ALESSANDRO VI. al Duca Ercole Primo, con ampliare la concessione fatta da Sisto Quarto in essa chiamò tutti i descedenti, frà i quali fù compreso D. Alfonso, quando bene (il che si nega espressamente) fusse stato naturale, perche essendo solito di esser'ammessi in quello Stato i naturali, questo solito serue d'vna giusta interpretatione dell'Inuestitura d'Alessandro, il quale mentre chiama i descendenti comprende ancora i naturali, stante particolarmente la generalità delle parole, tutti i Descendenti, che per loro propria significanza inferiscono vna così fatta inclusione. Si considera di più, che la predetta Inuestitura non fù con titolo di FEVDO, ma di donatione libera, & espressa, nel qual caso, ò fusse la concessione libera, come vogliono i Dottori, ò per lo meno feudo improprio, come altri credono chiara cosa è, che nell'vna, e l'altra forma possono succedere i legitimati, nè senza ragione la Città di Ferrara con tutte le sue pertinenze fù liberamente donata à i Prencipi d'Este, perche, oltre i seruigi rileuanti prestati da lo-

ro

ro alla Santa Sede, i miglioramenti straordinari fatti in quello Stato, e che di Ville, e Valli essi haueuano ridotto nel termine, in cui si troua, creandolo più tosto, che migliorandolo, richiedeuano quasi per obligo, che la concessione fusse ancor ella fatta in vna forma straordinaria.

Seguì poi per validissima proua di questa verità il laudo di Carlo V. il quale fatto compromissario delle differenze, che verteuano frà Clemente Settimo, e'l Duca Alfonso Primo, pronunciò, e dichiarò, che il Papa fusse obligato ad inuestirlo di nuouo per se, e suoi descendenti, e successori, parole, per cui s'intendono chiamati anche gli heredi stranieri, non che quelli del sangue, & in tanto congiunti, come erano, e sono questi.

Non poteua Clemente Ottauo ignorare le predette ragioni, perche gli furono accennate, affine, che il negotio (come per ogni rispetto si doueua) fusse conosciuto per giustitia, prima di passare alla forza, e tanto più essendo cio stato espressamente promesso nella Bolla di Paolo Terzo, ciò non ostante il Duca senz'esser vdito, fu violentemente espulso dallo Stato di Ferrara. Nè qui fermaronsi l'aggrauij, e pregiuditij, perche il Papa col mezzo del Cardinale Aldobrandino, e de gl'Esserciti, che haueua in piedi passò all'occupatione d'altri stati, e beni, che il Duca in diuersi luoghi possedeua, e sopra de' quali nè haueua, nè poteua pretendere ragione alcuna la Sede Apostolica per esser quelli di natura differente, e non compresi nel Ducato di Ferrara; Anzi nè anco nominati nella stessa capitulatione Faentina; Principale frà questi fu la Città di Comacchio, nella quale per le medesime Inuestiture Pontificie fatte à Prencipi d'Este apertamente si conosce, che la Sede Apostolica non ha nè mai ha hauta ragione, o pretensione di sorte alcuna. Leganſi tutte le concessioni de' Pontefici (che pure sono molte, e se ne contano fin'al numero di diciotto) e trouerassi, che non è mai stato in quelle mentouata la Città di Comacchio, anzi nelle concessioni d'Alessandro Sesto, e di Paolo Terzo, doue espressamente si nominano le Terre, e i luoghi riconosciuti dalla Chiesa, ancorche piccioli, come la Massa de' Lombardi, Conselice, Roncadella, Ceppa, Scantamantello, Bagnacauallo, Sant'Agata, Barbiano, Cunio, Zagonara, e Castrici, si tace di Comacchio; Inditio euidentissimo, che ella non fu mai riconosciuta dalla Chiesa. E se si pretendesse altrimente il carico della proua rimane à chi'l pretende, mà ciò non può mostrarsi, perche ella veramente è stata sempre riconosciuta dall'Imperio. In vna concessione fatta della Città di Ferrara da Clemente Sesto ad Obizzo, e Nicolò d'Este trouasi, che gl'huomini di Comacchio per l'osseruanza di certe promesse fatte in fauore della Chiesa entrano malleuadori, e fanno sigurtà per quelli di Ferrara, onde si vede, che quelli di Comacchio non era pertinenza della Città di Ferrara, perche se ciò fusse stato, Comaclesi haue rebbono fatta la sigurtà per loro stessi, e non vi sarebbe differenza da quello, che promette à quello perchi vien fatta la promessa, Chiarissime per lo contrario sono l'Inuestiture che della detta Città diuersi Imperadori hanno fatte à Prencipi della Casa d'Este; Imperoche dell'anno 848. ella fu donata da Lotario è Ludouico Imperadore ad Ettorre d'Este; del 1256. Ridolfo la concesse ad Obizzo Sesto, e l'Inuestitura, che prima fu fatta in Ferrara fu poi confirmata dal medesimo in Norimbergo del 1282 e rinouata pur anche del 1285. la stessa Città del 1325. si diede, e sottopose à Rinaldo, Nicolo, & Obizzo d'Este; Del 1354. Carlo Quarto nè inuestì i Marchesi Aldobrandino, e Nicolo Vgo, e Folco d'Este; Del 1433. ne fu inuestito Nicolò V. da Sigismondo Secōdo Imperadore, lo stesso fè del 1452. Federico Terzo col Duca Borzo. E finalmente tutti gl'altri Prencipi successori di questa Casa n'hanno hauuta continuamente l'Inuestitura da quelli Imperadori, che sono stati di tempo in tempo. Non può dunque negarsi, che la Città di Comacchio non sia sempre stata delle ragioni dell'Imperio, perche, oltre che l'Inuestiture son tante in numero, e non solo anti-

antiche, ma antichissime, mostrano il possesso successiuo, prouano i giuramenti prestati, e mettono in chiaro, che ciascheduna d'esse ha hauto il necessario effetto, douendo presumersi, che il possesso sia stato in essecutione dell'Inuestiture Imperiali, che concedono espressamente la detta Città, e non delle Ponteficie, che non ne fanno mentione già mai.

A titoli così chiari s'accresce il possesso di tanti anni, in virtù del quale viene prescritta da questi Prencipi non vna volta, ma molte. E questa prescrittione, e possesso longhissimo, che serue ordinariamente di ragione à qualsiuoglia possessore, ogn'vno particolarmente sà quanto vaglia nell'acquisto de' Stati, essendo, che molti Prencipi restarebbono senza titolo, quando non hauessero questo vnico, e reale fondamento del lungo, e continouato possesso.

Nè fa caso, che la Bolla in Cena Domini tolga le Prescrittioni ne' beni della Chiesa, perche, quando pur Comacchio fusse di questa sorte prima che la Bolla fusse fatta, la prescrittione era già compita di longo tempo, e la Bolla non annulla le prescrittioni già fatte è continuate, ma conforme alla natura d'ogn'altra legge da regola, e norma alle cose chè deuono auuenire, non à quelle che sono state.

Nè rilieua tanpoco, che qualche volta i Pontefici si siano opposti alli Prencipi d'Este, perche non fabricassero Sale in Comacchio, nè segue da ciò, che la predetta Città fusse sottoposta alla Chiesa, essendosi in ciò adoperata più la forza, che la ragione, il che euidente apparisce, perche Adriano Sesto tentò di proibire, & effettiuamente proibì ad Alfonso Primo, ch'egli in nessuno de' suoi Stati potesse fabricar Sale, e pure, come è noto, la maggior parte de' suoi stati erano, e tuttauia sono di ragione d'Imperio.

Che Comacchio poi s'intenda compreso nella Capitolatione Faentina, si risponde in vna parola (rimettendo al luogo più proprio il ventilare la validità di questa capitulatione, (che in esa, Comacchio non fu mai nominato, e che non poteua comprenderfi sotto il titolo del Ducato di Ferrara, perche non è stato mai membro di quello, nè dipendente da quello, come si è toccato di sopra; E se si pretendeua il contrario ciò doueua prouarsi prima di venire all'occupatione; E che la Città di Comacchio non hauesse, che fare col Ducato di Ferrara, oltre i fondamenti poco più alto espressi della sigurtà fatta da Comacchesi, e dell'Inuestiture Imperiali, prouasi dalla diuersità de' titoli, che vsauano i Prencipi d'Este, chiamandosi Duchi di Ferrara, e Signori di Comacchio. E dalla Bolla Bonifatiana fatta per la riduttione de' Liuelli di Ferrara, e non pratticata mai in Comacchio, ma ciò sia detto per esuberanza de ragioni, non per necessità, bastando per altro, che la Camera Apostolica non prouì il contrario come sarebbe tenuta.

La Terra di Cotignola corse pure la fortuna della medesima occupatione, Questa che mai non hebbe alcuna dependenza temporale dalla Chiesa, venne nella Casa d'Este da altre parte; Imperoche Nicolò d'Este dell'anno 1381. l'hebbe insieme con Bagnacauallo da Gio. KauKuod Inglese per 60. mila scudi. E del 1394. i Signori Polentani la ridiedero al medesimo per la Riua di filo; E del 1396. la Rocca di essa fu consegnata allo stesso da Fracesco da Carrara; del 1472. Ercole Primo nè fu inuestito da Ludouico d'Orleans, e poi Rè di Francia all'hora Duca di Milano, e del 1502. il Senato di Milano ratificò l'Inuestitura, come del 1506. Alfonso Primo, ne fu ancor egli inuestito col mezzo di Manfredo Manfredi suo Procuratore. Tutto ciò fu corroborato dal sopra accennato Laudo di Carlo Quinto, perche in esso viene assoluto il Duca Alfonso dalle pretensioni che haueua il Papa sopra Modena, Reggio, Rubiera, e Cotignola; onde si dechiara, che questa è posta nell'istesso grado dell'altri Stati Imperiali.

Il caso della Terra d'Argenta non fù diuerso, ancorche questa la prima volta fusse ottenuta da Carlo Quarto Imperadore, e poi dall'Arciuescouo di Rauenna, che la concesse à Nicolò Terzo per li figliuoli, e de-

descendenti, e per li naturali ancora mancando i legitimi, & in ricompensa hebbe l'Arciuescouo la Villa Pacciana, & altre possessioni; Onde il Duca Cesare, o non poteua esserne spogliato, come chiamano nella sudetta Inuestitura; e nell'altre susseguenti, che mai non restrinsero le prime, o se li doueua restituire tutto ciò, che sarà dato in contracambio.

L'istesso può dirsi di Lugo, e San Potito, luoghi a'quali era chiamato D. Alfōso, perche nella prima Inuestitura fatta à Leonello, nella quale egli veniua cōpreso, essendo Legitimato dal Cardinale Cibo, e dal matrimonio susseguito di Donna Laura; Et in vn'altra Inuestitura fatta ad Ercole Primo per l'Heredi, e successori v'erano compresi anco li Stranieri, non che i congiunti come questi, e tanto più essendoci la Parola in perpetuo.

Nè diuersamente interuenne alle Terre di Cento, e dalla Pieue, alle quali veniua parimente ammesso Don Alfonso per l'Inuestiture d'Ercole Primo, e d'Alfonso Primo che chiamauano i figliuoli, e descendenti legitimi, e naturali, fra i quali era compreso esso Duca Alfonso legitimato cō titoli tanto efficaci, & in ogni caso doueua restituirsi vna ricognitione notabile, che fu data in ricompensa per ottenere le prefate inuestiture. Nè à questa, & altre sopraccennate ragioni ostano le Bolle di Pio Quarto, e Pio V. perche la parola di Spuri, e non naturali, è molto meno di legitimi, ò legitimato, com'era D. Alfonso, & hà solamente luogo, quando repugna la volontà del Padre. Nè la Bolla parla de feudi hauti per titolo oneroso, come questi; e comprende solo i legitimati, che intendono di succedere per alcune ragioni speciali; Ma qui si succede per ragione commune, trattandosi di Vicariato differenti assai dalle regole del Feudo.

Da beni feudali (e con queste vltime cōsiderationi terminaremo il discorso) l'occupatione passò anco all'allodiali, per poter forsi con frutti, e rendite loro nutrire tanto più lungamente l'ingiustitia della Causa. Entrano in primo luogo le Valli di Comacchio, l'aggrauio delle quali risulta in gran parte dell'vsurpatione della detta Città, seruendo le ragioni di quella anco al torto riceuto in questa. Altre ragioni però rendono anche più manifesta l'ingiustitia, perche prouandosi per Instrumenti, che la magior parte di loro fu acquistata già da diuerse persone priuate, e che perciò cadeuano in libero possesso, di chi chesia, non erano, nè doueuano esser stimate per cose feudali, ma mere allodiali, come erano in effetto; & ancorche nell'acquisti fatti alcune fussero stipulate per la Camera, ciò s'intende della Camera priuata del Prencipe, che all'hora regnaua in Ferrara, e non della feudale, altrimente tutte le pene, confiscationi, compositioni, e simili, che si applicano alla Camera, sarebbono del Papa, benche incamerate, cosa irragioneuole, e da nō pretendersi mai; Ma se pur pretendeuasi, che in queste cadesse alcun dubio, perche non rilasciare quella parte, che era stipulata per l'heredi, e successori, e che era esente d'ogni difficoltà? Il rispondere come sanno, che s'aspetti la decisione sopra tutti i punti introdotti in giuditio, è iniquità manifesta non essendo lecito il ritardare l'esecutione delle pretensioni liquide, e chiare per quelle, che in qualche modo si pretendono torbide, ma perche più apertamente si conosca, che le prenominate Valli sono di lor natura veramente Allodiali, e nō feudali, meglio sarà il ribattere i dui Argomēti, che per farli apparire diuersamente vengono dalla Camera Apostolica addotti, & allegati. Il primo è, che per esser state alcune di loro acquistate, e stipulate per la Camera, come si è detto di sopra, si siano fatte feudali; Il secondo, che per entrare in quelle Valli à certo tēpo l'acqua del Mare diuentino di ragione publica, e sottoposte alla natura del feudo. All'vno si risponde, che oltre il sopraccennato inconueniente de' Ministri, che fecero la stipulatione, non haueuano l'auttorità di fare feudale quel che era Allodiale, e che non essendoci all'hora interuenuti l consensi, che erano necessarij non poteuano gli acquisti senza di loro conuertirsi in feudali; ma nella parte

acqui-

acquistata per l'heredi, e successori cessa ogni dubio, come si è detto, e come hora mostra l'esperienza d'alcuni Caualieri Ferraresi, che ne proprij terreni à quei confini introducono l'aque del Mare per ridurle à Valli, e ne rimangono quietamēte Padroni. All'altro si dice, che l'Acqua del Mare entra nelle Valli se non per breuissimo tempo, e che per ciò non è considerabile, oltre che non entrandoci naturalmente, ma con manifattura, e per Canali cauati à spese de Prencipi, e Padroni delle Valli, come che siano di lor natura priuate, non diuentano per ciò di ragione publica. Il che meglio si conosce dall'essempio delle Saline, le quali non restano d'esser proprie del Padrone del fondo, ancorche il Sale si faccia in esse con l'acque del mare. Ma che più? non è egli cosa notoria, che queste Valli sono sempre liberamente contrattate da Padroni d'esse, passandone il Dominio da vno in vn'altro, come de beni liberi, & Allodiali, riconoscendosi da ciascuno il suo distintamente, e che l'vno non nauiga nelle Valli dell'altro, e che non può nauigaruesi se non da Padroni, e se non per certi canali, che sono, e seruono per appunto come le strade, e sentieri ne Campi, e ne terreni? ciò non ostante, per quante istanze, repliche, e diligenze si siano fatte, non è stato possibile di conseguire cosa alcuna fino al presente in riguardo de fitti, che di rendite così importanti sono soliti à farsi in perdita di dui milioni, e più di scudi per li soli frutti decorsi.

Seguono gl'vsi, feudi, e liuelli, ne quali (come non habbino annessa alcuna giurisdittione, ma siano beni altre volte donati dalla naturale generosità de Prencipi d'Este à loro Caualieri, e Seruitori benemeriti) nō può la Camera Apostolica hauere alcuna pretensione, e perciò furono nella Capitulatione Faentina espressamente riseruati al Duca Cesare, & à suoi successori. Non si rēdono però, e l'occupatione, tuttauia dura col solito deboliſſimo pretesto, che alcuni di essi siano stipulati per la Camera, e che non vogliano risoluere quāto à gl'altri per terminar'il tutto in vna volta sola. L'interesse è di grandissima qualità, perche comprende gran parte del territorio di Ferrara, e venendo frequentemente il caso di deuolutioni, & Inuestiture nuoue, si come per la proprietà si tratta di milioni, così per la rendita ne risulta emolumento di straordinaria consequenza. Comprendosi nella medesima occupatione molti edificij di considerabile importanza, Horti, e Giardini dentro, e fuori della Città, e quantità grande de Boschi, tutti effetti riserbati anco essi nella Capitulatione di Faenza, e trattenuti dalla Camera Apostolica senz'alcun sossistente fondamento; Ma che diremo de meglioramenti della Città, e pertinenze di Ferrara non bonificati alla Casa d'Este, che pur sono d'immenso, & inestimabile valore per l'ingrandimento, e fabriche di Città ramo insigne, e principale per le caui, argini, & edificationi di tante Valli, e tante Palude? E perche la Camera Apostolica non può negare il fatto, nè dissimulare di esser tenuta al pagamento si reduce à fondamenti tali, che in vece di giustificare condanna da se medesima la sua propria attione. Altro non s'allega se non che nelle Concessioni fatte à Nicolò, & Albertoſù conuenuto di non repetere i meglioramenti; Ma quando ciò sia vero, lasciasi per hora pure i megliorametī fatti da quelli, che sono finalmente di poca consideratione, già che di essi soli la conuentione s'intende, e rendansi dalla Chiesa quelli, che sono stati fatti da tanti altri Prencipi, e ne quali consiste il neruo principale della pretensione. E perche adducono, che i meglioramenti fatti in argini, escauationi, e simili sono opere, e contributioni de Sudditi, si risponde, che questi sono frutti della giurisdittione, che spettano à Prencipi, & in conseguenza à loro heredi.

Per sigillo di tutte le sopranarrate ingiustitie, Io mi sono riserbata all'vltimo la Badia di Pomposa, e di Bondeno Iuspatronati della Casa d'Este. Questi ancorche fussero riseruati espressamente nella, tante volte nominata Capitulatione Faentina con queste formali parole. Rimangono ancora a lui (parla del Duca Cesare) e suoi heredi solamente il Iuspatronato della Pomposa, e quella

e quella della Pieue di Bondeno con tutte le loro pertinenze, seguita à gran pena la morte del Cardinale Alessandro d'Este furono dal presente Pontefice conferite al Cardinale Francesco suo Nipote senza curarsi ne de proteste fatte dell'inosseruanza della Capitulatione, nè delle proue, che si mostrauano assai chiare della qualità di queste Badie spettanti da tant'anni in quà alla detta Serenifs. Casa. Per colorire vn torto così manifesto altra ragione non s'adduce, se non che la parola, Rimangono, s'intenda, che restino tali, quali sono, e pur è chiaro più della istessa luce del Sole, che questa deue intendersi, che restino in effetto altrimente inualida di nessun valore, e propriamente ridicola sarebbe stata la dispositione. E tanto più vscendo dalla bocca del Papa, che hauendo nella materia de benefitij vna potestà amplissima, & illimitata poteua col cenno, non che con parole tanto chiare constituire il Iuspatronato, quando bene non fusse stato tale, quale per altro era, & è veramente, ve s'aggiunge, che parlandosi d'vn'affare tanto graue, quãto era il cedere, e rinontiare il possesso d'vn stato intiero, e trattandosi frà Prencipi, ne quali dee copiosamente abbondar la buona fede, e singolarmente nel Papa, obligato ad insegnare à gl'altri col proprio essempio, pare impossibile, che per sottrarsi da vna promessa tale, si riducessero à torcere il significato d'vna parola, & à violare il vero sentimento per contrauenire alla promessa senz'altro fondamento, che d'vna equiuoca, e troppo sottile interpretatione di quello che quando anche fusse stato ambiguo, e dubioso, doueua sempre intendersi à fauore di questa parte, non tanto per la qualità della materia, e della conditione delle persone, quanto per isfuggire la taccia d'hauer trattato doppiamente, e con maniere captiose, & ingannеuoli.

Poserei la penna, e chiuderei la scrittura, se due punti assai principali, e che sono come gl'Acchilli della Camera Apostolica non mi astringessero à prolungare alcune poche righe ancora il mio ragionamento.

Adducono, che il Duca Cesare habbia per via di contratto rinuntiato nella Capitulatione Faentina ad ogni pretensione sopra la Città di Ferrara, e suo Ducato, e pertinenze; E che il longo silentio d'esso Duca, e de Prencipi susseguenti, e lo scorso di tant'anni dopò il possesso preso dalla Sede Apostolica habbia partorità la prescrittione sufficiente ad escludere le medesime ragioni, e pretensioni.

Al primo capo della Faentina con quattro chiarissimi argomenti breuemente risponderò, E

Primo, si dice, che la capitulatione fù, & è insussistente, e di nessun valore, e che perciò non poteua, nè può apportare alcun pregiuditio immaginabile, nè al Duca Cesare, che la fece, nè à suoi successori, che non v'interuennero. Dalla forza, e non dalla volontà nacque la capitulatione, e'l Duca fù violentato à farla, mentre l'armi temporali del Papa lo minacciauano (oltre l'occulte machinationi, che lo metteuono in gelosia de gli Stati Imperiali) e le spirituali dall'altro canto l'angustiauano continuamente con fulminarui contro Monitorij, e Censure, con assoluere i Sudditi dal giuramento, e con tutto quello di più, che per atterrirlo poteua operare con l'vna, e con l'altra spada la Pontificia potestà. Non cõcorrendoci dunque il libero consenso del Duca, inualido resta quell'atto. Et egli stesso apertamente se ne dichiarò seruendosi dell'vnico rimedio riseruato à quelli, che per giusto timore sono astretti à fare qualche contratto per forza: Imperò che prima di ridursi all'vltimo punto della capitulatione si protestò, che quanto haueua fatto, ò fusse per fare sopra l'accordo dello Stato di Ferrara tutto era contro sua volontà per mero timore, e pura forza, e però all'hora per sempre lo dichiaraua nullo, e di nessun valore. Hora questa protesta fatta in tempo, e congiuntura tale, & in caso, che costaua notoriamente della violenza, preseruò senza dubio il Protestante, & i suoi successori da ogni qualunque immaginabile pregiuditio.

Secondo, perche siasi qual'esser si vo-

glia la forza della capitulatione, non hà però mai potuto pregiudicare alle ragioni de successori, e molto meno del Duca presente, che nè v'interuenne, nè per anche era nato. Perche non riconoscendo quelli Stati dal Duca Cesare, ma da i Prencipi suoi Predecessori chiaro stà, che ne anche da lui poteua riceuere alcun pregiuditio. Nè questa ragione patisce difficoltà, hauendo massimamente il Duca Alfonso suo Padre, & egli stesso fatte solenni protestationi di nõ acconsentire ad alcun capo della sudetta Capitulatione, e dechiarato, che il loro silentio perueniua dal timore della souerchia potenza del Pontefice.

Terzo, Perche non essendo stata osseruata dal Papa la Capitulatione, ma hauendo egli à quella in mille modi contrauenuto, il che si vede chiaro (per portarne rrà gl'altri due notabili essempij) dall'esser'entrato nello Stato, e Città di Ferrara prima del conuenuto, e dall'hauer leuato à questi Prencipi il Iuspatronato di BONDENO, e della POMPOSA conceduto espressamente in detta Capitulatione non deue nè anche esser'osseruato da gli stessi Prencipi, quando anche fusse valida, il che si nega.

Quarto, & vltimo perche nella medesima Capitulatione non fù conuenuto di lasciar'altro, come in effetto non fù rilassato, che il nudo, e semplice possesso del Ducato di Ferrara, e d'alcun'altri pochi luoghi, e perciò quanto alla proprietà restano alla Casa d'Este inuiolate le sue ragioni, per potersene valere nell'istesso modo, e con l'istessa libertà, come se la Capitulatione non ci fusse.

Il secondo capo della prescrittione non è punto più sussistente, perche essendo stato preso il possesso nella maniera accennata, & essendo perciò infetto del vitio dello Spoglio non hà potuto, nè può dar'occasione di prescriuere, nè d'acquistar'alcuna ragione à chi lo tiene, stante particolarmente la protesta fatta dal Duca Cesare, e da gl'altri Prencipi di non acconsentire à tal possesso se non per forza, ma di ritenerlo con l'animo, e con la volontà; E se per alcuni anni tacquero il Duca, e suoi successori, essendo ciò cagionato dallo stesso rispetto, che fece inualido il rilascio del possesso, cioè dal giusto timore della potenza dell'Auuersario, nessuno pregiuditio può essergli risultato dal tacere. In ogni caso rispetto al Duca presente non ve hà dubio, ch'egli non può soggiacere ad alcuna prescrittione, si perche durante la vita del Duca Cesare non poteua nè proporre, nè essercitare le sue ragione; si perche ne gl'anni della sua pupillarità, ò minorità, ò non corre la prescrittione, ò contr'essa viene conceduta la restitutione.

Nè deu'arrecar merauiglia, che non si siano mai promosse in giuditio, le pretensioni feudali, come si è fatto dell'Allodiali, perche si è voluto cominciare dalle più facili, e perche la sperienza hà mostrato esser vano l'aspettar giustitia soura Stati così grandi, & importanti, mentre è stato impossibile di conseguirla in interessi tanto minori. E che i sudetti Prencipi habbino hauto ogni più efficace motiuo di tal diffidenza, il dechiarano due non meno euidenti, che estraordinarie dimostrationi; L'vna, che gl'anni adietro il Legato di Ferrara d'ordine preciso di Roma fè leuare violentemente à Pompeo Castelli Notaro della causa i proprij originali di tutte le scritture prodotte dal Duca di Modena, senza dichiarar'alcun motiuo ragioneuole di tale aggrauio, dando giusta cagione di sospettare, che tal risolutione hauesse per fine d'occultare le proue più importanti, essendo seguita l'asportatione delle Scritture senza interuento della parte, e senza farne Inuentario. L'altra, che dopò la nominatione fatta dall'Imperatore del Prencipe RINALDO al Cardinalato (già che le sue proprie virtù, e la grandezza de suoi Narali non erano state nel giro di tant'anni, e in capo à tanti vffitij, e supplicationi stimate meriteuoli d'vna dignità, si può dire hereditaria in Casa sua) il Papa prima di promouerlo procurasse di stringere il Duca suo fratello, e d'obligarlo di non proseguire, durante il suo Pontificato, la causa per la reintegratione de gli Stati, e beni pretesi, &c.

RI-

RISPOSTA

Alla Scrittura publicata per il Sereniss. Duca di Modena sopra le Pretensioni nel Ducato di Ferrara, & altri Feudi Ecclesiastici, & Beni Allodiali nel principio dell'Anno 1643.



DOPPO il silentio di quaranta, e più anni, per parte del Sereniss. Duca di Modena sono stati publicati li secreti degli Archiuij, scoperti li pensieri più occulti, palesate nuoue pretensioni, fomentate con le armi quelle, che sono in lite, e rauuiuate le antiche già spente, & per concordia terminate sopra il Ducato di Ferrara, & altri Feudi della Chiesa Romana; ma confido in quel Dio degli Eserciti, che muoue, & inclina doue vuole li Cuori de' Regi, e Legislatori, e che la Naue di Pietro in mezzo all'Onde, & alle tempeste gouerna, e mãtiene, instillerà negli animi de' Principi mezzi soaui alla quiete commune del Popolo Christiano, e guiderà la Naue nel Porto della tranquillità, e pace, & à me darà forza di muouer la Penna in raccontare le cose seguite da Giulio Secondo Sommo Pontefice fino a' tempi nostri circa il sodetto Ducato, & altri Feudi, perche possa il benigno Lettore con le ragioni fondate sopra la verità del fatto ributtare, e condannare le nouità di mal fondate pretẽsioni alli feudi giurisditionali, e conosca che la causa de' beni allodiali pretesi dal Sig. Duca di Modena non è stata terminata per elettione, ò colpa di chi la poteua proseguire.

Giulio Secondo l'anno 1512. recuperò per la Sede Apostolica la Città di Modena, Reggio, e la Terra di Rubiera dalle mani di Alfonso Duca di Ferrara, già priuato del Ducato di Ferrara, e tutti l'altri luoghi, Terre, Città, e feudi li 9. di Agosto del 1510.

Poco doppo fece consegnare à Massimiliano Imperatore la Città di Modena, acciò la difendesse dall'Armi di Ludouico Rè di Francia.

Leone Decimo, che successe à Giulio, fece istanza all'Imperatore per la restitutione, ma essendosi scusato con replicare, che Modena era Città dependente dall'Imperio, la controuersia fu terminata con lo sborso de ducati quaranta mila, liquali il Pontefice pagò al sodetto Massimiliano li 17. di Giugno del 1514.

Alfonso Primo Duca di Ferrara, conoscendo, che la sua reputatione haueua fatto molto discapito appresso li Popoli cõ la perdita delle sudette Città, si humiliò à Giulio Secondo, & à Leone Decimo, domandandoli l'assolutione dalle Censure, e perdono di tutti li falli, & hauendone ottenuto la gratia, trattò l'anno 1515. che li fusse concessa dalla Sede Apostolica la Città di Regio, per la quale offeriua pagare ogn'anno il censo di vn Calice di valore di diece ducati. Per Modena offeriua la restitutione delli ducati quaranta mila, pagati à Massimiliano; E per la Terra di Rubiera li denari pagati al Conte Guido.

Il trattato, per le molte pretensioni, non hebbe effetto, e la Sede Apostolica ritenne le sudette Città, e Terre viuente Leone Decimo, & Adriano Sesto; doppo la morte del

quale, nella Sede vacante, il sudetto Alfóso occupò Reggio, e Rubiera l'anno 1523.

Nel primo Anno del Pontificato di Clemente Settimo il Fisco ottenne, che si commettesse in Camera la causa sopra l'inuasione, & occupatione di Regio, e Rubiera contro il Duca Alfonso, quale ciò inteso, domandò per mezzo de' suoi Ambasciadori al Pontefice la sospensione del Processo incominciato, ad effetto di trattare la concordia, & aggiustamento. Clemente concesse la gratia, sospese il processo per lo spatio di vn'anno, quale ad istanza del medemo Duca prorogò à suo beneplacito li 17. di Marzo 1525. sperando che douesse portare il douuto rispetto, e riuerenza alla Sede Apostolica.

Dall'altra parte li Chierici della Camera Apostolica li 29. di Giugno 1525. decretorno, che si depositassero li cento ducati del Censo, o Canone, che Giacomo Aluarotti Ambasciatore del Duca Alfonso haueua offerto di pagare per il Ducato di Ferrara, pretendendo il Fisco, che il Ducato fosse deuoluto, e che non si douessero accettare li ducati cento, che si offeriuano in virtu dell'Inuestitura d'Alessandro Sesto, come inualida, ma che si douessero pagare ducati quattro mila, e più, Censo stabilito nell'Inuestitura di Sisto IV.

L'anno 1526. li 29. di Giugno in Camera Apostolica fu fatto il medesimo decreto.

Pendēte il Trattato di Cōcordia, dell'anno 1527. Il Duca Alfonso occupò Modena.

Li 29. di Giugno 1529. Francesco Galeano Agente del Duca Alfonso offerse pagare ducati cento per il censo del Ducato di Ferrara in Camera Apostolica, il Fisco oppone non douersi riceuere, perche il censo era di ducati quattromila, e perche haueua più volte il Duca contrauenuto alle Capitulationi con la Reuerenda Camera, & al giuramento di fedeltà, & in conseguenza era caduto dal Ducato. Laonde presente il sudetto Agente, & opponente; La Camera decreto, *Ducem incidisse in commissum*, & il Decreto fu confermato l'anno seguente, opponente, e contradicente il Procuratore del Duca.

Mentre queste cose passauano in Roma Clemente Settimo per mezzo del Vescouo di Vasone in Barcellona si congiunse in lega, & vnione con Carlo Rè de' Romani, e delle Spagne eletto Imperatore, e trà l'altre Capitulationi, e promesse fatte, li 29. di Giugno 1529. cioè il medemo giorno, che fu dichiarato in Camera Apostolica esser deuoluto il Ducato di Ferrara si legge la seguente.

Item actum, conuentum, & conclusum extitit, quod ipsa Cæsarea Maiestas, ratione ipsius protectionis, & defensionis eidem ex incumbenti officio iniuncta, vt Sua Sanctitas, & Sedes Apostolica, qua de facto priuata extitit, tam per Venetos, quam Duce Ferrariæ, corporali, & naturali possessione Ciuitatum, Terrarum, & locorum Ceruiæ, Rauennæ, Mutinæ, Regij, & Ruberiæ, cum se animo semper ciuilem possessionem retinuisse, & retinere profiteatur, cuius vigore licitè naturalem aduocando, non offensoris, sed defensoris partes retinet, in eadem reali, & naturali possessione, vt par est reintegretur, & restituatur, curabit, & cum effectu efficiet, quod, aut armis, aut copijs Cæsareis, aut alio conuenientiori modo quam primum id fieri valeat Sanctitas Sua, & Apostolica Sedes pristinam huiusmodi Ciuitatum, Terrarum, & locorum possessionem recuperet, & in ea realiter reintegretur, & restituatur; Con questo però, che l'Imperio, e la Sede Apostolica non perdesse l'antiche, nè acquistasse nuoue ragioni.

A persuasione del Pontefice, nauigò Carlo dalla Spagna in Italia per beneficio della Pace Vniuersale, si trasferì in Bologna, doue si ritrouaua Clemente Settimo, e doppo alcuni congressi, fu conchiusa la Pace, e lega difensiua trà il Sommo Pontefice, e Carlo, Ferdinando Rè d'Vngaria, Dominio Veneto, e Francesco Maria Sforza Duca di Milano li 23. Decembre 1529. della quale nel primo Capitolo si legge.

In Primis quod Summo Pontifici, Excelsum Dominium Venetorum tradere teneatur Ciuitates, Castra, & loca Rauennæ, & Ceruiæ, quas de præsenti tenet cum omnibus suis pertinentiis, iuribus, artellariis, & munitionibus ibidem tempore ingressus illarum Ciuitatum, repertis.

In

In virtù della sudetta Pace, & Concordia, dalla Republica di Venetia furono restituite alla Sede Apostolica le Città di Rauenna, & Ceruia, in riguardo de quali, si può dire, che Carlo osseruasse ciò che haueua promesso in Barcellona.

Ma il Pontefice non restaua sodisfatto, faceua istanza à Carlo per la restitutione di Modena, e Regio; Egli però ad istanza di Alfonso Duca di Ferrara, quale con l'occasione dell'allogio fattoli in Modena, e Regio haueua sottoposto le Città, e la sua medema Persona alla giurisdittione Imperiale, andaua prolongando la resolutione, & essecutione della Concordia di Barcellona, con pregare il Pontefice, che si compiacesse perdonare ad vn Prencipe Italiano suo suddito: Con le preghiere dell'Imperatore si congiungeuano quelle dell'intrinseci amici di Clemente, finalmente, doppo lungo negotiato, condescese Clemente al compromesso nella Persona di Carlo, e per il medemo effetto fù dato saluo condotto ad Alfonso di poter venire in Bologna.

Ma auuedendosi Clemente, che l'Imperatore, per il sudetto compromesso, poteua pretendere di essere liberato dalla promessa, che haueua fatta in Barcellona di far restituire alla Sede Apostolica Modena, Regio, e Rublera, dechiarò, e protestò al medemo Imperatore presente nell'istesso giorno del compromesso, ma però auanti se stipulasse, ch'egli non intendeua, nè voleua liberare l'Imperatore dall'obligo, e promesse fatte in Barcellona, nè da quelle recedere, bẽche cõpromettesse in sua Maestà le differenze, se il compromesso non hauesse effetto; E questa protesta, e dechiaratione accettò l'Imperatore, e perche si sappia la verità del fatto, la trascriuerò di parola in parola.

Sanctiss. Domini nostri Papæ, & Serenissimi Imperatoris reciproca Protestatio.

Die 21. *Maii* 1530. *Sanctissimus Dominus Noster Clemens Papa Septimus personaliter constitutus, & cum Serenissimo Principe Carolo Quinto Romanorum Imperatore semper Augusto colloquens, reduxit ad memoriam Maiestatis Suæ capitula aliàs sub die* 29. *Iunii* 1529. *proximè præteriti Barchinone inter Maiestatem Suam, seù eius Agentes ex vna, & Agentes pro Sanctitate Sua ex altera partibus inita, & deinde ratificata, & præsertim ea capitula, vbi specialiter fit mentio de Ciuitatibus Ferrariæ, Regii, & Mutinæ, ac Castro Rubriæ, & aliis quæ ad præsens detinentur ab Illustriss. Domino Alphonso Estensi, ad quæ Sedes Apostolica ius prætendit, & vt Maiestati Suæ, quæ bene videbatur habere memoriam de huiusmodi capitulis dixit, quod, si Sanctitas Sua, vt moram gerat amicis compromiserit in Maiestatem Suam differentias, quas ipse Pontifex, & Sedes Apostolica habet, seù habere potest cum dicto Domino Alphonso, scilicet pro dictis Ciuitatibus, & locis, &c. & in euentum quod compromissum huiusmodi fiat, non habuerit, vel non habeat effectum, quod tunc, & eo casu Sanctitas Sua non intendit sibi præiudicare, quoad promissa sibi ex dictorum capitulorum forma, nec intendit à dictis capitulis recedere, aut recedi posse, & de hoc protestatus est expressè Maiestati Suæ, & Cæsar acceptans protestationem Sanctitatis Suæ, versa vice protestatus est Sanctiss. Domino Nostro præsenti, & acceptanti quod si compromissum non habeat effectum, ipse quoque non intendit recedere, nec recedi posse à dictis capitulis, & sic etiam protestatus est expressè &c. omnibus melioribus modo &c. Acta fuerunt &c. Bononiæ in Palatio Apostolico in Camera residentia prædicti Sanctiss. Domini Nostri Papæ, præsentibus Reuerendissimis DD. Hieronymo Episcopo Vasionen. & Nicolao Perenotto, aliàs Granuele Cæsaris consiliario Testibus.*

Et ego Verisius &c. vnà cum D. Alphonso Valdesio Cæsareæ Maiestatis Secretario, & Notario in solidum rogatus, &c.

Immediatamente doppo la sudetta protesta fù stipulato l'Istromento del compromesso li 21. di Marzo 1530. nel quale Clemente, & Alfonso compromettono in Carlo Quinto presente, & accettante, tutte le differenze, e controuersie trà essi nate, & che poteuano nascere, sopra qualsiuoglia Città, Ducati, Terre, Castelli, Fortezze, e luoghi, e ragioni di qualsiuoglia sorte, danni, & interesse, cõn dechiaratione, che il compromesso douesse durare sei mesi da computarsi dal giorno della stipulatione.

Passa-

Passati alcuni mesi, nel medemo anno 1530. ritrouandosi Carlo Quinto in Colonia, diede il Laudo, nel quale dechiarò: Che Alfonso douesse domandar perdono à Clemente: Che pagasse centomila ducati d'oro in due paghe per vna sol volta, e sin tanto che fossero pagati, si ritenesse Modena in sequestro. Che per il censo di Ferrara pagasse ogn'anno ducati sette mila, in luogo di cento ducati,& vna libra di argento, e cento Armigeri, che doueua pagare,e dare per li Capitoli di Adriano Sesto: Che il Pontefice inuestisse Alfonso del Ducato di Ferrara, saluo li Capitoli di Adriano Sesto, fuorche nel Censo sudetto; E quanto alla restitutione di Modena, Regio, e Rubiera,e Cotignola, disse, che Alfonso si doueua assoluere, si come l'assolueua.

Per esecutione, & adēpimento del Laudo, il Duca Alfonso mandò due Ambasciatori à Roma, Gillino Vescouo di Comacchio, & Giacomo Aluarotti, quali li 19. di Giugno del 1531. prostrati alli piedi del Pontefice domandorno perdono in nome del Duca,non hebbero però risposta,se non il giorno seguente,quale con dechiaratione di non approuare il Laudo fù data con le precise parole. *Nos pro Pastorali officio attendentes, quod Alma Mater Ecclesia non claudit gremium redeuntibus, omnem rancorem contra principalem vestrum, & suos familiares, subditosue iamdiu remisisse,& de præsenti remittere, nostris tamen, & Apostolicæ Sedis iuribus semper saluis: Quibus auditis prædicti Domini Procuratores, respondentes dixerunt. Cum bona gratia Sanctitatis Vestræ non videtur, nobis esse responsum quoad illam partem petitionis nostræ, in qua petiimus Illustrissimũ D. Ducem principalem nostrum recipi in gratiam Sanctitatis Vestræ, & sanctæ Sedis Apostolicæ, quibus Sanctitas Sua respondit. Quod, quando Principalis vester faciet ea, quæ decent bonum Vassallum, & Feudatariũ Sedis Apostolicæ pro nostro Pastorali officio faciemus omnia, quæ decent bonũ Pontificē, & ad nos spectant.*

Li 28. di Giugno 1531. inginocchiati li sudetti Ambasciatori, e Procuratore auanti Clemente nella Camera del Papagallo, supplicorno, che il Duca, quale era pronto eseguire, & adempire quello si conteneua nel Laudo, fusse riceuuto in gratia, offerirono di pagare ducati sette mila per annuo censo dell'Inuestitura di Ferrara, quale domandauano; & anco ducati cinquanta mila, e per gli altri cinquanta mila presentorno l'Istromento delli fideiussori obligati à fauore della Camera Apostolica, quali prometteuano pagarli à tēpo debito: Ma Clemente recusò li ducati sette mila, & anco li cinquanta mila, non volle concedere Inuestitura, nè riceuerlo in gratia, e rispose con le seguenti parole. *Domini Procuratores intelleximus, quæ coram nobis pro parte Principalis Vestri petita, & oblata, ac in manibus Notarii Cameræ Nostræ Apostolicæ exhibita fuerunt, & quia productorum per vos plenam adhuc notitiam non habemus, & omnia mature, & communicato consilio (cum huiusmodi negotia sint grauissima, & auctoritatem, & dignitatem Sedis Apostolicæ concernant, ac de iure Ciuitatis nostræ Ferrariæ agatur) facere intendamus, propterea non acceptando pro nũc laudum prædictum, nostrum suspendimus responsum, vt maturiori deliberatione respondere valeamus, quod conueniat huiusmodi petitionibus, & paci, & tranquillitati totius Italiæ, &c. & sine nostro, & eiusdem sanctæ Sedis præiudicio, de quo protestamur, &c.*

Accettorno li Procuratori sodetti la risposta, e supplicorno, che hauesse per raccomandato il Duca, come buon Vassallo, e Seruitore della Santità Sua, e di nuouo offerirono pagare li cinquanta mila ducati, che haueuano portati con molta spesa in Roma. Replicò il Papa. *Si dictus eorum Principalis fuisset, & erit talis, qualem ipsi asserunt, & decet bonum Sedis Apostolicæ Vassallum, & subditum, Sanctitatem Suam, & Sedem Apostolicam, quæ redeuntibus ad eam gremium claudere non consueuit, semper erga se gratiosum inueniet*: Et con questa risposta rimase in pendente il negotiato sotto Clemente Settimo, quale passò à meglior vita del 1534. li 25. di Settembre.

Successe à Clemente, Paolo Terzo, creato Sommo Pontefice li 13. di Ottobre; morì anco Alfonso Primo Duca III. di Ferrara l'vltimo del medemo mese dell'anno 1534.

e nel

e nel Ducato successe Hercole II. Questo ripigliò il negotiato tralasciato da Alfonso suo Padre, e lasciando da parte la pratica dell'essecutione del Laudo dato da Carlo Quinto, già che esso si ritrouaua in possesso di Modena, e Ferrara senza hauer pagato li ducati sette mila del Censo, e li cinquanta mila per la prima paga, fece istāza per mezzo de suoi Ambasciatori al Pontefice per la concordia, e compositione sopra il Ducato di Ferrara, Modena, e Regio, e non mostrādosi il Pontefice alieno dalla concordia, si risolse il Duca Hercole di venire in Roma, & hauendone domandata licenza, li fù cōcessa con protesta del fisco, e dechiaratione, che per esser ammesso in Roma, & à praticare con tutti, non se intendeua assoluto dalle Censure, nè habilitato à cosa alcuna, alla quale dechiaratione il Duca acconsenti.

Li 9. dunque di Ottobre del 1535. entrò in Roma priuatamente, e li 12. fece l'entrata solenne, supplicò di esser riceuuto in Cōcistoro publico, come in altri tempi erano stati riceuuti li Duchi di Ferrara: Ma li fù negato: Fù però allogiato nel Palazzo della Cancellaria con demostratione di paterna beneuolenza, & acciò potesse con maggior commodità trattare l'aggiustamento, furno eletti sette Cardinali, cioè Siena, Trani, e Campegi Vescoui, Ghinucci, & Simonetta Preti, Cesarino, e Cesis Diaconi; Furno fatti molti colloquij, e discorsi, & proposti diuersi partiti, ma senza conclusione; Finalmēte li 27. di Ottobre ne fu trattato in Cōcistoro, e fu risoluto esser indecente, che il Pontefice espressamente approuasse la sentenza, ò laudo di Carlo Quinto, quale non haueua voluto approuare Clemēte Settimo, benche hauesse fatto il compromesso.

Secondo, che al Duca si poteua concedere l'Inuestitura del Ducato di Ferrara, &c. pagando li ducati centomila, & altri ducati trentacinque mila per il Censo di cinque anni già scorsi, e ciò in virtù della nuoua concordia, e non altrimente del Laudo, e senza pregiuditio delle ragioni della Sede Apostolica, sopra Modena, e Regio, sopra le quali si douesse commettere la causa: Che di Modena, e Regio non si facesse esplicita mentione nell'Inuestiture.

Al Duca non piacque la resolutione, perche egli voleua, che nella concordia si facesse mentione di Modena, e Regio, e se li promettesse, che per le dette Città non sarebbe in alcun tempo molestato dalla Sede Apostolica, al che non si acconsentendo, egli parti di Roma per andare à visitare Carlo Quinto, quale si ritrouaua nel Regno di Napoli.

Doppo tre anni in circa, il Pontefice mosso dalle preghiere di Hercole, e dall'istanza di Carlo Quinto, Francesco Rè di Francia, Dominio Veneto, Alessandro Farnese Cardinale Vicecancelliero, li 21. di Gennaro 1539. condescese ad vna nuoua capitulatione, ò concordia, in essecutione della quale concesse ad Hercole l'Inuestitura di tutto il Ducato di Ferrara, e di tutti gl'altri luochi, Terre, e Castelli, nell'Inuestitura di Alessandro Sesto contenuti, e di tutte le ragioni competenti alla Sede Apostolica sopra qualsiuoglia altra Città, e luoghi posseduti, ò tenuti da esso Hercole per se, & per li legitimi, & naturali descendenti per linea mascolina dal Duca Alfonso.

Fu stabilito, che in virtù di questa concordia il Duca pagasse ducati cento ottanta mila d'oro alla Camera Apostolica. Che ogn'anno Hercole, e suoi descendenti pagassero per annuo censo, e canone di detto Ducato, Città, luoghi, e ragioni sette mila ducati d'oro di Camera: Che in euento, che finisse la linea mascolina, e nelli casi, ne quali li Vassalli, ex forma iuris, cadono in commisso, e nelli casi contenuti nella capitulatione di Adriano Sesto, il Duca Hercole, e suoi successori cadessero in commisso, & in caducità, e con altri patti, a' quali rimetto il Lettore.

La presente concordia osseruò Hercole, & Alfonso Secondo suo figlio vltimo Duca di Ferrara, quale ritrouandosi senza figli maschi, nè sperando di hauerne, vsò ogni possibile diligenza, per ottenere nuoua Inuestitura, ò la prorogatione di essa in vna persona da nominarsi, cioè di Cesare da Este figlio legitimo di Alfonso, quale era

figlio

figlio naturale di Alfõso Primo già Duca di Ferrara. Imperò che l'anno 1591. trasferẽdosi in Roma, per rendere obedienza à Gregorio XIV. supplicò al Sommo Pontefice, & al Sacro Collegio de Cardinali, quali visitò ad vno, ad vno per vna nuoua infeudatione, & Inuestitura à fauore della persona, che esso Duca nominasse; Ma il Pontefice, benche amasse il Duca volle vdire il parere degli Auditori di Rota, e degli Eminentiss. Signori Cardinali de quali li 19. Agosto ne furono eletti tredici per vdire il Duca, e riferire nel Conciſtoro; Il Cardinale Sfondrato all'hora nepote di Gregorio, raccommandò il negotio à molti Cardinali, parlò à gli Auditori di Rota, palesando il suo parere, & opinione, quale era, che la Bolla di Pio Quinto non ostaua alla nuoua concessione, perche la Bolla di Pio Quinto prohibisce la nuoua concessione de feudi deuoluti alla Sede Apostolica, e non de feudi, che possono deuoluere, come era il Ducato di Ferrara, quale non era deuoluto viuendo Alfonso Secondo compreso nel l'Inuestitura di Paolo Terzo.

All'incontro quasi tutti li Cardinali tennero l'opinione contraria, cioè che la Bolla di Pio prohibiua la nuoua Inuestitura, etiamdio de feudi non deuoluti.

Gli Auditori di Rota li 11. di Settembre 1591. congregati, secondo il solito, risposero, che la Bolla Piana prohibiua il disporre del feudo non deuoluto, benche vi fosse l'euidente vtilità, ò necessità della Chiesa.

Publicati li sudetti pareri, e ritrouandosi anco il Pontefice mal sano, quale pasò à meglior vita li 16. del seguente mese, il Duca di Ferrara restò senza conclusione.

Innocenzo Nono subito, che fu assunto al Pontificato dechiarò, che Pio Quinto nella sua Bolla prohibiua la dispositione, o alienatione de feudi, benche non fossero deuoluti li 4. di Nouembre 1591.

Li 30. di Decembre Innocenzo pasò à meglior vita, e successe Clemente Ottauo eletto li 30. di Gennaro 1592.

Poco doppo il Duca Alfonso mandò Marco Antonio Riccio à Ridolfo Imperatore per domandar la nuoua Inuestitura del Ducato di Modena, e Regio, Marchesato d'Este, Contado di Rouigo, e de Carpi per li suoi figli, & in difetto de figli vna facultà, e potestà di poter nominare vno della famiglia d'Este, *ex duobus stipitibus, qui hodie supersunt, licet si tamquam fortè nati ex radice infecta, vel ob alios quoscunque defectus non essent comprehensi in Inuestituris antiquis*, & con lo sborso di buona somma de denari (come dicono) ottenne la gratia di poter nominare frà vn'anno vna persona della fameglia Estense nel Testamento, ò in altro atto, quale persona nominata dal Duca, promise Ridolfo di non palesarla ad alcuno, come si legge nell'Inuestitura sotto li 8. Agosto 1594.

A Clemente Ottauo mandò parimente Ambasciatori à supplicarlo si degnasse cõcederli vna nuoua Inuestitura per la persona da nominarsi, ò di prorogarli l'Inuestitura di Paolo Terzo per fin à quel tempo, che la vita di eso Duca si poteua stimare, secondo le regole del ius Commune; Non potè però ottenere cosa alcuna esendo già stato dechiarato, che la Bolla di Pio prohibiua ancora le concessioni de feudi non deuoluti, e che il prorogare l'Inuestiture di Ferrara alla vita legale del Duca (per cosi dire) era vn dechiarare, che il Ducato di Ferrara non deuoluesse per la morte naturale del medemo Duca, quale per l'età, & altre qualità si vedeua esser prossima, come mostrò l'euento, imperò che morì l'anno 1597. li 27. di Ottobre, e si scoperse, che Alfonso l'anno 1595. li 17. di Luglio, haueua fatto testamento, nel quale istituiua herede vniuersale il suo figlio maschio, che li nascesse, in tutti li beni, ragioni, Stati, Dominij, e Signorie di qualsiuoglia sorte, & in difetto de figli maschi istituiua, e sostituiua D. Cesare d'Este suo Cugino, quale in virtù di questo Testamento, e nominatione, ottenne la confermatione del medemo Ridolfo li 13. di Gennaro 1598.

Morto Alfonso, la Sede Apostolica pretese la deuolutione del Ducato di Ferrara, e detto Don Cesare pretendeua in quello succedere, fu citato, e monito à dedurre le sue ragioni, e scorsi li douuti termini, fù sen-

sententiato, che il Ducato di Ferrara con le sue ragioni, e pertinenze, & altre Città, e Castelli erano deuoluti alla Sede Apostolica, furono relassati li mandati per prenderne il possesso.

In questo mentre D. Cesare haueua cominciato à far bastioni, & altre fortificationi nelli confini dello Stato di Ferrara, benche quelle non potesse fare in vigore dell'Inuestiture, & presidiato alcuni luoghi, temendo, che l'Esercito Ecclesiastico, quale era in essere, non entrasse à pigliar il possesso del Ducato, e Stati, che teneua, per il che Clemente Ottauo lo dichiarò inuasore, & occupatore del Ducato, & altri luoghi, & reo di Lesa Maestà, e scommunicato, come più diffusamente si contiene nella Bolla dell'anno 1597. li 26. di Decembre, & anno sesto del Pontificato.

Li 12. di Gennaro del 1598. Tra Pietro Cardinale Aldobrando di San Nicolò in Catcere Diacono, Generale sopraintendente dell'Esercito, e Stato Ecclesiastico, e Lucretia d'Este Duchessa di Vrbino, fu cõcordato con li seguenti Capitoli.

Che il Sig. Don Cesare sia assoluto in forma pienissima da tutte le Censure, pene, interessi, e danni, &c. rilassando però il possesso del Ducato di Ferrara, con tutte le sue pertinenze di Cento, e delle Pieue, e de luoghi di Romagna.

Che al Sig. Don Cesare, e suoi heredi, e successori rimanghino tutte le sue Terre, Prati, Valli, e Possessioni, Case, & Hostarie, e li Molini di Lugo, e di Bagnacauallo, &c. e tutti quelli Allodiali, che li sono peruenuti per il Testamento del Duca Alfonso, e tutti li beni, che non hanno annessa giurisdittione s'intendino Allodiali.

La Concordia fu confermata dal Sommo Pontefice, e Don Cesare Duca di Modena, ad istanza del quale, essendosi esposto al medemo Pontefice, che esso Duca, *& alii ab eo forsan causam habentes*, erano molestati nel possesso di alcuni beni, e valli, fu poi commessa la causa alli Signori Cardinali Arigone, Tosco, e San Marcello da terminarsi estragiuditialmente.

Nel progresso della causa, desiderando il Duca fare alcune proue, per le quali si ricercaua vna cognitione giuditiale, acciò nõ si potesse dubitare della giurisdittione; ottenne da Paolo Quinto fel. rec. che la causa sopra beni, e valli sudette, & altre cose da esprimersi, si commettesse giuditialmente alli Cardinali Arigone, e Tosco, e si sorrogasse Visconte in luogo di San Marcello, già desonto, à quali fu presentata la Commissione li 7. di Giugno 1606.

Essendo poi morto il Cardinal Visconte, fu sorrogato in suo luogo ad istanza del Duca il Cardinale Sant'Eusebio l'anno 1607.

In assenza del Cardinale Arigone, fù eletto il Cardinale Millino del 1609.

In luoco delli Cardinali Tosco, e S. Eusebio già morti, fu sorrogato il Cardinal Barberino, hora Sommo Pontefice, & il Cardinal Gozzadino del 1621.

In vigore delle sudette Commissioni, ottenute dal Duca, sono stati citati li Commissarij della Camera Apostolica, esaminati Testimonij, fatti processi, decreti, & altri Atti giuditiali, fino al Pontificato di N. Sig. Vrbano VIII. nel quale non si legge, che la causa sia stata proseguita.

Mentre stauano le cose ne' termini sudetti, vn Ministro del Sig. Duca di Modena, qualche poco informato (come egli dice) de suoi affari, nel Principio dell'anno 1643. hà publicata vna Scrittura, nella quale pretende primieramente mostrare, che la Sede Apostolica hà occupato alli Prencipi d'Este la maggiore, e la miglior parte de loro Stati, rendite, e facoltà, cioè il Ducato di Ferrara.

Nella seconda parte tratta di Comacchio, Argenta, Cotignola, Lugo, San Potito, Cento, e Pieue di Cento.

Nella terza ragiona de beni Allodiali, Fendi Rustici, Liuelli, meglioramenti, & iuspatronato della Pomposa.

Io, come parimente Ministro della Sede Apostolica, per vbedire à chi deuo, risponderò alla Scrittura, con rappresentare in Compendio le ragioni della medema Santa Sede dal sopra nominato Ministro,

 ò non

ò non vedute, ò con artificio tralasciate, parlerò.

Di Ferrara,
Comacchio,
Argenta,
Cotignola,
Lugo,
San Potito,
Cento, e la Pieue,
De Beni Allodiali, &
Abbadia della Pompsa.

Eperche il Commissario della Camera Apostolica hà riconuenuto il Sig. Duca, e pretende, che molti beni Allodiali, & giurisdittionali da esso posseduti, spettino alla medema Camera, lascierò che egli metta in carta, e publichi le sue ragioni.

FERRARA.

Hercole Primo Duca di Ferrara.

Lucretia Borgia moglie. = Alfonso Primo. = Laura Eustochia concubina.

Hercole Secondo Duca. | Alfonso. Alfonsino.
Alfonso II. Duca, che morì 1597. | Don Cesare.
Alfonso Capuccino.
Francesco Duca viuente.

E Indubitato appresso li Scrittori, che la Città, Contado, e Ducato di Ferrara, de quali li Signori Prencipi Estensi sono stati più volte inuestiti, appartiene con il pieno Dominio alla Sede Apostolica, e che del 1539. in virtù d'vna Concordia fu concessa da Paolo Terzo nuoua inuestitura al Duca Hercole Secondo per se, e per li maschi legitimi, e naturali descendenti dal Duca Alfonso Primo, secondo il tenore dell'Inuestitura di Alessandro Sesto dell'anno 1501. cioè per Alfonso Primo, figli, e nepoti primogeniti. Laonde essendo successo ad Alfonso Primo, il Duca Hercole Secódo primogenito, & à questo il Duca Alfonso Secondo, parimente primogenito l'Inuestitura finì, e terminò nel Duca Alfonso Secódo, per morte del quale seguita li 27. di Ottobre dell'anno 1597. il Ducato deuoluette, e ritornò alla Sede Apostolica.

Conobbe questa verità Don Cesare da Este, e come informato delle ragioni della medema Sede rilasò il possesso del Ducato di Ferrara, con tutte le sue pertinenze di Cento, e della Pieue, & altri luoghi di Romagna à Clemente Ottauo li 12. di Gennaro 1598. e finche visse osseruò, come doueua, ciò, che nella Concordia haueua promesso, & giurato.

Morto Don Cesare, il Duca Alfonso, che serue à Dio nella Religione de Capuccini, & il Sig. Duca Francesco viuente, si sono seruiti della medema Concordia, & in vigore di essa, hanno domandato, & ottenuto ogn'anno le Tratte de grani, li quindici mila sacchi di Sale, & altre essentioni, e priuilegi, de quali si parla nella Concordia;

Si che è anco chiaro, che il Ducato di Ferrara, per la rilassatione fatta da Don Cesare, & approuata, e ratificata dal Duca Alfonso

fonsò, e Duca Francesco, e deuoluto, & appartiene alla Sede Apostolica.

Alla deuolutione oppone il Ministro, e dice, che Don Cesare è compreso nell'Inuestitura di Alessandro Sesto, e che è figlio legitimo, e naturale di Alfonso, quale nacque da Alfonso Primo già Duca di Ferrara, e Laura Eustochia sua moglie: In proua del matrimonio trà Alfonso Primo, e Laura adduce Leandro Alberto nella descrittione d'Italia, Paolo Giouio nella vita di Alfonso Primo, Federico Scotto nel cons. 4. lib. 3. par. 1. Marco Guazzo nella Cronica, Marco Antonio Guarini delle Chiese di Ferrara, e Francesco Sansouino delle Fameglie Illustri.

Secondo. Alcuni testimonij esaminati à perpetua memoria doppo la deuolutione di Ferrara, quali depongono esser publica voce, e fama del matrimonio tra Laura, & Alfonso.

Terzo. Due Istromenti rogati in Ferrara del 1550. & 1551. nelli quali si enuncia. *Laura Eustochia vxor quondam Ducis Alphõsi.*

Quarto. Li trattamenti, & honori fatti à Laura, come à moglie da Alfonso, suoi sudditi, & altri di Casa d'Este, & anco forastieri, tanto in vita, quanto in morte.

Quinto. Pondera, che Ferdinando Secõdo Imperatore hà inuestito delli Stati Imperiali il Duca Francesco viuente, non come semplice successore del Duca Alfonso Secondo, ma come chiamato, e compreso nell'antiche Inuestiture de' suoi Progenitori.

Sesto. Dice esser stato fatto Istromento del Matrimonio trà Alfonso, & Laura, e che quello con l'altre Scritture fù leuato da Hercole Secondo per l'auuersione, che haueua ad Alfonso Padre di Don Cesare.

Per rispõdere alle sudette obiettioni raccontarò breuemente le cose passate circa li natali di Alfonso Padre di Don Cesare; e dico, che detto Alfonso fù figlio naturale, perche il Duca Alfonso primo suo Padre così lo chiama nel Testamento fatto in Ferrara li 28. di Agosto 1533. con il quale morì l'anno seguente l'vltimo di Ottobre, le parole sono le seguenti.

Item esso Sig. Testatore (Duca Alfonso Primo) per ogni meglior modo, che puolè, lascia, & instituisce suo herede il Sig. Don Alfonso suo figlio naturale, nasciuto di soluto, & vna Donna soluta, quale Sig. D. Alfonso, esso Sig. Testatore, per la sua Ducale Potestà, & de plenitudine suæ Potestatis, e per ogni meglior modo, che lui puole, lo legitima, e vuole, che sia legitimo, e naturale à tutti gli effetti, salue, che à venire contro la volontà di esso Testatore, &c. nel Castello di Montecchio del Ducato di Regio, &c.

Disponendo etiam, & commandando; che per maggior fermezza delli detti lasciti il predetto Sig. Alfonso si possi di nuouo, e tante volte, quante bisognerà &c. farsi legitimare da qualsiuoglia à questo habbia, & hauerà potestà; essendo necessaria detta legitimatione, commandu si faccia con validitatione de sudetti lasciti.

Nel medemo modo parla di Alfonsino altro figlio naturale; fratello di Alfonso, ambedue hauuti da Madonna Laura.

Questa proua per se medema è sufficiente contro Alfonso, perche esso in virtù del sudetto Testamento è succeduto nel Castello di Montecchio, e nell'altri beni lasciati dal Padre naturale, e gli hà posseduti, sin che è vissuto, & esatto ogn'anno scudi mille, e ducento in virtù del medemo Testamento; ma seguitiamo.

Due mesi doppo, cioè li 8. di Ottobre 1533. il Duca Alfonso Primo fece vn Codicillo, nel quale sono registrate le seguenti parole.

In prima esso Signor Codicillante dispone, ordina, e commanda, e vuole, che l'Illustr. Signor D. Alfonso, e Don Alfonsino suoi figliuoli naturali, ma legitimati debbano, e così li graua à dare, e prestare à Madonna Laura Eustochia Nobile Ferrarese lor madre quella riuerenza, honore, & obedienza, che ciascheduno bono, & obediente figliuolo debbe prestare, & esibire à sua madre, e darli, e prestargli gl'alimenti di tutto quello, che spetta al viuere humano honoreuolmente, e secondo che conuiene alla conditione di detti Signor Don Alfonso, & Sig. D. Alfonsino, per fin'à tanto, che essa Madonna Laura sarà senza marito, e starà in casa sua: Volendo, e di-

sponendo che sia in libertà, e facoltà di essa Madonna Laura stare, & habitare in Casa d'vn, ò con vno solo di loro, quale à lei più piacerà, quando occorresse, che detti Signor Don Alfonso, e Sig. D. Alfonsino stessero, e viuessero separati. Con questo però che l'altro fratello, con chi non starà essa Madonna Laura sii tenuto, e obligato a l aiutare l'altro fratello à prestare detti alimenti ad essa Madōna Laura, li quali ex nunc tassa, e vuole, e dichiara, che habbiano ad essere di scudi sei cento d'oro in oro in tutto, talmente che ciascheduno concorra per la metade alla granezza di alimentare detta loro Madre; Li quali alimenti vuole, e dispone esso Signor Codicillante, che detti Signori Don Alfonso, e Don Alfonsino siano tenuti, & obligati à dare, e prestare à detta Madonna Laura sua Madre etiam in caso, che non stesse in casa cō detti suoi figliuoli, ò alcuno di loro; quando però mancasse per loro, ò alcuno di loro che non stesse in casa. Volendo, e disponendo, che si presuma sempre, & in ogni caso esser mancato per loro, e non per colpa di essa Madonna Laura, quando non stesse in casa: Confidando tamen sua Excellentia, che detti suoi figliuoli faranno tali portamenti verso sua Madre, & essa sua Madre verso loro, che non l'interuenirà alcuna dissensione, ma pacificamente cohabitaranno insieme. E così esso Sig. Codicillante li graua, e quanto più puole li esorta à questo.

E vuole, e dispone, & ordina esso Signor Codicillante, che li prefati Signor Don Alfonso, e Signor D. Alfonsino siano tenuti, & obligati, e così li graua esso Sig. Codicillante à dare & effettualmente pagare à detta Madonna Laura sua Madre per tutto il tempo che ella viuerà in quel caso, che ella non stesse in casa, vt supra, e fosse senza marito, ogni, e qualunque anno scudi trecento d'oro in oro per ciascheduno di loro, oltre l'entrate di essa sua Madre, in luogo delli suoi alimenti, acciò essa Madonna Laura possi viuere, & mantenersi honoreuolmente, e secondo la sua conditione.

Dal Testamento, e Codicillo si proua, che Laura non era moglie, ma Concubina del Duca Alfonso Primo, e che Alfonso, & Alfonsino erano figli naturali.

Si raccoglie, che il Duca Alfonso Primo non haueua desiderio, nè volontà di sposare Laura. Primo perche dà facoltà ad Alfonso, & Alfonsino, che doppo la morte di esso Duca Alfonso si possino far legitimare di nuouo, ad effetto di poter godere li lasciti, ò legati fatti dal Duca Alfonso Primo lor Padre naturale; Imperò che se il Duca Alfonso hauesse hauuto desiderio di sposarla, non occorreua pensare alla legitimatione per rescritto, bastando la legitimatione per il matrimonio susseguente, quale è di maggior forza, e valore. Secondo perche il Duca Alfonso Primo lascia gli alimenti à Laura fin tanto che starà senza marito; Se il Duca Alfonso hauesse hanuta volontà di sposare Laura non occorreua lasciarli gl'alimenti conditionatamente, cioè, in caso che ella stasse, ò fosse senza marito, perche vna donna concubina, e sposa di vn Duca di Ferrara non si sarebbe potuta maritare ad vn'altro pari al Duca, perche verisimilmente non l'hauerebbe presa: nè l'hauerebbe potuta pigliare per moglie vna persona inferiore al Duca, perche li Duchi di Ferrara non l'hauerebbono permesso per loro reputatione.

Siaggiunge, che il Duca Alfonso nel tempo del Testamento haueua tre figli legitimi, e naturali, cioè Duca Ercole Secōdo, Ippolito Cardinale, e Francesco, e conseguentemente non haueua causa, nè occasione di sposare Madonna Laura figlia di vn'Artegiano per legitimare Alfonso, & Alfonsino, considerando, che simili Matrimonij, che si fanno con discapito della riputatione si sogliono fare per conseruare la propria fameglia, e descendenza, mentre non vi sono figli legitimi, e naturali.

Finalmente dico, che se il Duca Alfonso Primo hauesse sposata Madonna Laura, verisimilmente hauerebbe, ò mutato il Testamento, ò fatto altro Codicillo, & hauerebbe dechiarato, che Laura era sua moglie, per togliere la contraria dechiaratione fatta nel Testamento, e Codicillo antecedenti, & che l'hauerebbe trattata da moglie cō fargli qualche legato, ò lascita conueniente ad vna moglie, e donna si cara; Il che il

Duca

Duca non hà fatto,& non hauendolo fatto si può dire,che il Duca non mutò la sua volontà; perche veramente non prese per moglie Madonna Laura,nè per voto,nè per legitimare li figliuoli naturali,quali haueua legitimati nel Testamento.

Al Duca Alfonso Primo successe Hercole II. figlio primogenito. & herede vniuersale, quale trattò Alfonso Padre di Don Cesare come naturale, & lo chiamaua fratello naturale, & di questo trattamento ne dura fin'hoggi la publica voce, e fama, & il Tuano nell'Historia lib. 2. all'anno 1546. racconta, che Hercole Secondo mandò cento Caualli sotto il cōmando di Alfonso suo fratello bastardo in seruitio di Carlo V.

Alfonso Secondo vltimo Duca di Ferrara informato, che D. Cesare non poteua succedere nel Ducato di Ferrara, per descendere da linea infetta, si trasferì à Roma con molta spesa, e disagio nel Pontificato di Gregorio XIV. e lo pregò per la prorogatione dell'Inuestitura, ò per nuoua Inuestitura in persona da nominarsi da esso Alfonso, facendo grãde offerte; Il che non haueria fatto, se non hauesse saputo, che con la sua morte spiraua l'Inuestitura. Tanto più che Don Cesare non haueua bisogno di nuoua Inuestitura, se fusse disceso da linea legitima; nè Alfonso Secondo poteua toglierli il Ducato di Ferrara,con anteporli,e nominare vn'altra persona, nè il Pontefice gli hauerebbe pregiudicato, essendo esso Cesare compreso nella terza generatione.

Nel medemo tempo,che Alfonso Secondo trattaua in Roma cō Clemente Ottauo, mandò in Germania Marco Antonio Ricci à Ridolfo Secondo Imperatore, à domandar facoltà di poter nominare à feudi pretesi Imperiali, vna persona di Casa d'Este, benche fosse di linea infetta,& hauendo ottenuto con buona somma di denari la facoltà di potere frà vn'Anno nominare vno, ò più di Casa d'Este,li 17. di Luglio 1595. nominò nel Testamento Don Cesare, quale doppo la morte di Alfonso,in virtù di questa nominatione ottenne l'Inuestitura di Modena, Rouigo,& altri luoghi, come hò di sopra raccontato. Atto chiaro, fatto da Don Cesare, per il quale si dimostra,che esso Cesare era incapace di succedere nelli feudi pretesi Imperiali, per descendere da linea illegitima, perche se fusse disceso da linea legitima, egli succedeua nelli feudi, come compreso nelle antiche Inuestiture, nè haueua bisogno di comprare nuoua Inuestitura à prezzo si rigoroso; E benche quest'atto sia fatto con l'Imperatore, nondimeno militando la medema causa ne i feudi della Chiesa Romana, e trattandosi del Stato della persona, suffraga alla Camera Apostolica per escludere Don Cesare dal Ducato di Ferrara,&c.

Nel Pontificato di Clemente Ottauo, rinouò il Duca Alfonso Secondo l'istanza per la prorogatione dell'Inuestitura, poi restrinse la sua domanda,che Clemente si cōtentasse (morendo esso Alfonso) di non ridomandare, nè pretendere la deuolutione del Ducato,e feudi, e che toleratse, che il Ducato fusse posseduto da vno degli Estēsi per quel tempo,che esso Alfonso Secondo fusse potuto viuere, secondo la dispositione delle leggi Ciuili; ma non potè ottenere alcuna risposta fauoreuole.

Passò à meglior vita Alfonso Secondo del 1597. fù citato, & ammonito Don Cesare à dedurre le sue ragioni auanti Clemente Ottauo, li furono dati li douuti termini, & egli fece publicare vna Scrittura, nella quale diceua, che Alfonso suo Padre naturale era stato legitimato per rescritto, e per il matrimonio susseguito, e che però esso Don Cesare poteua succedere, ma non prouò cosa alcuna, nè meno ardì domandare tempo à prouarlo, perche non poteua prouare con verità di descendere da linea legitima, e naturale, come doueua fare, se voleua succedere nel Ducato, al quale erano chiamati li descendenti legitimi,e naturali sino alla terza generatione.

Clemente Ottauo proseguendo la causa dechiarò per sentenza, che il Ducato di Ferrara, e feudi erano deuoluti alla Sede Apostolica, diede il mandato per prenderne il possesso, citò di nuouo Don Cesare, come occupatore à rilassare il Ducato, & essen-



essendo compito il processo, lo dechiarò scommunicato, come si legge nella Bolla delli 22. di Decembre 1597. nella quale seruendosi della confessione, ò testificatione di Alfonso Secondo, così parla.

Is enim (Alphonsus) omni liberos suscipiendi spe iampridem destitutus, hac ipsa de re, dum viueret cum Romanis Pontificibus Predecessoribus nostris crebris litteris, & oratoribus missis egit, eoque consilio annis proximè elapsis ad Vrbem se contulit, ac nouissimè etiam à nobis per litteras, & Nuntios suppliciter petiit, vt Inuestiturae dictae Ciuitatis, & Ducatus Ferrarien. aliarumque Ciuitatum, & locorum praedictorum prorogatio sibi pro personis nominandis concederetur, qua in re etiam Regum, & Christianorum Principum commendatione, & precibus vsus fuit, licet omnium animis, ac voluntatibus pertentatis, rebusque diù, multumque perpensis, ac deliberatis ob multas, & illas quidem grauissimas, ac iustissimas causas, nihil tandem obtinuerit: Id verò idem Alphonsus proculdubio sibi tentandum nunquam existimasset si dictus Caesar in praedictis Inuestituris comprehensus fuisset, & nisi pro certo habuisset se absque liberis, & descendentibus defuncto, quod tandem euenit lineam quoque ac stirpem suam omninò desituram.

Questa Bolla fù stampata, e publicata al Mondo, fù affissa in Ferrara, & altri luoghi, e nondimeno Don Cesare non oppose cosa alcuna, ma riconoscendo la buona fede nell'Istromento della Concordia Fauentina ottene l'assolutione dalle Censure, e promisse rilassare, come rilasciò il possesso del Ducato di Ferrara, & altri luochi alla Sede Apostolica, e li 28 Gennaro 1598. partì di Ferrara, acciò il giorno seguente stabilito nella sudetta Concordia vi potesse entrare, come entrò il Cardinal Pietro Aldobrandino in nome della medesima Sede Apostolica.

Dalle sudette confessioni, e dichiarationi fatte dal Padre, Fratello, e Nepote di Don Cesare, e del medemo Don Cesare, si raccoglie qual fede si possa dare alli Scrittori citati, quali si possono scusare, perche hanno stampato le Genealogie nel modo, che li sono state date da gl'Interessati, come hà fatto Leandro Alberti, che nella Descritione d'Italia per Episodio riporta le Genealogie degli Estensi, & Francesco Sansouino Scrittore per altro sospetto, essendosi seruito ben spesso di libri Apocrifi, e finti; Il Guarzo si serue delle medeme parole, che vsa Leandro Alberti; Federico Scotti nel consiglio parla fuori del suo tema, e dice, che Laura era la seconda moglie di Alfonso, benche da gli altri si nomini per terza moglie, il Guarino hà scritto, e stampato doppo la lite mossa; ma Paolo Giouio scriue il contrario, imperò che, non solo dice, che Alfonso ritenne Laura Eustochia in luogo di moglie legitima, ibi, *legitima vxoris loco habuit*, cioè la trattaua, come se fusse stata moglie legitima, che in buona frase vuol dire, che non era moglie, benche la trattasse, come tale, ma ancora la chiama concubina nelli versi antecedenti, ibi, *etiam duos Mares ex Laura concubina susulerat*.

Al Giouio agginngo Cinthio Geraldo Secretario di Hercole Secondo nel Commentario de Prencipi Atestini, nella vita di Alfonso Primo, quale racconta, che Alfonso hebbe da Lucretia Borgia sua moglie più figli, e parlando di Laura dice, *Che Alfonso Primo hebbe due figli da Laura Donna bella, e virtuosa*, ma non la chiama moglie, come haueua fatto di Lucretia, il qual modo di parlare dimostra che Laura non era moglie.

Claudio Rondoni nell'Historia manoscritta de' successi di Ferrara nel primo libro parla nella medesima maniera, che scriue il Geraldi.

Alessandro Sardi nel libro manoscritto della successione de Prencipi di Europa nell'Albero della Casa Estense nomina Anna Visconti, e Lucretia Borgia per moglie di Alfonso Primo, vi mette Alfonso, & Alfonsino come figli di esso Alfonso Primo, ma di Laura madre di detto Alfonso, & Alfonsino nō parla, e verisimilmēte ne hauerebbe parlato, con metterla nell'Albero, se l'hauesse stimata per donna maritata in casa d'Este, e per moglie di Alfonso Primo, come haueua fatto dell'altre due mogli Anna, e Lucretia.

Non mancano ancora Genealogie, nelle quali Alfonso è notato con vna Croce à distintione de figli legitimi: Queste le deduco

duco per mostrare, che negli Authori citati dal Ministro non si puol far fondamento, perche vi sono altri Autori, che scriuono il contrario; e la proua fondata nella dechiaratione,e confessione del Duca Alfonso Primo, Hercole secondo, e Duca Alfonso Secondo, & atti fatti da Don Cesare preuale à tutti gl'Historici, che sono riferiti, e che potessero riferirsi, per parte del Sig. Duca di Modena.

Nella medema maniera sono riprouati li Testimonij esaminati à perpetua memoria, & occultamente; quali, come il Ministro riferisce, depongono di publica voce, e fama del matrimonio trà Laura, & Alfonso, imperoche questi, benche fossero esaminati doppo la deuolutione di Ferrara, Don Cesare non ardì di publicarli, ò produrli in giuditio, mentre fù citato à mostrare,& dedurre le sue ragioni, che se l'hauesse publicati, si sarebbe senza dubbio scoperto, che le depositioni de sudetti Testimonij erano incerte, affettate, e sospette, e si sarebbe anco passato più auanti contro di essi per conuincerli di errore.

Al terzo si dice, che Laura si accorse troppo tardi di esser moglie di Alfonso; Imperò che Alfonso morse del 1534. e Laura si chiama,& enuncia moglie di Alfonso del 1550.& 1551. cioè sedici anni doppo; Non hà del verisimile, che ella non facesse altri che due Contratti in tanti anni, anzi il Ministro dice, che in moltissime Scritture Laura se intitolaua di casa d'Este, e si trattaua da Vedoua, e nondimeno in due sole Scritture doppo sedici anni si enuncia per moglie, & hà del probabile, che il Duca Hercole Secondo non hauesse notitia di detti due Istromenti, che se l'hauesse hauuta, l'hauerebbe fatta disdire, sapendo Hercole, che Alfonso figlio di Laura era figlio naturale del Duca Alfonso Primo, & ad esso, come figlio naturale, haueua consegnato alcuni beni, & ogn'anno li pagaua scudi mille, e ducento in virtù del paterno Testamẽto. Rispondono anco li Legisti, che l'enunciatiua, ò confusione di Laura non proua à suo fauore, tãto più che è contraria all'affertione Testamentaria del Duca Alfonso, dal quale Laura è chiamata donna soluta, cioè donna non maritata, & Alfonso Padre di Don Cesare è dechiarato, e nominato per figlio naturale.

Al quarto si dice, che li trattamenti, che si dicono esser stati fatti à Laura dal Duca Alfonso non percotono il tempo doppo il mese di Ottobre dell'anno 1533 fino al mese di Ottobre 1534. come è necessario; Imperò che li 28. di Agosto, e li 8. di Ottobre 1533. Laura non era moglie, ma concubina di Alfonso, quale morì l'anno seguente, cioè dodici mesi doppo il Codicillo.

E se fosse vero, quello, che alcuni dicono, che Laura fosse sposata dal Duca Alfonso moribondo, sarebbe chiaro, che li trattamenti fatti dal detto Duca Alfonso verso Laura sarebbono stati fatti, come à concubina, e non come à moglie; e si potrebbe rispondere, che per gli Autori quali dicono, che il Duca Alfonso mentre era moribondo sposò Laura, viene riprouato il Ministro, quale afferma, che gli atti, e trattamenti fatti dal Duca Alfonso, furono fatti à Laura come à moglie, e non come à concubina; imperò che se Laura fù sposata da Alfonso moribondo, ne segue, che tutti gli antecedenti trattamenti furno atti d'amore verso la donna sua concubina. Questo lo ponderaua per mostrare che trà quelli, che scriuono à fauore del Duca di Modena vn Autore distrugge il detto dell'altro; e trà di loro sono contrarij non perche io conceda che Laura fosse stata sposata, e trattata da moglie.

Secondariamente dico, che gli atti ponderati dal Ministro sono atti equiuoci, e communi à mogli, & concubine in modo, che da essi non si può argomentare, che Laura fosse moglie; Gl'Amanti ben spesso accarezzano l'Innamorate, le mandano in Carrozza, li pagano seruitori, e casa, e mantengono à proprie spese. Laura era bella, e saggia, haueua figli arricchiti dal Duca Alfonso Padre naturale; erano finalmente del sangue Estense: Queste prerogatiue riflettevano nella Madre, e la faceuano stimare, e trattare, come vna Signora, e Principessa.

Non-

Nondimeno, non tralascierò alcune particolarità, che mi sono state raccontate da persone informate: La prima è, che il Duca Alfonso Primo non trattò Laura, come l'altre mogli, perche Anna, e Lucretia sue prime mogli le tenne nel Palazzo Ducale, & habitaua con esse; ma Laura la ritenne in vna casa separata dal Castello, e Palazzo Ducale, chiamata la Palazzina, & hoggidì posseduta da Signori Auenti, & in detta Palazzina Laura habitò sempre, finche morì, habitando il Duca nel suo Palazzo Ducale. La seconda, che il Duca Alfonso fece ritrarre Laura non in habito di Principessa, come si vedono l'altre Signore di Casa d'Este, ma più tosto in habito di donna lasciua. Terzo, che il ritratto di Laura non fu mai posto in Ferrara trà li ritratti de Prencipi, e Prencipesse d'Este, ò di donne maritate negli Estensi. Quarto, che Laura non fù sepolta nella Chiesa delle Monache del Corpo di Christo, doue sono sepolti tutti gli Estensi, e loro mogli (eccetto Barbara di Austria, che si elesse la sepoltura nella Chiesa de Padri Gesuiti) ma fù sepolta nella Chiesa delle Monache di Santo Agostino in Ferrara. Hò voluto, dico, raccontare le sudette particolarità, perche il ministro veda, che li trattamenti non sono tali, che sopra di essi si possa appoggiare il Matrimonio. Concludo, che l'honori publici, accoglienze, carezze, & altre demonstrationi, che fanno li Prencipi grandi sciolti dal vincolo congiugale alle dilette ritenute à loro dispositione, e per tali conosciute, inuitano li sudditi, e Scrittori à credere, e dire quel che il Prencipe vuole.

Al quinto si risponde, che l'obiettione non rilieua imperò che è certo, che Ridolfo Secondo Imperatore l'anno 1598. concesse l'Inuestitura di Modena &c. à Don Cesare non come à descendente del Duca Alfonso Primo, nè come à compreso nell' Inuestiture antiche, ma come à persona nominata dal Duca Alfonso Secondo nel Testamento, in virtù della licenza, che haueua ottenuta l'anno 1594. dal medemo Imperatore. Se l'Officiali di Ferdinando Secondo hanno mutata la narratiua nella Confirmatione dell'Inuestitura fatta al Sig. Duca Francesco viuente non hanno però mutato il fatto di Ridolfo, quale così parla.

Rodulphus II. Cum Illustrissimus Alphonsus Secundus Ferrariæ &c. Dux &c. petierit, vt eiusdem Alphonsi filios, & descendentes masculos &c. de nouo inuestire dignaremur &c. quibus non extantibus, vel quandocunque deficientibus &c. eidem Illustrissimo Duci Alphonso dare, & concedere vellemus arbitrium & potestatem, ius, & facultatem irreuocabilem nominandi, & eligendi semel, & pluries tàm inter viuos, quàm in vltima voluntate vnū ex familia Estensi ex duobus stipitibus, qui hodie supersunt quemcunque inter eos eligere, & nominare voluerit, licet si tamquam fortè nati ex radice infecta, vel alios quoscunque defectus non essent comprehensi in Inuestituris antiquis &c.

Ex certa igitur scientia, &c. damus, & concedimus prædicto Illustris. Alphonso arbitriū, & potestatem, ius, & facultatem irreuocabilem nominandi, & eligendi semel, & pluries tàm inter viuos, quàm in vltima voluntate vnum ex familia Estensi ex descendentibus Illustris Don Alphonsi Estensis, olim filii Illustrissimi Ducis Alphonsi Primi, vel ex descendentibus Illustris D. Sigismundi Estensis fratris olim Illustrissimi Ducis Herculis Primi, &c. & hoc etiam si tamquam fortè nati ex radice infecta, vel alios quoscunque defectus non essent comprehensi in Inuestituris antiquis. Datum Ratisbonæ 8. Augusti 1594.

Rodulphus, &c. Ad perpetuam rei memoriam, &c. Recognoscimus, & notum facimus, &c. Ac propterea cum Illustrissimus Dux Cæsar Estensis, &c. à nobis supplex petierit, &c. cum conditiones, &c. completa sint, quod nimirum Illustrissimus Dux Alphonsus nullis sibi filiis, aut descendentibus masculis legitimis extantibus vnum ex familia Estensi, videlicet ipsumet Cæsarem Estensem iuxta facultatem à nobis ipsi, &c. concessam intra annum, &c. successorem nominauerit in Testamento ali às à se condito, &c.

Quod etiam nominationem talem nobis intra annum postquam facta fuit peculiari schedula, quam nos manu nostra propria, nominis nostri subscriptione signauimus, communicauerit,

uerit, ac notificauerit, &c. postquam nominationem in dicta schedula expressam nullius alterius mutationis, seu noua nominationis nos participes fecerit.

Quod denique ipse Illustrissimus Dominus Cæsar Estensis tempestiuè intra annū, & diem renouationem Inuestituræ à nobis petierit, &c.

Motu proprio, &c. Priuilegium, Instrumenta, & Litteras, &c. approbamus, &c. ipsumque Cæsarem Estensem Ducem, & suos descendentes, & successores masculos, legitimos, &c. de nouo inuestimus. Datum Pragæ die decima tertia Iannarii 1598.

Al sesto si risponde, che li Prencipi non fanno li matrimonij, sponsalitij, e nozze con la sola donna, e senza la presenza d'alcuno, ma vi sono presenti li consanguinei, li seruitori, ò li fauoriti almeno: Del preteso matrimonio trà Alfonso Primo, e Laura non vi è Testimonio, che almeno, de auditu, habbia potuto deporre, doue, & in che luocho, & in presenza de quali persone fusse stato fatto il matrimonio, ò le nozze, & allegrezze matrimoniali; dell'Istromento del matrimonio parla il Ministro; l'Autore dell'allegatione per Don Cesare mandato à Clemente VIII. parla dell'Istromenti dotali: Il Ministro dice, che fu fatto Istromento del matrimonio, ma che fù leuato dal Duca Hercole con l'altre Scritture concernenti l'istessa materia; Il sudetto Autore afferma non esser stati fatti l'Istromenti dotali; se il Ministro, & l'Autore sudetto parlano delle medeme Scritture, sarà bene, che trà di loro s'accordino in fatto: A me basta dire, che il matrimonio non si proua, nè si presume, nè l'Istromento è stato mai fatto. Chi afferma il contrario, lo deue concludentemente prouare, tanto più, che Alfonso è nato di donna soluta.

Secondariamente oppone, che nel Ducato di Ferrara per sua natura succedono li naturali, e che sono succeduti sotto Giouanni XXII. Clemente Sesto, Bonifatio Nono, Martino Quinto, Eugenio Quarto, & Nicolò Quinto, & in conseguenza poteua succedere Don Cesare, benche Alfonso suo Padre fosse naturale. Ma si risponde, che li naturali, che hanno hauuto il Ducato di Ferrara, non l'hanno hauuto per successione, ma per gratia, & Inuestirura, e dispensa particolare fatta ad essi naturali, come si vede nella concessione di Clemente Sesto, Bonifatio Nono, Martino Quinto, Nicolò Quinto. Nè il Ministro mostra, nè potrà mostrare, che nel feudo concesso à figli, e descendenti legitimi, e naturali, siano successi li naturali, & illegitimi, quali (benche nō vi fosse il patto nell'Inuestitura) per legge commune, & per le Costitutioni Pontificie non possono succedere nelli feudi Ecclesiastici.

Per terzo si dice, che Alfonso fù legitimato per rescritto forsi Ducale, ò d'altro simile Prencipe, e per il matrimonio susseguito trà Laura, & il Duca Alfonso, e che se non poteua succedere, come legitimato per rescritto, poteua succedere, come legitimato per il matrimonio susseguito.

Ma se risponde, che il Duca Alfonso Primo, quale nel Testamento legitimò Alfonso suo figlio naturale, lo legitimò ad effetto di poter succedere nelli beni, che li lasciaua, cōn ordinare, che di nuouo si potesse far legitimare per poter succedere ne'beni lasciati nel sodetto Testamento; ma esso Duca non lo legitimò ad effetto di poter succedere nel Ducato di Ferrara, e feudi Ecclesiastici, nè l'hauerebbe potuto fare, nō potendo il Duca di Ferrara, ò altro maggior Prencipe Ecclesiastico, ò secolare alterare l'Inuestitura, ò legitimare alcuno, acciò possa succedere nelli feudi della Chiesa Romana. E particolarmente dico, che nè il Cardinale Innocenzo Cibò, nè alcuno altro di Casa Cibò haueua facoltà di legitimare Alfonso Padre di Don Cesare alli feudi Ecclesiastici, e molto meno alli feudi della Chiesa Romana: Leggasi la facoltà concessa da Innocenzo Ottauo à Mauritio, Francesco, Andrea, & Aranino Cibò, & à Gio. Battista, Franchino, & Aranino Vsusmaris li 28. di Maggio 1490. e si toccarà con mano la leggierezza del motiuo.

Che Alfonso fusse legitimato per il matrimonio susseguito, si nega, perche trà Alfonso Primo, e Laura non vi fù matrimonio. Chi lo asserisce lo deue prouare; e basta cō-

D fide-

siderate, che il Duca Alfonso Secondo, e Don Cesare, quali con li mezzi di promesse, pagamenti, e cortesie, tentorno ogni via di ritenere il Ducato di Ferrara, non solo non prouorno, ma non ardirono prouare, benche lo dicessero, che Alfonso Padre di Don Cesare era stato legitimato per il matrimonio susseguito trà Laura, & il Duca Alfonso Primo.

Quarto, dice il Ministro, che il Ducato di Ferrara fù donato da Alessandro, e non altrimente concesso in Vicariato, ò feudo, Ma si risponde, che Alessandro Sesto eresse la Città di Ferrara in Ducato, e quella concesse, e donò per li figli, e nepoti, & il censo di ducati cinque mila redusse à ducati cento, ma non alterò la sostanza della concessione, & tanto l'Inuestitura di Alessandro Sesto, quanto l'altre antecedenti, e quella di Sisto Quarto, confermata da esso Alessandro sono Inuestiture in effetto feudali con il giuramento di fedeltà, e seruitio feudale, e pagamento di Canone, ò censo: se bene la Concessione alcune volte si chiama Vicariato, & altre volte Ducato: Ma si chiami, come si vuole, certo è, che nel Ducato di Ferrara non possono succedere se non li figli legitimi, e naturali, & sono però esclusi li figli naturali non legitimi, trà quali si connumera Alfonso Padre di Don Cesare: Non farò più longo, perche à questi motiui è stato risposto diffusamente nella confutatione dell'allegatione fatta per Don Cesare mandata à Clemente Ottauo nella confutatione 13. e seguenti, nella 21. e 25. alla quale rimetto il Lettore.

Per quello appartiene alli Duchi Alfonso hoggi Religioso Cappuccino, figlio di Don Cesare, & al Duca Francesco viuente, dico che nè essi, nè loro figli, ò descendenti sono compresi, ò chiamati nell'Inuestiture di Sisto Quarto, ò Alessandro Sesto; Imperò che nell'Inuestitura di Sisto Quarto si legge. *Sixtus, &c. Te (scilicet Herculem) & post mortem tuam filios, & nepotes suos legitimos, & naturales vsque in tertiam generationem, Vicarios in temporalibus facimus, constituimus, ac etiam deputamus, &c. Datum Romæ 1472. xiii. Calendas Septembris.*

Nell'Inuestitura di Alessandro Sesto si conferma l'Inuestitura di Sisto Quarto, si eregge in Ducato la Città di Ferrara, e si creano Duchi Hercole, suoi figli, e nepoti prefati, e volendo il Pontefice far gratia ad Alfonso primogenito d'Hercole, e marito di Lucretia Borgia dechiara, che *Hercole Duce vita functo Alphonsus eius primogenitus, ipsoque Alphonso decedente etiam dicti Alphonsi primogenitus, & ex ipso primogenito primogenitus, &c. succedant*; e questa sola inuestitura di Alessandro Sesto per figli, e nepoti, e non altra Inuestitura fù confermata da Paolo Terzo in virtù della concordia, ò Capitoli fatti l'anno 1539. Talche è chiaro, che la dechiaratione, e concessione d'Alessandro Sesto non comprende altri, che Alfonso Primo, e suoi figli, e nepoti primogeniti, & in defetto de primogeniti, li secondogeniti, & in defetto di secondogeniti, li terzogeniti, ma non trapassa la terza generatione. Perilche li figli di Don Cesare benche descendessero per linea legitima, e naturale non possono pretendere il Ducato di Ferrara, perche essi sono nella quarta generatione, cioè pronepoti del Duca Alfonso Primo. Finisco perche supponendo il Ministro, e non mostrando, che li figli di Don Cesare siano chiamati, e compresi nelle Inuestiture di Sisto Quarto, ò Alessandro Sesto, alla quale si hà relatione nell'Inuestitura fatta da Paolo III. li 21. di Gennaro del 1539. non hò che replicare.

Comacchio.

IL Ministro Ducale liberamente scriue, che la Sede Apostolica non hà, ne mai hà hauuto ragione, ò pretensione di sorte alcuna sopra la Città di Comacchio, & io liberamente rispondo esser così chiaro, che Comacchio appartiene alla Sede Apostolica, che non posso scusare il Ministro, se nõ con dire, che esso professa di essere qualche poco informato di questi affari.

Negli Atti di Stefano Secondo circa l'anno 752. si legge trà li Patrimonij di S. Pietro,

tro, Rauenna, Comacchio, Gauello, Castello Liberiato, e Ferrara.

Pipino ad istanza del Pontefice ricuperò dalle mani di Astolfo Rè de Longobardi l'Esarcato di Rauēna, tolto alla Sede Apostolica, e quello circa l'anno 754. restituì à Stefano Terzo Sommo Pontefice, con molte Città, tra quali si legge Comacchio.

Carlo Magno per difesa del Pontefice discese in Italia contro Desiderio Rè de Longobardi, recuperò di nuouo l'Esarcato, & Città restituite à Stefano Terzo da Pipino, quali Città, detto Desiderio haueua occupate, e l'anno 774. le restituì per la seconda volta ad Adriano Primo. Trà dette Città si connumera Comacchio.

Ludouico Pio Imperatore l'anno 817. dechiara, che l'Esarcato, con tutte le sue Città appartiene alla Sede Apostolica, e trà queste nomina Ferrara, Comacchio, Gauello, & afferma esser state restituite alla Sede Apostolica da Carlo, e Pipino, e di nuouo quelle concede; & dona à Pascale Primo con tutti li Territorij, Isole in Mare, & in Terra.

Ottone Primo, e Secondo l'anno 962. li 13. di Febraro, confermano, e donano à Giouanni XII. l'Esarchato di Rauenna, Comacchio, Gauello, Ferrara con l'Isole in Mare, & in Terra.

Henrico Imperatore l'anno 1014. conferma, e dona Comacchio come sopra.

Il medemo hanno confermato, donato, e dechiarato gli altri Imperatori nelli loro Priuilegij, e giuramenti.

Ottone Quarto ad Innocenzo Terzo l'anno 1209.

Federico Secondo ad Innocenzo Terzo il 1213. & Honorio Terzo 1219.

Guglielmo ad Innocenzo Quarto, del 1249.

Ridolfo à Gregorio Decimo, del 1275. e Nicolò Terzo del 1278.

Alberto à Bonifatio Ottauo del 1303.

Henrico Settimo à Clemente Quinto del 1309 1310.

Carlo Quarto à Clemente VI. del 1347. ad Innocenzo Sesto 1355. & Vrbano Quinto 1368.

Li Prencipi dell'Imperio parimente affermano, & confessano, Comacchio appartenere alla Sede Apostolica nell'anno 1279. & approuano ciò ch'era stato fatto, detto, e dechiarato da Ridolfo Imperatore.

La Sede Apostolica, doppo molto tempo, trasferì Comacchio nella Chiesa, & Arciuescoui di Rauenna, accio che essi, come più vicini, lo gouernassero. E Gregorio Quinto fù il primo, che donò Comacchio, che deuolueua alla Sede Apostolica per morte di Adelida Imperatrice à Gisberto Arciuescouo di Rauenna li 28. di Aprile anno secondo del Pontificato, cioè del 997. in circa.

Honorio Secondo conferma à Gualtero Arciuescouo di Rauenna l'anno 1125. l'Esarcato di Rauenna, nel quale si comprende Comacchio.

Innocenzo Secondo conferma all'Arciuescouo l'Esarcato di Rauenna l'anno 1133.

Honorio Terzo connumerando le Chiese, e beni, conferma à Simone Arciuescouo il Contado di Comacchio con gli honori, e pertinenze sue li 5. Maggio 1224.

Gregorio Nono à Teodorico Arciuescouo conferma con le medeme parole il Contado di Comacchio con li suoi honori, & pertinenze li 13. di Decembre 1228.

Alessandro Quarto à Filippo Arciuescouo conferma il Contado di Comacchio li 2. Decembre 1255.

Sisto Quarto à Bartolomeo del titolo di S. Clemente Prete Cardinale Arciuescouo di Rauenna, conferma il Contado di Comacchio cō le sue pertinenze li 21. di Maggio 1472.

Alcune delle sodette Bolle, e Priuilegij, & donationi fatte da Sommi Pontefici sono state anco confermate, secondo l'antico stile, da alcuni Imperatori alla Chiesa, & Arciuescoui di Rauenna.

Henrico Quatto Imperatore li 24. di Giugno 1063. conferma ad Henrigo Arciuescouo il Contado di Comacchio con le ripe, & pescarie sue,

Ottone Quarto conferma ad Vbaldo Arciuescouo il Contado di Comacchio con le sue pescarie, li 30. di Ottobre 1209.

Federico Secondo conferma à Simone Arciuescouo il Contado di Comacchio cô le medeme parole del 1220.

Tralascio la donatione della Contessa Matilde, che possedeua il Ducato di Ferrara,& luoghi vicini; E l'Autorità de gl'Istorici,perche che è si chiaro,che Comacchio appartiene alla Sede Apostolica per confessione de medemi Imperatori,che non vi è bisogno di altra Auttorità.

Che Comacchio (luogo in quei tempi de pochi habitatori,e fuochi)sia stato concesso alli Marchesi d'Este con la Città di Ferrara, si raccoglie dalle Bolle de Sommi Pontefici,quali creorno li Marchesi d'Este, Vicarij di Ferrara,Contado,e distretto,con le sue pertinenze; Imperò che Comacchio era del distretto di Ferrara, il che si proua dal Priuilegio di Henrico Sesto Imperatore,concesso li 12.di Febraro 1192.alla Città di Ferrara, nel quale dechiara, che il distretto di Ferrara arriua al Mare,al Tartaro, à mezzo il Porto di Loreo, e comprende il Contado di Comacchio, quale nomina espressamente,concorda Gio.Battista Pigna nell'Historia delli Prencipi d'Este, e scriue, che Henrico Sesto aggiunse la giurisditione di Comacchio al Territorio di Ferrara,e che questa dechiaratione fù confermata da due Papi Innocentij,che seguirno;Il medemo scriue Gasparo Sardi nell'Historia di Ferrara.

Si aggiunge, che da Duchi, e Vicarij di Ferrara,Comacchio, è stato trattato,come luogo compreso nel distretto di Ferrara, & li Cittadini Comacchiesi, come persone del distretto Ferrarese, e sono stati gouernati con il medemo Statuto di Ferrara,e sono stati reputati, e tenuti per tali communemente.

Li Marchesi Rainaldo,& Opizone, & altri nel Ponteficato di Giouanni XXII. furno buona cagione, che li Ferraresi scacciassero dalla Città gli officiali di Roberto Rè di Sicilia, che la gouernauano per la Sede Apostolica, e se bene li Marchesi, e Ferraresi riconobbero il loro errore, e confessorno, e giurorno,che la Città di Ferrara, e distretto, e Contado apparteneua alla Sede Apostolica, nondimeno poco doppo li sudetti Marchesi, sprezzato il giuramento prestato alla Sede Apostolica, riconobbero la Città, Contado,e distretto da Lodouico Duca di Bauiera eletto Rè de Romani in discordia,cōdannato per heretico,e li giurorno fedeltà, con grauare di Taglie, Collette, e Pesi, la Città di Ferrara, Comacchio, & Adria, e li Cittadini di esse; Per il che Giouanni XXII. dechiarò scommunicati, & heretici li sudetti Rainaldo,& Opizone, e concesse l'Indulgenza della Cruciata, à quei, quali combattessero contro li sudetti Marchesi d'Este, e Cittadini di Ferrara li 4.di Maggio Anno Ottauo del 1323.

Li 13.di Ottobre 1328.Rainaldo,& Opizone per se, e Nicolò lor fratello figli di Aldobrandino constituirno Procuratori Gasparino de Stanchi, & Albertino Abobus per comparire auanti il Sommo Pontefice Giouanni XXII. à dechiarare, che la Città, Diocesi, e distretto di Ferrara con le sue pertinenze,apparteneua alla Sede Apostolica,e che essi non haueuano ragione alcuna, nelle Città,Diocese,e distretto,e pertinenze,& à domandar perdono, & assolutione dalla scommunica,e pene, nelle quali erano stati condannati da esso Pontefice, e con altre parole di molta sommessione.

Questi Procuratori andorno in Auignone in presenza del Pontefice, e Sacro Collegio de Cardinali, portando in segno di contritione vna fune al collo, confessorno, e dechiarorno,che la Città di Ferrara, sua Diocesi, e distretto apparteneua alla Chiesa Romana, e supplicando per il perdono, & assolutione dalla sudetta scommunica per li sudetti Rainaldo,& Opizone,l'ottennero da Giouanni XXII. li 5.di Decembre dell'anno 1328.& il medemo giorno il Pontefice concesse alli Marchesi Rainaldo, & Opizone la Città di Ferrara, suo distretto,e Contado in Vicariato per anni diece, e censo di fiorini diece mila, con espressa conditione,che restituissero il Castello di Argenta alla Chiesa di Rauenna,e li Castelli, Terre, & altri luochi della Chiesa Romana, ò di Rauenna, ma questa Inuestitura non hebbe la piena esecutione sin tanto che li 12. di

di Gennaro 1332. in Bologna Opizone in nome suo proprio, e di Rainaldo suo Fratello ratificò, & approuò tutto quello, che haueuano fatto, detto, e giurato in Auignone li sopradetti Procuratori, e promise di restituire tutti li Castelli, Terre, e luoghi spettanti alla Chiesa Romana, ò Chiesa di Rauenna trà quindici giorni, doppo che li fussero domandati. Per adempimento di tutto quello haueuano promesso li Marchesi, fecero sigurtà il Commune di Firenze, la Città d'Adria, la Città di Comacchio, e molti principali Cittadini, & Mercanti di Ferrara.

Clemente Sesto commandò à Beltramino Vescouo di Bologna, che pigliasse il possesso della Città di Ferrara, suo distretto, e Contado, e poi lo concedesse in Vicariato ad Opizone, e Nicolò Estensi per noue anni, col censo di fiorini diece mila, e peso di tenere cento soldati à Cauallo per seruitio della Sede Apostolica, & altre conditioni li 24. di Marzo del 1344. il Vescouo prese il possesso della Città, Ducato, e distretto, e stando in possesso costituì, e deputò il Marchese Opizo per Vicario, quale haueua dechiarato di non hauer giurisdittione, nè ragione alcuna nella Città, distretto, e Contado, ma solamente alcune Case, (si notino queste parole) e Possessioni nella Città, distretto, e Contado, come nell'Instromento stipolato in Ferrara li 29. di Luglio 1344. le sigurtà furono, il Commune di Firenze, le Città di Modena, Adria, & la Città di Comacchio, quale Città di Comacchio li 7. di Giugno 1344. haueua deputato speciale Procuratore à supplicare il Pōtefice, acciò li concedesse Opizone da Este per Vicario, come anco hauea fatto la Città di Ferrara li 20. del medemo mese, & anno, e doppo queste istanze seguì l'Istromento del Vicariato di Ferrara, e suo distretto con il reale possesso, quale il Vescouo Beltramino trasferì in Alfonso.

L'altre Inuestiture fatte da Sommi Pontefici non hanno alterato la sostanza, & il contenuto nelle prime Inuestiture, ma hanno prorogato il tempo, & ampliata la concessione à vita, ò à terza generatione, con aggiungere, ò leuare qualche conditione, trà quali si legge, che il Duca, *Noua Castra, vel noua Fortalitia non faciet, & si quæ facta sunt, destruet*.

Giulio Secondo tra li capi, per li quali l'anno 1510. scommunicò, e priuò del Ducato di Ferrara il Duca Alfonso, narra, che il Duca haueua fabricato il sale contro il suo precetto in Commacchio appartenente alla Sede Apostolica, il che impudentemente non si arrosì di negare (sono parole della Bolla)

L'anno 1512. il Duca Alfonso riconoscēdo, & confessando il suo errore, nel publico Concistoro domandò perdono, & assolutione delle pene, e censure à Giulio Secondo, & anco doppo la morte di Giulio à Leone Decimo l'anno 1513. quale li fece la gratia, & essendo poi dal medemo Leone priuato del Ducato di Ferrara fù reintegrato da Adriano Sesto, con patto espresso, che il Duca Alfonso, suoi heredi, successori, e Vassalli non potessero fabricare il sale in Comacchio, Contado, e Valli, ma solamente il Sommo Pontefice, come si legge nell'Istromento giurato da Alfonso li 30. di Ottobre 1522.

Questa Capitulatione di Adriano Sesto fù approuata dal Duca Hercole sotto Paolo Terzo l'anno 1539. e 1543.

Il primo di Luglio l'anno 1547. concordorno la Camera Apostolica, & il Duca Hercole, che esso Duca per anni diece potesse fabricare il sale in nome della Camera à spese proprie, & che il sale fabricato fosse commune, con pagare alla medesima Camera scudi cinquanta mila antecipatamente, come seguì.

Fù confermata la Compagnia di fabricare il sale sotto Giulio Terzo l'anno 1554. l'vltimo di Gennaro.

Paolo Quarto la prorogò ad altri cinque anni l'vltimo di Settembre l'anno secondo del suo Ponteficato.

Pio Quarto cōcesse, che per l'anno 1563. si potesse fabricare il sale dal Duca Alfonso li 15. di Giugno 1564.

Pio Quinto concesse la medema licenza per l'anno 1566.

Essen-

Essendo stata mossa lite in Camera Apostolica sopra li capitoli della conuentione per fabricare il sale, e restitutione de' scudi cinquanta mila, e rendimento de conti, fù fatta transatione li 5. di Marzo 1584 e fu di nuouo stipulato, che si douessero osseruare li Capitoli di Adriano Sesto; cioè, che in Comacchio non potesse fare il sale il Duca Alfonso Secondo, e suoi successori, ma solamente la Camera Apostolica.

Doppo la morte di Alfonso, pretendendola la Sede Apostolica, che il Ducato di Ferrara fosse deuoluto, ne seguì transatione, ò concordia li 12. di Gennaro 1598. in essecution della quale, Don Cesare d'Este restituì, e lasciò liberamente Comacchio, restituendo il Ducato di Ferrara alla Sede Apostolica, quale hà continuato il suo possesso pacifico, nè esso Don Cesare, nè il Duca Alfonso suo figlio, benche habbino publicate le loro pretensioni nelle Commissioni, Articoli, & altre Scritture, hanno mai preteso la Città di Comacchio, ma si bene alcune valli di Comacchio.

Da sodetti atti, conuentioni, dechiarationi, & Priuilegij resta pienamente prouato, che Comacchio appartiene alla Sede Apostolica.

Mi resta di rispondere all'oppositioni del Ministro, quale primieramente dice, che la Città di Comacchio dell'anno 848. fù donata da Lotario, & Ludouico Imperatore ad Ettorre di Este.

Parlando della medesima concessione Gio: Battista Pigna nell'Historie Estensi racconta, che Ottone Conte di Este li 30. di Maggio 854. ottenne l'Inuestitura di Comacchio, con le Valli, e Marine. Leandro Alberto nella descrittione dell'Italia riferisce, che li figlioli di Caino Conte di Potiers, quali haueuano acquistati molti Poderi nel Territorio di Este, furno creati Marchesi di Scotsia, e di Este l'anno 881. da Carlo Grasso Imperatore, mentre passò per detti luochi. Gerolamo de Rossi nel l'Historia di Rauenna vuole, che Comacchio fosse donato l'anno 854. ad Ottone da Este, quale staua in Francia. Si che il Ministro in questo fatto discorda dal Pigna, quale professa hauer cauato la sua Historia dalle Scritture, & Archiuij de Prencipi d'Este, imperò che se dell'848. Comacchio era stato donato ad Ettorre, perche nel 854. ne prese l'Inuestitura? E se Ottone era Conte di Este del 854. perche Leandro non lo nomina per Conte, ma riferisce, che li figli di Caino (trà quali è Ottone) haueuano acquistato molti Poderi nel Territorio di Este, e furno creati Marchesi? Se in quel tempo fosse stato Conte di Este, non lo hauerebbe chiamato conquistatore de Poderi nel Territorio di Este. Questa diuersità in Autori moderni in vn fatto sì anticho, mi sprona à dire, non douersi dar credito al Ministro, se egli non proua ciò, che dice, per scritture legitime, ò per Historici di quei tempi. E sia come si voglia Comacchio era della Chiesa Romana prima dell'anno 848. e gli Imperatori tanto prima, quanto doppo il sodetto tempo hanno dechiarato, che Comacchio appartenena alla Chiesa Romana, & in consequenza non hauerebbono potuto disporre in pregiuditio di essa.

Ridolfo Primo, & Carlo Quarto, da quali pretendono li Marchesi d'Este essere stati inuestiti di Comacchio, hanno più volte cõfessato, & dechiarato per publiche Scritture, che la Città di Comacchio era, & apparteneua alla Sede Apostolica, come hò riferito di sopra, talmente, che non si può far fondamento nelle pretese Inuestiture à fauore de Signori Marchesi, perche sono clandestine, e sono state riuocate, & annullate de medemi Imperatori.

Secondo, che la Città di Comacchio si sottopose à Rinaldo, & Obizo l'anno 1325. Questo atto, benche fosse vero, non rilieua, perche la Città non poteua in pregiuditio della Chiesa Romana sottomettersi à i sodetti Marchesi, tanto piu, che in detto anno erano scommunicati, dechiarati Heretici, e rei di lesa Maestà. In oltre la Città non se diede spontaneamente à Rainaldo, & Opizone, ma essi l'haueuano occupata alcuni anni prima del 1325. per il che Gio-uanni XXII. li haueua dechiarati scommunicati l'anno 1323.

Ter-

Terzo, dice, che Adriano Sesto adoprò la forza quando conuenne con Alfonso, che esso Alfonso, e suoi successori non potessero fabricare il sale in Comacchio, e soggiunge ciò apparire, perche Adriano tentò di prohibire, che Alfonso ne suoi Stati non potesse fabricare il sale, de quali la magior parte erano, e sono delle ragioni dell'Imperio. Se le gratie si facessero, e riceuessero per forza, si potrebbe lasciar correre qualche parola di vn Scrittore mal'affetto; Adriano non merita di esser offeso, quale, nè con l'armi, nè con le parole, offese Alfonso: Adriano fece gratia ad Alfonso, assoluendolo dalle censure, e pene, nelle quali era caduto sotto Giulio Secondo, e Leone Decimo; L'inuestì del Ducato di Ferrara, & altri feudi, del quale era stato priuato, stabilì il censo redotto à cento ducati, benche prima si pagassero quattro mila fiorini, et in ricompenza della diminutione del censo, si conuenne, che nella Città, Contado, e Valle di Comacchio, ò in altro luogo, Territorio, et dominio posseduto, ò da possedersi, non potesse il Duca, &c. fare il sale, sotto perdita del Ducato di Ferrara, & altri feudi li 17. di Ottobre 1521. accettò il Duca Alfonso l'Inuestitura, & li Capitoli, ò concordia fatta in Roma dal suo Ambasciatore, & la ratificò, & approuò li 30. del medemo mese; dunque è falso, che fosse adoprata la forza, perche niuno sforzaua Alfonso ad accettare l'Inuestitura, nè à pagare ducati cento per quattro mila; anzi esso domandò l'Inuestitura, redutione del censo, & altre gratie, & Hercole Secondo suo figlio l'anno 1539. confermò la Capitulatione sodetta, quale è stata sempre osseruata, finche sono vissuti li Duchi di Ferrara.

Se poi li Stati, che sotto Adriano Sesto possedeua il Duca Alfonso, e che hoggidì possiede, siano di ragione dell'Imperio se ne parlarà in altro luogo.

Quarto, dice, che nelle concessioni di Alessandro Sesto, e Paolo Terzo, nelle quali si nominano Massa de Lombardi, Roncadella, Zepp , Scantamantello, Bagnacauall o, Sant'Agata, e Consellce, Barbiano, Cuneo, e Zagonara, si tace Comacchio, Inditio euidentissimo, che Comacchio non fù riconosciuto mai dalla Chiesa. Ma se risponde, che nelle Inuestiture delle Città di Ferrara, e suo distretto, non si nominano, ne si comprendono li sodetti Castelli, e luoghi, quali tutti sono stati concessi per separata Inuestitura, e diuerso censo. Imperò che Eugenio Quarto concesse in Vicariato ad Amorotto Condolmieri la Massa de Lombardi, Roncadella, Zeppe, Scantamantello, e Santa Agata con censo di vna libra di Argento li 6. di Settembre 1437. Et al Marchese Leonello concesse Bagnacauallo, & il Territorio di Barbiano, & Santa Agata di consenso dell'Amorotto li 8. di Marzo 1443. durante la sua vita.

Nicolò Quinto confermò il Vicariato de sodetti Castelli al prefato Leonello in sua vita per il medemo censo con due Bolle diuerse, spedite li 6. di Aprile 1447. e doppo la morte di Leonello concesse al Marchese Borso, e durante la sua vita con il censo di cento fiorini li 14. di Nouembre 1450.

Pio Secondo confermò al sudetto Borso li Vicariati de sodetti Castelli per due Bolle separate li 12. di Gennaro 1459.

Sisto Quarto concesse ad Hercole il Vicariato di Ferrara, e suo distretto fino à terza generatione, con censo di cinque mila fiorini, mille de quali riteneua per sua prouisione li 20. di Agosto 1472. Al medemo Hercole concesse Bagnacauallo, Santa Agata, Cunio, Barbiano, e Zagonara per figli, e nepoti con annuo censo di cento fiorini di oro li 19. di Settembre 1472.

Alessandro Sesto racconta nella sua Inuestitura, ò Erettione del Ducato le sodette due concessioni di Ferrara, e de Castelli, fatte da Sisto Quarto, e poi eresse la Città di Ferrara in Ducato, & creò Duca di Ferrara il Marchese Hercole, figli, e nepoti li 17. di Settembre 1501.

Nella Inuestitura di Paolo Terzo li 21. di Gennaro 1539. non si nominano li Castelli, nè la Città di Comacchio, nè Modena, nè Regio, ma si parla generalmente, e si concede il Ducato di Ferrara, & altri luoghi, e Città

e Città possedute da Hercole, conforme all'Inuestitura di Alessandro Sesto.

Dunque non si può fare alcuno fondamento nel sudetto inditio ponderato dal Ministro, perche nell'Inuestiture, ò Vicariati di Ferrara, si parla solamente della Città, distretto, Contado, ò Ducato, ne sono mai nominati li sodetti Castelli, quali ne sono stati concessi, nè sono compresi nelle Inuestiture, Vicariati, e Ducato di Ferrara.

Quinto, dice, che la Città di Comacchio fece sigurtà per quelli di Ferrara, dunque (argomenta il Ministro) Comacchio non era pertinenza della Città di Ferrara. L'argomento non merita risposta, perche li sudditi possono obligarsi per i Padroni; ne dal fare, ò non fare la sigurtà, si proua la libertà, ò soggettione.

Cotignola.

LA Terra di Cotignola già Villa è posta nel Contado d'Imola, nella Prouincia di Romagna nell'Emilia, e nell'Esarcato di Rauenna, Stati, e Dominij indubitati della Chiesa Romana, per dichiaratione, e confessione di tutti gl'Imperatori, de quali si è fatta mentione, mentre si è parlato di Comacchio; Laonde ne segue che Cotignola sia di giurisdittione, e dominio della Sede Apostolica, tanto più, che detta Terra è circondata da molti luoghi del Contado d'Imola, de quali come immediatamente posseduti dalla Sede Apostolica non si può dubitare.

E si aggiunge che Giouanni XXII. diede facoltà à Beltrando Cardinale Legato della Romagna di poterla concedere in feudo ad Ostasio della Polenta, con censo d'vn Pallio di valore di 25. lire li 29. di Giugno 1332.

Clemente Sesto lo concesse in feudo à Bartoluccio figlio del quondam Alberguccio de Mainardi da Bertinoro con il medesimo Censo di 25. lire li 13. di Febraro 1344.

Giouanni XXIII. eresse in Contado la Terra di Cotignola, e creò Conti di essa Sforza de Attendoli, e Francesco, Leone, Giouanni, Lorenzo, & Alessandro suoi figli, & altri della Casata de gli Antedoli, e concesse in Vicariato li 22. di Febraro 1411.

Nicolò Qnínto liberò la Terra, & Habitatori di Cotignola dal peso di pagare la fumantaria, ò fuoco li 9. Decembre 1450.

Pio Secondo vnì Cunio, e Barbiano al Castello di Cotignola con il censo di quattro oncie di argento, hauendoui per loro interesse consentito Borso d'Este figlio di Leonello, e Sforza Duca di Milano li 2. di Ottobre 1458.

L'anno 1371. del mese di Nouembre la Sede Apostolica possedeua Imola, e Cotignola, come Villa del Contado, e come tale fù in quel tempo descritta nella Descrittione della Prouincia della Romagna.

Dalle sudette Concessioni si corrobora, anzi proua il Dominio della Sede Apostolica nella Terra di Cotignola, non per altro nominata, che per il nome di Sforza famoso Capitano, e Confaloniero della Chiesa, quale per molto tempo la possedette.

Per prouare, che Cotignola non sia del Dominio temporale della Chiesa, racconta il Ministro che Nicolò d'Este comprò Cotignola l'anno 1381. da Giouanni Inglese, e li Signori Polentani la diedero al medemo in ricompensa, e permuta l'anno 1394. Che Hercole Primo nè fù inuestito dal Rè di Francia, e Duca di Milano del 1472. con ratificatione del Senato di Milano l'anno 1502. & Alfonso Primo fù inuestito l'anno 1506. Ma si risponde che detti atti, & Inuestiture son'atti priuati clãdestini, e fatti da persone, che nõ haueuano auttorità di farli, nè da essi risulta proua alcuna contra la Sede Apostolica quale prima, e doppo la sudetta compra, e permuta, hà posseduto Cotignola, come di sopra si è mostrato.

E dico che Ludouico Re di Francia, il Senato di Milano il primo di Ottobre 1502. dichiarorno, che il Duca Hercole Secondo, & Alfonso suo Primogenito durante la lor vita solamente potessero tenere in feudo la Terra di Cotignola, con patto espresso,

so, che douessero pagare il Censo consueto alla Chiesa Romana; dal che si proua che Cotignola appartiene alla Chiesa Romana per confessione del Rè di Francia, Duca, e Senato di Milano, Hercole Secondo; & Alfonso che concessero, e possederno respettiuamente Cotignola.

Se li Marchesi da Este haueuano comprato Cotignola da vn'Inglese, e Polentani; che occorreua pigliare l'Inuestitura doppo 90. e 125. anni dal Duca di Milano, che nô vi haueua che fare? Questo modo di acquistare Dominij denota mancamento di ragione nel Conquistatore. Replico, che Giouanni Inglese, li Polentani, Duca, e Senato di Milano, non haueuano ragione alcuna in Cotignola, e se l'hauessero hauuta, l'hauerebbono hauta dependente dalla Sede Apostolica. Mostri il Ministro il contrario se può.

Ricorre secondariamente al Laudo di Carlo Quinto, nel quale il Duca Alfonso (dice egli) fù assoluto dalle pretensioni, che haueua il Papa sopra Modena, Regio, Rubiera, e Cotignola; e conclude Cotignola esser posta nell'istesso grado de gli altri feudi Imperiali. Si risponde, che il Laudo di Carlo Quinto, (lasciando da parte le nullità, & ingiustitia) non hà hauto effetto, e di commune consenso del Duca Hercole, e Sede Apostolica non è stato eseguito; Anzi l'Inuestitura nuoua di Ferrara fù côcessa in vigore di nuoua concordia del 1539. & il Duca Hercole in oltre fù inuestito delle ragioni, che haueua la Sede Apostolica sopra Modena, e Regio, & altri luoghi da esso posseduti con pagare 80. mila fiorini, come hò detto di sopra.

Secondariamente si risponde, che nel laudo non si dechiara, che Cotignola non fusse della giurisdittione, e dominio della Sede Apostolica, ma solamente si assolue Alfonso dalla restitutione di Cotignola, Modena, Regio, e Rubiera, al possesso de quali pretendeua la Sede Apostolica di esser reintegrata, perche n'era stata spogliata, e Carlo Quinto haueua promesso di farli restituire il sudetto possesso; le parole sono le seguenti. *Quantum verò ad restitutionem Ciuitatum Mutinæ, Regij, Castri Ruberiæ cum suis pertinentijs, necnon Castri Cotignolæ per præfatum Sanctissimum prætensam, & petitam, dicimus præfatum Alphonsum absoluendum fore, prout eum absoluimus, &c.*

Argenta.

LA Terra di Argenta appartiene alla Chiesa di Rauenna per concessione de Sommi Pontefici, & Imperatori.

Federico Primo conferma, e concede à Guidone Arciuescouo di Rauenna il Contado d'Argenta li 17. d'Aprile 1162.

Henrico Sesto à Guglielmo li 28. di Nouembre 1195.

Ottone Quarto ad Vbaldo li 30. di Ottobre 1209.

Federico Secondo à Simone li 5. d'Ottobre 1220.

Honorio Terzo à Simeone.

Gregorio Nono à Teodorico li 9. di Decembre 1228.

Alessandro Quarto à Filippo li 20. di Decembre 1255.

Sisto Quarto à Bartolomeo Rouerella del titolo di S. Clemente Prete Cardinale li 22. di Maggio 1472.

Ritrouandosi la Chiesa di Rauenna in pacifico possesso d'Argenta, ne fù spogliata da Azone, e Francesco Marchesi da Este nel Pontificato di Bonifatio Ottauo, quale commandò a' sudetti, che la restituissero, come fecero doppo molte scuse, e fù consegnata à Pensardo, e Manetto Pulci deputati dalla Sede Apostolica, quali del 1202. resero li conti dell'entrate riscosse nella sudetta Terra di Argenta.

Sotto Benedetto XI. Azone, e Francesco occuporno di nuouo Argenta, furno moniti, e citati sotto pena di scommunica, e priuatione de feudi à restituirla, come promisero di fare, che perciò il Pontefice ordinò al Vescouo di Fermo, che gli assoluesse dalle pene, e censure li 25. di Maggio 1304.

Giouanni XXII. scrisse alla Republica di Venetia, che custodiua Argenta, perche

 non

non venisse in mano de nemici, la consegnasse ad Americo Rettore della Romagna li 13. di Gennaro 1322.

Rainaldo, & Opizone occuporno per la terza volta Argenta, ma sforzati la restituirno à Bertrando Vescouo Ostiense Legato della Sede Apostolica, come per Istromento li 12. di Gennaro 1332. con obligo di restituire li beni mobili, che erano in Argenta, e li frutti esatti.

Per la quarta volta sotto Clemēte Sesto il Marchesi Opizo, Nicolò, e Rainaldo, occuporno Argenta, e poi parimente forzati la restituirno, confessando esplicitamente, che il dominio, e proprietà, e giurisdittione apparteneua alla Chiesa di Rauenna, come si legge nella Bolla delli 7. di Aprile 1344. nella quale si ordina, che li Marchesi douessero pagare fiorini 7200. all'Arciuescouo per li frutti d'Argenta, e che douessero realmente restituire, e consegnare la Terra, e consegnata, che fusse, l'Arciuescouo la douesse concedere in locatione per anni sei, con risposta annua de fiorini due mila, per il che hauendo li Marchesi giurato di osseruare ciò, che era stabilito dal Pontefice, li fù concessa da Nicolò Arciuescouo la Terra d'Argenta in affitto per anni sei.

L'anno 1348. li 13. di Settembre Fortanerio Arciuescouo concesse Argenta ad Opizone per altri sei anni.

Il medemo Arciuescouo li 4. di Gennaro 1351. concesse di nuouo Argenta ad Opizone per se, e suoi figli per diece anni, e la concessione fù confirmata da Clemente Sesto li 7. Nouembre.

L'anno 1394. del mese di Giugno Cosmato Amministratore della Chiesa di Rauenna, locò à Nicolò Marchese d'Este Argenta per l'affitto di 2. mila fiorini.

Giouanni XXIII. donò tutti gli affitti, e censi douuti alla Chiesa di Rauenna, e non pagati li 10. di Decembre 1410.

Tomaso de Porondoli Arciuescouo li 29. di Maggio 1421. creò, e costitui per Vicario d'Argenta il Marchese Nicolò d'Este.

Bartolomeo Rouerella rinouò, e diede il medesimo Vicariato à Lonello figlio di Nicolò li 24. di Settembre 1447.

Filiatio Rouerella rinouò il Vicariato ad Hercole Duca di Ferrara, e concordò sopra gli affitti, e censi decorsi non pagati li 17. di Maggio 1487. essendo ridotto il censo ad vn Rocchetto di diece ducati d'oro. Morto Hercole concesse Argenta in feudo ad Alfonso Primo figlio del suderto Hercole li 4. di Agosto 1507.

Benedetto de gli Accolti del titolo di S. Eusebio Prete Cardinale, confirmò ad Hercole Secondo, figlio di Alfonso Primo, il feudo d'Argenta, e concesse per li suoi figli legitimi solamente descendenti maschij li 18. di Febraro 1536.

Da questo breue Compendio de concessioni, e priuilegi, si proua chiaramente, che Carlo Quarto non haueua che fare in Argenta, e che li Marchesi d'Este haueuano hauto in affitto la Terra d'Argenta dalla Chiesa di Rauenna auanti Carlo Quarto, & in conseguenza il Ministro per errore afferma, che per la prima volta li Marchesi ottennero Argenta da Carlo Quarto.

Si nega, che li figli naturali siano chiamati nella concessione di Argenta, Lugo, e San Potito, perche l'Inuestiture vltime feudali sono chiare, & in esse si chiamano li figli legitimi, e naturali solamente descendenti maschi, e non altrimente li naturali.

E se bene nella concessione del 1421. in difetto di maschij furno chiamati li naturali quella era ristretta alla vita de figli naturali di Nicolò, e con essi spiraua la concessione, oltre che la Chiesa di Rauenna pretende, che la sudetta concessione sia inualida.

La Villa Pacciana, ò Pacciola fù data alla Chiesa di Rauenna in ricompensa del cēso, o affitto di 2. mila fiorini, che si pagauano per Argenta, nè era luogo alla restitutione, benche Argenta deuoluesse alla Mensa Arciuescouale, ò Sede Apostolica.

Non farò in questa parte più longo, perche mi basta hauer mostrato, che gl'Imperatori non hanno che fare in Argenta, e che se il Sig. Duca viuente pretende Argenta, ò la Pacciana, quale come Villa giurisditionale è compresa nel Ducato di Ferrara, potrà ordinare si proseguisca la lite, &c.

Lugo,

Lugo, e S. Potito.

LA Terra di Lugo già Villa, e la Villa di S. Potito son luoghi della Romagna dependenti dalla Chiesa di Rauenna, la quale, come anco la Chiesa Romana gli hà alienati in diuersi tempi con diuersi patti, e conditioni. Gli Arciuescoui di Rauenna gli hanno concessi in Vicariato, & in feudo del 1421. 1447. & 1507. 1536. E nelle due vltime Inuestiture feudali si concedono ad Alfonso Primo, & Hercole Secondo *pro suis filiis legitimis tantum descendentibus masculis*. Alessandro Sesto il 1. Decembre 1501. li concesse ad Hercole *pro se, filiis, & haeredibus, & successoribus in perpetuum*, e queste sono l'Inuestiture più moderne, alcuna de quali è stata impugnata come inualida da gli Arciuescoui pro tempore, ma presupposta la validità di esse, è chiaro, che in esse non sono chiamati li figli naturali, quali anco sono esclusi dal Ius commune, e Bolle di Pio Quarto, e Pio Quinto contro gli illegitimi. Simili pretensioni de Duchi di Ferrara in altri tempi sono state regettate con longhe Scritture da gli Auocati della Chiesa di Rauenna. Però taccio, &c.

Cento, e Pieue.

LE Terre di Cento, e la Pieue dismembrate dalla Chiesa di Bologna da Bonifatio Nono l'anno 1392. e Giouãni XXIII. in tempo di Scisme, furono restituite da Martino Quinto, Calisto Terzo, e Pio Secondo. Piacque ad Alessandro Sesto con l'occasione del Parentado dismembrarle di nuouo dalla Chiesa di Bologna, per concederle ad Hercole Padre di Alfonso, Marito di Lucretia Borgia, come fece li 18. di Gennaro 1502. per se, figli, & heredi, e successori in perpetuo.

Gio. Stefano del titolo de SS. Sergio, e Bacco Prete Cardinale Vescouo di Bologna, pretendendo, che la dismembratione fusse inualida, mosse lite contro Hercole, e la prosegui contro Alfonso, e doppo alcuni atti giuditiali si venne ad vna transatione, nella quale fù concordato, che il Vescouo douesse inuestire iure feudi il Duca Alfonso per se, figli, e descendenti suoi maschij legitimi, e naturali solamente, e mancando questi, per li fratelli di esso Duca, e suoi figli, e descendenti maschij legitimi, e naturali solamente, e che il Duca Alfonso in ricompensa della dismembratione, e frutti esatti dasse, e consegnasse alla Chiesa di Bolegna alcune possessioni nel Territorio di Carpi, & vn Palazzo con alcune altre entrate. La Transatione fù cõfermata da Giulio Secondo li 3. d'Aprile l'anno quinto del Pontificato, ma le Bolle furono spedite sotto Leone Decimo.

Nelle sudette concessioni sono chiamati li figli legitimi, e naturali, & in conseguenza sono esclusi li naturali. Conobbe questa verità Don Cesare, che però nel primo capitolo della concordia Faentina promise rilassare il possesso di Cento, e della Pieue, come rilassò realmente alla Sede Apostolica.

Non osta, che Cento, e Pieue sono stati dati in Vicariato differente assai dalle regole del feudo, e consequentemente li figli legitimati (quale era Alfonso Padre di Don Cesare) possono succedere; perche si nega, che Cento, e Pieue siano stati dati in Vicariato, leggasi la Transatione sudetta, nella quale si legge. *Per traditionem Anuli iure feudi nobilis, & honorifici inuestiat*, e presupposto, che Cento, e Pieue fussero stati cõcessi in Vicariato, dico, che nel Vicariato non possono succedere gli illegitimi, perche le concessioni fatte dalla Chiesa de beni Ecclesiastici non comprendono li naturali, per dispositione del Ius commune, e sudette Constitutioni di Pio Quarto, e Pio Quinto contro gli illegitimi.

In quanto alla restitutione delle possessioni, che si pretendono, rispondo, che molte possessioni furno date alla Chiesa di Rauenna in ricompensa, e sodisfattione de frutti, che Hercole, & Alfonso haueuano presi in Cento, e nella Pieue, e per il consenso, che il Vescouo daua alla dismembra-

tione, e che quelle de quali si parla nella Concordia Faentina al cap. 8. si doueuano restituire, cioè le Possessioni delle Lame nel Carpigiano.

Hò fin'hora risposto alle pretensioni de Beni feudali giurisditionali, de quali per nō essersi trattato nelle dispute, e dubij discussi auanti gli Eminentiss. Cardinali, pareua conueniente dare al publico qualche notitia delle buone ragioni della Sede Apostolica, per ributtare quelle, che per il Sig. Duca di Modena sono state publicate, &c.

Beni Allodiali.

Sopra la pertinenza de Beni Allodiali, cioè la maggior parte delle Valli di Comacchio, & altri beni stabili specificati ne gli articoli dati per parte del Sig. Duca, e prodotti li 26. di Nouembre 1610. sono state fatte molte Informationi da gli Auocati dell'vna, e dell'altra parte, & io potrei quelle trascriuere, ma per non tediare il Lettore, lascierò, che gli Auocati essercitino il lor talento.

Non posso però se non marauigliarmi del Ministro, che si figuri à suo modo il fatto, e scriua non esserui dubio alcuno, rispetto ad alcuni beni pretesi dal Duca, e che nondimeno quelli non si vogliono restituire, ò rilassare sotto pretesto, che si debba aspettare la decisione di tutti li punti introdotti in giuditio, E poi esclama, e dice essere iniquità manifesta ritardare l'essecutione de pretensioni liquide, e chiare per le non liquide, e torbide. Ricordarò al Ministro esser stati esaminati molti testimonij sopra li beni Allodiali, che pretende il Sig. Duca, e prodotti molti Istromenti, esser necessario, che si discutino le proue dell'vna, e dell'altra parte; Dico non esser mai stato deciso, ò risoluto, che li beni, ò parte di essi spettino al Duca, ò Camera Apostolica, che però si poteuano lasciare le parole d'Iniquità, e defendere le pretensioni del suo Signore con le ragioni, ò verità del fatto.

Si lamenta in oltre il Ministro, che sono occupati al Duca molti edifitii, Orti, Giardini, e Boschi, effetti tutti reseruati nella Capitulatione di Faenza; Ma non specificandosi gli Giardini, Orti, Boschi, & edificij, mi conuien credere, che questi effetti siano beni Allodiali pretesi dal Duca, oltre li nominati nella Concordia e lasciati, e cōsegnati à Don Cesare; che se li sudetti beni, & effetti fussero nominati nella Concordia, il Ministro non gli hauerebbe taciuti, che però cautelatamente parlando de gli edifitij, Boschi, e giardini, li chiama effetti riseruati nella Concordia; Essendo chiaro, che Don Cesare restò in possesso de tutti li beni specificati nella Concordia, e ne possiede alcuni pretesi dalla Camera Apostolica, tra quali sono li Palazzi della Corte vecchia, e noua in Ferrara, e Terreni, Prati, e selue nella Mesola.

Pretende li meglioramenti fatti fuori, e dentro Ferrara ne gli Edifitij, Caui, & argini; Ma questi non li può giustamente pretendere, perche nelle prime Inuestiture si legge espressamente il patto, che non si possino domandare le spese fatte, ò da farsi in edifitij, reparationi, e refettioni, ò in qual si voglia altro modo, e questo patto s'intende repetito nelle renouationi dell'Inuestiture susseguenti, perche non è stato detto il contrario.

Secondariamente dico, che Sisto Quarto, & Alessandro Sesto in ricompensa de meglioramenti fatti nelle muraglie, reparationi, e bonificationi, perfettione, e conseruatione eresse in Ducato Ferrara con le prerogatiue concesse à gli altri Duchi, lo concesse per Alfonso, figli, e nepoti, & il censo di cinque mila fiorini per Ferrara, e di cento fiorini per l'altri Castelli, lo ridusse à cento fiorini solamente da pagarsi da Alfonso Secondo. e suo primogenito, come si legge nell'Inuestitura li 18. di Settembre 1501. ma in queste, e nell'altre ragioni mi riporto alle Scritture de gli Auocati, perche ogni preteso meglioramento richiederà particolare Scrittura, & à me basta hauere risposto generalmente ad vna pretensione generale.

Per sigillo dell'Ingiustitie (così parla il ministro) si lamenta esser state conferite al

l'Emi-

l'Eminentiſſimo Sig. Cardinale Barberino il Iuſpatronato della Badia della Pompoſa, e quello della Pieue contro la Capitulatione Faentina, nella quale ſi diſpone. *Che rimanga à Don Ceſare, e ſuoi heredi il Iuſpatronato della Prepoſitura della Pompoſa, e quella della Pieue di Bondeno.*

Don Ceſare per aſſicurarſi, che il preteſo Iuſpatronato della Prepoſitura della Pompoſa, e quello della Pieue di Bondeno non paſſaſſe nella Sede Apoſtolica aſſieme con il poſſeſſo del Ducato di Ferrara, cercò di ſtabilire queſto punto, come fece nel 7. capitolo della Concordia, & il Sommo Pontefice come rappreſentante la perſona de Duchi di Ferrara, quali pretendeuano il Iuſpatronato di detta Prepoſitura ſi contentò di non acquiſtare con il poſſeſſo del Ducato, il poſſeſſo, ò Ius, che haueſſero li Duchi nel Iuſpatronato, ma che rimaneſſe à D. Ceſare, e ſuoi heredi.

In virtù dunque della Concordia Faentina ritenne Don Ceſare il preteſo Iuſpatronato in quel ſtato pero, nel quale ſi ritrouaua, perche non furono alterate le qualità, ò conditioni di eſſo, cioè ſe il Iuſpatronato era acquiſtato per fondatione, ò dotatione: rimaſe come acquiſtato per fondatione, e dotatione: Se era acquiſtato per priuilegio rimaſe come acquiſtato per priuilegio: Se ſi preſumeua acquiſtato per vſurpatione, rimaſe con queſta qualità; in modo tale, che Don Ceſare non acquiſtò riſpetto al Iuſpatronato magiori ragioni di quelle haueſſe auanti la concordia, nè perſe quelle, che haueua del Iuſpatronato. Hora eſſendo vacata la Prepoſitura, & Arcipretato di Bondeno Noſtro Signore li cōferì, come vacati in Curia con le ſolite clauſule, e derogationi, che ſi mettono à fauore degli Eminentiſſimi Cardinali; Preteſe il Sig. Duca di Modena, che ſi doueſſero dare à ſua nominatione; Fù perciò diſputata la cauſa in Rota li 15. di Decēbre 1625. auanti Monſignor Remboldo, e li 26. Giugno 1628. auanti Monſignor Coccino Decano, e fu reſoluto, che la Dataria haueua potuto dare il Benefitio, e che non ſi prouaua, che li Duchi di Ferrara haueſſero acquiſtato Iuſpatronato per fondatione, dotatione, ò per altro titolo, e che però ſi preſumeua vſurpato. In corroboratione della riſolutione della Rota, dico, Che Gio. XXII. doppo l'occupatione di Ferrara, cioè l'anno 1323. dechiarò Opizone, e Rainaldo Marcheſi d'Eſte, rei di leſa Maeſtà, e ſcōmunicati per hauer'occupato Ferrara, Argenta, e le Ville, Terre, & entrate, e Vaſſalli del Monaſtero della Pompoſa, e della Vangadiccia, & altri, a' quali promiſero nell'aſſolutione reſtituire il tolto, e ſodisfare de danni. In oltre ſoggiungo, che eſſendo vacata la Prepoſitura per morte del Cardinale Ippolito fratello del Duca Alfonſo Primo, Leone Decimo la conferì al Cardinale Vrſino; & al Duca di Ferrara, che ſi lamentò di detta Collatione, fù riſpoſto, che la Prepoſitura non era ſtata fondata, nè dotata da gli Eſtēſi, ma ſeparata, e diſmembrata dall'antichiſſima Abbatia della Pompoſa per porerla vſurpare, come ſi legge nella riſpoſta data all'inuettiua del Duca Alfonſo contro Leone Decimo; Dal che ſi raccoglie eſſer ben fondata la reſolutione Rotale, che il Iuſpatronato ſi preſume acquiſtato per vſurpatione, ſin tanto che non ſi proui il contrario.

Doppo hauer rappreſentato le pretenſioni del Sig. Duca di Modena, ſi sforza il Miniſtro d'impugnare la Concordia Faentina dal Don Ceſare ratificata, e giurata, e dice eſſer'inualida, perche fù fatta per forza d'armi temporali, e ſpirituali.

Secondo. Perche durante l'vltimo punto della Capitulatione Don Ceſare ſi proteſtò, che quanto haueua fatto, e fuſſe per fare ſopra l'accordo dello ſtato di Ferrara, tutto era contro la ſua volontà.

Terzo. Che la Tranſatione non può pregiudicare ad Alfonſo, & al Duca viuente maſsime hauendo l'vno, e l'altro fatto ſolenne proteſtatione di non acconſentire ad alcun capo della Concordia.

Quarto. Perche il Pontefice non l'hà oſſeruata per la ſua parte, e l'inoſſeruanza cōſiſte in due capi; Primo, perche il Cardinale Pietro Aldobrandino entrò in Ferrara prima del tempo conuenuto, che era li 29.

di

di Gennaro 1598. Secondo, perche il Pontefice hà leuato il Iuspatronato della Pomposa, e Bondeno alli Prencipi d'Este, quale rimase ad essi in vigore della Concordia.

Quinto, Perche fù rilassato il possesso, ma non la proprietà, & in conseguenza alla Casa d'Este restano salue le ragioni sopra la Proprietà.

Al primo si risponde, che Don Cesare fù monito, e citato à dedurre le sue ragioni auanti il supremo Signore, ò Giudice deputato, li furono assegnati li termini competenti, ma egli in vece di comparire, ò mandare il Procuratore, prese l'Armi, e cominciò à fare nuoue fortificationi; Laonde doppo esser scorsi li termini assegnati. Fù data contro esso Duca la sentenza per esecutione della quale furono adoprate l'Armi spirituali, e temporali: Dunque non può dire il Ministro, che la Concordia sia stata fatta per la sola forza dell'armi, già che l'armi erano ausiliari, e per l'esecutione della giustitia, e Don Cesare acquistò, con la Concordia, molte gratie, e Beni quali haueua persi per via della giustitia, se non fusse seguita la Concordia, & in simili termini non hanno luogo le leggi, quali prohibiscono, & annullano gli atti fatti per forza.

Al secondo si risponde, che le proteste occulte, e clandestine non sono di alcun valore, mentre nell'atto susseguente si renuntia à tutte le cose precedenti, che possono impedire l'atto come è seguito nell'Istrumento della concordia: In oltre rispondo, che non suffraga, ò gioua al Duca la protesta, perche doppo alcuni giorni hà ratificato la Concordia, e si è seruito di essa. Primo in domandare l'assolutione, e perdono dalle censure, e pene, e la restitutione nel Stato primiero: Secondo col ritenere molti beni, che senza la concordia non li sarebbe stato permesso, che li ritenesse. Terzo col pigliare 15. mila sacchi di sale ogn'anno à prezzo vilissimo nelle Saline di Ceruia. Quarto. In domandare, & ottenere ogn'anno la Tratta de grani, e l'estrattione, & alienatione de gli altri frutti senz'alcun pagamento. Per quinto aggiungo, che il Duca doppo dodici anni, cioè li 26. di Nouembre 1610. riprodusse ne gli atti della causa la concordia Faentina contro il Commissario della Camera, & in virtù di essa concordia domandò la restitutione de molti beni, che pretendeua fussero compresi in detta concordia. Da tanti atti fatti da Don Cesare, e continuati fin che egli visse s'intende approuata, ratificata, e confirmata la concordia, non ostante qualsiuoglia protesta, dalla quale con gli atti cōtrarij egli hà receduto.

Al terzo si risponde, che il Duca Alfonso, & il Duca Francesco hanno approuato la Concordia, come heredi di Don Cesare, possedendo, e godendo molti beni di Don Cesare, & hanno ogn'anno domandata la Tratta de Grani in virtù della Concordia Faentina; Hanno preso il sale in Ceruia al prezzo stabilito nella medema Concordia. In oltre dico, che nè Alfonso, nè il Sig. Duca viuente hanno ragione alcuna ne beni giurisditionali, ò feudali, perche descendono da linea illegitima, quale non è chiamata, anzi è esclusa nell'Inuestiture, e perche se bene descendessero per linea legitima, e naturale non sono compresi nell'Inuestiture di Sisto Quarto, Alessandro Sesto, quali finiuano, e spirauano nella persona di Alfonso Secondo, vltimo Duca di Ferrara.

Al quarto si risponde, che Don Cesare partì di Ferrara li 28 di Gennaro 1598. & il Cardinale Pietro Aldobrandino vi entrò il giorno seguente, giorno conuenuto nel 13. capitolo della Concordia. La Badia della Pomposa, ò Prepositura, e Pieue non sono state leuate alli Prencipi d'Este, come si figura il Ministro, nè il Pontefice hà tolto ius alcuno, che li Prencipi vi hauessero, ò habbino; ma hà conferito l'Arcipretato, e Prepositura, come Benefitij vacati in Curia, che la Dataria suole conferire con le derogationi, che si vsano in simili casi; Si che erra il Ministro, mētre dice che il Pontefice in mille modi (quali non si esprimono) hà contrauenuto alla Capitulatione.

Al quinto si risponde, che Don Cesare rilassò il possesso, e dominio del Ducato di Ferrara, & altri luoghi alla Sede Apostolica padrona diretta. Se il Sig. Duca di Modena

dena viuente pretende la proprietà, douerà dechiarare in che cosa consista questa proprietà, e de quai Beni sia, e potrà fare le sue istanze, già che sin'hora nè egli, nè li suoi Antenati l'han fatta.

Per condimento delle ragioni, dice il Ministro esser vano aspettare giustitia sopra stati così grandi, mentre è stato impossibile di conseguirla in interessi minori; E che il Duca di Modena diffida, perche à Pompeo Castelli Notaro della Causa in Ferrara sono stati leuati l'originali prodotti dal Duca. A me pare, che il Ministro si lamenti à torto; Imperò che per parte del Duca non sono state compite le proue in virtù delle lettere Remissoriali per Ferrara, nè quelle proue, che erano fatte sono state mai trasportate in Roma auanti li Giudici della causa, nè meno sono state discusse le depositioni de Testimonij sopra beni Allodiali, nè proseguito il giuditio: Se li Ministri del Duca non hanno fatta la loro istanza, non si deuono lamentare, ò marauigliare se il giuditio non sia terminato.

E per quanto appartiene alla prima causa della diffidenza, dico, che Gerolamo Nobili Notaro della causa, essendo morto alcun'anni fà in Ferrara, pretesero gli suoi heredi del Defonto, per altro inhabili, ritenere le Scritture di Gerolamo. Il Collegio de Notari di Ferrara replicaua, che le Scritture si doueuano cōseruare, e ritenere dal Collegio. Alcune persone particolari domandauano gl'Istrumenti, e Scritture concernenti li loro particolari interessi; L'Eminentiss. Sig. Cardinale Legato vdite le parti, & anco il Commissario di Ferrara decretò, che se ne facesse Inuentario, e si sigillassero, e mettessero in luogo separato, come il tutto fù eseguito, conforme si dispone nel Statuto di Ferrara lib. 12. cap. 30. Mandi il Ministro in Ferrara, faccia la sua istanza, e trouarà, che le Scritture si conseruano legalmente per seruitio publico, nè sono state leuate à Pompeo Castelli; Si che in questa parte non vi è altra cosa di diffidenza, se non quella, che nasce dalla propria volontà.

Per seconda causa di diffidenza, si dice, Che Nostro Signore Vrbano Ottauo auanti di promouere al Cardinalato l'Eminentissimo Sig. Cardinale Rinaldo da Este habbia prouato di astringere, & obligare il Duca à non proseguire la causa ciuile, durante il suo Pontificato. Ma questa è vn'inuentione del Ministro. L'Imperatore fece istanza, e pregò Sua Santità, per il Cardinalato dell'Eminentiss. Rinaldo, doppo esser scorsi 18. anni in circa del Pontificato: In così gran tempo li Signori Duchi di Modena, non hanno citato, nè fatto altro Atto per proseguire la causa; si come non l'hanno fatto doppo la sudetta istanza dell'Imperatore, Dunque il Pontefice non haueua occasione di stringere, & obligare il Duca à non proseguire la causa sopra la reintegratione de beni Allodiali, e molto meno sopra de gli Stati, ò beni giuriditionali, sopra quali li Duchi non hanno cominciata la lite; Ma come hò detto questa è vn'inuentione: La causa è Cardinalitia, e li Giudici si eleggono con sodisfattione della Parte; E Nostro Signore hà sempre fatto amministrar giustitia à chi l'hà domandata, &c.

RISPOSTA

Al Ristretto delle Ragioni che la Serenissima Casa di Este hà colla Camera Apostolica.

NEl Mese di Gennaro dell'anno 1643. fù publicato in Venetia vn manifesto, ò informatione per insinuare à quei Clarissimi Senatori le ragioni, che il Serenissimo Duca di Modena pretendeua di hauere sopra la Città, e Ducato di Ferrara, & altre Terre, Castelli, Valli di Comacchio, e beni allodiali.

Piacque alla Santità di Nostro Signore VRBANO Ottauo, che si rispondesse all'informatione sudetta con raccontare il nudo fatto, lasciando, per quanto si poteua da parte, le dispute de gli Auocati fatte auanti gli Eminentissimi Signori Cardinali Giudici della causa, acciò chiunque legesse, restasse informato della verità dell'historia.

Publicata la risposta, si vidde nel mese di Marzo vn'altra Informatione del Serenissimo Duca di Modena in forma di memoriale, diretta alla Santità di Nostro Signore, e stesa con prudente maturità di parole, che tolgono l'acerbità da quelle, che si legeuano nella prima Scrittura.

Al sudetto memoriale per parte della Reuerenda Camera Apostolica non è stato risposto, perche contenendo in sostanza li medemi motiui (se bene non tutti) registrati nella prima informatione, non vi era, che replicare di vantaggio.

Nel presente Mese di Settembre è stato publicato vn libro intitolato; Ristretto delle ragioni, che la Serenissima Casa di Este hà colla Camera Apostolica compilato con occasione di replicare alla Risposta di Roma.

In questa replica dal foglio 36 parla l'Autore del Ducato di Ferrara, e pretende primieramente prouare, che Alessandro Sesto donò ad Hercole il Ducato di Ferrara, & altri luoghi, come cosa allodiale, & anco il dominio assoluto di detto Ducato, e luoghi, che però non soggiace alla deuolutione per linea finita.

Secondo, che Alessandro Sesto concesse il sudetto Ducato, e luoghi ad Hercole, & Alfonso, & à tutti li descendenti loro in infinito.

Terzo, che nell'Inuestitura del Ducato di Ferrara sono compresi li figli descendenti, benche siano bastardi, ò naturali.

Quarto, che Alfonso Padre di Don Cesare figlio naturale, fù legitimato per il matrimonio susseguito trà il Duca Alfonso Primo, e Laura Eustochia.

A questi punti, che riguardano il negotio principale restringerò la mia risposta alla replica.

PEr quanto appartiene al primo punto, se il Ducato di Ferrara sia soggetto alla deuolutione, il Ministro nella replica pretende, che non sia soggetto alla deuolutione, perche Alessandro VI. nella concessione, che fece ad Hercole Primo, vsa le parole, *Concedimus, donamus, & elargimur*, & appoggiando il suo discorso in queste parole, vuole che il Ducato di Ferrara, che prima di Alessandro Sesto si concedeua in Vicariato, sia stato concesso ad Hercole come cosa allodiale con il pieno dominio, e che per la sudetta ragione non soggiaccia à deuolutione, secondo il ius commune.

Mà si risponde, che il Ducato di Ferrara con tutti gli altri Castelli, e ragioni concesse al Duca Hercole soggiace à deuolutio-

ne,

ne, e che per mancanza di linea mascolina legitima, e naturale deuolue, e ritorna alla Sede Apostolica: Ciò si proua chiaramente dalla concordia frà la Camera Apostolica, & Hercole Duca di Ferrara stipolata li 21. di Gennaro 1539. le parole della quale sono le sequenti.

Quod Dominus Dux, & eius successores tàm in euentum lineæ finitæ masculinæ descendentis à Duce Alphonso prædicto, & in casibus, in quibus Vassalli Duces prædicti ex forma iuris incidunt in commissum, quàm etiam in casibus, in quibus caderent ex dispositione capitulorum Adriani Sexti in commissum, & caducitatem cadere censeantur, & cadant, &c.

Essendo dunque chiare le parole della cõcordia, e douendosi questa attendere come atto posteriore, e reciproco, in virtù della quale fù concessa da Paolo Terzo la nuoua Inuestitura ad Hercole Secondo, già priuato del Ducato, non si può con fondamento dedurre cosa alcuna in contrario.

Non ostano dunque le parole della Bolla di Alessandro Sesto, quali sono le seguenti, *Quæ omnia pro potiori cautela successiuè cõcedimus, donamus, & elargimur*; perche dette parole non riguardano la concessione del Ducato, ma l'erettione di Ferrara in Ducato per Hercole, figli, e nepoti, nella quale; perche si contengano prerogatiue, e gratie magiori in riguardo dell'antiche Inuestiture, vsa le parole, *concedimus, donamus, & elargimur*. Secondo perche dette parole mentre fussero contrarie alle parole della concordia, ò Inuestitura di Paolo Terzo; non si deuono attendere, nè hauere in considerationè, come fù stabilito nella sudetta concordia al num. 3. Si che non legendosi nella concordia, ò in detta inuestitura le parole, *donamus, & elargimur*, ma le parole, *concedimus, inuestimus, & innouamus*, queste si deuono attendere, e non le predette vsate da Alessandro Sesto. Per terzo dico, che Alessandro Sesto non hà donato il Dominio di Ferrara, e molto meno hà dichiarato, che il Ducato sia cosa allodiale, anzi che nella medesima bolla lo chiama Vicariato, & anco feudo, ibi, *cum autem Hercules more progenitorum suorum, qui Ciuitatem in huiusmodi Vicariatum ab eadem Ecclesia obtinentes, &c. adauxerit, &c.* & ibi, *non obstantibus, &c. natura quoque, & consuetudine Feudi, & censuum, &c.* Impetò che hauendo Alessandro alterato le concessioni antiche, e diminuito il Censo antico, mentre vuole derogare alla natura, ò consuetudine dell'antiche Concessioni, si serue della parola, *Feudi*, benche il Ministro dica, che in detta Concessione non si fà mentione di Feudo.

Si proua questa verità da gli atti susseguiti, e fatti dal medesimo Duca Hercole inuestito; Imperò che detto Duca pagò per la prima volta l'anno 1502. il censo di cento ducati in esecutione della sudetta concessione per le mano di Beltrando Constabile suo Ambasciatore, e del pagamento gli ne fù dato publico instromento, nel quale si legge, che Hercole Duca, e Vicario pagò il Censo in satisfattione, e recognitione del Dominio del Ducato di Ferrara: le parole sono le seguenti.

Vniuersis, &c. Raphael, &c. Cum Illustrissimus D. Hercules Estensis Ferrariæ Dux in eadem, & in nonnullis aliis Ciuitatibus, Terris, & locis pro Sanctiss. D. N. Papa, & Sancta Romana Ecclesia in temporalibus Vicarius generalis, &c. pro censu, satisfactione, & recognitione Dominii, Ducatus, Ciuitatum, Terrarum, & locorum, &c. præsentis anni 1502. Ducatos centum ipsi Cameræ, &c. realiter, & cum effectu solui fecerit, &c. Herculem Ducem, & Vicarium, eiusq. hæredes, &c. quietamus, &c Datum 8. Augusti 1502. Alexandri Sexti anno decimo.

Dal presente Instromẽto fatto pochi mesi doppo l'Inuestitura d'Alessandro Sesto, e da altro simile sotto Giulio II. del 1506. si raccoglie, che Alessandro non mutò, nè alterò la natura, ò denominatione della concessione, ma la lasciò nel termine, nel quale era inanzi la sua Inuestitura, inanzi alla quale tutte le altre concessioni erano state fatte con titolo di Vicariato, benche alcuni de gli inuestiti fussero Duchi. Secondariamente si proua, che la Camera Apostolica, e Chierici trattorno il Duca Hercole, come Vicario di Ferrara, e che egli, che prese l'Instrumento, approuò il tutto. Terzo, che li Du-

cati cento furno pagati per il censo, sodisfattione, e recognitione di Dominio della Camera Apostolica nel Ducato di Ferrara.

Dunque è chiaro, che Alessandro Sesto non donò il Ducato ad Hercole, ò vero ad Alfonso, nè trasferì l'assoluto dominio in casa d'Este, ma lo ritenne per la Sede Apostolica, come si proua dalli sopradetti Instrumenti, & dalla Concordia del 1539. nella quale il Duca è dichiarato Vassallo, & altre cose dedotte nella prima risposta. Finalmente dico, che il Ducato di Ferrara, ò si chiami dono, ò Vicariato, ò Feudo, deue ritornare, e deuoluere alla Sede Apostolica per tutti li capi espressi nel ius commune, e particolarmente per mancanza di linea finita legitima, e naturale, in virtù del patto espresso nella sodetta concordia, e soggiace à caducità, ancorche fosse dono, come finalmente concede l'Autore della Replica doppo il num.248. benche l'Autore delli motiui al fog.50.58.& 59. fino al num. 13. si fosse sforzato di mostrare, che il Ducato non soggiaceua alla sodetta deuolutione.

PEr rispondere al secondo Punto dico, che si vedono due Inuestiture del Ducato di Ferrara fatte da Alessandro Sesto nel medemo anno, mese, e giorno, cioè *anno Incarnationis Dominicæ* 1501. *quinto decimo Calendas Octobris Pontificatus Alexandri Sexti anno decimo*. L'vna publicata per parte della Camera Apostolica, l'altra per parte del Sig. Duca di Modena.

In quella della Camera Apostolica si cõferma l'Inuestitura à terza generatione fatta da Sisto Quarto, e si dechiara, che nel Ducato doppo la morte di Hercole debbia succedere Alfonso primogenito, & il suo figlio primogenito, & il primogenito del primogenito, e morendo il figlio primogenito d'Alfonso senza figli, succeda il secondogenito, e successiuamente gli altri descendenti, cioè in difetto delli secondigeniti, li terzo geniti, ma non trapassa la terza generatione, come nella Bolla al numero primo.

Nell'altra Bolla publicata per parte del Duca di Modena la concessione di Sisto IV. fatta à terza generatione, s'estende, & amplia alli descendenti dal sodetto Hercole in perpetuo, come al num.2.

Nell'vna, e nell'altra Bolla il censo di quattro mila fiorini, quali si pagauano per l'Inuestitura di Sisto Quarto, si riduce à cento fiorini, ò ducati.

Pagò Hercole, come Vicario del Ducato di Ferrara il cẽso di cẽto ducati per satisfattione, e recognitione del Dominio della Sede Apostolica del Ducato di Ferrara, & altri luoghi li 8. di Agosto 1502. sotto Alessandro Sesto.

Ma volendo sotto Giulio II. il Duca Alfonso pagare li medemi cento ducati li 28. di Giugno degli anni 1505. & 1506. e due altri seguenti, furno riceuti con la protesta, *Citra præiudicium iurium in spiritualibus, & temporalibus dictæ Cameræ super dictis Ciuitatibus, Terris, & locis quomodolibet competentium*.

L'anno 1525. li 28. di Giugno il Duca Alfonso Primo priuato del Ducato da Giulio Secondo, e Leone Decimo, e restituito nel stato primiero da Adriano Sesto, offerse di pagare in Camera Apostolica li cento ducati per il Ducato di Ferrara, per il mezzo di Giacomo Aluarotto Ambasciatore, e procuratore; ma il Procuratore della Camera, e Fisco, chiamato Mario Peruschi s'oppose protestando, che il censo de ducati cento non si doueua riceuere, ma ributtare, perche non costaua *de legitima, e canonica Apostolica concessione, & seu titulo* del Duca: per il che fù assegnato al sudetto Aluarotto il termine di vn mese à mostrare il titulo, e ragioni del Duca, qual termine fù poi prorogato ad vn'anno. Et il medesimo decreto fu fatto in Camera Apostolica l'anno seguente.

Li 29. di Giugno 1529. Francesco Galeano Agente del Duca Alfonso, offerse di pagare in Camera Apostolica li sudetti ducati cento per il censo del Ducato di Ferrara, e Benedetto de Valenti fiscale in quel tempo s'oppose, che il censo non si doueua riceuere, essendo il Duca caduto d'ogni sua ragione, perche non haueua pagato, nè pagaua il censo douuto, quale era di fiorini quattromila, e non altrimente di cento ducati,

cati, &c. e li Chierici di Camera presente il sodetto Galeano fecero il seguente Decreto.

Qui Reuerendissimus Dominus (scilicet Augustinus Spinola Cardinalis Perusinus Papa Camerarius) & Reuerendissimi Patres Praesidentes noluerunt recipere dictos ducatos centū, cum verus Census sit quatuor millium ducatorum, ad quorum solutionem praeteriti temporis ipsum condemnarunt, & pronunciarunt in commissum incidisse omni meliori modo, &c.

Appellò il Galeano dal sudetto Decreto allegando, che il suo principale non era tenuto à pagare, se nò il censo di cento ducati, secondo la redutione fatta da Alessandro Sesto, ò altro Sommo Pontefice; Et il Fiscale replicando negò la sudetta reduttione di censo, e disse, che benche costasse della reduttione, detta reduttione era nulla.

L'anno seguente 1530. in Camera Apostolica nel giuditio contradittorio li Chierici di Camera confermorno il decreto, che haueuano fatto l'anno passato, come al n. 5.

Essendo dunque stato dechiarato espressamente, che per il censo del Ducato di Ferrara si doueuano pagare fiorini quattro mila, secondo l'Inuestitura di Sisto Quarto, e non ducati cento, secondo la riduttione fatta nelle Bolle di Alessandro Sesto, & in conseguenza dubitandosi della validità delle sudette Bolle di Alessandro Sesto, procurò il Duca Alfonso Primo, & Hercole Secondo per mezzo di tutti li Potentati d'Italia di riunirsi con la Sede Apostolica, & acquistare per mezzo di concordia quello, che haueua perduto, e dubitaua di perdere nel Tribunale della giustitia.

Li 21. dunque di Gennaro 1539. trà il Duca Hercole Secondo, figlio di Alfonso Primo, fu stipulata la concordia, nella quale si leggono le seguenti parole.

Quod idem Sanctissimus D.N. inuestiat solemniter, & consistorialiter praefatum Ducem de toto Ducatu Ferrariae cum omnibus suis pertinentiis, & omnibus locis aliis, Terris, & Castris contentis in Inuestitura Alexandri Papae Sexti, & de omnibus iuribus praefatae Sedi Apostolicae competentibus, & non aliter, in quibuscunque Ciuitatibus, & locis per eundem Dominum Ducem possessis, seu quomodolibet tentis, &c. pro se, & legitimis, & naturalibus per lineam masculinam à praefato Alphonso descendentibus, seruata primogenitura, vt in dictis literis Alexandri Sexti continetur; & fiat Inuestitura secundum tenorem Inuestiturae Alexandri Sexti praedicti sub datum Romae apud Sanctum Petrum 1501. xv Calendas Octobris, exceptis iis, quae capitulis Adriani Sexti, & praesentibus contrariantur, aut immutata essent.

In virtù di questa concordia si doueua dare al Duca Hercole l'Inuestitura del Ducato di Ferrara, secondo il tenore della Bolla di Alessandro Sesto dell'anno 1501. xv. Calendas Octobris.

Trouandosi dunque due Bolle d'Alessandro Sesto della medesima data, ma diuerse, è necessario vedere, secondo il tenore di quale bolla delle sodette due sia stata concessa l'Inuestitura da Paolo Terzo.

E dico, che l'Inuestitura di Paolo Terzo è stata concessa, secondo il tenore della bolla, nella quale Alessandro Sesto concede il Ducato di Ferrara per li descendenti di Alfonso fino alla terza generatione, e non altrimente della Bolla, nella quale il medesimo Alessandro concede il Ducato per li descendenti in perpetuo.

Ciò si proua dall'Inuestitura di Paolo Terzo, nella quale si narra, e contiene il tenore della Bolla d'Alessandro Sesto concessa per li descendenti à terza generatione, e non si contiene il tenore della Bolla concessa per tutti li descendenti in perpetuo; dunque si deue attendere la Bolla fatta per li descendenti à terza generatione, e non quella concessa in perpetuo per li descendenti, perche nell'Inuestitura di Paolo Terzo si hà relatione alla Bolla di Alessandro Sesto fatta à terza generatione, & il tenore di essa è stato riferito, e narrato nella sudetta Inuestitura di Paolo Terzo. Et acciò che il Lettore possa toccare con mano questa verità, hò fatto registrare nel fine della risposta doppo la Bolla di Alessandro Sesto l'Inuestitura di Paolo Terzo in quello, che concerne questo punto al numero 4.

Et in questa maniera resta prouato, che si deue attendere l'Inuestitura di Alessandro Sesto esibita dalla Camera, e non quella esibita per parte del Duca di Modena, perche il tenore della Bolla esibita dalla Camera è narrato, e riferito nell'Inuestiiura di Paolo Terzo in esecutione del capitulato, ò concordia del 1539. nella quale si conuenne, che Paolo Terzo debba inuestire il Duca Hercole Secondo del Ducato di Ferrara, e che l'Inuestitura si facesse, secondo il tenore dell'Inuestitura di Alessandro Sesto, cioè della Bolla registrata al numero primo. Si contenti dunque il Ministro, & anco prego à leggere le Bolle sudette, perche conosca, che l'hò riferita fedelmente, e che non inganno me stesso, ne voglio ingannare gli altri.

Douendosi dunque attendere l'Inuestitura d'Alessandro Sesto esibita dalla Camera, replico, che quella non trapassa la terza generatione, ma che nel Ducato di Ferrara doppo Hercole Primo deue succedere il Duca Alfonso Primo primogenito, il figlio primogenito di esso Alfonso, & il primogenito del primogenito, & in difetto di questi deue succedere il figlio secondogenito del Duca Alfonso, e gl'altri descendenti, cioè terzogeniti, e quartogeniti, e mancando li descendenti dal Duca Alfonso Primo, sono chiamati li descendenti dal Duca Hercole Primo, se bene nell'Inuestitura di Paolo III. non sono chiamati li descendenti dal Duca Hereole Primo, ma solamente dal Duca Alfonso Primo.

E perche professo di portare quanto più posso il nudo fatto, lasciarò à gli Auuocati dell'vna, e dell'altra parte le dispute sopra l'intelligenza della Bolla di Alessandro Sesto, e sopra la significatione delle parole, *per lineam, &c. & descendentibus*, ponderate nella Replica, per non attediare in questa breue risposta il Lettore.

AL Terzo punto rispondo, che nell'Inuestiture del Ducato di Ferrara sono esclusi li figli naturali, e sono chiamati li figli, ò descendenti maschi legitimi, e naturali, e che niuno può succedere, che non sia anco legitimo, per proua di ciò portarò le parole delle Bolle, che sono chiare.

Sixtus Quartus, &c. Dilecto filio Herculi, &c. te, &c. in præfata Ciuitate Ferrariensi, & illius Comitatu, Territorio, & districtu prædictis Vicarium, & post mortem tuam filios, & nepotes tuos legitimos, & naturales vsque in tertiam generationem Vicarios in temporalibus generales facimus, constituimus, ac etiam deputamus, &c. Datum Romæ anno Incarnationis Dominicæ 1572. decimo tertio Calendas Septembris Pontificatus nostri anno primo.

Alessandro Sesto riferisce la concessione della sudetta Bolla con le parole, *Ducem, filios, ac nepotes suos legitimos, & naturales per rectam lineam descendentes*, e poi crea in Duca di Ferrara, *Herculem, filios, & nepotes prædictos*, cioè il Duca Hercole, figli, e nepoti legitimi, e naturali descendenti per linea retta. *Datum Romæ 1501. decimoquinto Calendas Octobris.*

Nelli capitoli stipulati li 21. di Gennaro 1539. trà la Camera Apostolica, & il Duca Hercole Secondo, si legge.

Tertio, *Quod idem Sanctissimus Dominus Noster inuestiat solemniter, & consistorialiter præfatum Ducem de toto Ducatu Ferrariæ, &c. pro se, & legitimis, & naturalibus per lineam masculinam à præfato Alphonso descendētibus.*

In virtù di questa concordia Paolo Terzo concesse la nuoua inuestiiura al Duca Hercole Secondo, & vsò le medesime parole, *pro te, & legitimis, & naturalibus per lineam masculinam à dicto Alphonso descendentibus, &c. concedimus. Datum Romæ anno Incarnationis Dominicæ 1538. Nono Calendas Februarii Pontificatus anno Tertio.*

Si parla dunque nella nuoua inuestitura fondamentale fatta da Paolo Terzo chiaramente, & in essa sono chiamati li legitimi, e naturali descedenti per linea mascolina, cioè figli maschi, e legitimi; il volere oscurare la luce di questa verità, con le nubi di parole, e con dire, che gli aggettiui (*legitimis, & naturalibus*) non sono appoggiati à sustantiuo alcuno, e che la dittione, *&*, non congiunge, ma disgiunge la parola *legitimis* da quella de *naturalibus*, è cosa molto aliena dalla dottrina de feudisti, e dal vero senso, come si dirà

si dirà da gli Auocati, perche è certo, che la dittione, *&*, copula le parole, *legitimis, & naturalibus*, e che *descendens per lineam masculinam ab aliquo*, non è altro che vn figlio maschio, il quale se vuole succedere è necessario che sia descendente legitimo, & naturale.

Non osta, che Alfonso sia stato legitimato dal Cardinale Cibo; perche nè il Cardinale Cibo, nè altra persona hà facoltà di legitimare li figli naturali alli feudi, ò Vicariati della Chiesa Romana, come altre volte hò detto. Il Ministro potrà dare in luce la legitimatione, acciò si conosca la verità.

AL quarto punto dissi, e replico, che Alfonso Padre di Don Cesare fù figlio naturale del Duca Alfonso Primo, nato da Laura Eustochia, e che detto Alfonso è stato trattato come naturale, e tenuto, e reputato per figlio naturale da tutti li Duchi di Ferrara, cioè dal Duca Alfonso suo Padre, dal Duca Hercole Secondo, e del Duca Alfonso Secondo. In oltre, che esso Don Cesare hà riconosciuto, e dichiarato con il fatto di non poter succedere nel Ducato di Ferrara, & altri feudi per essere nato da radice infetta. Ma perche il Ministro nella sua replica pretende hauer sodisfatto alli motiui li repilogarò con breuità, poi risponderò distintamente alla replica.

Primo, che Alfonso padre di Don Cesare sia figlio naturale del Duca Alfonso Primo, si proua dal Testamento fatto li 28. Agosto 1533. nel quale il medesimo Duca nomina Alfonso per suo figlio naturale, l'instituisce e come figlio naturale in molti beni, lo legitima come naturale, e concede facoltà, che si possa far legitimare da altri ad effetto di potere succedere nelli beni lasciati.

E dal Codicillo fatto li 8. di Ottobre 1533. nel quale dispone, che Alfonso, & Alfonsino suoi figli naturali debbano prestare à Madonna Laura Eustochia lor madre ogni riuerenza, & habitare insieme, come si legge al num. 6. & 7.

Secondo, si proua dall'Istromento della legitimatione fatto dal Cardinale Cibo, nel quale Alfonso figlio naturale del Duca Alfonso, si legitima, & habilita alla successione. Questa legitimatione è citata dal Ministro senza darne copia, e se bene nõ si esprime il mese, & anno, nel quale segui, è però chiaro, ch'ella fù fatta auanti il preteso Matrimonio, e doppo il sudetto Testamento, nel quale si da licenza, che Alfonso si possa fare legitimare.

Terzo, Alfonso Padre di Don Cesare accettò l'heredità, ò legato fatto nel Testamento, e Codicillo, successe nell'heredità in virtù del Testamento, prese il possesso de beni, & esigette l'annue entrate, sin che visse, e consequentemente approuò il testamẽto con le sue qualità, cioè ch'esso Alfonso era figlio naturale.

E se è vero, che Madonna Laura accettasse l'heredità, ò legati fatti nel Testamento, e Codicillo in nome di Don Alfonso all'hora minore, è suo figlio (come dice il Ministro) ne seguirà vn'altra proua, cioè, che ancora Madonna Laura hà approuato con il fatto, che Don Alfonso era figlio naturale, essendo instituito herede come figlio naturale nel testamento, e codicilli, in virtù de quali Madonna Laura prese l'heredità, e possesso de beni.

Quarto, il Duca Hercole Secondo trattò Alphonso Padre di Don Cesare, come suo fratello naturale, del che sino à questi tempi dura la publica voce, e fama in Ferrara, prouata per testimonij; Et il Tuano attesta, che Hercole Secondo l'anno 1546. mandò molti caualli in aiuto di Carlo Quinto, sotto il commando di Alfonso suo fratello bastardo.

Aggiungo, che nella cõcordia del 1539. frà il Duca Hercole, e Paolo Terzo, & anco nell'Inuestitura vi furno messe le parole *legitimis, & naturalibus per lineam masculinam descendentibus*, per escludere Alfonso di linea bastarda: Lo attesta Stefano Burone, che viueua in quel tempo nelle note manoscritte à Luigi Guicciardini nelli Commentarij del 1529. fino al 1560. & in consequenza il Duca Hercole dechiarò Alfonso per figlio naturale; le parole sono le seguenti, quali riporto perche l'Autore non è stãpato, e l'originale si conserua in Roma.

Paolo

Paolo Terzo per leuare la Casa di Ferrara dalla diuotione dell'Imperatore accettò scudi 600.mila, e diede nuoua Inuestitura in persona di Hercole, e di Ippolito Cardinale, e fù escluso Don Alfonso Padre di Don Cesare per venire da linea bastarda.

Quinto, il Duca Alfonso Secōdo dechiarò con il fatto, che Don Cesare era inhabile à succedere nel Ducato di Ferrara, perche domandò nuoua inuestitura per Don Cesare à Gregorio XIII. per ottenere parimente la nuoua inuestitura, ò la estensione, venne in Roma viuente Gregorio XIV. fece la medesima istanza à Clemente Ottauo, e restingendo poi la sua domanda, supplicò à Clemente, che si degnasse prorogare l'inuestitura fin'à quel tempo, ò termine, che il ius commune tassa, e stabilisce la vita dell'huomo, benche esso Duca morisse auanti il sudetto termine; e perche la gratia si stimaua fusse contro la Bolla di Pio Quinto, non fù concessa, benche il Duca non guardasse à spesa, nè lasciasse intentato mezzo alcuno, che giudicasse esserli proficuo.

Hora così discorro, se Don Cesare descendeua da linea legitima, era compreso nella terza generatione, e nelle inuestiture Ponteficie del Ducato di Ferrara, e però nō haueua dibisogno di nuoua inuestitura, ò gratia per la sua persona.

In oltre (secondo la pretensione del Sig. Duca di Modena) non solo Don Cesare, ma anco gli altri descendenti di Casa d'Este in perpetuo sono chiamati nell'inuestiture Apostoliche, e consequentemente nè Don Cesare, nè il Sig. Duca viuente, nè loro descendenti haueuano bisogno di nuoua inuestitura, & ottenutala non guadagnauano cosa alcuna, mà del certo perdeuano le ragioni antiche.

Se dunque Don Cesare, e suoi descendenti non haueuano bisogno di nuoua inuestitura, & ottenendola nō guadagnauano cosa alcuna, nè si megliòraua la conditione della Casa Estense. Ricerco la raggione, ò causa perche il Duca Alfonso Secondo con tante spese, disaggi, e mezzi domandasse à tre Pontefici Gregorio XIII. Gregorio XIV. e Clemente Ottauo nuoua inuestitura; E nō ritrouo altra causa, ò motiuo, se non che il Duca Alfonso Secondo sapeua molto bene, che Don Cesare non poteua succedere al Ducato per descendere da linea naturale; E ciò si conferma, perche il Duca Alfonso non solo domandò nuoua inuestitura, ma anco espressamente domandò la estensione dell'inuestitura, quale estensione porta seco l'inclusione di persone, che non sono comprese nell'antiche Inuestitute, ò sono inhabili, come era Don Cesare.

Di più il Duca Alfonso escluso dalla nuoua inuestitura, & dalla estensione restrinse la sua domanda, facendo istanza, che se li cōcedesse il Ducato per quel tempo, ò termine, che l'huomo, secondo il ius commune è stimato poter viuere, & esso Sig. Duca secondo la legge poteua viuere, benche morisse prima, e che durante il sudetto termine legale li suoi heredi non si potessero molestare, ma tolerare, che godessero il Ducato, cercando di persuadere, che detta toleranza non fusse contraria alla Bolla di Pio Quinto. Da questa istanza si raccoglie più chiaramente, che non solo li descendenti non erano chiamati, ma anco, che Don Cesare era inhabile à succedere, perche questa instanza esclude tutti li descendenti, & è chiaro che Don Cesare se fusse disceso da linea legitima, egli doueua succedere nel Ducato, e goderlo per tutto il tempo della sua vita, nè il Duca Alfonso, ò Sede Apostolica gli lo haurebbe potuto leuare, e si come hà dell'improbabile, che il Duca Alfonso hauesse voluto pregiudicare à Don Cesare, e descendenti, così hà del verisimile che volesse acquistare il Ducato à Don Cesare per altro inhabile, e con li suoi negotiati guadagnare quello, che non poteua ritenere per le antiche Inuestiture.

Sesto, nel medesimo tempo, che il Duca Alfonso Secondo negotiaua con Clemente Ottauo mandò vn gentil'huomo à Ridolfo Secondo eletto Imperatore per ottenere la facoltà di nominare al Ducato di Modena, e Reggio, vna persona di Casa di Este, benche forsi fusse nata da radice infetta, ò per altri defetti non fusse compresa nell'antiche inuestiture; E con lo sborso di gran

somma

somma de danari (chi dice 300. mila scudi, e chi più) ottenne facoltà di potere nominare vna persona forsi nata da radice infetta, ò per altro inhabile come sopra, benche durasse l'Inuestitura Imperiale, & in quella fussero compresi Don Cesare, e tutti li descendenti di Casa d'Este legitimi, e naturali.

In virtù di questa facoltà il Duca Alfonso Secondo li 27. di Luglio 1595. frà l'anno facendo il testamento, nominò al Ducato di Modena, e Reggio, e feudi Imperiali, Don Cesare, e mandò la nomina all'Imperatore, quale la sottoscrisse.

Li 27. di Ottobre 1597. essendo il Duca Alfonso passato à miglior vita, Don Cesare in virtù di detta nominatione fece instanza all'Imperatore per l'inuestitura di Modena, & Reggio, e li fu concessa li 13. di Gennaro 1598.

Da questo fatto cauo due cose, la prima, che Don Cesare, se descendeua da linea legitima era chiamato, e compreso nell'antiche inuestiture Imperiali; e rispetto ad esso, la nominatione, & inuestitura era vn'atto superfluo, e di niuno valore, e che senza dubio li pregiudicaua, perche si toglieua le ragioni, quali li competeuano per l'inuestiture antiche, che sogliono essere di maggior valore delle nuoue.

La seconda, che Don Cesare ottenne, & accettò l'inuestitura da Ridolfo Secondo, come nominato dal Duca Alfonso nel testamento, e non come chiamato nelle antiche inuestiture.

E concludo, che Don Cesare era nato da linea infetta, perche non vi era altra causa, per la quale il Duca si potesse mouere à comprare la nuoua inuestitura, e perche se fusse nato da linea legitima il Duca Alfonso nó hauerebbe comprata la facoltà di nominare vno di Casa di Este, benche forsi nato da radice infetta, nè Don Cesare hauerebbe presa l'inuestitura come nominato nel testamento, ma come compreso nell'antiche inuestiture.

Nè à del verisimile, che il Duca volesse pagare per la nuoua inuestitura scudi 300. mila, già che haueua l'antica, quale duraua à fauore di tutti i descendenti, nè per la nuoua acquistaua maggiore, ò megliore titolo, o ragione.

Tanto più, che nè il Duca, nè l'Imperatore poteuano pregiudicare, & escludere Don Cesare da feudi Imperiali, nè si presume, o crede, che li hauessero voluto pregiudicare.

Et hà troppo dell'improbabile, che il Duca cercasse ottenere, e comprare quello, che già haueua, e pacificamente possedeua.

Settimo, Don Cesare, che in sua coscienza molto ben sapeua di non potere succedere nei Ducato di Ferrara, citato à dedurre le sue ragioni, non si curò, nè domandò tempo per mostrare la sua legitimità, ma attese ad armarsi contro il suo Prencipe sourano, se bene doppo la sentenza declatoria sopra la deuolutione del Ducato, riconobbe la buona fede, e per concordia li 28. di Gènaro dell'anno 1598. rilassò il possesso di Ferrara, & altri luoghi à fauore della Sede Apostolica, E questa cōcordia egli, e li suoi descendenti hanno osseruata, & in virtù di essa hanno preso il Sale, e doppo dodici anni in circa del 1610. viuente Paolo Quinto, l'hanno prodotta ne gli atti, domandandone l'esecutione, in tempo, che tutte le cose stauano in somma quiete.

Ottauo, Concorre la fama publica, che Don Cesare era nato da Alfonso figlio naturale del Duca Alfonso Primo, come apparisce da testimonij esaminati à perpetua memoria, & altri trattamenti, e particolarità dedotte nella prima risposta, e lo attestano anco li Scrittori, come sono Paolo Giouio nella vita di Alfonso, Tuano nell'historia all'anno 1546. & altroue.

Girolamo Falletto nell'Arbore della famiglia Estense, dedicato ad Alfonso Secondo, afferma, che Alfonso Padre di Don Cesare era nato d'vna donna chiamata Laura Eustochia, & gli Autori citati nell'altra risposta.

Nella replica il Ministro non potendosi controuertere la fede al testamento, e codicillo, afferma, che doppo di essi, seguì matrimonio in sanità trà il Duca Alfonso Primo, e Madonna Laura, ma io nego, che trà

Al-

Alfonso, e Laura seguisse matrimonio.

Secondo dico, che il matrimonio non si presume, per esser cosa, che riguarda il fatto. Terzo dico, che non si proua il Matrimonio, come si anderà mostrando, e confesso, che mi sarebbe di molta sodisfattione se io sapessi il giorno, o almeno l'anno, e mese, quãdo fu celebrato il Matrimonio alla presenza di tanti Gentil'huomini, de quali si fa mentione nella replica. quarto dico, che pretendendo Don Cesare succedere nel Ducato, deue concludentemente prouare di essere descendẽte legitimo, non solo perche costa del principio infetto, cioè che Alfonso Padre di Don Cesare è nato di Concubina, & è stato trattato da suo Padre come figlio naturale, ma anco perche non si tratta di succedere ne beni allodiali dependenti dalla volontà del Duca Alfonso, ma nel feudo, o Vicariato di Ferrara, quale nè direttamente, nè indirettamente può il Padre trasferire nel figlio illegitimo in pregiuditio della Sede Apostolica.

Al secondo, nel quale si tratta della legitimatione di Don Alfonso, non vi è che dire, essendo motiuo, e scrittura portata dal Ministro.

Al terzo motiuo replica il Ministro, che il testamẽto del Duca Alfonso primo hebbe l'effetto, in quanto a i beni, ma che Madonna Laura accettò li beni per li suoi figli, e se ingerì in quelli, come di cosa di Casa di Este, cioè a dire come Madre legitima. Secõdo, che non si proua, che Alfonso accettasse li beni lasciati nel testamento, e codicilli come figlio naturale; potendo hauerli accettati come figlio legitimo. Ma se risponde, che Alfonso Padre di Don Cesare successe negli beni in virtù del testamẽto, e codicillo, e che in cõseguenza egli approuò il testamento, e codicillo con le sue qualità; essendo dunque Alfonso instituito herede in Montecchio, & altri beni, & entrate come figlio naturale, & hauendo egli preso, e goduto il lascito sin che visse, ne segue, che egli accettasse, & approuasse l'enunciatiua, o assertiua, che si fa nel testamento, e codicillo, cioè che esso Alfonso era figlio naturale, non hauendo fatto atto alcuno in contrario nè esso, nè la sua Madre; e benche fusse vero, che nel principio Donna Laura accettasse l'heredità in nome de figli, nõ però cessa il motiuo, anzi si corrobora, perche anco essa Donna Laura accettando l'heredità, o lascito fatto nel testamento, e codicillo in virtù del testamento, e codicillo senza alcuna protesta, o riserba, viene a confessare con il fatto, che Don Alfonso era suo figlio naturale, come si asserisce nel testamento, e codicillo, e che ella era Madre naturale.

In oltre dico, che Madonna Laura nominata per donna soluta, e madre naturale nel testamento, e codicillo accettò gli alimenti, & habitatione, & altre entrate lasciateli nel codicillo; successe ad Alfonsino suo figlio naturale, secondo si disponeua in detto codicillo, dunque Laura ancora approuò il codicillo con le sue qualità, e con il fatto si venne a dichiarare di esser Madre naturale di Alfonso.

Non osta che Madonna Laura si facesse chiamare da tutti di Casa di Este doppo la morte del Duca, e conseguentemente si trattasse da moglie del Duca; Per rispondere al presente motiuo osseruauo che in alcuni instrumenti Madonna Laura nel principio degli amori era chiamata dal Duca Alfonso Primo, Madonna Laura figlia di Francesco Diante Cittadino di Ferrara, e che poi dall'anno 1528. fino alla morte vien chiamata Madonna Laura Eustochia nobile Ferrarese, come si legge in vn rescritto autentico fatto dal medemo Duca Alfonso del 1534. tre giorni prima che spirasse, benche lo Scotti nel conseglio sopracitato la chiami figlia di vn Berettaro.

Nella supplica data da Madonna Laura al Duca Hercole Secondo, essa Laura si chiama *Laura Eustochia serua fidelissima*, come si può vedere nell'Instrumento li 18. di Maggio 1543. si che Laura nelle scritture passate immediatamente trà essa, e li Duchi non se intitola di Casa di Este, ne si dichiara di essere stata moglie del Duca Alfonso primo, ne sin'hora il Ministro ha portato sopra di ciò alcuna scrittura, benche al numero 141. parli di questa materia. & quel che

che si deue anco auuertire, è che non si troua che in vita di Alfonso, o doppo la morte di esso Alfonso, Madonna Laura sia stata chiamata negli instrumenti, o altre scritture il con nome di Duchessa, segno euidéte che ella non fu moglie, e che se fusse stata moglie sarebbe stata anco nominata per Duchessa.

Dalli Notari, & altre persone Laura è stata chiamata, & enuntiata Laura Eustochia Estense non solo doppo la morte del Duca Alfonso primo, ma anco viuente esso Alfonso, & si vede vn'instrumento li 4. di Ottobre 1525. di alcuni beni feudali concessi a Madonna Laura dal Fattore Ducale, il cui titolo fu scritto dal medemo Notaro rogato dell'instrumento cō le seguenti parole: *Feudum Illustrissima Domina Laura Estensis*, questa denominatione essendo stata fatta in tempo che fioriuano gli amori, & auanti il preteso matrimonio, ne segue che Laura dall'essere chiamata (Laura Estense) doppo la morte del sudetto Duca Alfonso, non si può concludere ch'ella fosse moglie di Alfonso, perche ancora auanti il tempo del preteso matrimonio era chiamata Laura Estense.

Secōdo se rispōde, che da simile denominatione non si presume, che Laura fusse moglie, perche questa denominatione si può legitimamente acquistare per gratia, e per altro titolo, & in Casa di Este ve ne sono de gli altri essempij; Alla famiglia de Tassoni, e de Musti è stata data la denominatione con l'armi di Casa di Este, come a seruitori, che però si può credere, che il Duca Alfonso primo concedesse similmente a Laura per gratia la denominatione con l'arme di Casa di Este.

Dirò di più, che a tempi nostri si sono vedute due Donne, quali per hauer hauuto che fare con Prencipe grande con speranza forsi di matrimonio, si sono chiamate, e fatte chiamare publicamente Prencipesse con il cognome della Casa del preteso marito, l'argumento dunque per essere l'atto equiuoco, non conclude.

Nè rilieua la consideratione, & illatione fatta dal Ministro, che Laura amministrasse la tutela come donna di Casa di Este, cioè come Madre legitima; perche non si proua, che Laura fusse di Casa di Este, cioè moglie del Duca Alfonso, & essendo questo il punto, del quale si tratta, si deue prouare, e nō supporre. Circa l'amministratione della tutela riduceuo a memoria, che nel Codicillo il Duca Alfonso graua Alfonso, & Alfōsino ad habitare cō Laura lor Madre, & a dargli gli alimenti tassati in scudi seicento d'oro in oro; in oltre commanda alli Tutori testamentarij, che in vita d'Alfonso, & Alfonsino assegnino a Laura tanti beni spettanti a detti figli, da quali Madonna Laura possa ritrarre altri scudi seicento d'entrata, doppo la morte de sudetti figli, e forsi per questa communanza, & habitatione il Ministro hauerà scritto, che Laura amministrò la Tutela, non che veramente fusse vera Tutrice.

Se poi il Ministro credesse che Laura fusse Madre legitima, e per essere Madre legitima escludesse li Tutori testamentarij dalla Tutela, prenderebbe in ciò errore, perche Laura, benche fusse Madre legitima (il che si nega) non poteua però escludere li Tutori testamentarij, quali nella Tutela sono preferiti alla Madre legitima, secondo la legge commune.

Al quarto replica il Ministro, che Hercole Secondo con l'opere, e con ogn'altra conueniente dimostratione trattò Don Alfonso da suo legitimo fratello, e pretende prouarlo, prima perche Hercole li promise Montechio, mentre poteua fare di meno; secondo, perche acconsenti, che Montecchio s'eregesse in Marchesato; Terzo perche lo mandò a seruire Carlo V. con cento cinquanta caualli; Quarto permise, che fusse portato in braccio, e con il capuccio ad accompagnare il cadauero del Padre, Quinto l'Instrumento nel quale Alfonso è enunciato fratello, e Prencipe.

Ma si risponde, che detta promessa non ha che fare con la legitimità, e che il Duca Alfonso primo lasciò ad Alfonso suo figlio naturale il Castello di Mōtecchio nel testamento, & Hercole come herede gli lo fece consegnare, dal quale atto per essere fatto in essecutione del testamento, doue Alfonso

è nominato naturale, si raccoglie, che Hercole trattò Alfonso da figlio naturale, e non da legitimo: al secondo dico, che il consenso dato all'erettione del Marchesato, benche fusse necessario detto consenso (il che non si crede) non ha che fare con la legitimità d'Alfonso: al terzo non conclude l'argomento, o presuntione, non solo perche il Duca Hercole con detti cento cinquanta soldati vi mandò anco Francesco di Este Prencipe legitimo (come afferma il Ministro) ma anco perche Alfonso in questa speditione viene chiamato fratello bastardo di Hercole, come ho detto di sopra; al quarto l'accompagnamẽto (se si proua) è atto equiuoco, o indifferente, nè da quello si può arguire, o presumere, che Alfonso fusse legitimo figlio. Era egli figlio del Duca nato da Laura sua donna, tenuta publicamente, e per tale conosciuta dal popolo, non è marauiglia, che la madre mandasse li figli ad accompagnare il Padre alla sepoltura, essẽdo l'accompagnamento atto proportionato così al figlio naturale come al legitimo: al quinto, se Alfonso è chiamato dal Notaro *Princeps germanus*, non per questo diuenta figlio legitimo; non mancano Prencipi, che sono fratelli naturali.

Al Tuano replica, che è heretico, e che per riuerenza della Religione non lo haueua nominato. Al che rispondo, che Tuano nõ è heretico, benche l'opere sue siano state sospese, o siano sotto censura; che però resta in piedi la sua attestatione, che Alfonso era fratello bastardo del Duca Hercole.

Quinto. Replica il Ministro, che li negotiati fatti in Roma dal Duca Alfonso Secõdo con Gregorio XIV. e Clemente Ottauo furno fatti a cautela. Questa replica non toglie l'obietto, imperò che l'atto posteriore, che si fa a cautela, non deue essere contrario, nè distruggere l'anteriore, ma deue mantenerlo, e conseruarlo: L'instanza fatta dal Duca Alfonso distrugge l'atto antecedente, cioè toglie, che se Don Cesare era habile à succedere come compreso nell'antiche Inuestiture, non poteua succedere in vigore di dette Inuestiture, perche il Duca Alfonso faceua instanza se li concedesse nuoua Inuestitura di Ferrara, & in conseguenza metteua da parte l'antiche inuestiture, o concessioni, come insegnano li feudisti, quali dicono, che *nouum feudum est, cuius causam acquirens non habet ab alio nisi à se ipso, & Domino concedente*. Domandò poscia la estensione dell'inuestiture antiche; Questa instanza ancora suppone, che Don Cesare, quale per altro era compreso nell'antiche inuestiture, fusse inhabile a succedere nel Ducato di Ferrara, altrimente non occorreua trattare di estensione, la natura della quale non è altro, che comprendere, & estendere la concessione a quelli, che, o per linea finita, o per altro impedimento non sono compresi.

In oltre il Duca Alfonso restrinse la sua instanza, domandando se li concedesse il Ducato alla sua vita legale, e per quel tẽpo, che nella legge è tassata la vita dell'huomo, benche esso Alfonso morisse prima di detto tempo; Questa instanza era di pregiuditio a Don Cesare, se egli era habile a succedere, perche venendo il caso della morte del Duca Alfonso, gli toglieua il poter succedere in virtù dell'antiche inuestiture, e conseguentemente non si può dire, che li negotiati fossero fatti a cautela. Tanto più che le cose, che si fanno à cautela si fanno per aggiungere nuoue ragioni, o titoli all'antiche ragioni, e titoli; ma l'istãza, e negotiati del Duca Alfonso non aggiungeuano nuoue ragioni, e titoli all'antiche ragioni, e titoli, ma presupponeuano non esserui antiche ragioni, come si è dedotto.

Ne mesi dica, che questi negotiati, o instanze non poteuano pregiudicare alle ragioni di Don Cesare senza il suo consenso, e che non gli hanno pregiudicato, perche il Duca Alfonso nõ ottẽne la gratia; imperò che io solo intendo di prouare, che il Duca Alfonso con li sudetti negotiati, o instanze venne a dichiarare implicitamente almeno, che Don Cesare cõpreso per altro nell'inuestitura nõ era habile à succedere nel Ducato, come nato da linea infetta, e che per habilitarlo à succedere domandò la gratia à tre Sommi Pontefici, venne a Roma con spese grãdissime, informò di persona li Car-

dinali

dinali ad vno ad vno, il che non hauerebbe fatto, se Don Cesare fusse stato habile a succedere nel Ducato, perche Don Cesare non haueua bisogno di gratia alcuna, essendo egli compreso è chiamato nell'inuestiture, & solamente escluso per descendere da linea naturale.

Al sesto replica il Ministro, che la facoltà di nominare vno della Casa di Este alli feudi Imperiali, fu domandata parimente a cautela. Già ho detto, che questa istanza nõ può esser fatta a cautela, perche distrugge li titoli, & inuestiture antiche, e toglie a Don Cesare la successione douutali per l'inuestiture antiche. Secondo perche Alfonso Secondo domandò, & ottenne la facoltà di nominare vno di Casa d'Este in vna, o più volte nell'vltima volontà, o in contratto inter viuos, e di potere riuocare la nominatione, e nominare vn'altro, dal che si raccoglie, che detta facoltà non era presa a cautela per seruitio di Don Cesare solo, potendo il Duca non nominarlo, & anco riuocare la nominatione doppo che l'haueua fata, ma fu procurata per assicurare la Casa di Este nel Ducato di Modena, e Reggio.

Nè ha del verisimile, che il Duca Alfonso senza alcun bisogno, o fine domandasse la facoltà di nominare, e che per ottenerla pagasse trecento, e più mila scudi, resta dũque, che (non mostrandosi altro motiuo, o ragione) il Duca ciò facesse per ottenere l'inuestitura à fauore delle persone di Casa d'Este, che non erano comprese per descẽdere da linea infetta, come era Don Cesare (ilche il Ministro concede senza pregiuditio al numero 113.) e che però con molta cautela volendo il Duca poter nominare li descendenti da linea infetta, nè volendo dall'altra parte chiaramente dichiarare, quale de gli Estensi descendesse da radice infetta, vsò quelle parole, *licet tanquam forte nati ex radice infecta, vel ob alios quoscunque defectus non essent comprehensi in antiquis inuestituris.*

Non osta, che Alfonso domandaua la facoltà di nominare con motiui d'interesse di Stato, e nelle cose persuase da detti motiui non si può fare fondamento, o pretendere, che siano pregiudiciali alla legitimità de successori; perche ne per motiui di Stato, ne per motiui d'interesse si può fare pregiuditio ad alcuno senza fondamento della giustitia, nè il Duca Alfonso poteua, nè si presume, che volesse toglier à Don Cesare il suo; Et è certo, che questa istanza, o gratia non solo pregiudicaua à Don Cesare, e descendenti rispetto alli feudi pretesi Imperiali, ma anco rispetto al Ducato di Ferrara, & altri luoghi, trattandosi sopra lo stato della persona di Don Cesare, però non si vede qual ragione di stato potesse mouere il Duca Alfonso, il quale con le sue instanze, e negotiati, non acquistaua ragione, o titolo megliore per la sua Casa, perdeua senza dubio il titolo dell'inuestiture antiche, e la gran somma di denaro, che pagaua, e metteua in dubio lo stato di Don Cesare in riguardo della Sede Apostolica, e Ducato di Ferrara: però non douendosi credere, che il Duca negotiasse per perdere, ma si bene per acquistare, concludeuo come sopra, che il Duca Alfonso volesse stabilire nella persona di Don Cesare, benche incapace, il Ducato di Modena, e Reggio.

Al settimo replica il Ministro, che Don Cesare cedè il Ducato per timore dell'armi temporali, e spirituali, facendo prima le sue proteste, e che perciò non li potè nuocere la concordia, nella quale rilasò il Ducato di Ferrara. Se Don Cesare non si fusse seruito della concordia per tutto il tẽpo, che visse, e nelle cose à suo fauore, quali senza la concordia non hauerebbe hauto, bẽche fusse Duca di Ferrara, forsi le proteste poteuano essere di consideratione, ma essendosi Dõ Cesare ogn'anno più volte seruito della Concordia doppo le proteste, & hauẽdo egli medesimo fatto istanza per l'esecutione del concordato, producendo anco la concordia negli Atti 1610. dodici anni in circa doppo la stipulatione, le Proteste nõ giouano, non solo perche sono contrarie al fatto, ma anco perche si presume, che da quelle habbia voluto recedere con tanti atti contrarij, per non essere in questi stata repetita la Protesta.

Per quello riguarda la forza, o timore, ho mo-

mostrato nella prima Risposta, & in questa, che il Ducato di Ferrara era deuoluto per la morte del Duca Alfonso II. e che ciò era stato per sentenza giustamente dichiarato.

Oppone il Ministro contro la validità della sentenza, o modo di procedere dicendo, che non furno seruati li termini, o modo prescritto nella Bolla di Paolo Terzo. Secondo, che la sentenza è stata data in ventiotto giorni. Terzo, che sono state negate le difese, per essere stati omessi li termini di ragione (così parla il Ministro.) Ma si risponde, che furno osseruati li termini, e modo contenuto nella Bolla di Paolo, e ciò anco si legge nella dichiaratione di Clemente Ottauo fatta li 22. di Decembre 1597. cōtro Don Cesare; Al secondo dico, che non hauendo Don Cesare domandato tempo à prouare, o dedurre le sue ragioni, non era obligato Clemente Ottauo ad aspettare maggior tempo, tanto più che Don Cesare in vece di fare l'istanze giuridiche, era ricorso all'armi. Al terzo rispondo, che à Don Cesare in verun modo son state negate le difese.

All'ottauo replica il Ministro negando, che Alfonso Padre di Don Cesare fosse reputato, e stimato per illegitimo.

Et io rispondo hauerlo mostrato nella prima, & in questa Risposta, e che Don Cesare doueua prouare d'esser legitimo, se volena succedere al Ducato, al quale sono chiamati li descendenti legitimi, e naturali.

Circa gli Autori, perche io dissi nella prima Risposta, che le Genealogie delle Casate si danno da gli interessati, Egli replica, che in quel tempo vi era il Duca Hercole interessato, & In conseguenza Hercole diede à Leandro Alberti la Genealogia di Casa di Este.

Si compiaccia il Ministro di mostrare in qual mese, & anno, Fra Leandro registrasse per episodio nel suo libro la Genealogia di Casa d'Este, che all'hora si potrà discorrere da chi Fra Leandro potesse hauere la Genealogia.

Federico Scotti così parla, *Exemplum ponerem in donamentis missis ab Alphonso Primo Duce Ferrariæ Dominæ Lauræ secundæ eius uxoris, & filiæ Ferrariæ.* Osseruato che Laura era chiamata seconda moglie di Alfonso, benche da gli altri Autori fusse chiamata terza moglie, per mostrare, che lo Scotti non era ben informato delle mogli d'Alfonso.

Il Ministro replica, e mi taccia da poco prattico, perche li Dottori chiamano le seconde nozze, tutte le nozze; o siano seconde, o terze, o quarte; Et io rispondo, che lo Scotti non vsa le parole (secōde nozze) ma chiama Madonna Laura seconda moglie, quale l'altri chiamano terza moglie, nè io trouo ne Legisti, che la seconda moglie significhi la terza, o quarta moglie, benche le parole (seconde nozze) siano atte à comprendere le terze, e quarte nozze, ma perche io so caso delle parole, che si dicono à caso? frase del Ministro al foglio 93.

Circa l'attestatione del Giouio, replica il Ministro, e pretende prouare, che le parole *Verum eam demum legitimæ uxoris loco habuit*, significano, che il Duca Alfonso prendesse per moglie Madonna Laura. Ma si risponde, che le parole (*loco uxoris*) secondo la proprietà significano, che la donna, che si tiene in loco di moglie, non è vera moglie, e che la legge, *Iubemus nel Codice de naturalibus liberis*, nelle parole (*mulieres loco uxoris habita*) parla delle Concubine.

Secondariamẽte dico, che il Gioiuo per significare vna donna, o concubina grandemente amata si serue delle parole, *iustæ, vel legitimæ uxoris loco habere*, oltre l'esempio di Laura parlando il medemo Giouio nella vita di Sforza, dice, *Virginē admodū nobilem adamauit Luciam Trezaniam, adeout amatorijs obsequijs, & spe nuptiarum pollutam iustæ uxoris loco haberet, & coleret.* Lucia fu amata da Sforza, fu tenuta in luogo di giusta moglie, ma non fu mai mogle di Sforza, ma si bene di Ludouico di Sogliano, al quale Sforza la diede per moglie, dal che si proua che il Giouio per suo stile, e frasa, mentre vuol descriuere vna concubina, o donna molto cara, si serue delle parole, *iustæ, vel legitimæ uxoris loco habere*, e ben vero che il medemo Giouio, & altri Scrittori parlando

delle

delle concubine, o donne amate, vsano le parole *mulieres propè loco vxoris*, *vel penè loco vxoris*, per denotare che se bene erano donne amate, & ritenute, non erano però amate, ne trattate con tutti quei segni di amore, che si trattano, & amano le vere mogli, in modo tale, che la ditione *propè*, *ò penès* riguarda li maggiori, o minori trattamenti, e segni d'amore, e l'impedimento dell'Amante, ma non toglie la forza delle parole, *loco vxoris*, che sempre significano la donna, che non è moglie, ma che si tiene in luogo di moglie, non sarò più longo, perche (come dice il Ministro) il motiuo è stato fatto sotto li Portici di Prisciano.

Il Ministro finalmente stampa l'Epilogo delle cose dedotte da lui, e da me circa li natali di Alfonso per farne vn paralello, & anch'io per conformarmi con il suo pensiero, registrarò breuemente li motiui per la Camera Apostolica dedotti per mostrare, che Alfonso Padre di Don Cesare fu figlio naturale del Duca Alfonso Primo.

1 E replico, che il Duca Alfonso Primo in tre publiche scritture chiama, e dichiara Don Alfonso per figlio suo naturale, cioè nel testamento, nel codicillo fatto due mesi doppo, e nella legitimatione ottenuta dal Cardinale Cibo.

2 Il Duca Hercole trattaua Don Alfonso suo fratello naturale, quale perciò fu escluso nella concordia dell'anno 1539. con le parole, *legitimis, & naturalibus descendentibus*.

3 Alfonso Secondo Duca con li negotiati fatti cõ Gregorio XIII, Gregorio XIV, e Clemente VIII. ha dichiarato, che Don Cesare figlio di Alfonso era incapace di succedere al Ducato di Ferrara, non per altro capo, se non perche Alfonso Padre di Don Cesare era illegitimo.

Parimente l'ha dichiarato per incapace, perche durando l'antiche inuestiture, comprò la facoltà di poter nominare à feudi pretesi Imperiali vno di Casa d'Este, benche fusse nato da linea infetta, o per altro difetto fusse incapace, & in virtù della sudetta facoltà nominò Don Cesare compreso (se era legitimo) nell'antiche inuestiture Imperiali con li suoi descendenti.

4 Don Cesare si è riconosciuto, e dichiarato per incapace; Primo, perche ha rilassato alla Sede Apostolica il Ducato di Ferrara in esecutione della sentenza di Clemente Ottauo (come si presume) quale haueua pronunciato, che il Ducato era deuoluto per linea finita: Secondariamente, perche accettò la nominatione à feudi Imperiali, e prese l'inuestitura da Ridolfo Secondo, come nominato nel Testamento dal Duca Alfonso, e non come compreso nell'antiche inuestiture.

5 Il medesimo Alfonso Padre di Don Cesare successe nelli beni lasciatili nel Testamento, e Codicillo in virtù di esso Testamento, e Codicillo, e godè, e possedette fin che visse, & in conseguenza dichiarò con il fatto di esser figlio naturale, hauendo accettato il lascito fatto come à figlio naturale.

6 Donna Laura similmente successe nell'entrate lasciateli nel Codicillo dal Duca Alfonso, e l'accettò in vigore di detto Codicillo; Successe anco ad Alfonsino altro suo figlio naturale, al quale era stata sostituta nel medesimo Codicillo in tãti beni, che rendessero ogn'anno scudi trecento d'oro, & accettò anco l'heredità in nome de suoi figli; con quali atti reiterati fatti doppo la morte del Duca Alfonso viene à confessare, che essa Laura fusse tale, quale è descritta nel Testamento, e Codicillo, cioè donna soluta, e madre naturale di Alfonso.

7 Gli Historici, quali dicono, che Alfonso era naturale, & altri, che fanno differenza fra le mogli d'Alfonso, e fra Madonna Laura, nominando le vere mogli per mogli, e Madonna Laura per Laura senza darli titolo di moglie.

8 Li testimonij, che depongono di publica voce, e fama.

9 Vi concorre l'inuerisimilitudine, che il Duca Alfonso habbia presa per moglie dõna Laura, non solo perche era figlia d'vn Berettaro, ma anco perche il Duca haueua tre figli maschi viuenti al tempo della sua morte, quali poteuano succedere nel Ducato; Et è chiaro, che risolutioni si graui, e

di

di pregiuditio all'honore della fameglia, non si fanno che con grandissima causa, o per interesse di Stato, quali non vi erano nel presente caso.

10 Si aggiunge, che Laura non fu ritenuta nella medesima habitatione, o Palazzo Ducale, nel quale erano state ritenute l'altre due moglie, ma in vna Casa vicina: Che il Duca fece ritrarre Laura in habito lasciuo; non ho però detto, che il Duca nō la facesse ritrarre, se non in quell'habito, come mi viene apposto; però l'obiettione sarà mera menzogna, e falsità (così parla il Ministro al numero 152.) Che il ritratto di Laura non si vidde depinto, e posto tra l'altre Prencipesse, e donne di Casa d'Este.

11 Che Laura non fu sepolta nella sepoltura, doue erano state sepellite l'altre donne Estensi, che non haueuano eletta diuersa sepoltura E se bene fu sepolta (come dice il Ministro) nella sepoltura, che appartenea alla Casa di Este, è però vero, che in detta sepoltura non vi era stato sepolto alcuno di Casa di Este.

Questi sono li motiui, quali in fauore della Camera Apostolica ho sin'hora ritrouati, che per essere atti fatti da medemi Duchi di Ferrara, da Alfonso naturale, da Don Cesare, e Madōna Laura, e percotono li natali, & incapacità di Alfonso Padre di Don Cesare, preualgono à tutti li motiui portati dal Ministro, quali per lo più sono atti indifferenti, & equiuoci, sono premesse senza conclusione legitima, e conseguenze senza vere premesse, sono in gran parte ombre, e sogni (parole del Ministro) al num. 139. che suaniscono, quando si stringono, che spariscono quando si aprono gli occhi; & acciò si conosca la verità, registrarò ne fogli seguenti li motiui stampati dal Ministro con le medesime parole, e le risposte con maggiore breuità, che sarà possibile.

Motiui per il Signor Duca di Modena.

Sei Historici, cioè Fra Leandro, il Giouio, il Sansouino, il Guazzo, il Tent, & il Guerino.

RISPOSTA.



NIVNO di sei Historici parla specificatamente se Alfonso fusse bastardo, o legitimo, eccetto il Giouio quale scriue chiaramente, che Alfonso era nato da Laura Cōcubina; dicono però che Laura era moglie, o donna del Duca.

Andrea Tent Franzese l'hauerà cauato da Fra Leandro, e Sansouino.

Il Guerino ha scritto doppo la lite mossa, & era seruitore beneficiato dell'vltimo Cardinale d'Este.

A questi Autori si oppongono li Scrittori registrati di sopra; due de quali (oltre il Giouio) dicono, che Alfonso fu bastardo, e quattro altri Ferraresi, cioè Gerardi, Rondone, Sardi, e Falletti, quali se bene in riguardo de loro Prencipi, vanno schermendo, e non dicono chiaramente, che Alfonso fusse naturale, o che Laura fusse Concubina, nondimeno à donna Laura non danno titolo di moglie, come fanno ad Anna Sfor-

za,

za, e Lucretia Borgia, ma la chiamano Laura del Duca Alfonso, o Donna d'Alfonso, distinguendola dalle vere mogli.

2 *Che i due Alfonsi figlioli di Donna Laura accompagnorno il Cadauero del Padre nel solenne funerale fattogli da Hercole primogenito incapucciati, come gl'altri Prencipi, & in braccio à due Caualliieri per esser infanti.*

2 Questo accompagnamento, s'è vero, è atto proportionario, e douuto al Padre dal figlio, o sia naturale, o legitimo, & è atto indifferente, & equiuoco, in modo che da esso non si può dedurre, che Alfonso fusse legitimo, e dubitandosi di questa qualità, ella si deue prouare con atti, che nel suo genere necessariamente concludino.

3 *Gl'Istrumenti, che mostrano Donna Laura, come di Casa di Este hauer amministrata la Tutela di Don Alfonso, la Grida di Parma, e le lettere de Prencipi.*

3 Ho risposto che Laura, mentre era indubitata Concubina, si chiamaua, e faceua chiamare di Casa d'Este, e che da questa denominatione non si poteua presumere, ch'ella fusse moglie, perche la denominatione si può hauere per gratia, come hanno hauuto altri Seruitori de Duchi di Ferrara, con quello di più, ch'ho detto di sopra al fogl. 48.

Che Donna Laura fusse Tutrice, lo nego, perche nel Testamento, e Codicillo si dice il contrario; & è anco certo in iure, che li Tutori Testamentarij sono preferiti à gli altri Tutori; ma dato, e non concesso, che Laura hauesse amministrata la Tutela per qualche accidente, non però si conclude, che Alfonso sia legitimo, perche la madre naturale può acquistare la tutela del figlio naturale, come si legge nell'vltima legge del *tit. ff. quād mulier tutelæ officio fungatur.*

4 *L'Erettione di Montecchio in Marchesato fatta dall'Imperatore ad instanza di Don Alfonso.*

4 Il Ministro al num. 72. così argomenta: Francesco figlio di Lucretia ottenne da Alessandro Sesto l'erettione di Massa in Marchesato; Alfonso ottenne dall'Imperatore l'erettione di Montecchio in Marchesato, dunque si trattaua de legitimo, volēdo li medesimi honori, che haueua Francesco legitimo; qual forza habbia l'argomento mi riporto al Lettore: Li Filosofi dicono che da pure premesse particolari affirmatiue non si conclude cosa alcuna.

5 *L'Instromento, nel quale Hercole chiama Don Alfonso* Principem germanum.

5 All'Instrumento (che io ho letto) stipulato li 26. di Gennaro 1549. il Duca Hercole Secondo non vi fu presente; ma si legge

ge in esso la licenza data à Don Alfonso all' hora minore di potere obligarsi à fauore della Sig. Giulia per causa della dote. Don Alfonso dal Notaro è chiamato *Illustris Princeps Alphonsus*. il medemo Don Alfonso nel memoriale diretto al Duca Hercole così parla *il fratello, e seruitore di quella Don Alfonso.* talche il Duca Hercole, benche acconsenta che Don Alfonso, sia fratello, nō però lo chiama con la parola *Princeps*, o con la parola *germanus*. concludo non essere in disputa se Don Alfonso fosse Prencipe ò fratello del Duca Hercole, ma se fosse legitimo. concedo che fosse fratello, e Prencipe, ma si nega che fosse fratello legitimo, e che non segue, che Don Alfonso per essere chiamato Prencipe, o fratello, sia fratello legitimo.

6 *Alessandro Giglioli, che chiama Don Alfonso legitimato per Matrimonio susseguito.*

6 Il Giglioli viuente non può esser testimonio delle cose seguite cento, e diece anni sono; Egli nell'historia, che comincia dal 1601. racconta per Episodio, che il Pōtefice pretendeua, che il Ducato di Ferrara fosse deuoluto, perche Cesare nato da Alfonso bastardo, ma legitimato per susseguentemente matrimonio non poteua succedere.

7 *Girolamo Falletti, che più informato del Tuano, della missione di Don Alfonso in Alemagna, non fa differenza trà lui, e Don Francesco Prencipi fratelli interuenuti in quella Guerra, e nominati più volte in quell'historia.*

7 Il Tuano scriue, che Hercole Secondo mandò in Alemagna Alfonso suo fratello bastardo: Se il Falletti ciò non dice, non perciò si abbatte l'attestatione del Tuano, che parla chiaramente; ne vale l'argomento: il Falletti nominando più volte Alfonso, e Francesco non fa differenza trà di loro, dunque Alfonso è legitimo, perche non è buona illatione quella, che si caua da cose sì diuerse, e separate.

8 *L'Instrumento dotale frà Don Alfonso, e D. Giulia della Rouere nel quale Don Alfonso viene nominato figliuolo legitimo, e naturale d'Alfonso Primo, e gli è promessa quella Prencipessa con augumento di dote.*

8 L'enunciatiua di questo Instromento, quale pet ancora non si è veduto, è vnica. fatta da Notaro, non informato, & ad altro effetto, cioè per honore della famiglia della Rouere, quale apparentandosi con Alfonso volse credere d'apparentare con vn legitimo, perche era legitimato, e non proua in pregiuditio della Sede Apostolica, quale è Pattona diretta del Ducato.

9 Al-

9 *L'Instrumēto dotale della Duchessa Virginia figlia di Cosmo Gran Duca di Toscana, nel quale Don Alfonso è trattato d'Illustrissimo, ed Eccellentissimo, come gli altri fratelli del Gran Duca, che internennero à quell'Instrumento.*

9 Alfonso era figlio naturale d'vn Duca, & anco Marchese, come ho detto, non è dunque marauiglia, che fusse trattato d'Illustrissimo, & Eccellentissimo, ma che ha che fare il titolo d'Illustrissimo, & Eccellentissimo con la legitimità, mācano forse persone Illustrissime, che sono bastardi.

10 *Vn Diario manoscritto in faccia, e carattere antico, che chiama D. Laura Moglie di Alfonso Primo.*

10 Sarà vn'Autore di più quale, per non sapersi di lui il nome, restarà con poca, o niuna fede.

11 *L'Inuestitura di Ridolfo, nella quale si vede, che Alfonso Secondo domanda la facoltà di nominare à cautela.*

11 Alfonso non domandò all'Imperatore la facoltà di nominare vno di Casa d'Este al Ducato di Modena à cautela, ma per acquistare il Ducato di Modena à Don Cesare, che era incapace per descendere da linea naturale, come ho detto diffusamente di sopra.

12 *La moneta fatta per Donna Laura col motto.* Fides tua te saluam fecit.

12 Questa moneta per essere di vndici oncie è prohibita nell'inuestiture, ne si può spendere per li stati della Sede Apostolica, se ricordi il Ministro, che Christo Nostro Signore disse alla Donna peccatrice. *Fides tua te saluam fecit.*

13 *Trè Istrumenti, ne quali da Notari Ferraresi vien'enunciata moglie vedoua di Alfonso Secondo.*

13 Hò risposto à bastanza di sopra; & è grā cosa, che Laura doppo la morte del Duca Alfonso accettasse l'heredità per se, e per li figli, e la tutela de figli (come scriue il Ministro) & in tante, e tante scritture Laura s'intitolasse di Casa di Este, e mai si dechiarasse moglie, ò relitta del Duca Alfonso, spetialmente in detti atti di prendere l'heredità, e tutela proportionati alla moglie, e madre respettiuamente; Et è cosa da considerare, che solamente doppo dicisette anni in circa, dalla morte del Duca Alfonso, e non mai più nel tempo antecedente sia stata enunciata per moglie; non posso credere altro, ch'ella viuendo solitaria doppo la morte del Duca Alfonso acquistasse à poco à poco con il mezzò dell'astinēza li spiriti della memoria più purgati, e che poi in vecchiaia li sia andati perdendo, non citandosi altra scrittura, nella quale si enuncij per moglie dall'anno 1551. fino alla sua morte seguita del 1573.

14. Gli ordini, che daua col Noi, e nostro, come Prencipessa, e sono diretti à Monsig. Coglia, che la seruiua per Mastro di Casa.

14 Se l'argomento proua l'Autore del libro acquisterà qualche cosa, perche anco egli parla per Noi, vedasi al foglio 93. 100. 106. & altroue. Se Laura si trattaua da Noi, e da nostro, non è merauiglia, perche era Donna riccha, con ricchi figli, e titolati, ma non però segue, ch'ella fusse moglie, perche sono cose troppo diuerse, tanto più che dal Noi, e dal Nostro si seruono anco persone, che hanno fameglia, e seruitori, e non sono Duchi, ò Duchesse.

15 Dedisette Testimonii esaminati à perpetua memoria, che depongono della publica voce, e fama de trattamenti di Alfonso Primo, e di hauer veduto Donna Laura trattata, e trattarsi da Moglie vedoua di Alfonso, e di hauer veduto il suo funerale, & i Prencipi, che vi furono assistenti, e l'altre particolarità accennate:

15 Li Testimonij sono esaminati doppo la deuolutione nel Ducato secretamente, nè sono stati esibiti da Don Cesare, benche ammonito, e ricercato da Clemente Ottauo, talche in essi non si può fare quel fondamēto giuridico, che il Ministro si dà ad intendere, tanto più che vi sono altri testimonij, che depongono il contrario.

Et replico, che Laura l'8. di Ottobre 1533. era Concubina, e che il Duca Alfonso morse nel medesimo mese dell'anno seguente 1534. e che il Ministro deue portare atti tali, che concludino, e che siano stati fatti doppo il mese di Ottobre, altrimente mai si potrà verificare, che l'atti siano stati fatti à Laura, come à Moglie.

Hò letto nella Replica, che questa ristrettiua non piace al Ministro, ma è vera, e giuridica, imperò che se Laura era Concubina gli 8 di Ottobre, per dechiaratione del Duca Alfonso, ne segue necessariamente, che tutti gli atti, e cortesie, e trattamenti fatti auanti gli 8. di Ottobre siano stati fatti à Laura, come à Concubina.

Circa il funerale di Laura, si deue auuertire, che il Duca Alfonso Secondo prese tre mogli, da quali non hebbe figli, che perciò communemente fù reputato inhabile alla generatione, come si legge nella Relatione di Ferrara stampata nel Tesoro politico, quale fù fatta nel Senato Veneto da Emiliano Manolesso del 1568. benche ciò non si legga nella stampata, ma sì bene nella manoscritta. Laura morse del 1573. dunque non è marauiglia, che al funerale di lei fussero presenti il Duca, e Cardinale d'Este, perche à loro compliua di dare ad intendere,

re,& andare insinuando, che la linea legitima non si estinguesse con la morte del Duca Alfonso Secondo, per non perdere li feudi, ma che durasse nella persona di Don Alfonso viuente Padre di Don Cesare.

In oltre dico, che dall'accompagnamento del funerale, non si raccoglie, nè può presumere, che Laura fusse moglie, perche è vn'atto di pietà, di cortesia, e di honore, e molto equiuoco, e fatto per gratificare il Marchese Alfonso viuente figlio d'essa Laura; certo è che fù fatto in tempo, che il Duca Alfonso Secondo haueua cominciato, ò voleua cominciare il trattato con Gregorio Decimoterzo per ottenere la nuoua Inuestitura.

16 La sepoltura, che hebbe della Casa di Este, & vna dell'Armi, che furno appese nel funerale.

16 Nella sepoltura nella quale fù sepolta Laura non vi era stato sepolto alcuno di Casa di Este, benche la sepoltura appartenesse à Casa di Este, però resta vero il fatto, che Laura fù sepolta in sepoltura diuersa, doue per prima non era stato sepolto alcun Estense.

Dall'arme di Casa d'Este appesa con altre arme (come se dice) non si può dedurre, che Laura fosse moglie, perche l'atto in se stesso, è equiuoco, e le arme de Prēcipi dominanti si appendono per honoreuolezza: à Laura era stato dato il cognome di Casa di Este, e forsi anco l'arme, alla quale in occasione di funerali si costuma in quelle parti metter di sotto il nome del Defonto, e non dicendosi esser stato messo il nome sotto la detta arme, si può dire che l'arme non era di Laura.

17 La dechiaratione fatta da Ferdinando Secondo della falsità della fama contro la legitimità di Don Alfonso per le cose di Ferrara, veduto, che hebbe sua Maestà parte di queste ragioni, e l'Inuestitura, che fece perciò, inherendo all'antiche, donate alla descendenza d'Alfonso Primo.

17 Vna dechiaratione si importante merita si dia in luce, acciò si possa fare paragone con le Inuestiture di Ridolfo Secondo; nelle quale Don Cesare fù inuestito, non come compreso nell'antiche Inuestiture, ma come nominato nel testamento da Alfonso Secondo.

COMACCHIO.

IL Ministro dal numero 249. della Replica rappresenta in sostanza, che li Signori Prencipi Estensi hanno riconosciuto Comacchio dall'Imperio, e non altrimente dalla Chiesa Romana, e che hanno quattordici concessioni fatte dagli Imperatori pro tempore, se bene niuna di esse per ancora è stata data in luce; poscia và rispondendo alle ragioni, e scritture dedotte per mostrare, che Comacchio appartiene alla Sede Apostolica, e perche le Repliche sono sparse in varij luoghi, e percuotono hora vn motiuo, & hora vn'altro, per distintione, e chiarezza maggiore repilogarò le ragioni della Camera Apostolica; procurarò di sodisfare alle obiettioni fatte dal Ministro nella Replica contro le sodette ragioni, e poscia risponderò à quelle, che egli porta per il Signore Duca di Modena.

1 La Chiesa Romana era Padrona della Città di Comacchio auanti l'anno 752. nel quale fu assonto al Pontificato Stefano Terzo, chiamato da altri Stefano Secondo, come si legge negli Atti del medesimo Stefano riferiti dal Cardinale Nicolò d'Aragona nella sua compilatione manoscritta con le seguenti parole.

In gestis Stephani Papæ Secundi leguntur Patrimonia esse Beati Petri Rauenna, Ariminum, Pensaurum, Concha, Fanum, Casena, Senogallia, Aesis, Forumpopuli, Forumliuij, Castrum Subussium, Mons feretri, Acceragio, Mons lucati, Serra, Castellum Sancti Martini, Bobium, Orbinum, Callis, Luceolis, Eugubium, Comaclū, & Ciuitas Narniæ, & Fauentia, & Castrum liberiatū, & Gabellū, & omnis Ducatus Ferrariæ.

2 E ritenendo Astolfo Rè de' Longobardi l'Esarcato di Rauenna con Comacchio, & altre Città occupate alla Chiesa Romana, Stefano III. si trasferì in Pauia per abboccarsi cō il medesimo Re, come fece pregādolo cō ogni efficacia, che volesse restituire l'Esarcato, e tutto quello, che esso e li suoi Predecessori haueuano occupato alla Chiesa; Ma ricusando ciò fare, se ne passò in Francia accompagnato dall'Ambasciatori Francesi al Christianissimo Re Pipino, quale à prieghi del Pontefice, entrò due volte in Italia, non guardando à disaggi, o spese; assediò Astolfo in Pauia, e lo costrinse à rendere Comacchio, e l'altre Città dell'Esarcato, de quali hauendone Pipino preso il possesso, per mezzo dell'Abbate Fulrado, le restituì à Stefano Terzo, e Santa Romana Chiesa, come lo attesta *Eginardo Abbate Notaro di Carlo Magno negli Annali all'anno 856. Paolo Diacono libro sesto della sua historia, Anastasio Bibliotecario nella vita di Stefano Terzo, ilquale fa specifica mētione di* Comacchio *gli Annali di Francia dall'anno 708. & altri Annali dal 741. quali sono impressi nel secondo Tomo dell'Historie di Francia, e lo confessano Ludouico Pio & altri Imperatori, come si dirà di sotto.*

3 Desiderio, che era successo ad Astolfo rotto il giuramento, occupò di nuouo Comacchio con le altre Città dell'Esarcato, per il che Adriano Primo mandò Nuntij, e scrisse à Carlo Magno figlio di Pipino pregandolo di aiutare la Santa Chiesa nella recuperatione dell'Esarcato; Condescese Carlo alle preghiere del Pontefice, e con molta prontezza, e potente esercito entrò in Italia, assediò, e prese Desiderio Re de Longobardi, e restituì alla Chiesa Romana tutto quello, che gli era stato occupato è confirmò, e donò in perpetuo alli Sommi Pontefici con designatione de confini. *Itemque à Lunis cum Insula Corsicæ, deinde in Suriano, deinde in Monte Bardonis, deinde in Verceto, deinde in Parma, deinde in Regio. & exinde in Mantua, atque Monte* Silicis, *simulq. & vniuersum Exarchatum* Rauennatium, *sicut antiquitus erat;* Sono parole d'Anastasio Bibliotecario nella vita d'Adriano I. *concorda Eginardo nella vita di Carlo Magno circa la restitutione dell'Esarcato, Paolo Diacono lib. 6. dell'Historia all'anno 773. gli Annali di Francia dall'anno 708. & altri Annali del 769. quali sono nel sodetto secondo Tomo dell'Historie di Francia, e lo confessano, e dichiarano l'Imperatori Ludouico Pio, Ottone Primo, e Secondo, & Henrico Primo.*

Lu-

4 Ludouico Pio Imperatore l'anno 817. cōferma in perpetuo à Pascale Papa per se, e successori la Città di Roma in quella maniera, che l'haueua riceuuta da suoi Predecessori Pōtefici, e fino all'hora l'haueua tenuta ibi, *sicutà prædecessoribus vestris vsq; nunc in vestra potestate,et ditione tenuistis,& disposuistis,etc.* e l'Esarcato di Rauēna, cioè Rauēna con altre Città, trà quali si legge Comacchio, & afferma, che l'Esarcato, Comacchio, & altre Città, erano state restituite alla Chiesa Romana da Pipino, e Carlo Magno; e poi dona, e conferma alla Chiesa gli altri Patrimonij; le parole del Priuilegio, benche si leggano appresso il Baronio negli Annali, & il Sigonio de Regno Italiæ all'anno 817. per sodisfattione del Lettore le hò voluto registrare.

Nec non Exarchatum Rauennatem sub integritate cum suburbanis Ciuitatibus, Oppidis, & Castellis, quæ pia recordationis Dominus Pipinus Rex, & bonæ memoriæ Genitor noster Carolus Imperator Beato Petro Apostolo iam dudum per donationis paginam restituerunt, hoc est Ciuitatem Rauennam, & Aemiliam, Robiū, Cæsenam, Forumpompilij, Forumliuij, Faentiam, Imolam, Bononiam, Ferrariam, Comaclum, & Adriam, & Gabellum, &c. . . . . . .

5 Ottone Primo, e Secondo nel 962. à Giouanni XII. confermano Comacchio, e l'Esarcato affermando, che Pipino, e Carlo Magno l'haueuano restituito alla S. Chiesa. Henrico Primo conferma Comacchio, e l'Esarcato con la medesima assertione à Benedetto Ottauo del 1014. Ottone Quarto ad Innocenzo Terzo; Federico Secondo al medemo Innocenzo, & ad Honorio Terzo; Guglielmo ad Innocenzo Quarto; Ridolfo Primo à Gregorio X. & à Nicolò Terzo; Alberto à Bonifacio Ottauo; Henrico Settimo à Clemēte Quinto; Carlo Quarto à Clemente Sesto, ad Innocenzo Sesto, & ad Vrbano Quinto; e gli Elettori Prencipi dell' Imperio ad Innocenzo Terzo, & ad Honorio Terzo dell'anno 1220. à Nicolò Terzo del 1279.

E se bene le sodette dechiarationi, e confessioni fatte da gli Imperatori, che la Città di Comacchio liberamente appartiene alla Chiesa Romana sono sufficienti ad abbattere ogni pretensione del Ministro, nondimeno rappresētarò anco breuemēte alcuni atti fatti da Sōmi Pontefici in ordine à Comacchio, de' quali non ostante l'ingiuria de' tempi, e riuolutioni, se ne ritroua memoria nelli Scrittori, & Archiuij.

6 Il medesimo Adriano Primo l'anno 780. in circa, doppo hauer ricuperata Ferrara, che era stata senza Vescouo per l'Inuasione de' Longobardi, creò per Vescouo di essa Giouanni, al quale assegnò li confini della Diocesi ibi, *Ab oriente Callis de fine, quæ finis est inter nostrum Comitatum Ferrariensem, & alterum nostrum Comitatum Comaclensem*, si che Adriano riconosce per suo, cioè della Chiesa Romana il Contado di Comacchio ricuperato, come egli dice *de manu rapacis, & sacrilegi Desiderij Regis Longobardorum per summam victoriam potentissimi Caroli Regis.*

Continuaua la Chiesa Romana il possesso di Comacchio l'anno 817. & 962. e Pascale, e Giouanni Sommi Pontefici ne ottennero la confirmatione da Ludouico Pio, & Ottone, quali anco affermando, che Pipino, e Carlo hau euano restituito Comacchio alla Chiesa vengono à confessare, o dichiarare, che la Chiesa possedeua Comacchio, quale cōfermano alla medema santa Chiesa.

7 Leone Ottauo creato Sommo Pontefice l'anno 964. nel priuilegio concesso al Monastero dell'Aula regia de' Santi Martiri Vito, e Modesto nel Territorio di Comacchio li 13. di Giugno l'anno terzo di Ottone Re de' Franchi, e Longobardi nomina il territorio di Comacchio per territorio suo, *In Territorio nostro Comacli*, e dona al Monastero l'Isola, nella quale era edificato il Monastero, e molte possessioni poste nel territorio suo di Comacchio, & anco l'Isola di Primaro, segno euidente, che egli possedeua Comacchio.

8 Fu poi concesso Comacchio ad Adaleide Augusta Auia di Ottone Terzo durāte la sua vita, come si raccoglie dal priuilegio di Gregorio Quinto, imperò che li 28. di Aprile del 997. il sodetto Gregorio concesse à Gilberto Arciuescouo di Rauenna il Contado di Comacchio che deuolueua alla

la Chiesa Romana per la morte di Adaleide Imperatrice, come si legge nel sudetto priuilegio, o Bolla data quarto Kalendas Maij anno secundo.

La cōcessione fatta all'Arciuescoui di Rauenna fu confirmata da Honorio Secondo, Innocenzo Secondo, Honorio Terzo, Gregorio Nono, Alessandro Quarto, e Sisto Quarto, citati nella prima Risposta, e da gli Imperatori Henrico Quarto (chiamato da altri Terzo) Ottone Quarto, Federico Secondo, & aggiungo Ottone Terzo, quale il primo di Gennaro *999.* Inditione xiij. conferma à gli Arciuescoui Comacchio; come anco lo conferma Conrado Primo l'anno 1028. Federico Primo l'anno 1160. si che non si può dubitare che li Sommi Pontefici per confessione anco degli Imperatori, non habbino concesso, e disposto della Città di Comacchio, come di Città soggetta alla Chiesa Romana.

. In virtù delle sudette concessioni gli Arciuescoui di Rauēna, quali erano Padroni di Comacchio, si mantennero nell'attuale possesso per ducento anni in circa fino ad Henrico Sesto figlio di Federico Primo, ne ho sin'hora trouato nelle Scritture, ò Scrittori, che alcuna altra persona habbia hauuto possesso legitimo di Comacchio, o che vi habbia esercitato giurisditione.

9 Doppo, che Henrico Sesto contrario alla Sede Apostolica occupò molte Città dell'Esarcato, aggiunse il Contado di Comacchio al distretto di Ferrara l'anno 1192. questa aggiunta essendo per se stessa inualida fu confirmata da Innocenzo Terzo, & Innocenzo Quarto, secondo Gio. Battista Pigna *nell'Historia de' Prencipi d'Este*, quale professa hauere cauato l'historia sua dall'Archiuij, e scritture de' Prencipi Estensi, e la confirmatione non per altra ragione fu fatta se non perche la Sede Apostolica era padrona di Comacchio, e nō altrimente Henrico, quale non poteuā aggiungere Comacchio al distretto di Ferrara, nè dare quello, che non era suo.

10 Nacque poscia discordia, e guerra trà Rauennati, e Ferraresi, quali pretendeuano essercitare giurisditione sopra Comacchiò, come di loro distretto, e ne seguì concordia l'anno 1220. li *6.* del mese di Settembre, nella quale furono dichiarati alcuni confini, e stabilito, che tanto il Commune di Ferrara, quanto di Rauenna hauessero nella Città di Comacchio tutta quella giurisditione, e ragione, che haueuano auāti la sudetta guerra, come si legge nell'Instrumento.

Li Rauennati, doppo esser stato scacciato per mezzo dell'armi della Chiesa Romana Salinguerra occupatore di Ferrara circa l'anno 1240. auantaggiorno la loro conditione. perche dell'anno 1264. fino all'anno 1309. per quattro volte si fecero giurare Fedeltà dalli Comacchiesi, & esercitorono giurisditione, & al Marchese di Este, che haueua tentato di entrare in Comacchio si opposero li Rauennati, e ne restorono Superiori, come scriue il Rossi *nell'Historia di Rauenna a gli anni* 1264. 1283. 1304. *e* 1309.

Dal che si deduce, che doppo l'espulsione di Salinguerra seguace dell'Imperatore, li Sommi Pontefici godendo pacificamente Ferrara, e Rauenna, e l'altre Città dell'Esarcato, godeuano anco Comacchio, quale era sotto la giurisditione di Rauenna, ouero di Ferrara, Città, l'vna, e l'altra gouernate da ministri della Sede Apostolica.

Trasferita, che fu la Sede in Frācia, quelli, che haueuano maggiori ricchezze, e potenza in Italia cominciorono à farsi eleggere per Gouernatori, Protettori, o Podestà dalle Città, Terre, & altri luoghi, & à poco à poco ne diuentauano quasi Padroni. Crebbe il disordine con la discordia trà Giouanni XXII. e Ludouico Duca di Bauiera eletto Imperatore, quale concedeua le Terre, e luoghi spettanti alla Chiesa Romana à chiūque le domandaua.

11 Li Marchesi di Este con il seguito di molti Cittadini Ferraresi occuporno Ferrara, quale riconobbero da Ludouico Bauaro priuato da Giouanni XXII. di tutte le ragioni, che haueua all'Imperio, E dall'anno 1320. in circa cominciorono à grauare di taglie, collette, & altri pesi le Città, e Communi di Ferrara, Adria, e Comacchio, & occuporno alcuni luoghi alla Chiesa di Rauē-

na,

na, e Monastero della Pomposa, per li quali, & altri eccessi espressi nella Bolla di Giouanni XXII. furono dichiarati Rei di lesa Maestà li Marchesi Rainaldo, Opizone d'Este, & altri seguaci, e fu ordinato, che contro di essi si predicasse la Cruciata li 4. di Maggio 1323. Questo atto del Pontefice dimostra il dominio, e giurisditione della Sede Apostolica sopra Comacchio, perche punisce li Marchesi sudetti, che grauauano il Commune di Comacchio, tanto più, perche dell'anno 1328. li Marchesi domandorno esser gratiati, e liberati dalle pene, nelle quali erano stati condannati dal Pontefice, e ne ottennero la liberatione.

Nell'anno 1332. li Marchesi Opizone, Nicolò, e Rainaldo Furno creati Vicarij della Città, distretto, e Contado di Ferrara per dieci anni, e conseguentemente di Comacchio, che riteneuano con l'occasione di Ferrara, la quale pretendeua poterui esercitare giurisditione, come negli altri luoghi del distretto.

12 Essendo scorsi li dieci anni del Vicariato di Ferrara, e pretendendo il Marchese Opizo nuoua concessione, il Commune di Ferrara li 20. di Giugno 1344. domandò in gratia à Clemente Sesto che li concedesse per Vicario Opizone da Este, per il che Clemente doppo hauere hauute alcune informatione concesse il Vicariato di Ferrara al sudetto Marchese li 29. di Luglio 1344. con sigurtà della Città di Modena, e Cittadini di Ferrara per il pagamento del censo, & altra somma de' danari; e li Sindici di Fiorenza, Adria, e Comacchio obligando li beni proprij delle Città, e Cittadini promisero, che Opizo *Ecclesia Romana fidelis semper stabit, & seruabit &c.* e che finito il tempo del Vicariato restituirebbe Ferrara, suo distretto, e contado alla Chiesa.

Tralascio l'altre concessioni, perche si concede, & è certo, che li Signori di Este sono stati inuestiti di Ferrara, e suo contado è distretto, nel quale si dice per parte della Camera Apostolica esser compreso Comacchio.

13 L'anno 1371. del mese di Ottobre, e Nouembre fu fatta la descrittione delle Città, Terre, e Castelli della Romagna sogetti mediatamente, o immediatamente alla Chiesa Romana per commissione d'Anglico Vescouo Albanense, Vicario in Italia per Gregorio XI. & in essa si legge registrata la Città di Comacchio, in quel tempo priua di habitatori, e quasi sommersa dall'acque, con la nota nella margine. *Tenet Dominus Marchio de Ferraria*, cioè, che la Città di Comacchio la teneua dalla Sede Apostolica il Marchese, che teneua Ferrara. Questa descrittione, & attestatione fatta d'ordine del Vicario, che era anco Superiore in riguardo di Ferrara, e Comacchio, & in tempo non sospetto, dimostra la superiorità della Sede Apostolica in Comacchio.

14 Gli 8. di Agosto del 1502. nell'Instrumento del pagamento del censo, che Hercole Primo haueua fatto; il Duca Hercole è chiamato, *D. Hercules Estensis Ferraria Dux, in eadem, & in non nullis aliis Ciuitatibus, Terris, & locis pro Sancta Romana Ecclesia in temporalibus Vicarius generalis*, le medeme parole si leggono in vn'altro Instrumento delli 28. di Giugno 1506. fatto ad Alfonso Primo, da quali Instrumento si raccoglie, che il Duca, Vicario di Ferrara, possedeua altre Città appartenenti alla Sede Apostolica, vna de' quali si può concludere, che sia Comacchio, perche la Città di Ferrara pretendeua potere essercitare, & essercitaua giurisditione in Comacchio, come in Città del distretto di Ferrara.

15 Giulio Secondo li 9. di Agosto 1510. condannò, e priuò Alfonso Primo del Ducato di Ferrara per molti capi, e trà gli altri per hauer fabricato il Sale in Comacchio, senza licenza della Sede Apostolica, quale anco haueua detto non essere della Chiesa; Quest'atto giuditiale proua il dominio in Comacchio della medesima Chiesa, & Alfonso lo riconobbe, e confessando il suo errore domandò la gratia, e la liberatione dalle pene, nelle quali era stato cõdennato e l'ottenne da Giulio Secondo.

16 Il medesimo Alfonso condannato, e priuato del Ducato da Leone X. venne à concordia con Adriano Sesto li 17. di Ottobre 1522. e fù stabilito, che il Duca non po-

potesse fabricare il Sale nella Città, o Valle di Comacchio, o altro luogo posseduto, o da possedersi senza licenza del Pontefice Romano, e Sede Apostolica, quale pretendeua, che il Duca Alfonso non hauesse autorità di fabricare il Sale in Comacchio, le parole della Capitulatione sono le seguēti.

Item conuenerunt dictæ partes quod fiet reductio census ratione dicti Ducatus &c. debiti per fel. recor. Alexandrum Sextum facta &c. & in recōpensam dictæ reductionis census præfatus D. Dux, & sui hæredes &c. teneātur &c. dare, & consignare singulo anno &c. ipsi Sanctiss. D.N. eiusque successoribus centum equites armatos &c. suis sumptibus, & expensis &c. per sex menses singulo anno.

Item in recompensam eiusdem reductionis conuenerunt quod prædictus D. Dux aut sui hæredes, successores, & Vassalli, seu subditi quicunque nullo vnquam tempore possint per se, vel alium, seu alios quouis modo in Ciuitate, Comitatu, seu Valle Comacli, aut alio loco in Territorio, vel dominio per eum ad præsens possesso, vel in posterum quomodocumque possidendo sal cuiusuis generis fabricare, aut fabricari facere, vel permittere absq; sua Sanctitatis, & successorum suorum expressa licentia, & mandato sub pœnā perditionis Ducatus Ferrariæ &c. sed solus Romanus Pontifex illud ibi fabricare, seu fabricari facere si, & quando sibi placuerit liberè possit.

17 Questa Capitulatione fu confirmata nella cōcordia fatta li 21. di Gennaro 1539. fra il Duca Hercole Secondo, e Paolo Terzo, & è stata osseruata dalli Duchi, anzi tāto il Duca Hercole sudetto, quanto il Duca Alfonso Secondo, con licenza de' Sommi Pontefici Paolo Terzo, Giulio Terzo, Paolo Quarto, Pio Quarto, Pio Quinto, e Gregorio XIII. hanno fatto fabricare il sale, come ho detto nella prima risposta; In modo che non si può dubitare, che la Sede Apostolica per detti atti reiterati, e licenze di fabricare il sale in Comacchio, non habbia mostrato la sua superiorità in Comacchio, già che indiuidualmente ha prohibito alli Duchi di Ferrara possessori di Comacchio, che non vi fabricassero sale senza licenza della Sede Apostolica, & essi hanno obedito, & il Duca Alfonso, che haueua contrauenuto, ne fu punito.

18 Alle sudette cose si aggiunge, che Don Cesare riconoscendo la sua buona fede per la concordia del 1598. rilasciò alla Santa Sede il possesso del Ducato di Ferrara con tutte le sue pertinenze di Cento, e della Pieue, e de' luoghi di Romagna, e conseguentemente di Comacchio, del quale fu preso il possesso con suo consenso, promettendoli all'incontro il Cardinale Aldobrandino, che la Sede Apostolica l'hauerebbe preso in protettione, e che essa non lasciarebbe molestare li suoi stati Imperiali da chi si sia.

Nella Replica il Ministro con molta libertà chiama Scartafacci le Dichiarationi Imperiali, e Bolle Pontificie, e l'altre scritture citate per parte della Reuerēda Camera, e si dà ad intendere, che altri giri bassa la falce e faccia di ogni herba fascio, e tutto quello si dice sia figmento, come si legge doppo il numero 260. 262. e 290. e se bene non tutte le parole richiedono la Risposta, nondimeno sappia il Lettore, che le scritture si conseruano nelli Archiuij Apostolici, e parte di esse sono impresse, e registrate nell' opere de' principali scrittori del Mōdo, parte sono state esaminate, e riconosciute, & approuate nel sacro Concilio Viennense sotto Innocenzo Quarto, e sottoscritte da quaranta fra Patriarchi, Arciuescoui, e Vescoui, e parte di esse sono state riconosciute, & approuate nel publico Concistorio tenuto in Lione l'anno 1274. da gli Elettori dell' Imperio, & altri Prencipi, che però non meritano nome di Scartafacci, o de figmenti quali sono proprij de' Poeti, che ingrandiscono le cose come dice il Ministro al numero 169.

Ma vediamo le risposte, ouero obiettioni, che egli porta cōtro le sudette scritture.

A gli Atti di Stefano Secōdo riferiti dal Cardinale Nicola d'Aragona replica, che sono senz'anno, e sēza giorno, e che forse nō vi sono; e che Stefano visse tre giorni. Per rispondere auertiuo, che Stefano Papa Terzo vien chiamato da molti scrittori Stefano Secondo (come si può vedere nella croni-

ca

ca di Panuino, & altri) che visse solamente quattro giorni nel Pontificato, & il Cardinale Nicolò di Aragona lo chiama Stefano Secondo. Dico dunque che l'espressione dell'anno, e giorno non è necessario in questo caso, perche la proua non è ristretta ad anno, o giorno, ma al Pontificato, e consequentemente basta, che auanti, o sotto il Pontificato di Stefano Terzo la Sede Apostolica fusse padrona di Comacchio, cioè dalli 30. di Aprile del 752. che fu creato Pontefice per cinque anni seguenti, e venti noue giorni, che egli visse.

E che la Sede Apostolica fusse padrona, e possedesse Comacchio in detto tempo si proua dall'autorità degli Historici citati di sopra, e dalle dichiarationi degli Imperatori, cioè Ludouico Pio, Ottone Primo, & Secondo, & Henrico Primo, & altri, quali attestano, e dichiarano, che Comacchio occupato, e tolto da Longobardi alla Chiesa Romana, fu restituito da Pipino à Stefano Papa: la restitutione del tolto alla Chiesa suppone il possesso della medesima Chiesa; talche ò vi siano, o non vi siano gl'Atti intieri di Stefano poco importa al presente motiuo, perche basta, che ve sia quella parte dell'Historia che parla di Comacchio, e che l'Historia sia vera, come è verissima, per l'auttorità de' Scrittori di quei tempi, e per le dichiarationi de' medesimi Imperatori dell'Occidente.

Alla restitutione di Comacchio fatta da Pipino, replica, che Pipino non era Imperatore, e che nō poteua donare quello, che non era suo contro la volontà dell'Imperatore Greco, vero, e legitimo padrone. Rispondo di non hauer detto, che Pipino fusse Imperatore, e che la forza non stà in vedere se Pipino fusse Imperatore, o nò, quando restituì Comacchio, ma se veramente Pipino restituisse Comacchio, come in effetto lo restituì, ne il Ministro lo nega. Dice però, che Pipino non poteua donare quello, che non era suo, & io rispondo, che Pipino non donò Comacchio alla Chiesa, ma lo restituì, e confermò, così parlano gli Historici, & Imperatori citati di sopra. Dico, che in quei tempi, e molto prima l'Imperatore Greco non haueua che fare nell'Esarcato, benche esso mandasse suoi Ambasciatori à Pipino, acciò non restituisse Comacchio alla Chiesa Romana, ma all'Imperio, come parla il Sigonio citato dal Ministro de Regno Italiæ all'anno 755. e più chiaramente Anastasio Bibliotecario dal quale il Sigonio ha cauato l'Historia.

E non sò vedere per qual causa il Ministro, che afferma hauere tutte le sue ragioni sopra Comacchio da gli Imperatori Occidentali, si compiaccia in questo punto renuntiarui, e dichiarare padrone vero, e legitimo di Comacchio l'Imperatore Greco, dal quale la Casa d'Este non ha ottenuta concessione alcuna.

Alla restitutione di Comacchio fatta da Carlo Magno, replica che Carlo Magno non era Imperatore, quando fece la donatione, e che nō fu libera, ma *Iure, Principatu, & ditione sibi reseruata*. Et io rispōdo, che Carlo Magno non donò l'Esarcato, o Comacchio alla Sede Apost. ma lo restituì come ho detto, e così parlano Ludouico Pio, Ottone Primo, e Secōdo, & Henrico Primo Imperatori, ben che Carlo forsi donasse altre cose. Dico non hauer scritto, che Carlo Magno fusse Imperatore in quel tempo, ne che facesse la restitutione, come Imperatore, bastando, che Carlo, come persona particolare restituisse Comacchio alla Chiesa Romana, alla quale era stato tolto da i Rè de Longobardi. Che Carlo facesse la restitutione di Comacchio, e dell'Esarcato *Iure, Principatu, & ditione sibi reseruata*, come parlando indistintamente di tutte le cose donate, o restituite scriue il Sigonio all'anno 773. io lo nego, non sapendo doue ciò habbia potuto cauare. Anastasio, che vidde la donatione, dice, che Carlo diede alla Chiesa l'Esarcato, come era anticamente ibi, *& vniuersum Exarchatum Rauennatium, sicut antiquitus erat*. Se lo diede, e restituì come era anticamente, & anticamente, cioè auanti l'occupatione fatta da Longobardi, era libero, ne segue, che la restitutione dell'Esarcato fusse libera, perche Carlo non vi poteua hauere altra ragione; e ciò si raccoglie dalla donatione, o priuilegio d'Ottone Primo e Secondo, &

Henrico Primo, nelle quali si legge, che trà Carlo Magno, & Adriano Papa fu fatta cōuentione, che Carlo confirmasse il Ducato Toscano, e Spoletano, salua la dominatione, e soggettione ad esso Carlo; talche la riserua del Principato nō cade sopra Comacchio, e l'Esarcato, ma sopra li Ducati Toscano e Spoletano; ma sia come si voglia poco importa al presente dubio, perche il Ministro non nega la restitutione, o donatione fatta alla Chiesa Romana, nè può pretendere il dominio diretto di Comacchio, ma l'vtile, quale essendo stato trasferito per prima nella Chiesa, nō poteuano gli Imperatori fare atto alcuno in pregiuditio della medema Chiesa, e però non guadagna cosa alcuna con dire, che la restitutione di Comacchio fusse fatta con la sudetta riserua, che riguarda il diretto, o altro dominio, quale senza di essa riserua s'intenderebbe trasferito nella medesima Chiesa Romana.

Alla dichiaratione, e confirmatione fatta da Ludouico Pio, replica il Ministro, che fu fatta con la medesima riserua, che vsò Carlo Magno: Che nel priuilegio registrato da Gratiano nel capit. *Ego Ludouicus dist.* 73. non si legge Comacchio; e finalmente, che nō hebbe effetto. Ma rispōdo, che il priuilegio di Ludouico è stato impresso dal Sigonio, e dal Baronio negli Annali all'anno 817. e che in detto priuilegio si legge la riserua con le parole, *Salua super eosdem Ducatus in omnibus nostra ditione, & illorum ad nostram partem subiectione*, quale riserua è ristretta al Ducato Toscano, e Spoletano, nè si riferisce à Rauenna ò Comacchio, quale con l'altre Città era stato restituito, e confirmato à Pascale Papa, e suoi successori, *vsque ad finem saculi, vt in suo detineant Iure, Principatu, atque ditione*, come parla l'Imperatore.

Se Comacchio non si legge nel cap. *Ego Ludouicus &c.* non è marauiglia, perche in detto capitolo è solamente registrata vna particella del priuilegio; ma che nel priuilegio intiero si legga Comacchio non si può dubitare. Veda il Lettore il Baronio negli Annali all'anno 817. che lo porta intiero, & il Sigonio, e la particella posta di sopra al num. 3.

Il priuilegio di Ludouico hebbe il suo effetto subito, che fu spedito, e segnato, perche la Chiesa Romana l'anno 817. possedeua l'Esarcato con Comacchio, & altre Città, quale gli era stato restituito da Pipino, e Carlo, come afferma nel priuilegio il medesimo Ludouico, nè vi era bisogno d'altro atto per la validità, o esecutione della concessione, e dichiaratione, perche il tutto dependeua dalla volontà del Concedente, ò dichiarante.

Alli priuilegij, dichiarationi, e confirmationi de gli altri Imperatori replica il Ministro, che tutte sono inualide e nulle, perche prima di quelle li Prencipi d'Este haueuano acquistato ragione sopra Comacchio per la concessione di Lotario, e Ludouico, e che se la Chiesa Romana ha la giurisditione criminale, e ciuile libera negli Stati, tutto è benefitio del tempo, e non altrimente delle donationi de gli Imperatori, e cita il Belarmino de Romano Pontifice lib. 5. c. 9. al fine. Ma si ritorce l'argomento contro il Ministro con dire, che tutte le concessioni di Comacchio fatte alli Prencipi d'Este sono nulle, & inualide, perche Comacchio non apparteneua all'Imperio, ma alla Chiesa Romana, quale lo possedeua auanti, e nel tempo delle concessioni fatte à gli Estensi. Il Cardinale Belarmino non nega li priuilegij Imperiali, anzi in quelli ancora fonda le ragioni della Chiesa Romana, vedasi il trattato del medesimo Belarmino de Translatione Imperij, nel quale si serue delle dichiarationi fatte da gli Imperatori, e Prencipi dell'Imperio, egli nel luogo citato al cap. 9. insegna, che la giurisditione s'acquista con il benefitio di longhissimo tempo, e che la Chiesa Romana l'ha potuta acquistare, ma come ho detto, non esclude gli altri titoli; E dico, che la Chiesa Romana ha acquistato il pieno dominio in tutte le Prouincie Ducati, e luoghi nominati nelli priuilegij de gli Imperatori per concessioni, e dichiarationi anco de medesimi Imperatori, quali hanno leuate tutte le riserue, e concesso liberamente il tutto, come si legge nelli priuilegij di Ottone Quarto, Federico Secondo, Ridolfo Primo, e Carlo Quarto, che

per

per hora tralascio, per non essere questo il punto, che si disputa.

In oltre alli Priuilegij di Ridolfo Primo, e Carlo Quarto, replica, che nõ hanno hauto effetto. Deuesi sapere, che affermando il Ministro, che da Ridolfo, e Carlo è stato conceduto Comacchio alli Signori Estensi, rispofi, che Ridolfo, e Carlo haueuano più volte dichiarato, che l'Esarcato di Rauenna con Comacchio, e tutte l'altre Città appartiene alla Sede Apostolica, e che in conseguenza nõ haueuano potuto concedere Comacchio in pregiuditio della Chiesa Romana: Replica il Ministro, che le sudette dichiarationi non hanno hauto effetto. Et io rispondo, che se per effettuatione delli sudetti priuilegij, o dichiarationi si ricercasse atto alcuno da farsi dal Sommo Pontefice, o chiesa Romana in riguardo di Comacchio, la replica potrebbe passare, ma non essendo necessario altro atto, la replica non corrisponde alla proposta; E sia come si voglia, dico che li Prencipi d'Este non possedeuano, nè hanno posseduto Comacchio sotto Ridolfo Primo Imperatore, dal quale dicono hauerne ottenuto la concessione; Dico, che se bene lo possedeuano sotto Carlo Quarto ne haueuano ottenuto le concessioni da Giouanni XXII. & altri Sommi Põtefici; Dico, che Ridolfo, e Carlo hanno promesso, e giurato di non concedere l'Esarcato, Ferrara, & altre Città, & hanno riuocato, & annullato tutte le concessioni, & atti, che fussero stati fatti, o hauessero fatto in pregiuditio della Chiesa Romana, che però il Ministro non può fare fondamento nelle dette concessioni Imperiali come dirò à suo luogo.

Per rispondere all'ottauo dice il Ministro, che li priuilegi conceduti da Federico Primo dell'anno 1177. e da Federico II. dell'anno 1231. alle Comacchiesi dimostrano, che quella città non era soggetta all'Arciuescouo di Rauenna, ma ben sì all'Imperio, e per ciò non si deuono attendere li priuilegij cõcessi all'Arciuescouo di Rauenna. Ma si risponde, che Federico Primo, e Federico Secondo ne gli anni sudetti erano in discordia e guerra con la Sede Apostolica, e che però non si può fare fondamento in detti priuilegij, se in essi si contiene cosa alcuna in pregiuditio della Sede Apostolica ò Chiesa di Rauenna. Secondariamenre rispondo, che nella pace fatta in Anagni tra Alessãdro Terzo, e Federico Primo cõfirmata in Venetia l'anno medesimo del 1177. Furono riuocate le cose fatte da Federico per occasione della discordia, e durante lo Scisma; & che il medesimo Federico promise, e commandò, che si restituisse tutto quello, che era stato tolto alla Chiesa, come si vede nell'Annali del Baronio, e nel Sigonio de Regno Italiæ all'anno 1177. e che Federico Secondo fù priuato dell'Imperio nel Concilio Viennense per hauere occupato li luoghi della Chiesa Romana nella Toscana, Lombardia, & altroue. Terzo dico, che Federico Primo, e Secondo non concessero, nè confirmorno alla Communità di Comacchio il dominio, e giurisditione di Comacchio, ma alcuni priuilegij: e possono stare insieme questi due atti, cioè, che gli Imperatori habbino concesso li sudetti priuilegij à Comacchiesi, e che l'habbino confirmato alla Chiesa Romana, e di Rauenna il dominio di Comacchio, perche vn priuilegio, o atto non toglie, nè distrugge l'altro. Quarto dico, che Federico Secondo ha dichiarato più volte, che l'Esarcato di Rauenna appartiene alla Sede Apostolica, e dell'anno 1220. confirmò all'Arciuescouo di Rauenna la Città di Comacchio, talche, come ho detto, non si può fare fondamento nelli priuilegij di Federico Primo, e Secondo in pregiuditio della santa Chiesa.

Circa il priuilegio di Henrico Sesto, nel quale agginnge Comacchio al distretto di Ferrara confirmato da Sommi Pontefici, replica il Ministro, che nel sudetto priuilegio, non è stato aggiunto Comacchio al distretto di Ferrara, ma è stato nominato per confine: Secondo, che Federico Secondo del 1231. dichiarò Comacchio di suo dominio, e li Comacchiesi suoi sudditi, & in conseguenza separò Comacchio da Ferrara: Terzo, che dall'anno 1192. fino al 1332. sono scorsi cento quaranta anni, nelle quali le guerre hanno alterato lo stato di Comac-

 chio

chio, che però non può pretenderſi, che Comacchio ſia incluſo nel diſtretto di Ferrara: Quarto perche Honorio Terzo, Gregorio Decimo, Aleſſandro Quarto, & altri Ponteſici, & Ottone Quarto, e Federico Secondo hanno confirmato Comacchio à gli Arciueſcouo di Rauenna, dunque (dice il Miniſtro) Comacchio era ſeparato dal diſtretto di Ferrara: Quinto li Cittadini di Comacchio non godono della Bolla Bonifatiana, dunque (conclude il medemo Miniſtro parlando di me) l'Autore reſta conuinto, che tutto quello, che dice è ſua imaginatione, e figmento, imperò che la Bolla è propria ſolamente de' Ferrareſi, e di quelli del diſtretto, e tutti gl'altri rimangono eſcluſi dal beneficio di quella come foraſtieri: Seſto, che la Città di Comacchio ſotto Clemente Seſto non era delle pertinenze, o diſtretto di Ferrara, perche detta Città fece ſigurtà, che il Marcheſe di Eſte reſtituirebbe il Vicariato di Ferrara alla Chieſa Romana.

Ma ſi riſponde, che Comacchio nel priuilegio d'Henrico Seſto non è nominato per confine di Ferrara, ma s'aggiunge al diſtretto di Ferrara, e ſi concede à Ferrara; le parole del priuilegio ſono le ſeguenti: *Ad hac concedimus prædicto Communi Ferrarienſi iuriſdictionem, ſeu diſtrictum in Ciuitate Ferraria; & extra Ciuitatem à mari vſque ad Tartarum; item vſque ad medium portus Laureti; Item Comaclum cum ſuo territorio; ex alio latere Padi vſque ad foſſam de Boſio, ex alio latere Athesis à Bocca veteri, & Saluaterra deſcendendo per Atheſim vſque ad diſtrictum Venetorum.* Se Henrico haueſſe nominato Comacchio per confine ſi ſarebbe ſeruito della parola (*vſque*) ò di altra ſimile, dicendo (*vſque ad Comaclum*) ne hanerebbe detto, *Comaclum cum ſuo territorio*, ma *vſque ad territorium Comacli*, accioche Comacchio, & il ſuo Territorio poteſſero ſtare per termine, e confine della giuriſditione, e del diſtretto, che ſi concedeua à Ferrara. Al ſecondo dico, che Federico Secondo non ha ſeparato Comacchio dal diſtretto di Ferrara, nè di detta ſeparatione ſi legge alcuna parola nel priuilegio, nè haueua giuriſditione di ſeparare, o vnire Comacchio, e tutto quello, che da eſſo, o ſuoi Miniſtri fuſſe ſtato fatto in pregiuditio della Sede Apoſtolica, e di niuno valore, hauendo egli ſotto Innocenzo Terzo del 1213. & Honorio Terzo l'anno 1219. e 1221. dichiarato con giuramento, che tutte le Città dell'Eſarcato, è Pentapoli appartenevano liberamente alla giuriſditione, e dominio della Chieſa Romana; Siaggiũge, che in quel tempo Federico era perſecutore del Sommo Pontefice, & occupatore de beni della ſanta Sede, e ſeparato dalla communione de' Fedeli. Al Terzo dico eſſer vero, che le guerre alterano le coſe, e li ſtati delle Prouincie, e Città, ma non trouo alcuno Scrittore, nè alcuno ſe cita dal Miniſtro, quale ſcriua, che Comacchio ſia ſtato diuiſo, o ſeparato dal diſtretto di Ferrara, ma ſi bene ſi troua il contrario, cioè che la Città di Ferrara pretendeua eſercitarui giriſditione, e ve l'eſercitaua, come ho detto di ſopra. Al quarto dico, che non ſi può inferire dalle confirmationi fatte à gli Arciueſcoui di Rauenna, che Comacchio ſia ſeparato dal diſtretto di Ferrara, perche ſtanno inſieme, che Comacchio ſia nel diſtretto di Ferrara, e che l'Arciueſcouo di Rauenna, è Chieſa Romana ſiano, o pretendinò eſſere padroni di Comacchio, vno ſupremo, e l'altro ſubalterno, come parlano li Feudiſti non hauendo li Pontefici, & Imperatori fatto altro, che confirmare all'Arciueſcoui le ragioni, che haueuano ſopra Comacchio ſenza dichiarare ſe Comacchio fuſſe, o non fuſſe nel diſtretto di Ferrara. Al Quinto dico, che Bonifatio Nono fece la gratia à gli huomini, & habitatori del Popolo, è Cõmune di Ferrara, che li beni enfiteotici da loro poſſeduti non deuolueſſero alle Chieſe per linea finita &c. ma non la fece alli Cittadini di Comacchio, o ad altri del diſtretto; le parole della Bolla ſono chiare, ibi, *Per particulares perſonas, ſeu incolas ex eiſdem Populo, & Communi*, e coſi fu riſoluto della Rota Romana in cauſa Ferrarien. Bonorum li 3. di Giugno 1629. auanti Monſig. Remboldo, e queſta è la ragione, perche la Bolla non gioua alli Comacchieſi, nè ad altri del diſtretto, perche non è ſtata conceſſa à quelli del di-

distretto, ma alli soli Cittadini Ferraresi, che ne supplicorno il Pontefice per li beni, ch' essi possedeuano in Ferrara, e suo distretto. Si auuegga dunque il Ministro, che l'imaginatione, e fintione è sua, e non mia. All'vltimo rispondo, che il Sindico della Città di Comacchio in nome della Città, e Cittadini promise, che Opizone sarebbe fedele alla Chiesa Romana, e restituirebbe il Ducato di Ferrara passati li noue anni, e che da questa promessa, e sigurtà non si può argomentare, e concludere, che Comacchio non sia del distretto, perche possono stare, e stanno insieme, che li Cittadini, e Communità di Comacchio obblighino li beni proprij, e promettino, che Opizone restituirà Ferrara con il suo Cõtado, e distretto, e che la Città di Comacchio sia nel distretto di Ferrara, nè vna cosa distrugge l'altra, essendo li Comacchiesi, che promettono, e li beni, che s'obligano, e le cose, che si promettono trà di loro diuerse, e separate.

Ne sossiste, che se il Marchese d'Este non hauesse voluto restituire Ferrara, niuna attione hauerebbe guadagnato il Papa contro Comacchio per la sigurtà fatta, perche guadagnaua l'attione di poter pigliare li beni proprij della Communità, e Cittadini di Comacchio, in euento che il Marchese Opizone hauesse mancato in restituire Ferrara, ilche nõ hauerebbe possuto fare senza detto obligo.

Alla Bolla di Giulio Secondo, replica il Ministro di non esser'obligato di stare al giuditio di Giulio Secõdo, perche nel particolare de'Sali di Comacchio si scordò delli termini di ragione. In questa replica non si nega il fatto, ma il Ius, si che resta chiaro, che Giulio si mostrò, e dichiarò souranо Signore di Comacchio, e lo consentì Alfonso, quale domandò al medesimo Giulio di esser gratiato dalle pene, nelle quali era stato condannato per l'eccessi commessi trà quali si legge quello di fare il sale in Comacchio, e n'ottenne la gratia.

Alli Capitoli d'Adriano Sesto replica il Ministro, che in ricompensa della reduttione del Censo, il Duca Alfonso cedette alla fabricatione del sale in Comacchio; Che detta giurisditione riguardaua tutti li stati, che il Duca possedeua, ancorche Imperiali; però tanto meno può farsi fondamento nelli sodetti Capitoli, & altre licenze de' Sommi Pontefici. Per la verità di questo fatto ricordano al Lettore che il Censo annuo di quattro mila Fiorini, che si pagaua per il Vicariato di Ferrara era stato ridotto da Alessandro Sesto à cento ducati, la quale reduttione essendo stata cõtrouersa dal Fisco sotto Giulio Secondo, fu confirmata da Leone, ma non hebbe effetto, perche il Duca fu priuato del Ducato: Sotto Adriano Sesto il Duca fu reintegrato al Ducato in virtù d'vna capitulatione, nella quale esso Duca in ricõpensa della reduttione del Censo s'obliga à dare alla Sede Apostolica ogn'anno cẽto Caualli montati, e di mantenerli per sei mesi di ciaschedun'anno à sue spese douunque bisognarà, talche quest'obligo di dare, e mantenere cento Caualli importò più che il censo antico di quattro mila Fiorini, secondariamente la Sede Apostolica pretendeua, che il Duca come Vicario non potesse fabricare il sale in Comacchio, e perche il Duca Alfonso Primo l'haueua fabricato senza licenza della Sede Apostolica, Giulio Secondo lo priuò del Ducato; E che questa fabricatione di sale, cioè il Ius, & il guadagno importaua più di detti quattro mila fiorini.

Da questo fatto si raccoglie, che in sostãza Adriano Sesto puniua il Duca, perche l'obligaua alle spese di cento caualli, per li quali nõ era obligato, li faceua cedere il Ius, che potesse hauere come Duca di Ferrara di fabricare il sale in Comacchio, e l'obligaua à molte altre cose di grande importanza, che si leggono nella capitulatione, ma che in apparenza il tutto si facesse in ricompensa della riduttione del censo, quale Adriano confirmaua, essendo chiaro, che la spesa de' caualli, & il guadagno è ius di fabricare il sale importauano molto più, che il censo di quattro mila fiorini: Secondo dico, che da quest'atto si raccoglie la sopranità della Sede Apostolica sopra Comacchio, imperò che pretendendo la Sede Apostolica, che il Duca nõ potesse fabricare il sale in Comacchio,

chio,& hauẽdo punito il Duca Alfonso Primo che ve lo haueua fabricato, il medesimo Duca sotto Adriano Sesto riconobbe la buona Fede concordando, che il solo Sommo Pontefice, e non altri potesse fabricare il sale nel territorio di Comacchio; quest'atto dico, dimostra la souranità della Sede Apostolica in Comacchio, essendo il ius di proibire, che altri non fabrichi il sale, o di fabricare il sale vno de' regali, che competono al Prencipe sourano.

All'intepretatione del Ministro, che Adriano Sesto hauesse obligato il Duca di nõ fabricare il sale ne' feudi pretesi Imperiali; rispondo non hauere sossistẽza in fatto, perche nella capitulatione non si parla de' feudi Imperiali, e l'anno 1522. nel quale seguì la capitulatione il Duca non possedeua Modena, nè Regio, nè Rubiera, nè Carpi pretesi Imperiali, nè in alcuno di essi, o in altri vi è vtile, o cõmodità di fabricare il sale, e se fosse vero il fatto, la capitulatione anco in questa parte si douerebbe osseruare non solo dal Duca, ma anco dall'Imperatore, perche esso l'approuata nel laudo, & ordinato, che si osseruasse, come dirò di sotto.

Nè osta, che il Duca habbia cedute le sue ragioni di fabricare il sale in Comacchio, & in conseguenza dalla sudetta fabricatione del sale non si può dedurre l'altro dominio della Sede Apostolica sopra Comacchio; perche la Sede Apostolica pretendeua come sourana Signora, che il Duca, Vicario di Ferrara nõ potesse fabricare il sale in Comacchio, e per leuare ogni amarezza fu concordato, che il Duca di Ferrara, e suoi successori non potessero fabricare il sale, in modo tale, che la Sede Apost. si fonda nel suo so urano dominio, & nõ altrimente nella cessione del Duca, & il Duca non ha trasferito alcuna sua ragione, o Ius nella Sede Apostolica, perche non l'haueua, ma riconoscendo la buona fede ha ceduto alla lite, contentandosi che la Sede Apostolica, e non altri potesse fare il sale in Comacchio, e procurando con questo auantaggiare nell' altre cose la sua conditione. Tanto più che la sodetta Capitulatione fu confirmata da Carlo Quinto nel laudo, del quale il Ministro si serue in fauore del Duca, imperò che in esso si riduce il cẽso da pagarsi per il Ducato di Ferrara à ducati sette mila, e se dichiara che in tutte le altre cose si debbino osseruare li sodetti capitoli fatti trà Adriano Sesto, & il Duca Alfonso Primo.

Hauendo risposto alle obiettioni contro le ragioni per la Camera Apostolica, resta di rispondere alli due motiui, che porta il Ministro per il Signor Duca di Modena, cioè alle concessioni ottenute da gli Imperatori, & alla prescrittione.

Non ostano dunque le concessioni ottenute come si dice da Marchesi d'Este, e primieramente non osta la donatione di Comacchio fatta da Lotario con Ludouico ad Ottone venuto da Francia in Italia. Prima perche secondo l'opinione del Ministro gli Imperatori dell'Occidente non erano Padroni di Comacchio, ma si bene gli Imperatori Greci, come si legge nella Replica al numero 265. doue scriue, che circa l'anno 754. l'Imperatore Greco era legitimo, e vero Padrone di Comacchio, e che contro la volontà di questo non poteua Pipino Rè di Francia restituire, o donare Comacchio alla Chiesa Romana.

Non ha però prouato il Ministro, che gli Imperatori Greci hauessero ragione alcuna sopra Comacchio, e che le sodette ragioni le habbino trasferite ne gli Imperatori dell' Occidente, & in conseguenza se Lotario Imperatore dell'Occidente donò Comacchio alli Signori d'Este non lo potè fare, perche non lo possedeua, nè vi haueua Ius alcuno. Secondo perche nõ costa di detta donatione, e benche il Ministro nella Replica dica, che l'originale della sodetta donatione si conserua nell'Archiuio, per ancora non se n'è vista copia. Terzo perche, benche costasse della donatione, Lotario non poteua donare, e disporre di Comacchio, quale in quel tempo, e molto prima era posseduto dalla Chiesa Romana che n'era Padrona. Quarto, perche non costa, che detta donatione sia stata fatta à gli ascendenti de' Signori Prencipi Estensi viuenti. Quinto, perche non ha hauto effetto, nè si proua che il donatario nè prendesse possesso, o facesse

altro

altro atto. Sesto auuertiuo, che nella prima scrittura del Ministro si diceua, che la donatione era stata fatta l'anno 848. E benche il Ministro nella Replica dica al numero 298. essere ciò occorso per errore dei Copista, e che si deue leggere (anno 854.) nondimeno nella seconda scrittura, o memoriale stampato dal medesimo Ministro si legge l'anno 848. dal che si raccoglie, che l'errore nõ è del Copista, ma dell'Historico, quale non concordando con Gio. Battista Pigna, & altri scrittori che parlano della medesima donatione come fatta nell'anno 854 mi da occasione di dubitare della fede della sudetta donatione fin tanto che ella non si veda. Auuertiuo anco, che nella prima, e seconda scrittura si dice, che la donatione fu fatta ad Ottone Conte di Este, e nella Replica, ad Astorre Conte di Este; Per vltimo auuertiuo che il Pigna, il Rossi, Fra Leandro, e Gasparo Sardi nell'Historia di Ferrara non conuengono nelle circostanze del fatto, come ho detto nell'altra scrittura, e che essi come Autori moderni, che professano esser seruitori alla Casa di Este non sono idonei testimonij à fauore della medesima Casa in vn fatto si antico, tanto più, che Gio. Battista Gerardi Secretario d'Hercole Secondo nel principio dell'Historia di Ferrara, e Prencipi d'Este scriue esser'incerto chi fusse quello, che della Casa d'Este venisse da Francia in Italia, e che esso non ha trouato nelli Cronichisti de' Prencipi di Este cosa degna di commemoratione in fauore de sudetti Prencipi dal 450. in circa fino all'anno 920.

Il Ministro dall'anno 848. ouero 854. trapassa alla concessione fatta nell'anno 1256. da Ridolfo Imperatore confirmata dal medesimo il 1282. & 1285. talche si lasciano in mezzo quattroecento, e più anni, trà quali li Signori Estensi non hanno ottenuto cosa alcuna, ne hanno posseduto Comacchio, nè mostrano di hauer fatto atto alcuno di giurisditione, benche minimo; Dico dunque, che Ridolfo se ha conceduto, o confirmato Comacchio alli Marchesi di Este, nõ lo poteua legitimamente concedere, perche egli ben sapeua, & haueua giurato, e dichiarato più volte, che Comacchio era, & apparteneua alla Chiesa Romana.

Recognoscimus, (dice Ridolfo nel priuilegio dell'anno 1279.) *Fatemur, & oraculo praesentis Edicti ad aeternam memoriam declaramus Ciuitatem Rauennatensem, & Aemiliam, Robium, Caesenam, Forumpompilii, Forumliuii, Fauentiam, Imolam, Bononiam, Ferrariam, Comaclum, Adriam, atque Gabellum, Ariminum, Vrbinum, Montem feretrum, Territorium Balneose, supra scriptas Prouincias, Ciuitates, loca, & territoria, necnon, & omnia supradicta cum omnibus finibus, territorijs, atque Insulis in Terra, mariq; ad Prouincias, Ciuitates, territoria, & loca supradicta quoquomodo pertinentibus ad Beatum Petrum caelestis Regni clauigerum, & ad vos Patrem Beatissimum D. Nicolaum Papam Tertium, & ad successores vestros Romanos Pontifices, & ad ipsam Romanam Ecclesiam pleno iure, & integrè non solum in spiritualibus, sed etiam in temporalibus insolidum pertinere, & vestri, & ipsius Romanae Ecclesiae plena iurisdictionis, ac principatus existere.*

Essendo così chiara la dichiaratione di Ridolfo, & anco vn'altra simile dichiaratione fatta nel medemo tempo da gli Elettori, e Prencipi dell'Imperio in fauore della Chiesa Romana, non sarà che difficile il credere, che Ridolfo habbia fatta concessione alcuna in contrario della sua dichiaratione. Dico, che se Ridolfo ha fatta concessione alcuna, quella non ha hauto effetto, nè si mostra per parte de' Signori Marchesi atto alcuno di giurisditione doppo la sudetta concessione di Ridolfo in si lungo tempo, che regnò Ridolfo. Dico, che Ridolfo ha promesso non concedere le Prouincie, Ducati, e Città spettanti alla Chiesa Romana, ne fare atto alcuno in pregiuditio di essa, e che ha riuocato, & annullato tutto quello, che si facesse, o fusse stato fatto in contrario da esso, o suoi ministri. Dico, che auanti, e doppo Ridolfo, la Città di Comacchio era sotto la giurisditione di Rauenna, & anco di Ferrara, quali vi esercitauano la giurisditione, come ho detto di sopra, talche

che non si può fare fondamento giuridico nella pretesa concessione di Ridolfo Imperatore.

Alla concessione di Carlo Quarto del 1354. rispondo, che se Carlo ha conceduto, o confirmato Comacchio alli Marchesi di Este in pregiuditio della Chiesa Romana, non l'ha potuto fare; Che Carlo promise non concedere, nè dare in qualunque modo le Terre, e Città della Chiesa Romana, e riuocò, & annullò ciò che hauesse fatto, ò si facesse in pregiuditio della Sede Apostolica come si legge in diuerse lettere, e particolarmente in quelle delli 5. d'Aprile 1355. Terzo dico, che la sudetta concessione non si può dire effettuata, perche li Marchesi d'Este non sono entrati in possesso di Comacchio in vigore della detta cõcessione, ma già possedeuano Comacchio per cõcessione della Chiesa Romana, in pregiuditio della quale nõ poteuano mutare il titolo, o la causa del possesso.

La confirmatione de Sigismondo Secondo del 1433. e di Federico Terzo del 1452. & altri Imperatori sono anco tutte inualide, tutte nulle, anzi sono argumento manifesto, che li Marchesi di Este dubitassero della validità delle loro ragioni, perche le cose donate non hanno certamente bisogno di alcuna sorte di confirmatione. argomento del Ministro al num. 276.

Secondariamente non osta, che dell'anno 1325. la Città di Comacchio si dasse, e sottoponesse à Rinaldo, Nicolò, & ad Obizo di Este. Primo, perche la Città non poteua ciò fare in pregiuditio della Chiesa Romana padrona sourana essendo ciò prohibito dal ius commune, e Constitutioni di Giouanni XXII. e Sommi Pontefici. Secondo, perche li Marchesi di Este per hauere messo collette, e grauezze alla Città di Ferrara, Comacchio, & Adria, & loro Vescoui, e per altri eccessi erano stati dichiarati Rei di lesa Maestà, e scommunicati da Giouanni XXII. l'anno 1323. e conseguentemente non si poteua fare atto alcuno à fauore di essi Marchesi dalla Città di Comacchio l'anno 1325 nel quale erano Rei di lesa Maestà, e scommunicati. Terzo se deduce da questo atto fatto dalla Città di Comacchio, che li Marchesi di Este non erano in possesso di Comacchio auanti il Pontificato di Giouanni XXII. e conseguentemente, che le concessioni, e donationi de gli Imperatori fatte per auanti non haueuano hauto effetto, come si è detto di sopra, imperò che se gli Estensi fussero stati Padroni, e possessori in vigore delle concessioni Imperiali, non occorreua che la Città di Comacchio se li dasse, e sottoponesse, perche era già sottoposta alla giurisditione de gli Estensi per la donatione Imperiale, e questo atto non solo sarebbe stato di niuno valore, ma di pregiuditio alli Imperatori, & antiche donationi, perche la cosa vna volta donata semplicemente dal vero Padrone trapassa nel dominio, & si acquista per sempre al Donatario, nè si può da altri donare, perche due persone non possono essere padroni in solidum della medema cosa.

Circa il secondo motiuo della Prescritione, pareua necessario, che il Ministro hauesse specificamente dichiarato, che cosa pretendono hauer prescritto li Prencipi Estensi, cioè se pretendino hauer prescritto l'vtile, ouero il diretto dominio di Comacchio, & in oltre se lo pretendino hauer prescritto à loro proprio fauore, ouero à fauore dell'Imperatore; Nondimeno, benche egli se la passi con la generalità di parole, Io andarò esaminando, e restringendo il dubio per dare sodisfatione à chi legge.

Dico primo, che gli Estensi non hanno prescritto l'alto, o sourano dominio di Comacchio, perche essi riconoscono l'Imperio per sourano Signore di Comacchio, e come feudatarij dell'Imperio pretendono hauerlo posseduto, & in conseguenza non possono allegare la prescrittione dell'alto dominio, cioè, che essi siano sourani Signori di Comacchio, & in questo particolare ringratio il Ministro, quale mi palesa, che nell'Inuestitura fatta da Ridolfo Secondo à Don Cesare del Ducato di Modena, e Regio si contiene Comacchio, ilche fu sempre negato dalli Ministri dell'Imperatore sotto

Cle-

Clemente Ottauo, anzi nella copia dell'Inuestitura mādata à Roma dalla Corte dell' Imperatore non si legge Comacchio, ma si bene Modena, Regio, Rouigo, e Carpi.

Secondo Dico, che gli Estensi non hanno prescritto l'vtile dominio di Comacchio, perche quest'vtile dominio l'hanno ottenuto da gli Imperatori in virtù di molte concessioni Imperiali, come afferma il Ministro, si che è chiaro, che ne il diretto, ne l'vtile dominio di Comacchio hanno potuto prescriuere à nome proprio, & à proprio fauore, e molto meno lo hauerebbono potuto prescriuere, se fossero stati padroni in virtù della pretesa donatione di Lotario.

Terzo Dico, che gli Estensi come feudatarij dell'Imperio non hanno prescritto Comacchio, o il dominio, e giurisditione di esso à fauore, ouero in nome de gli Imperatori, perche gli Imperatori non hanno hauuto animo, nè hanno preteso di prescriuere, e togliere Comacchio alla Chiesa Romana, ma da tempo in tempo (come ho raccontato di sopra) hanno dichiarato, confessato, e giurato, che la Città di Comacchio apparteneua alla Sede Apostolica, alla quale anco l'hanno restituita, e cōfirmata, e donata. Nè lo hauerebbono potuto prescriuere perche non vi concorreua la buona fede; Imperò che essi Imperatori molto bene sapeuano, che la Chiesa Romana era padrona di Comacchio, & ad essa apparteneua il pieno dominio di Comacchio, leggendosi ciò nelle dichiarationi, ò priuilegij Imperiali fatti, e sottoscritti da medesimi Imperatori, dalli Ministri Imperiali, & anco dalli maggiori Prencipi dell'Imperio di tempo in tempo, e notorij à tutto il Mondo.

Aggiungo, che la prescrittione è introdotta in odio della negligenza, e che la negligenza, non si può considerare nella Sede Apostolica, ò Sommi Pontefici, perche in riguardo de gli Imperatori è chiaro, che essi Imperatori dal 750. in circa fino all'anno 1368. ad istanza de Sommi Pontefici hanno fatto dichiaratione espressa, che Comacchio spetta, & appartiene alla Chiesa Romana, assieme con l'altre Città dell'Essarcato, e che la Chiesa doppo, e prima del sudetto anno ha posseduto, e si è mantenuta nel possesso, ò quasi possesso del dominio, e giurisditione di Comacchio.

In riguardo poi de gli Estensi dico, che li Sommi Pontefici, cioè Giouanni XXII. Clemente Sesto, Innocenzo Sesto, e li successori fino à Paolo Terzo hanno conceduto l'Inuestitura di Ferrara, e suo distretto, nel quale è compreso Comacchio, e consequentemente si sono mantenuti in possesso di Comacchio, come supremi Padroni; Ne gli Estensi hanno potuto prescriuerlo contro la santa Chiesa, perche non hanno hauuto animo di prescriuere Comacchio contro la Sede Apostolica, professando di hauerlo posseduto, come concessogli da gli Imperatori, e perche alla medesima Chiesa hanno pagato l'annuo censo in virtù dell'Inuestitura di Ferrara, e suo distretto. Secondo dico, che gli Estensi erano costituiti in mala fede, per la Bolla di Giouanni XXII. del 1323. quale li condannò, e dichiarò Rei di lesa Maestà, & anco scommunicati, perche haueuano imposte alcune grauezze alla Città di Ferrara, Comacchio, & Adria, e commessi altri eccessi, & essendosi poi humiliati à Giouanni, n'ottennero il perdono, e la gratia del 1328. furno anche costituiti in mala fede per altre Bolle del medesimo Giouanni XXII. Clemente Sesto, Innocenzo Sesto, Innocenzo Settimo, & altri Pontefici publicate contro gli Occupatori, o detentori delle Città, Terre, Castelli, e beni spettanti alla Chiesa Romana, & è certo appresso li Canonisti, che senza la buona fede non si può prescriuere. Per l'vltimo gli Estensi furono costituiti in mala fede per la Bolla in Cœna Domini publicata contro gli Vsurpatori, Occupatori, ò Detentori delle Città, e luoghi spettanti alla Chiesa Romana, per la quale s'interrompe ogni prescrittione, secōdo la vera opinione de' Dottori, & in conseguenza gli Estensi non hanno potuto acquistare Comacchio per mezzo della prescrittione per mancamento anco della buona fede.

Non osta, che Federico Primo, e Federico Secondo, e forsi Ludouico di Bauiera, & altri habbino concesso priuilegij alli Co-

macchiesi con dichiararli sudditi dell'Imperio. Primo perche detti sono stati fatti in tempo di Scisma, di guerra, e di discordia trà gli Imperatori, e Sommi Pontefici, & in conseguenza non si può in essi fare alcuno fondamento, come il Ministro medesimo insegna al numero 312. Secondo perche Federico Primo riuocò tutto quello, che haueua fatto in pregiuditio della Sede Apostolica in Anagni per mezzo de'suoi Ambasciatori l'anno 1176. e lo confirmò in Venetia l'anno 1177. Federico Secõdo del 1213. & 1219. promise restituire tutto quello che fusse stato occupato alla Sede Apostolica da suoi Antecessori, dichiarando, che l'Esarcato di Rauenna, nel quale si contiene Comacchio apparteneua alla Sede Apostolica, e fu anco deposto dall'Imperio nel Concilio Viennense; perche haueua occupato nella Lombardia le Città, & altri luoghi della Chiesa Romana. Ludouico di Bauiera dichiarò à Benedetto XII. l'anno 1336. che l'Esarcato con le Città apparteneua iure plenissimo alla Sede Apostolica, e restituì tutto quello, che haueua tolto, e promise, che ne per se, ne per altri hauerebbe esercitato alcuna giurisdirione in dette Città, ne l'hauerebbe concessi in perpetuo, ouero à tempo. In oltre Carlo Quarto l'anno 1355. annullò, e riuocò tutto quello, che Ludouico di Bauiera haueua fatto in pregiuditio della Sede Apostolica; talmente che li sudetti priuilegij, o simili atti, come violenti, inualidi, e riuocati non hanno pregiudicato, ne possono pregiudicare alla Sede Apostolica.

Nè rilieua la consideratione fatta dal Ministro, che nelle Inuestiture di Giouanni Vigesimosecondo, & altre de'Sommi Pontefici non si nomina Comacchio Città insigne per l'antichità per il sito, e per la piscatione, e per la dignità Episcopale; e nondimeno in esse si fa mentione di alcuni Villaggi, perche nell'Inuestiture, o Vicariati di Ferrara non si fa mentione alcuna delle Terre, Castelli, o Ville di Comacchio, ma solamente di Ferrara, suo distretto, e Contado. E ben vero, che nell'erettione del Ducato fatta da Alessandro Sesto sono nominati li luoghi di Massa de' Lombardi, Cosenlice, Bagnacauallo, Roncadelle, Zeppe, & altri, ma questi non sono luoghi compresi nel Vicariato di Ferrara, ma diuersi, e separati dal Vicariato di Ferrara, e conseguentemente l'argomento si toglie con il fatto, e perche il Ministro dice, che nell'Inuestiture si fa mentione delli Villaggi del distretto; farà bene, che nomini li Villaggi, e dica in quale Inuestitura, o Bolla se ne faccia tale mentione, acciò il Lettore possa chiarirsi della verità.

La ragione poi perche non sia stata fatta mentione di Comacchio nè di altro Castello maggiore di Comacchio confesso nõ saperlo di certo, vero però è che in quei tempi Comacchio era luogo distrutto, & habitato da pochi Pescatori, imperò che si legge, che fu distrutto dall'armata dell'Imperatori de'Greci, l'anno 1177. Federico I. li chiama Pescatori di Comacchio, e nell'anno 1231. Federico Secondo parimente li chiama Pescatori di Comacchio, l'anno 1371. nella Città è Contado di Comacchio non erano più di cinquanta vno fuochi, non si deue però alcuno marauigliare, che dell'anno 1332. nel quale fu fatta la prima Inuestitura di Ferrara à gli Estensi nõ si facesse mentione di Comacchio, perche ne anco fu fatta mentione de gli altri luoghi del Vicariato di Ferrara, maggiori di sito, e numero di habitatori, come sono il Bondeno, Trecenta, Arriano, Codegoro & Melara.

COTI-

COTIGNOLA.

Cotignola (come ho detto nella prima scrittura) è vna Terra situata nella Prouincia della Romagna circondata da altre Terre, e luoghi posseduti dalla Chiesa Romana, & appartenendo tutte le Città, Terre, e Castelli della Romagna alla medesima Chiesa, e Sommi Pontefici per confessione, e dichiaratione anco de gli Imperatori, chi pretende, che Cotignola sia Terra libera non sottoposta al dominio, e giurisditione della santa Chiesa, lo deue prouare concludentemente, perche la Sede Apostolica ha l'intentione fondata in tutta la Romagna, & in qualunque luogo situato nella Romagna.

Giouanni XXII. riconoscendosi Padrone di Cotignola ordinò l'anno 1352. che si dasse in feudo ad Ostasio di Polenta.

Clemente Sesto la concesse in feudo à Bartoluccio d'Albergaccio de' Mainardi l'anno 1344.

Del 1371. la Sede Apostolica possedeua, e gouernaua Cotignola, come appare nel libro della Descritione della Romagna fatta di ordine del Cardinale Anglico Vescouo d'Albano Vicario in Italia per Gregorio XI.

Giouanni XXIII. eresse Cotignola in Contado, e ne creò Vicarij, e Conti, Sforza, Francesco, Leone, Giouanni, & Alessandro de gli Attendoli li 22. di Febraro 1411. Questi entrorno in possesso di Cotignola, e la ritennero, e se denominorno Conti di Cotignola fin che viuessero, come anco fecero li successori de sudetti primi inuestiti, che furno Duchi di Milano; Talche è chiaro, che li Sommi Pontefici hanno concesso di Cotignola, come luogo appartenente alla Chiesa Romana, e che particolarmẽte questa concessione di Giouanni XXIII. è stata effettuata, perche gli Attendoli, ò Sforzeschi l'hanno posseduta, e fin al di d'hoggi se ne vedono l'Arme de' Sforzeschi in alcuni luoghi della Terra.

Eugenio Quarto prese sotto la tutela, e protettione della Sede Apostolica Francesco Sforza Visconte de gli Attendoli Vicario in alcune Città, e luoghi per la medesima Sede, & il Capitano Lorenzo de gli Attendoli de' Conti di Cotignola, e li loro stati per difesa, e manutentione di essi stati, & ordinò à tutti gli altri Conduttieri, Capitani, & Offitiali di qualsiuoglia luogo dello Stato Ecclesiastico, che non li dassero molestia in detti stati, *dummodo* (dice Eugenio) *in nostra, & dicta Ecclesia obedientia, deuotione, & fidelitate persistant*; nella Bolla delli 25. di Marzo 1434.

Si aggiunge, che Nicolò Quinto li 9. di Decembre 1450. ad instanza di Francesco Sforza Vicario di Cotignola, & all'hora Duca di Milano, e possessore di Cotignola, liberò gli habitatori di Cotignola dal pagamento della fumantaria, o del fuoco, che doueua pagare alla Camera Apostol. Quest' atto è atto di giurisditione, nè si può esercitare se non dal supremo Signore.

Astorgio Vescouo d'Ancona Commissario dell'Esercito della Sede Apostolica in Romagna d'ordine d'Eugenio Quarto concesse la Villa di Barbiano con le sue pertinẽze situata nella Prouincia della Romagna à Francesco Sforza Cõte di Cotignola, e Generale del sudetto Esercito, e lo messe in attual possesso.

Il medesimo Eugenio Quarto del 1443. concesse la medesima Villa à Leonello Marchese di Este, quale anco n'ottenne la confirmatione da Nicolò Quinto l'anno 1447. si oppose alle sudette concessioni Francesco Duca di Milano dicendo esser inualide, o sorrettitie, perche in esse non era stata fatta mentione della concessione fatta per auanti ad esso Francesco: la onde Borso Marchese d'Este, e figlio di Leonello per Instrumento rogato li 30. di Maggio 1456. cedette à tutte le sue ragioni, e supplicò al Põtefice, che si compiacesse di concedere Barbiano con Cuneo à Francesco Sforza all'hora Duca di Milano, salua la superiorità della Chiesa Romana, & vnirlo, & incorporarlo alla Terra di Cotignola, e Pio Secondo ad instanza de sudetti Prencipi separò Barbiano cõ Cuneo

dalla giurisditione della Città d'Imola, e fo concesse in feudo à Sforza, non come à Duca di Milano, ma come à particolare persona, e lo vnì, & incorporò alla Terra di Cotignola posseduta da esso Sforza li 7. di Ottobre 1458. si che si proua che Cotignola appartiene alla Chiesa Romana, non solo per confessione di Sforza Conte di Cotignola, e possessore di Cotignola per hauere supplicato à Nicolò Quinto, acciò dichiarasse esenti dalla sumantaria douuta alla Camera Apostolica gli habitatori di Cotignola; ma anco di Borso Marchese di Este antecessore del Sig. Duca di Modena, perche l'vn' e l'altro Signore supplicorno il Sommo Pontefice, che vnisse, & incorporasse Barbiano, e Cuneo alla Terra di Cotignola della Prouincia della Romagna, il che non hauerebbono fatto, se non hauessero tenuto per certo che il Sommo Pontefice come sourano Signore poteua disporre di Cuneo, Barbiano, e Cotignola.

Essendo morto Francesco, Paolo II. confirmò à Galeazzo Maria figlio di Francesco è Duca di Milano, quale ne supplicaua la sudetta concessione fatta da Pio Secondo per Bolla spedita li 16. di Gennaro 1467.

Conobbero questa verità Ludouico Rè di Francia mentre teneua Milano, & il Senato Milanese, imperò che il primo di Ottobre 1502. dichiarorno che Hercole Primo Duca di Ferrara, & Alfonso suo primogenito durante la loro vita solamente potessero tenere in feudo la Terra di Cotignola, con patto espresso, che douessero pagare il censo consueto alla Chiesa Romana. A questo Instrumento (benche in riguardo della Sede Apostolica sia nullo) nel quale il Ministro fonda le ragioni del Duca non vedo, che possa opporsi, essendo euidente, che il Duca di Milano, dal quale sono stati inuestiti li Duchi di Ferrara confessa, che il sourano dominio di Cotignola appartiene alla Chiesa Romana.

Anzi il medesimo Duca Alfonso Primo ricercato di entrare in lega de' Prencipi contro Carlo Quinto, vi entrò con patto, che Innocenzo Cibo Cardinale Legato li restituisse Cotignola, e consegnasse il possesso di essa, & li concedesse le ragioni, che vi haueuá, o poteua hauere la Sede Apostolica; e che la restitutione, e consegna fusse approuata dal Duca di Milano, come si legge nell' Instrumento sotto li 15. di Nouembre 1527. benche non fusse ratificato da Clemente Settimo, si che non possono negare li Signori Estensi, che Cotignola non appartenga al dominio della Chiesa Romana, dalla quale l'hanno riceuuta.

Ad alcuni de' sopradetti motiui il Ministro pretende di sodisfare nel suo Ristretto, nel quale replica.

Primieramente, che il motiuo della situatione di cotignola dentro lo Stato Ecclesiastico non ha forza, perche ciò non ostante può esser libera, & allodiale. Ma rispondo, che la Replica consiste in parole. La Sede Apostolica ha dalla sua parte l'assistenza del Ius commune, e la presuntione, cioè, che tutte le Terre della Romagna si presumono esser soggette alla Chiesa Romana, alla quale è soggetta tutta la Romagna, tãto piu che Cotignola è circõdata da altre Terre, e luoghi spettanti alla Chiesa Romana. Se il Ministro pretende, che Cotignola sia libera, e che non sia soggetta alla Sede Apostolica, lo deue concludentemente prouare, ma non l'ha prouato, nè potrà mai prouare.

Secondo Replica, all'Inuestiture di Giouanni XXII. e Giouanni XXIII. e di Clemente Sesto, che non hebbero effetto. Sin hora non ho certezza se li Polentani, o Mainardi possedessero realmente Cotignola, se bene nel presente caso, nel quale il Pontefice dispone d'vna Terra soggetta è situata dentro lo Stato Ecclesiastico non posseduta da altri, che dalla Sede Apostolica, non è necessaria l'effettuatione ad effetto di mostrare, e mantenere la giurisditione; e però chiaro, che il Vicariato di Cotignola concesso à Sforza, & altri de gli Attendoli hebbe effetto, e Sforza, e gli altri posederno Cotignola, e si intitulorno cõti di cotignola; e Francesco Sforza ottenne, che à cotignola si vnisse Cuneo, e Barbiano con altri atri ponderati di sopra, da quali si proua, che gli Attendoli erano Padroni di cotignola, e sudditi alla Sede Apostolica.

Terzo

Terzo. Replica, che dalla liberatione del pagamento della fumanraria fatta da Nicolò Quinto à gli huomini di cotignola non si può inferire cosa alcuna circa la dependenza della chiesa, dicendo esser stata fatta con il consenso di Borso; Ma si risponde, che la dichiaratione, o liberatione dalla fumantaria non è stata fatta con il consenso di Borso, nè questo io ho scritto. E però vero, che ad instanza di Francesco Sforza possessore di cotignola gli habitatori di essa furno dichiarati liberi, & esenti dal pagamento della detta fumantaria douuta alla Camera Apostolica.

Che poiche atto di giurisditione il liberare gli habitatori di Cotignola dalla fumantaria, e dichiarare, che non sono obligati à pagarla, non hà bisogno d'altra proua, tanto più, che Francesco Sforza all'hora Duca di Milano, e gli habitatori riconobbero per sourano Signore la Chiesa Romana, & il Pontefice, mentre ad esso fecero ricorso, e domandorno essere dichiarati esenti dal sudetto pagamento, che si esigeua con autorità della Camera Apostolica.

Quarto, All'vnione di Cuneo, e Barbiano fatta à Cotignola, pretende il Ministro hauer sodisfatto con replicare al num. 323. che hauendo voluto Pio Secondo l'assenso di Borso in fare l'vnione, ciò dimostra, che Nicolò V. nō poteua dare l'esecutione, e che il fatto è priuato, e clādestino, se pure è vero. Ma si risponde, che il fatto non fu priuato, o clandestino, essendo il tutto stato fatto con saputa di Borso, & è vero come si proua per l'Instrumento publico, & anco per la Bolla di Pio Secondo, cioè, che Pio Secondo vnì, & incorporò Cuneo, e Barbiano alla Terra di Cotignola posseduta all'hora da Francesco Sforza, & il Marchese Borso non vi hebbe altra parte, nè diede consenso all'vnione, ma solemente cedette alle pretensioni, che haueua sopra Cuneo, e Barbiano per le concessioni di Eugenio, e Nicolò V. benche quelle fussero stimate sorrettitie, come si legge nel sudetto Instrumento fatto trà li sudetti Francesco, e Borso.

Quinto, Alla descrittione della Romagna replica il Ministro, che nello spatio di ducento, e più anni scorsi dal 1371. fino al 1598. può essere, che in questo interuallo di tempo si mutasse lo stato delle cose; Ma si rispōde, che la mutatione non si presume, ma si deue prouare, e che nello spatio di ducento, e più anni la Sede Apostolica ha mostrato il sourano dominio sopra Cotignola, come si dirà di sotto.

Mi resta di rispondere alle ragioni, che il Ministro porta per mostrare, che Cotignola appartiene al Duca di Modena independentemente dalla Chiesa Romana, nè dirò, che siano più degne di riso, che di risposta, come egli parla al num. 323. ma risponderò come si conuiene ad vn historico Giurisconsulto.

Pretende il Ministro, che Cotignola appartenga à gli Estensi primieramente per l'antichità del tempo, nel quale è stata posseduta dalli Prencipi d'Este senza riconoscere la Chiesa, imperò che (dice egli nella prima scrittura) l'anno 1381. Nicolò d'Este hebbe Cotignola insieme con Bagnacauallo da Giouanni Inglese per sessanta mila fiorini, è del 1396. la Rocca di essa fu consegnata da Francesco Carrara.

E del 1472 Hercole Primo, ne fu inuestito da Ludouico Rè di Frācia Duca di Milano, e del 1502. fu confirmata l'Inuestitura dal Senato, e del 1506. Alfonso Primo, ne fu parimente inuestito.

Secondo, Perche Carlo Quinto nel Laudo canonizò li titoli, e possesso de gli Estensi, e la prescritione centenarla.

E per rispondere al primo haueréi desiderato, dal Ministro che egli si fosse dichiarato, che cosa comprasse Nicolò da Giouanni Inglese con prezzo si grande; cioè se comprasse l'vtile dominio, ò vero l'alto, e se lo comprasse in perpetuo, ouero à tempo; e che ragione, o ius hauesse detto Giouanni sopra Bagnacauallo, e Cotignola, ma già che egli se la passa con parole generali io risponderò, prima, che Giouanni Inglese non haueua ius, o ragione alcuna sopra Cotignola, o Bagnacauallo, ma che era vn rapace, & vn'oppressore de' sudditi, (come afferma il Ministro,) e che per questo capo la vendita non era d'alcun valore, perche la robba tol-

ta non appartiene à chi l'ha tolta, ma à quello, al quale è stata tolta, cioè alla S. Chiesa.

Secondo dico, che Giouanni Acud Inglese era Capitano della Sede Apostolica, dalla quale per pagamento del soldo furno assegnate le Terre di Bagnacauallo, Cotignola, e Conselice, che furno poi cedute, o vedute al Marchese Nicolò d'Este per venti mila fiorini l'anno 1375. *secōdo Gasparo Sardi nell'historia di Ferrara al foglio* 201. dal che si proua chiaramente, che Cotignola appartenena come appartiene alla Sede Apostolica, e perche il sudetto Gasparo, che professa hauer cauato l'historia dalle scritture dell'Archiuio Estense, discorda dal Ministro nell'anno della vendita, nella cosa venduta, &anco nel prezzo, cōfido, che il Ministro per giustificatione della sua proposta, non mancarà di publicare l'intiero Instrumento della compra.

Terzo dico, che la sudetta concessione di Cotignola fatta dalla Sede Apostolica à Giouanni Inglese spiraua con la vita di esso Giouanni, ò con il pagamento cauato dall'entrate de' sudetti luoghi, come si vsaua in quei tempi, e ciò si raccoglie perche del 1411. Giouanni XXIII. concesse Cotignola in Vicariato à Sforza, & altri de gli Attendoli, & essi, e suoi descendenti la possederno, come ho detto di sopra.

E l'Inuestiture fatte da Ludouico Rè di Francia Duca di Milano dimostrano, che Cotignola appartiene alla Sede Apostolica, perche in quella del 1502. che io ho hauuta, si ordina con parole chiare, che Hercole inuestito di Cotignola à sua vita debba pagare il solito censo alla Chiesa Romana. Et è certo, che il Rè di Francia, come Rè nō pretendeua di hauere ragione alcuna sopra Cotignola; nè la poteua hauere come Duca di Milano, perche se bene Frācesco Sforza fu Duca di Milano, l'Inuestitura di Cotignola era stata concessa alla famiglia de gli Attendoli, e passò in detto Francesco Sforza, come in persona della detta famiglia, e non come Duca di Milano, nè Cotignola fu mai annessa al Ducato di Milano, benche Ludouico Rè di Francia, hauendo trouato, che Francesco Sforza Duca di Milano era Conte di Cotignola, volle ancora esso valersi dell'occasione, e concedere quello, che mai hebbe, nè poteua hauere, è legitimamente tenere, perche con l'estintione della famiglia de gli Attendoli, Cotignola era deuoluta alla Sede Apostolica.

Al secondo punto della prescrittione centenaria dico, che li Signori Estensi non hanno prescritto, nè il dominio vtile, nè il dominio sourano di Cotignola à lor fauore, ò à fauore di qualsiuoglia altra persona, e che Carlo V. non canonizò, nè hebbe mai pensiero di canonizare la prescritione centenaria, perche non vi era. Pretende il Ministro, che li Signori Estensi cominciassero à possedere Cotignola dell'anno 1381. (ben che non lo proui,) e ciò ammesso senza pregiuditio del vero, io dico, che nō vi è prescritione alcuna, perche la Sede Apostolica, e Sommi Pontefici del 1411. cōcessero Cotignola alla famiglia de gli Attendoli; del 1434. Eugenio Quarto riconobbe Lorenzo de gli Attendoli per Conte di Cotignola, e fedele della Chiesa Romana; del 1450. Nicolò V. dichiarò esenti dal pagamento della fumantaria gli habitatori di Cotignola; del 1458. Pio Secondo vnì Barbiano, e Cunco à Cotignola; del 1467. Paolo Secondo confirmò la concessione. Sotto Leone Decimo la Terra di Cotignola si gouernaua per li Ministri della Sede Apostolica, e gli habitatori fecero ricorso al Pontefice domandādo di non essere gouernati, ò chiamati à litigare auanti il Gouernatore di Faenza, ma auanti il Vice Legato di Bologna; E li 18. di Luglio 1520. la Communità di Cotignola fu condannata da Ber Vescouo Taruisino Vice legato di Bologna, e Romagna à pagare ducati sette, & alli 27. li cōcesse la dilatione, ò nō grauetur; E dūq; errore l'affermare, che Carlo V. nel laudo dato del 1530. canonizasse li titoli, ò prescritione centenaria, perche li titoli legitimi non vi sono, e la prescritione non vi era, hauendo poco auanti al detto laudo la Sede Apostolica dimostrata la sua souranità secondo la contingenza de' casi.

Non restarò di dire che Nicolò comprò Cotignola da Giouanni Inglese oppressore de

de sudditi e rapace (come attesta il Ministro) & in conseguenza Nicolò sapeua, che Cotignola non apparteneua à Giouanni, ma ad altri, cioè alla Sede Apostolica, quale la possedeua auanti che detto Inglese l'occupasse, dal che si caua, che Nicolò fusse in mala fede, e conseguentemente, che egli non potesse prescriuere contro la Chiesa Romana, perche la prescritione non può cominciare con la mala fede. Lascio da parte le Bolle de' Sommi Pontefici contro gli Occupatori, & Vsurpatori delle Terre, e luoghi, e beni spettanti alla Sede Apostolica, e la Bolla in Cœna Domini, da quali è stata impedita, & interrotta ogni prescritione, come ho detto mentre ho parlatò di Comacchio.

E benche per le cose sudette sia stato sodisfatto al motiuo fōdato sopra il laudo dato da Carlo V. nondimeno per maggior sodisfattione del Lettore, Replico che il laudo di Carlo V. in riguardo di Modena, Regio, Rubiera, e Cotignola è ristretto al giuditio possessorio, ciò che Carlo V. dichiarò che il Duca Alfonso Primo non era obligato à restituire dette Città, e Terre alla Sede Apostolica, quale n'era stata spogliata, il che molto bene sapeua Carlo V. perche esso l'anno auanti, cioè 1529. nella capitulatione fatta in Barcellona, haueua con giuramēto promesso, e si era obligato di restituire Modena, e Regio alla Sede Apostolica, come ho mostrato nella prima scrittura, le parole del laudo sono le seguenti.

Quantum verò ad restitutionem Ciuitatum Mutinæ, Regij, Castri Ruberiæ cum suis pertinentiis, necnon Castri Cotignolæ per præfatum Sanctissimum prætensam, & petitam, dicimus præfatum Alphonsum absoluendum fore, prout eum absoluimus.

Che detto Laudo non fusse accettato, nè eseguito dalla Sede Apostolica è chiaro.

E per mostrare questa verità dico, che nel Laudo si conteneuano più cose, alcune de quali dichiaraua, & eseguiua il medesimo Carlo V. alcune si doueuano eseguire dal Duca di Ferrara, alcune dal Sommo Pontefice.

Il Duca doueua domandare perdono per se, e suoi sudditi, doueua pagare ducati cento mila per l'Inuestitura del Ducato di Ferrara; e ducati sette mila ogn'anno per il censo di Ferrara; & in oltre osseruare li capitoli fatti con Adriano Sesto.

Carlo V. assolueua il Duca dalla restitutione di Modena, Regio, Rubiera, e Cotignola domandata dalla Sede Apostolica, e leuaua il sequestro sopra Modena, sborsati che fussero li sudetti ducati cento mila.

Il Pontefice doueua concedere l'Inuestitura di Ferrara cōforme l'Inuestitura d'Alessandro Sesto. E confidaua Carlo V. che fusse per concedere il perdono al Duca, e riceuerlo in gratia.

Dico dunque, che Clemente Settimo non volse riceuere in gratia, nè assoluere, o liberare il Duca Alfonso Primo, nè li suoi sudditi dalle pene, ricusò di concedere l'Inuestitura di Ferrara, e di riceuere li ducati cento mila offerti dal Duca, nè volle acconsentire à cosa alcuna, replicando all'instanze fatte dal Duca per mezzo de' suoi Ambasciatori quelle parole, *quando principalis vester faciet ea, quæ decent bonum vassallum, & feudatarium Sedis Apostolicæ, faciemus omnia, quæ decent bonum Pontificem.*

Morto Clemente, Paolo Terzo ad instanza del Duca Hercole Secondo commise il negotio ad vna Congregatione de' Signori Cardinali, quali risoluettero, che il Laudo non si doueua accettare, per il che trà Paolo Terzo, e Duca Hercole fu trattato nuouo aggiustamento, e finalmente l'anno 1539. fu stabilita la concordia, & in virtù di essa, e non altrimente del Laudo, Paolo Terzo cōcesse ad Hercole Secondo l'inuestitura del Ducato di Ferrara con lo sborso di ducati cento ottanta mila, e lo inuesti di tutte le ragioni, che competeuano alla Chiesa Romana *in quibuscumque Ciuitatibus, & locis per eundem D. Ducem possessis, seu quomodo tentis,* con l'annuo censo di ducati sette mila, quali parole della concordia, registrate anco nella inuestitura comprendono le ragioni della Sede Apostolica sopra Modena, Regio, Rubiera, e Cotignola, de' quali ragioni non si parla nel Laudo; talche come ho detto è chiaro che l'Inuestitura di Ferrara non fu concessa in virtù del Laudo, ma

della

della concordia in virtù anco della quale fu stabilito il censo di ducati sette mila, e furno pagati ducati cento ottanta mila (benche il Laudo parlasse solamēte di cento mila,) cioè li 2. di Agosto 1539. ducati cento mila, li 12. di Nouembre, ducati trenta mila, & li 6. di Agosto 1540. ducati cinquanta mila, & il Duca fu anco inuestito delle ragioni competenti alla Chiesa Romana sopra qualsiuoglia Città, e luoghi posseduti, o tenuti da esso Duca, cioè Modena, Regio, Rubiera, e Cotignola, benche nel Laudo il Duca di Ferrara fusse stato assoluto dalla restitutiòne de sudette Città, e Terre. Chi desidera maggiore notitia potrà leggere il Laudo, e la cōcordia, e paragonare l'vn, e l'altra scrittura, à me basta per hora hauer mostrato, che la Sede Apostolica non volse accettare il Laudo, e che non fece atto alcuno in vigore del Laudo, ma in virtù della nuoua concordia.

A R G E N T A.

Scriue il Ministro nella prima Informatione, e nel Memoriale, che li Marchesi Estensi ottennero Argenta la prima volta da Carlo Quarto Imperatore, e poi dall'Arciuescouo di Rauēna. Confessa nel Ristretto, ò Replica che l'Imperio non ha che fare in Argenta, dichiarandosi di hauer parlato di Carlo Quarto per meglio giustificare la Transatione trà l'Arciuescouo di Rauenna, & il Marchese Nicolò; perciò in questa parte non ho che replicare.

Se in Argenta possino succedere, ò nò li figli naturali, ma legitimati, non è punto che riguardi il fatto, o l'historia, ma si bene il ius; lascierò dunque la Cura à gli Auocati, con li quali il Ministro potrà disputare, come egli desidera. à me basta hauer mostrato che Don Alfonso fu figlio naturale, e che nelle concessioni, o inuestiture sono chiamati li figli naturali & legitimi, e de rispondere che il Cardinale Cibo non haueua facoltà di legitimare alcuno alli feudi, & in vero facendosi tutto il fondamento nella legitimatione del Card. Cibo, si doueebbe quella publicare per sodisfatione del Lettore.

Della Villa Pacciola data in ricompensa per Argenta all'Arciuescouo di Rauenna così parla il Ministro nella prima scrittura, e nel Memoriale, *& in ricompensa hebbe l'Arciuescouo la Villa Pacciola*, & io nella Risposta dico; *la Villa Pacciola fu data alla Chiesa di Rauenna in ricompensa del Censo, o affitto di due mila fiorini*, nel Ristretto il Ministro replica, e dice: *la cosa non stà così, la Villa di Pacciola fu data alla Chiesa di Rauenna per assicurare il Censo de due mila fiorini, e perche fosse sicuro di hauerli se li diede il pegno di quelle rendite*. se la controuersia consistesse in vedere il modo, con il quale fu data la Villa Pacciola, hauerei registrato l'Instrumento. per hora dirò che hauendo io vsato le medeme parole, de' quali si serue il Ministro mentre il medemo Ministro dice, che la cosa non istà così, egli riprende se stesso, ò se disdice, ò vero le scritture per il Sig. Duca sono state fatte da diuerse persone.

Al num. 948 afferma il Ministro che il Duca Cesare fu spogliato di Argēta dalla Chiesa Romana per la cōcordia di Faenza fatta è ristretta à quelle ragioni che haueuano hauuto i maggiori di Don Cesare dalla Camera Apostolica, e non per quelle che riconosceua dalla Chiesa di Rauenna, come è la detta Terra di Argenta. ho letto la concordia, ne in essa ritrouo che la Sede Apostolica habbia trattato con Don Cesare sopra la rilassatione de luoghi, de' quali li Marchesi Duchi di Ferrara fossero stati inuestiti immediatamente dalla Sede Apostolica, ma si bene del Ducato di Ferrara, della Pieue, e Cento, e generalmēte de tutti li luoghi della Romagna, come si legge nel primo capitolo

sua.

del.a

della concordia, *rilaſſando però egli il poſſeſſo del Ducato di Ferrara con tutte le ſue pertinenze di Cento, e della Pieue, e de' luoghi di Romagna*, però eſsendo Argenta vno de' luoghi della Romagna, è chiaro che Argenta, è compreſo nella concordia. Si aggiunge che la Chieſa Romana è ſourana Signora dell' Eſarcato, Romagna & di Argenta, & che li Signori Marcheſi Eſtenſi, & Duchi erano ſtati inueſtiti di Argenta per ordine de' Sommi Pontefici, o con il beneplacito almeno di eſſi, e che perciò poteua Clemente Ottauo repetere, e ricuperare Argenta da Don Ceſare, & quella reſtituire, e dare alla medemà Chieſa Romana.

LVGO, E SAN POTITO.

Lvgo, e San Potito furno conceſſi *pro filiis legitimis*, & vn'altra volta ſono ſtati conceſſi *pro filiis & hæredibus & ſucceſſoribus in perpetuum*, come ſi concorda. Io dico che la perſona che vuole ſuccedere, deue eſſere legitima, e che non eſsendo legitima non può ſuccedere de iure communi. Dico ſecondariamente che la qualità della legitimità eſpreſſa nell'antecedente inueſtitura, s'intende repetita nella ſuſseguente inueſtitura, ſe ad eſsa non è ſtato derogato. Dico che la parola (*in perpetuum*) ſe bene può ampliare la conceſſione à tutti li deſcendenti da Hercole, non però puole oprare, che li ſodetti deſcendenti ſuccedino, ſe non ſono legitimi, eſsendo queſta qualità della legitimità eſpreſsa nell'inueſtitura, ma queſta diſputa come ho detto, appartiene a gli Auuocati.

CENTO, E LA PIEVE.

Le Terre di Cento, e la Pieue parimente ſono ſtate conceſse per li figli legitimi, & naturali, come ho raccontato nella Riſpoſta. Il Miniſtro Ducale ſe la paſsa con la ſolita replica, dicẽdo che Don Ceſare era legitimato per il ſuſseguito matrimonio, & anco dal Card. Cibo. La prima legitimatione non ſoſſiſte in fatto, come ho moſtrato parlando di Ferrara. La ſeconda legitimatione del Card. Cibo tante volte decantata non è ſtata per ancora publicata. Nondimeno dirò che il Cardinale, o ſuoi Anrenati non hebbero dal Sommo Pontefice facoltà di legitimare à feudi di ſorte alcuna, non che Eccleſiaſtici; e che ſe hebbero facoltà alcuna da gli Imperatori, queſta è riſtretta alli feudi Imperiali, alli quali ne meno fu legitimato (come ſi deue credere) perche eſſendo venuto il caſo de ſuccedere à feudi preteſi Imperiali, fu domandata all'Imperatore facoltà di potere nominare vno benche forſi illegitimo, & fu nominato il ſodetto Don Ceſare, la qual facoltà comprata à prezzo ſi grande non ſarebbe ſtata neceſſaria, ſe egli foſse prima ſtato legitimato dal ſodetto Cardinal Cibo à ſodetti feudi Imperiali.

Mi taccia il Miniſtro che habbia riferito vna inueſtitura di Paolo Terzo con ſenſi, e parole diuerſe dal vero. Secondo che habbia citato il Tuano autore eretico. Terzo che non habbia ponderato che la conceſſione della Pieue, e di Cento furno fatte con titolo oneroſo. Ma il primo ſi nega, e prego il benigno Lettore à leggere la mia Riſpoſta per vedere chi dica il vero. Al ſecondo ho riſpoſto che il Tuano non è ſtato dichiarato heretico, e benche il Miniſtro ciò

dica per diminuire la fede all'historia, nella quale chiama Don Alfonso *fratello bastardo* del Duca Hercole, egli però li dà maggior fede, perche rispetto alle cose del mondo se può dire, che l'attestatione di vn contrario alla Chiesa Romana, faccia maggior proua in fauore della medema Chiesa, che non fa l'attestatione di vno amico. Al terzo dico che il titolo oneroso non amplia, ne esten de la concessione fatta per li figli legitimi, e naturali, alli figli naturali solamente, & in ciò me riporto a gli Auuocati, quali potrãno considerare se il matrimonio stipulato trà Alfonso Primo, & Lucretia Borgia li 5. di Gennaro 1502. opri che la concessione di Cento, e Pieue si possa dire essere stata fatta per titolo oneroso.

BENI ALLODIALI.

IN questa parte del Ristretto il Ministro si mostra più prolisso, e repilogando li motiui de gli Auuocati Ducali, cioè di Attilio Rogiero, Febo Denaglie, Francesco Seruerolo, Giouanni Guidio, & di molti altri, che per breuità tralascio, finalmente conclude con queste parole, *rimettendomi per maggior chiarezza di questo, e per più esatta Informatione de molte altre à più lunghi è prolissi discorsi, che se ne sono fatti da gli Auuocati*, se li motiui portati dal Ministro circa li beni stabili non fossero stati discussi, & esaminati auãti gli Eminẽtissimi Giudici da gli Auuocati dell'vna, e dell'altra parte, e non vi fossero Informationi longhissime in facto, & in iure publicate al mondo, hauere preso ardire di rispondere à quelle che ha stãpate il Ministro, ma già che altre volte è stato risposto da gli Auuocati, e di nuouo si replicarà, me rimetterò (come fa il Ministro) al'e Informationi de medemi Auuocati, tanto più che il mio principale intento fù di rispondere alle nuoue pretensioni, quali con occasione delle armi erano vscite in campo.

Circa li miglioramenti: le conclusioni, e motiui sono stati esaminati, e si esaminaranno da gli Auuocati, per quello che riguarda il fatto, dice il Ministro al num. 395. che Alessandro Sesto *diminuì il Canone non in ricompensa de miglioramenti, ma per eccitare maggiormente Hercole à continuarli*, & io rispõdo che Alessandro Sesto ridusse il canone di cinque mila fiorini d'oro à fiorini cẽto, hauendo riguardo alle spese, o miglioramenti già fatti in mura, fosse, e fortezze, & altro, & per allettare il Duca, & li figli à farne de gli altri. imperò che hauendo Alessandro narrato che il Duca Hercole Primo ad esempio de' suoi Progenitori haueua fatto muri, fosse, fortezze, & altre operationi, soggiunge, *& propterea dignum, & conueniẽs fore noscatur vt Hercules Dux &c. & filii, & nepotes sui prafati propter ea, qua Hercules Dux, & maiores, & progenitores sui pradicti pro decore, ornamento, instauratione, melioratione, ampliatione, munitione, conseruatione, defensione, & tutela pradictis, tot grauissimis impensis studiis. & laboribus suis effecerunt, & ipse Hercules Dux facere nõ desinit à tanti censos onere releuentur, quod ad alia maiora, & vtiliora peragenda in dies magis, atque magis alliciantur &c.* & susseguentemente eregge la Città di Ferrara in Ducato per se, figli, e nepoti, e riduue il Censo di cinque mila fiorini à cento fiorini, come più amplamente si legge nella Bolla stampata nel Summario al num. 1. alla quale rimetto il Lettore.

Il Ministro parlando delli Ius patronati dell'Abbadia della Pomposa, e della Pieue del Bõdeno al num. 400. afferma che il Duca Cesare acquistasse nuoue ragioni per la concordia Fauentina in virtù della parola (rimãgano,) e che alli Ius patronati del Duca di Ferrara, benche vachino in Curia non permette la giustitia che se deroghi, e conclude che in questa parte la Capitulatione è stata espressamente violata. Ho risposto, e replico che la parola (rimangano) opera che

che il Ius patronato che sarebbe ritornato, o passato nella Chiesa Romana assieme con Ducato, ò titolo Ducale non passasse, ma rimanesse à Don Cesare nello stato però, nel quale si trouaua. ho detto che li Sommi Pontefici mentre nella Curia Romana vacano li Ius patronati sogliono derogare, benche li Ius patronati siano acquistati per dotatione, ò fondatione e non altrimente per augumento di dote, ò per priuilegio, come sono questi, de' quali si tratta, & in conseguenza la capitulatione nõ è stata violata, perche al Ius patronato che vaca nella Curia Romana, si deroga, e legge, & consuetudine inueterata in riguardo anco delli Ius patronati de' Prencipi: e che si come poteua il Põtefice derogare se il Ius patronato fosse vacato nella Curia auanti la concordia, così anco l'ha potuto fare doppo la concordia, per la quale non sono state alterate le qualità, e natura del Ius patronato. La causa delli sodetti Ius patronati fu commessa alla Rota Romana, quale ha risoluto per la validità, & giustitia della gratia, ò collatione, e che per quella non si è contrauenuto alla concordia Fauentina. chi desidera vedere le ragioni, potrà leggere le Decisioni di Monsig. Coccino, e di Monsig. Remboldo, che sono in stampa.

La gran catasta delle scritture prodotte (come si dice) in Ferrara, & estratte per parte del Sig. Duca, si troua in essere, e le scritture furno consegnate con Inuentario, che tale è la relatione, che ho hauuta da chi le ha fatte conseruare, acciò se ne possino seruire gli interessati.

L'obligo di proseguire la lite ricercato, come si diceua nella prima scrittura da Nostro Sig. VRBANO Ottauo auanti di promouere al Cardinalato il Sig. Prencipe Rinaldo, si restringe ad vna lettera di vn'Eminentissimo Cardinale, quale ricercaua (come riferisce il Ministro) il Sig. Duca à dar parola fatto che si fosse il Cardinale di non promouere le liti in Roma durãte la vita del Sommo Pontefice; però non parlandosi più di Nostro Signore, ma di vn Cardinale, lasciarò che il Ministro appresẽti quello li piace.

Et ecco le Risposte date alle scritture publicate per parte del Serenissimo Sig. Duca di Modena, & perche il Ministro Ducale, afferma che il Ministro di Roma gli ha dato occasione di publicare le scritture al mondo, però si fa sapere à tutti che il Ministro Ducale è stato il primo à publicare scritture manoscritte contro la Sede Apostolica, & à metterle in stampa, e che niuno di Ministri della Sede Apostolica ha dato occasione alcuna al sodetto Ministro Ducale di scriuere, publicare, ò di far stampare scritture.

B O L L A

N.1.

Di Alessandro Sesto, nella quale concede il Ducato di Ferrara.



LEXANDER Episcopus seruus seruorum Dei Ad futuram rei memoriam. Ex supernæ prouidentiæ Maiestatis, in Apostolicæ dignitatis specula (meritis licet imparibus) constituti, ad ea libenter aciem nostræ cōsiderationis extendimus, per quæ S. R. E. Ciuitates, præsertim præclaræ, ac insignes, ac personę illas, Castraq. Terras, & loca alia ab eadem Romana Ecclesia in Vicariatum obtinentes de illa benemeritæ, illorumq; in eis successores, tanquam nostri, & eiusdē Romanæ Ecclesiæ peculiares filij, & deuoti, ac de quibus firma spes non immeritò haberi potest, quod more progenitorū suorum Ciuitates, Terras, Castra, ac loca prędicta prosperè, & feliciter, ac in pacis dulcedine gubernare, conseruare, ampliare, adaugere, protegere, & defendere curabunt condignis gratijs, commoditatibus, honoribus, ac dignitatum titulis attollantur, & ab oneribus eis impositis quantum fieri potest releuentur, quo in dies melius, commodius, & feruentiùs bono, & felici regimini, ac conseruationi, ampliationi, augmento, protectioni, & defensioni Ciuitatum, Terrarum, Castrorum, & locorum prædictorum intendere possint. Dudum siquidem felicis recordationis Sixtus Papa Quartus Prædecessor noster quondam Borsio Estensi, dum in humanis ageret in nostris Ciuitate Ferrariæ, ac Massæ Lombardorum, Consilicis, Ronchadellæ, Zeppæ, Scantamantelli, Bagnacaualli, Sanctæ Agathæ, Barbiani, Cunei, & Zagonariæ, Castris, Terris, atque locis pro Romana Ecclesia in temporalibus Vicario generali, ac Ducali dignitate in dicta Ciuitate Ferrariæ fungente, vita functo, dilectum filium nobilem Virum Herculem eiusdem Ferrariæ Ducem fratrem suum, quandiu vitam duceret in humanis, & post eius obitum filios, & nepotes suos legitimos, & naturales per rectam lineam descendentes vsque in tertiam generationem in Ciuitate Ferrariæ, Castris, Terris, & & locis prædictis, illorumq. Comitatibus, Territorijs, & districtibus in eisdem temporalibus Vicarios generales de fratrum suorum tunc eiusdem Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, de quorum numero tunc eramus consilio, & assensu, cum illorum mero, & mixto imperio, ac omnimoda iurisdictione temporali, quæ inibi per dictam Ecclesiam, vel alium pro ea exerceri consueuerat, ac alias sub certis modo, & forma, tunc expressis auctoritate Apostolica fecit, constituit, & deputauit, ipsiusque Herculis personam titulo, & insignibus Ducalibus voluit præfulgere, vt & ipsius, ac eiusdem Borsij Ducis dum viueret par ratio dignitatis, gloriæ, & honoris in cunctis haberetur, & Dux Ferrariæ nominaretur. Volens, & decernēs quod Hercules Dux, filij, & nepotes prædicti ratione Ferrariæ quinque millia retentis per eos, pro eorum prouisione mille, ac aliorum Castrorum, Terrarum, & locorum prædictorum centum florenos auri de Camera boni, & iusti ponderis, ac vnam libram argenti puri respectiuè singulis annis in vigilia Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum nomine Census in Romana Curia suis sumptibus, periculis, & fortuna deferendos Cameræ Apostolicæ dare, & persoluere tenerentur, prout in diuersis ipsius Sixti prædecessoris literis, quarum tenores, ac si de verbo ad verbum præsentibus insererentur habere

 volu-

volumus pro sufficienter expressis, & insertis plenius continetur. Cum autem sicut euidentia rei clarè demonstrat prædictus Hercules Dux more maiorum, & progenitorum suorum, qui Ciuitatem prædictam in huiusmodi Vicariatum ab eadem Romana Ecclesia à longissimo tempore citra obtinētes illam, ac eius Territorium, & districtum plurimum repararunt, & meliorarunt, Ciuitatem ipsam Ferrariæ tempore suo mirum in modum, non sine maximis, & grauissimis impensis, suaque dexteritate, diligentia, & opera accuratissima adauxerit, Arcibusque, & fossis amplissimis, ac muris, & mœnibus muniuerit, ac melius solito munire cœperit, locaq. quamplura Territorij dictæ Ciuitatis Ferrariæ sterilia, & inculta ad maximam habitantium vtilitatem ad culturam, & fertilitatem reduxerit, & in illa, alijsq. Terris, Castris, & locis prædictis plurima ad eorum firmissimam tutelam, defensionem, & conseruationem effecerit, propter quæ alijs Ciuitatibus, Castris, & Terris eiusdem Romanæ Ecclesiæ, tanquam illorum antemurale maximum profectò præsidium facilè afferri, iusq. eiusdem Romanæ Ecclesiæ non immeritò adauctum satis dici potest, & pro totali omnium præmissorum perfectione, ac Ciuitatis Ferrariæ, aliorumque Castrorum, Terrarum, & locorum prædictorum conseruatione, tutela, & defensione in dies non parua sit opus impensa, ad quam faciendam præfatus Hercules Dux omni studio intendere non cessat; Et propterea dignum, & cōueniens fore noscatur, vt Hercules Dux, qui etiam in ipsa Ciuitate Ferrariæ ex sua pia deuotione multa Monasteria, & Religiosa loca tàm virorum, quàm mulierum de proprijs bonis suis opere quidem sumptuoso fundari, erigi, & construi, ac iam fundata, erecta, & constructa instaurari curauit, ac filij, & nepotes sui præfati propter ea, quæ Hercules Dux, ac maiores, & progenitores sui prædicti pro decore, ornamento, instauratione, melioratione, ampliatione, munitione, conseruatione, defensione, & tutela prædictis tot grauissimis impensis, studijs, & laboribus suis effecerunt, & ipse Hercules Dux facere non desinit à tanti cēsus onere releuentur, quoad alia maiora, & vtiliora peragenda in dies magis, atque magis alliciatur. Nos præmissa omnia, quæ notoria sunt, attenta meditatione pensantes, ac tàm Herculem Ducem, filios, & nepotes suos præfatos pro huiusmodi benemeritis, quàm Ciuitatem ipsam Ferrariæ adeò insignem, & præclaram pro illius dignitate, & decore aliquibus specialis gratiæ fauore, honore, & prærogatiuis, prout conuenit prosequi, & decorare, ac à tanto censu onere releuare, & quibus possumus liberalitate, & gratia vti volentes, sperantes quoque quod Hercules Dux, ac filij, & nepotes sui præfati in suis fidei sinceritate, ac deuotione erga nos, & eandem Romanam Ecclesiam more eorundem progenitorum suorum perseuerabunt, ex præmissis, & certis alijs rationabilibus causis ad hoc animum nostrum inducentibus, habita super his cum Venerabilibus fratribus nostris eiusdem Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus deliberatione matura Ciuitatem prædictam Ferrariæ in Ducatum ad instar Prouinciarum quarumcumque, & aliarum Ciuitatum Ducali dignitate fulgentium, de similibus consilio, assensu, scientia, potestatis plenitudine, & auctoritate tenore præsentium perpetuò erigimus, ac omni Ducatus iure, facultate, nomine, titulo, insignijs, honoribus, & præheminentijs vniuersis insignimus, & decoramus, ac Herculem Ducem, filios, & nepotes præfatos eiusdem Ferrariæ Duces successiuè ordine infrascripto facimus, constituimus, & creamus, statuentes, & ordinantes quod Ciuitas ipsa Ferrariæ deinceps perpetuis futuris temporibus Ducatus Ferrariæ, & tam Hercules Dux, quàm filij, & nepotes præfati Ferrariæ Duces successiuè existant, & pro talibus ab omnibus censeantur, nominentur, & habeantur, gaudeantq. omnibus Ducalibus insignijs, iuribus, honoribus, & praheminentijs, plena quoque libera, & omnimoda Ducali dignitate, potestate, iurisdictione, auctoritate, & concessione etiam cuiuscunque gradus supremi, meri, & mixti imperij, omniumque, & singulorum iurium, regaliarum nuncupatorum, ac quibuscunque

alijs

alijs gratijs, priuilegijs, libertatibus, fauoribus, prærogatiuis, indultis, immunitatibus, & exemptionibus, quibus alij Ducatus, & Duces, etiam quantumcunque magni de iure, consuetudine, priuilegio, vel alias quomodolibet vtuntur, potiuntur, & gaudent, seu vti, potiri, & gaudere poterunt quomodolibet in futurum, quæ omnia tenores, & effectus eorum, ac si de verbo ad verbum præsentibus insererentur pro sufficienter, & specificè expressis, & insertis habentes Herculi Duci, filijsq. ac nepotibus præfatis, de similibus consilio, assensu, scientia, auctoritate, & potestatis plenitudine harum serie de vberioris dono gratiæ pleniſſimè, & expreſsè potiori pro cautela succeſſiuè cõcedimus, donamus, & elargimur; Volentes, & decernentes similibus consilio, assensu, scientia, potestatis plenitudine, & auctoritate, quod in Ciuitate Ferrariæ, Castris, Terris, & locis prædictis pro illorum maiori quiete, & meliori regimine, & gubernatione, ac dissentionibus, quæ verisimiliter tempore præcedente (quod Deus auertat) euenire possent euitandis, præfato Hercule Duce vita functo, dilectus filius nobilis Vir Alphonsus eius primogenitus, ipsoque Alphonso decedéte etiam dicti Alphonsi primogenitus, & ex ipso primogenito primogenitus, & eo sine filijs deficiente secundo genitus, & sic succeſſiuè ex linea dicti Alphonsi descendentes, illisque omnibus deficientibus secundo genitus, præfati Herculis Ducis, & eo defuncto sine filijs etiam tertio genitus suus & sic succeſſiuè, & similiter alij præfati Herculis Ducis filij modo præmisso in Ducatu, Ciuitate Ferrariæ, Castris, Terris, & locis prædictis cum pari potestate, & auctoritate omninò succedant; Ita quod semper succeſſio huiusmodi ad primogenitum, & eo sine filijs decedente ad secundo genitum, & succeſſiuè ad alios seruato ordine prædicto deueniat. Et insuper Censum prædictum deinceps perpetuis futuris temporibus quoad Herculem Ducem, ac eius Alphonsum primogenitum, necnon ex ipso Alphonso primogenito, & dilecta in Christo filia nobili Muliere Lucretia de Borgia Ducissa Biselli eius vxore descendentes masculos, quamdiu vitam duxerint in humanis ad centum, & eis deficientibus, quoad alios successores in ipsis Ciuitate Ferrariæ Ducatu, Castris, Terris, & locis ad mille florenos similes dumtaxat singulis annis dictæ Cameræ persoluendos, eisdem consilio, assensu, scientia, potestatis plenitudine, & auctoritate, ex nostra mera, & Sedis Apostolicæ gratia, & liberalitate præmissis attentis, gratiosè reducimus, limitamus, & moderamur, eiusdem Herculi, Duci, Alphõso primogenito, & alijs descendentibus suis, ac successoribus præfatis totum residuum remittentes, donantes, & elargientes, eosq. ab ipso residuo absoluentes, quietantes, & liberantes, ac decernentes eos ad aliam solutionem, quam dictorum centum quoad Herculem Ducem, & Alphonsum primogenitum, ac ex eo, & vxore præfata descendentes, & quoad alios successores præfatos, quã dictorum mille florenorum annis singulis eidem Cameræ deinceps faciendam non teneri, nec à quoquam quauis auctoritate astringi, aut compelli posse, ac ob non solutionem maioris summæ huiusmodi aliquas sententias, censuras, & pœnas, etiam priuationis, vel alias in dictis literis contentas non incurrere, ac limitationem, moderationem, reductionem, remiſſionem, donationem, absolutionem, & quietationem prædictas, vim, robur, & efficaciam veræ solutionis habere, irritum quoque, & inane si secus super his à quoquam, quauis auctoritate scienter, vel ignoranter cõtigerit attemptari, ac mandãtes dilecto filio Raphaeli S. Georgij ad Velũ aureũ Diacono Cardinali nostro, & pro tẽpore existenti Camerario, ac dictæ Cameræ Præsidentibus, Clericis, & Officialibus etiã pro tempore existentibus, ne Herculem Ducem, Alphonsum primogenitum, ac ex eo, & eius vxore prædicta descendentes, ac deinde successores præfatos contra præsentiũ tenorem ad aliam solutionem faciendam vllatenus compellere, grauare, aut molestare quoquomodo præsumant, non obstantibus præmissis, ac Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, etiam in Concilijs generalibus editis conceſſiones, & alienationes similes fieri prohibentibus, legibus

quoque Imperalibus, ac Statutis municipalibus Ciuitatis Ferrariæ Terrarum, Castrorum, & locorum omnium prædictorum, ac Prouinciarum, in quibus consistunt iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis, natura quoque, & consuetudine feudi, vel censuum, omnibusque, & singulis in literis prædictis contentis, & expressis, nec non iuramento, quod secundum literarum prædictarum tenorem de obseruandis omnibus, & singulis capitulis, modis, & conditionibus contentis in illis præfatus Hercules Dux præstitit, ac dictum Alphonsum, descendentesque, & successores præfatos in posterum præstare contigerit, quod quoad censum huiusmodi iuxta moderationem, limitationem, reductionem, absolutionem, & remissionem prædictas eis omninò relaxamus, cæterisque contrarijs quibuscunque. Nulli ergo omninò hominũ liceat hanc paginam nostrarum erectionis, insignitionis, decorationis, constitutionis, creationis, statuti, ordinationis, cõcessionis, donationis, elargitionis, voluntatis, decreti, reductionis, limitationis, moderationis, remissionis, absolutionis, quietationis, liberationis, mandati, & relaxationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare præsumpserit indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorũ Petri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Romæ apud S. Petrum Anno Domini millesimo quingentesimo primo, quintodecimo Chalendas Octobris Pontificatus nostri Anno Decimo.

✠ Ego Alexander Cattholicæ Ecclesiæ Episcopus.

Loco † Signi.

† Ego O. Episcopus Sabinensis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis Neapolitanus manu propria subscripsi.

†

† Ego G. Episcopus Tusculanus Cardinalis Portugalliæ manu propria subscripsi.

† Ego I. Episcopus Prænestinus Cardinalis Racanatensis manu propria subscripsi.

† Ego L. Episcopus Albanensi S. R. E. Cardinalis Beneuentanus manu propria subscripsi.

† Ego A. S.R.E. Presbyter Cardinalis tituli S. Praxedis manu propria subscripsi.

† Ego Io. Cardinalis Montis Regalis manu propria subscripsi.

† Ego B. Cardinalis de Vrsinis manu propria subscripsi.

† Ego Io. Ant. Cardinalis Alexandrinus manu propria subscripsi.

† Ego B. Cardinalis S. Crucis subscripsi.

† Ego Io. Cardinalis Agrigentinus subscr.

† Ego D. Cardinalis Grimanus manu propria subscripsi.

† Ego Io. tituli S. Clementis Presbyter Cardinalis Arborensis manu propria.

† Ego F. tituli S. Ceciliæ Presbyter Cardinalis Cusentinus manu propria subscripsi.

† Ego Io. tituli S. Balbinæ Cardinalis Salernitanus manu propria subscripsi.

† Ego L. tituli S. Agathæ Presbyter Cardinalis Caputaquensis manu propria subscripsi.

† Ego Io. Baptista tituli S. Grisogoni Presbyter Cardinalis Capuanus manu propria subscripsi.

† Ego F. Sancti Eustachij Diaconus Cardinalis Senensis subscripsi.

† Ego Ioannes Sanctæ Mariæ in Dominica Diaconus Cardinalis de Medices manu propria.

† Ego F. Sancti Theodori Diaconus Cardinalis de S. Seuerino subscripsi.

† Ego Hypolitus S. Luciæ in Silice Diaconus Cardinalis Estensis manu propria subscripsi.

†

†

† Ego Iulius Diaconus Cardinalis Cesarinus manu propria subscripsi.

† Ego A. Sanctorum Cosmæ, & Damiani Diaconus Cardinalis de Farnesio manu propria subscripsi.

† Ego L. Cardinalis de Borgia manu propria subscripsi.

†

AL-

N.2.

ALTRA BOLLA

Di Alessandro Sesto, sopra il Ducato di Ferrara, stampato per parte del Sig. Duca di Modena.



LEXANDER Episcopus seruus seruorum Dei Ad perpetuam rei memoriam. Ex supernæ prouidentia Maiestatis, in Apostolicæ dignitatis specula (meritis licet imparibus) constituti, ad ea libenter aciem nostræ considerationis extendimus, per quæ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Ciuitates, præsertim præclaræ, & insignes, ac personæ, illas, Castraque terras, & loca alia ab eadem Romana Ecclesia in Vicariatum obtinentes de illa benemeritæ, illorumq. in eis successores tamq. nostri, & eiusdem Romanæ Ecclesiæ peculiares filij, & deuoti, ac de quibus firma spes non immerito haberi potest, quod more progenitorum suorum Ciuitates, Terras, Castra, ac loca prædicta prosperè, & feliciter, ac in pacis dulcedine gubernare, conseruare, ampliare, adaugere, protegere, & defendere curabunt, condignis & amplioribus gratijs, commoditatibus, honoribus, ac dignitatum titulis attollantur & ab oneribus eis impositis (quantum fieri potest) releuentur, quo in dies meliùs commodiùs, & feruentiùs bono, & felici regimini, ac conseruationi, ampliationi, augumento, protectioni, & defensioni Ciuitatũ, Terrarum, Castrorum, & Locorum prædictorum intendere possint. Dudum siquidem felicis recordationis Sixtus PP. IV. prædecessor noster q. Borsio Estensi dum in humanis ageret in nostris Ciuitate Ferrariæ, ac Massæ Lombardorum, Consilicis, Roncadelæ, Zeppæ, Scantamantelli, Bagnacaualli, Sanctæ Agathæ, Barbiani, Cunij, Zangonariæ, Castris, Terris, atque locis pro Romana Ecclesia in Temporalibus Vicario generali, ac Ducali dignitate in dicta Ciuitate Ferrariæ fungente vita functo, dilectum filium Nobilem virũ Herculem eiusdem Ferrariæ Ducem Fratrem suum quandiu vitã duceret in humanis, & post eius obitũ filios, & nepotes suos legitimos, & naturales per rectã lineam descendentes in Ciuitate Ferrariæ, Castris, Terris, & locis prædictis illorumq. Comitatibus, Territorijs, & districtibus in eisdem temporalibus Vicarios generales de fratrum suorũ tunc eiusdem S. Romanæ Ecclesiæ Cardinalium (de quorum numero tũc eramus) consilio, & assensu cum illorum mero, & mixto Imperio, ac omnimoda Iurisdictione temporali, quæ inibi per dictam Ecclesiam, vel alium pro ea exerceri consueuerat, & quo ad Ciuitatem Ferrariæ illiusq. Comitatum, Territorium, & districtum huiusmodi vsque in tertiam generationem, ac alias sub certis modo, & forma tũc expressis per diuersas litteras suas auctoritate Apostolica fecit constituit, & deputauit, ipsiusq. Herculis personam titulo, & insignibus Ducalibus voluit præfulgere, vt & ipsius, ac eiusdem Borsij Ducis dum viueret, par ratio dignitatis, gloriæ, & honoris in cunctis haberetur, & Dux Ferrariæ nominaretur. Volens, & decernens, quod Hercules Dux, filij, & nepotes prædicti ratione Ferrariæ quinq. millia, retentis per eos pro eorum prouisione mille, ac aliorum Castrorum, terrarũ, & locorum prædictorum centum florenos auri de camera boni, & iusti ponderis, ac vnam libram argenti puri respectiuè singulis annis in vigilia Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum

lorum nomine census in Romana Curia suis sumptibus, periculis, & fortuna deferēdos, Cameræ Apostolicæ dare, & persoluere tenerentur, pro vt in singulis literis prædictis, quarum tenores, ac si de verbo ad verbum pręsentibus insererentur, haberi volumus pro sufficienter expressis, & insertis, plenius continetur. Cum autem (sicut euidentia rei clarè demonstrat) præfatus Hercules Dux more maiorum, & progenitorum suorum, qui Ciuitatem prædictam in huiusmodi Vicariatum ab eadem Romana Ecclesia à longissimo tempore citra obtinētes, illam, ac eius territorium, & districtum plurimùm repararunt, & meliorarunt, Ciuitatem ipsam Ferrariæ tempore suo mirum in modum non sine maximis, & grauissimis impensis, suaq; dexteritate, diligētia, & opera accuratissima adauxerit, Arcibusq; & fossis amplissimis, ac muris, & mænibus muniuerit, ac etiam longè meliùs solito munire cœperit, locaq; quam plurima Territorij dictæ Ciuitatis Ferrariæ sterilia, & inculta ad maximam habitantium vtilitatem ad culturam, & fertilitatem reduxerit, & in illa alijsq; terris, Castris, & locis prędictis plurima ad eorum firmissimam tutelam, defensionem, & conseruationem effecerit, propter quæ alijs Ciuitatibus, Castris, & terris eiusdem Romanæ Ecclesiæ tanquam illorum antemurale maximum profectò præsidium facilè afferri, Iusq; eiusdem Romanæ Ecclesiæ non immeritò adauctum satis dici potest, & pro totali omnium præmissorom perfectione, ac Ciuitatis Ferrariæ, aliorumque Castrorum, Terrarum, & locorum prædictorum conseruatione, tutela, & defensione in dies non parua sit opus impensa, ad quam faciendam prętatus Hercules Dux omni studio intendere non cessat, & propterea dignū, & conueniens fore noscatur, vt Hercules Dux, qui etiam in ipsa Ciuitate Ferrariæ ex sua pia deuotione multa Monasteria, & religiosa loca tam virorum, quàm mulierū de proprijs bonis suis opere quidem sumptuoso fundari, erigi, & construi, ac iam fundata, erecta, & constructa instaurari curauit, ac filij, & nepotes sui præfati, & alij præfati Herculis Ducis descendentes propter eaque Hercules Dux, ac maiores, & progenitores sui prædicti pro decore, ornamento, instauratione, melioratione, conseruatione, ampliatione, munitione, defensione, & tutela prædictis tot grauissimis impensis, studijs, & laboribus suis effecerunt, & ipse Hercules Dux facere non desinit, à tanti census onere releuenrur quo ad alia maiora, & vtiliora peragenda in dies magis, atq; magis allicientur: Nos pręmissa omnia, quæ notoria sunt, & attenta meditatione pensantes, ac tam Herculem Ducem, filios, & nepotes suos pręfatos, aliosq; ab ipso Hercule Duce descendentes pro huiusmodi benemeritis, quā Ciuitatem ipsam Ferrariæ adeò insignem, & præclaram ac alia Castra, Terras, & loca prędicta pro illorum dignitate, & decore aliquibus specialis gratiæ fauore, honore, & prærogatiuis prout conuenit, prosequi, & decorare, ac à tanto census onere, releuare, & quibus possumus liberalitate, et gratia vti volentes; sperantes quoque, quod Hercules Dux, ac filij, et nepotes, ac descendentes sui præfati in suis fidei synceritate, ac deuotione ergà nos, & eandem Romanam Ecclesiam more eorundem progenitorum suorum perseuerabunt, ex præmissis, & certis alijs rationabilibus causis ad hoc animum nostrum inducentibus, habita super his cum Venerabilibus fratribus nostris eiusdem Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus deliberatione matura, constitutionem, deputationem, ac singulas literas prædictas cum omnibus, & singulis in eis contentis clausulis, saluis gratijs infrascriptis, de consilio, assensu, & auctoritate similibus ac ex certa nostra scientia, & de Apostolicæ potestatis plenitudine, ad omnes pręfati Herculis Ducis descendentes in perpetuum tenore præsentium extendimus pariter, et ampliamus: & insuper pro maiori honore, et decore Ciuitatem, Terras, Castra, et loca prędicta Ferrariæ in Ducatum ad instar Prouinciarum quarumcunq;, & aliarum Ciuitatum, Terrarum, Castrorum, et locorum Ducali dignitate fulgentium de similibus consilio, assensu, scientia, potestatis plenitudine, et auctori-

ctoritate perpetuò erigimus,ac omni Ducatus iure, facultate,nomine,titulo, insignijs, & honoribus,et præeminentijs vniuersis insignimus,et decoramus, ac Herculem Ducem, filios,et nepotes,et descendentes præfatos Ferrariæ,Castrorum, Terrarum,& locorum prædictorum Duces successiuè ordine infrascripto facimus, constituimus, & creamus; statuentes, & ordinantes, quod Ciuitas Ferrariæ, Castraq;, Terræ, & loca prædicta deinceps perpetuis futuris temporibus Ducatus,et tam Hercules Dux, quàm filij,et nepotes,et descendentes præfati Ferrariæ, aliorumq. Castrorum, Terrarum, & locorum prędictorū Duces successiuè existant,et pro talibus ab omnibus censeantur, nominentur,et habeantur, gaudeantq. omnibus Ducalibus insignijs, iuribus, honoribus,et preeminentijs, plena quoque,libera, et omnimoda Ducali dignitate, potestate, iurisdictione, auctoritate, et concessione etiamsi cuiuscunq;gradus supremi, meri, et mixti Imperij, omniumq;, et singulorum iurium, et regaliarum nuncupatorum, ac quibuscunq;alijs gratijs, priuilegijs, libertatibus,fauoribus,prerogatiuis, indultis, immunitatibus, & exemptionibus quibus alij Ducatus, & Duces etiam quantumcunque magni de Iure,consuetudine,priuilegio, vel aliàs quomodolibet vtuntur, potiuntur, et gaudent,seu vti,potiri,et gaudere poterunt quomodolibet in futurum: quæ omnia, tenores,et effectus eorū ac si de verbo ad verbū præsentibus insererentur,pro sufficienter & specificè expressis,et insertis habētes Herculi Duci,filijsq;,nepotibus, & descendentibus prefatis de similibus consilio, assensu, scientia,auctoritate, et potestatis plenitudine harum serie de vberioris dono gratiæ plenissimè, & expresè potiori pro cautela successiuè concedimus,donamus, et elargimur, volentes,et decernentes,similibus cōsilio,assensu,scientia,potestatis plenitudine, auctoritate,quod in Ciuitate Ferrariæ, Castris,Terris,et locis prædictis pro illorū maiori quiete,ac meliori regimine, & gubernatione, ac dissensionibus, quæ verisimiliter tempore procedente (quod Deus auertat) euenire possent euitandis, prefato Hercule Duce vita functo dilectus filius Nobilis vir Alphonsus eius primogenitus, ipsoq; Alphonso decedente etiam dicti Alphonsi primogenitus, et ex ipso primogenito primogenitus, et eo fine filijs deficiente, secundogenitus,et sic successiuè ex linea dicti Alphonsi descendentes,illisq; omnibus deficientibus secundogenitus prefati Herculis,et eo defuncto sine filijs, etiam tertiogenitus suus,et sic successiuè, et similiter alij prefati Herculis Ducis filij, et descendentes modo premisso in Ducatu, Ciuitate Ferrariæ,Castris, Terris, et locis predictis cum pari potestate,et auctoritate omninò succedant. Ita quod semper successio huiusmodi ad primogenitum, et eo fine filijs decedente ad secūdogenitum, et successiuè ad alios (seruato ordine predicto)deueniat. Et insuper censum predictum deinceps perpetuis futuris temporibus, quo ad Herculem Ducem,ac Alphonsum eius primogenitum,nec non ex ipso Alphonso primogenito et dilecta in Christo filia nobili muliere Lucretia de Borgia Ducissa Bissellì ipsius Alphonsi vxore descendentes masculos quamdiu vitam duxerint in humanis, ad centum, et eis deficientibus quo ad alios successores, in ipsi Ciuitate Ferrarię,Ducatu,Castris, Terris,ac locis ad mille florenos similes dumtaxat singulis annis dictę Cameræ persoluendos eisdem consilio, assensu, scientia; potestatis plenitudine,et auctoritate ex nostra mera,& Sedis Apostolicæ gratia, et liberalitate premissis attentis, et alijs rationabilibus causis ad hoc animum nostrum inducentibus gratiosè reducimus,limitamus, et moderamur, eisdem Hereuli Duci, Alphonso primogenito, & alijs descendentibus, ac successoribus prefatis totum residuum remittentes,donantes, & elargientes, eosq;ab ipso residuo absoluentes, quietantes,& liberantes,ac decernentes eos ad aliā solutionem,quam dictorum centum,quoad Herculem Ducem,& Alphonsum primogenitum,ac ex eo,& vxore prefata descendētes; et quoad alios successores prefatos, quàm dictorum mille florenorum annis singulis eidem Camerę deinceps faciendam non teneri, nec à quoquam quauis aucto-

ritate

ritare adstringi, aut compelli posse, ac ob non solutionem maioris summæ huiusmodi aliquas sententias, censuras, et pœnas etiam priuationis, vel alias in dictis literis contentas, non incurrere, ac limitationem, moderationem, reductionem, remissionem, donationem, absolutionem, & quietationem prędictas vim robur, et efficaciam veræ solutionis habere: irritum quoque, & inane si secus super ijs à quoquam quauis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari; ac mandantes dilecto filio Raphaeli S. Georgij ad vellus aureum Diacono Cardinali nostro, et pro tempore existenti Camerario, ac dictæ Cameræ pręsidentibus Clericis, et Officialibus etiam pro tempore existentibus, ne Herculem Ducem, Alphonsum primogenitum, et ex eo, ac eius vxore prędicta descendentes, ac deindè successores pręfatos contra pręsentium tenorem ad aliam solutionem faciendam vllatenus compellere, grauare, aut molestare quoquo modo pręsumant: Non obstantibus pręmissis, ac Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, etiam in Concilijs Generalibus editis concessiones, & alienationes similes fieri prohibentibus, Legibus quoque Imperialibus, ac Statutis municipalibus Ciuitatis Ferrariæ, Terrarū, Castrorum, & locorum omnium prędictorum, ac Prouinciarum, in quibus consistunt, Iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis, natura quoque, et consuetudine Feudi, vel Censuum, omnibusq; & singulis in literis prędictis contentis, & expressis, necnon iuramento, quod secundum literarum prædictarum tenorem de obseruandis omnibus, et singulis capitulis, modis, & conditionibus contentis in illis pręfatus Hercules Dux pręstitit, ac dictum Alphonsum descendentesq;, & successores pręfatos in posterum pręstare contigerit: quod quoad Censum huiusmodi iuxta moderationem, limitationem, reductionem, absolutionem, et remissionem, ac alia pręmissa eis omninò relaxamus, cęterisq; contrarijs quibuscunque sublata. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrarū extensionis, ampliationis, erectionis, insignitionis, decorationis, facti constitutionis, creationis, statuti, ordinationis, concessionis, donationis, elargitionis, voluntatis, decreti, limitationis, moderationis, remissionis, absolutionis, quietationis, liberationis, mandati, et relaxationis infringere, vel ei ausu temerario contraire, si quis autem hoc attentare pręsumpserit: indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum: Datum Romæ apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicæ Millesimo quingentesimo primo, quintodecimo Octobris, Pontificatus nostri Anno Decimo.

Ego Alex. Cathol. Eccl. Episc.

N. 3. Capitula inter Cameram Apostolicam, & Ducem Ferrariæ inita die 21. Ianuarij 1539.



IN primis, quod per Sāctissimum Dominū Nostrum absoluatur Dominus Dux Hercules Secundus ab omnibus censuris, & pœnis, tàm spiritualibus, quàm temporalibus, si quas incurrisset, ex quacunque offensa contra ipsam suam Sanctitatem, aut eius prædecessores, Sanctamque Sedem Apostolicam facta; ita quod absolutio huiusmodi extendatur etiam ad eius fratres germanos, & ad omnes, & singulos eius subditos, Consiliarios, stipendiarios, & familiares, tam Clericos, quàm Laicos, qui in offensa huiusmodi cum ipso Duce, vel eius genitore interuenissent; cum annullatione cuiuscunque Citationis, Monitorij, &

Inter-

Interdicti, ac omnium quarumcunque Cõmissionum quouismodo à Sede Apostolica emanatarum, actorum, & processuum indè secutorum contra præfatos Duces, & alios prædictos; & cum reintegratione, & confirmatione omnium, & quorumcunque priuilegiorum, Indultorum, concessionum, & aliarum gratiarum, ac quarumuis, tàm in forma Breuis, quàm sub plumbo, vel alio modo, per quosuis Romanos Pontifices, prędicti Sanctiss. Domini Nostri prędecessores, sub quauis verborum forma factarum bullarum, & Litterarum Apostolicarum ei, & antecessoribus suis, per antea competentium in ampliori forma, quorum omnium, & singulorum tenores, ac si de verbo ad verbum præsentibus insererentur, pro expressis habeantur. Et si dicto Domino Duci videbitur, exprimi possit, et desuper litteræ expediri possint, etiam in forma Breuis, si eidem Duci videbitur cum clausulis solitis opportunis, & necessarijs latissimè extendendis, etiam absque aliqua supplicatione, & solutione, exceptis ijs, quæ pręsentibus contrariantur. Et tàm ipse Dux Hercules, quàm eius germani fratres, et omnes alij supradicti, per ipsum Sanctissimum Dominũ nostrum similiter rehabilitentur in ampliori forma aduersus quamlibet inhabilitatem, & infamiam, si qua ex causa eorum patris, vel alias quomodolibet in ipsos forsan deuenerit; ita quod ex nunc in antea censeantur, & sint restituti in pistinum statum, et gradum, in omnibus, et per omnia, prout ante incursum huiusmodi inhabilitatis, seu infamiæ erant; et ipsi omnes, et quilibet eorum censeantur, & sint habiles ad omnes, & singulas dignitates, et officia, tàm secularia, quàm Ecclesiastica, etiam si ageretur de Comitatibus, Marchionatibus, Ducatibus, et maioribus Episcopatibus, Archiepiscopatibus, Patriarchatibus, et Cardinalatibus, et super ijs, tam coniunctim, quàm diuisim pro omnibus, & singulis possint litteræ Apostolicæ in forma amplissima, cum omnibus, et singulis clausulis, et cautelis, ac derogatione, etiam Conciliorum, et Apostolicorum priuilegiorum oportunis, et consuetis latissimè extendendis, etiam in forma Breuis, & etiam absque alicuius taxæ solutione expediri, etiam non habita super ijs aliqua supplicatione, loco cuius hoc Capitulum sufficiat.

2 Quòd Sanctissimus Dominus noster, & sancta Sedes Apostolica pręsatum Ducem, et eius successores, ac germanos fratres, et subditos in suam sanctam gratiam recipere dignetur.

3 Quod idem Sanctissimus Dominus noster inuestiat solemnirer, et consistorialiter pręfatum Ducem de toto Ducatu Ferrariæ, cum omnibus suis pertinentijs, et omnibus locis alijs, Terris, et Castris contentis in Inuestitura Alexandri Papæ VI. et de omnibus Iuribus pręfatæ Sedi Apostolicæ competentibus, et non aliter, in quibuscunque Ciuitatibus, et locis per eundem Dominum Ducem possessis, seu quouis modo tentis, ita quòd Inuestitura huiusmodi desuper facienda, quoad omnia, et singula suprascripta intelligatur solùm, et duntaxat de possessis, seu tentis per dictum Dominum Ducem, et de omnibus Iuribus Sedi Apostolicæ in eis competentibus, et non aliter pro se, et legitimis, et naturalibus per lineam masculinam à pręfato Alphonso descendentibus, seruata primogenitura, vt in dictis Litteris Alexandri VI. continetur, et fiat Inuestitura secundum tenorem Inuestituræ Alexãdri VI. prędicti. Sub Dat. Romæ apud S. Petrum Millesimo quingentesimo primo, quintodecimo Kal. Octob. exceptis ijs, quę Capitulis Adriani Papæ VI. et pręsentibus contrariantur, aut immutata essent; et Inuestitura sub plumbo tradatur gratis ipsi Illustrissimo Duci, aut eius Oratoribus.

4 Quòd virtute pręsentis Concordiæ pręfatus Dominus Dux soluat summam ducatorum auri in auro de Camera, seu eorum currentem valorem centum, et octuaginta millium ad rationem vnius scuti auri in auro, et decem quatrenorum pro quolibet ducato, tàm pro pręsenti inuestitura, quàm ex quacunque alia causa, siue ratione damnorum, et interesse, ac expensarum, siue pœnæ, vel condemnationis cuiuscunque, vel ex quocunque contractu, siue etiam pro quibuscunque censibus decursis,

siue ratione assertæ infidelitatis suæ, vel antecessorum suorum, siue etiã ex causa ducatorũ quadraginta mille, vt asseritur, solutorum aliàs per felicis recordationis Leonem PP.X. claræ memoriæ Maximiliano Roman. Regi in Imperatorem Electo, vt dicitur constare publico Instrumento desuper confecto de Anno Millesimo, quingentesimo, quartodecimo, Indictione secunda, die decimaseptima Mensis Iunij Pontificatus dicti Domini Leonis Anno secundo, cuius principium est tale. In nomine Domini Amen, Anno à Natiuitate Domini millesimo quingentesimo, quarto decimo, Indictione secũda, die verò decima septima Mensis Iunij, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, & Domini Domini Leonis diuina prouidẽtia PP.X, Anno secundo. Per hoc pręsens publicum Instrumẽtum cunctis pateat euidenter, et sit notum quòd cum felicis recordationis Iulius II. Pontifex Maximus, dum in humanis ageret tractauerit, &c. et cuius finis talis Acta fuerunt hęc Romæ in Palatio Apostolico, in Cubili Audientiæ secretæ pręfati Sanctissimi Domini nostri. Sub Anno, Indictione, Die, Mense, et Pontificatu, quibus supra. Pręsentibus ibidem Venerabilibus Viris Dominis Alexandro de Letánijs, et Ioanne Lazaro, alias Sarapica Lauden. et Anagnin. diœces. Testibus ad pręmissa vocatis specialiter, atque rogatis, siue ex quacunque alia causa, quæ dici, vel excogitari posset, ex quibus pręfatus Dominus Dux quomodolibet obligatus existeret in hijs terminis, videlicet, ducatos similes auri Centum Mille in Ciuitate Bononiæ, infra terminum quindecim dierum post factam dictam Inuestituram, et gratis traditam dicto Domino Duci, vel eius Oratoribus, et triginta mille infra tres Menses tunc proximè futuros in eadem Ciuitate Bononiæ, vt supra, et residuum ad Annum proximè futurum in eadem Ciuitate Bononię, pro quo residuo idem Dux à die supradictę Inuestituræ, vt supra traditæ, infra Mensem pręstabit idoneam cautionem, vnam, vel plures in terris Ecclesiæ Bononiæ, vel Romæ ad ipsius Domini Ducis electionem. Et nihilominus pręfatus Dominus Dux remaneat, et sit pro dicto residuo in pleniori forma Cameræ insolidum obligatus, prout dicti Illustriss. D. Franciscus, ac Philippus Procurator, & eo nomine pro solutione dicti residui, ex nunc ipsum Illustrissimum Dominum Ducem, eiusque hæredes, & successores, omniaque & singula eius bona mobilia, & immobilia, præsentia, & futura, vbicunque existentia in ampliori forma Cameræ Apostolicæ, cum submissionibus, renuntiationibus, Procuratorum constitutionibus, & alijs clausulis consuetis obligarunt, & hypotecarunt, ac desuper tactis scripturis iurarunt.

5 Et insuper idem Dominus Dux, & sui successores soluant omni, & singulo Anno pro censu, & annuo canone dicti Ducatus, & Ciuitatum, locorum, & Iurium, de quibus supra, ducatos septem mille auri in auro de Camera, vel eorum valorem, vt supra taxatum, videlicet, vnius scuti auri in auro, & decem quatrenorum pro quolibet ducato, in die Vigiliæ Beatorum Petri, & Pauli in Romana Curia sumptibus, periculo, & fortuna dicti D. Ducis deferendos, seu Cameræ Apostolicæ soluendos.

6 Quòd pręfatus Dominus Dux, & eius successores etiam teneantur Sanctiss. Domino nostro, & alijs Rom. Pontificibus, & eius successoribus ad ea omnia, ad quæ de Iure Vassalli Duces Ecclesiæ Rom. Domine sue tenentur, ac etiam teneantur ad omnia, & singula contenta in Capitulis Adriani PP. VI. & Illustriss. D. Ducis Alphonsi, quæ hic pro repetitis habeantur, exceptis Capitulis loquentibus de censu ducatorum centum, & vnius libræ Argenti, & centum Armigerorum, & ijs, quæ in præsentibus immutata, seu quouis modo derogata essent. Et versa vice Sanctissimus Dominus noster, & sui successores, & Sedes Apostolica teneantur ad ea omnia, ad quæ de Iure Summi Pontifices Domini Vassallis, siue Ducibus tenentur, & ad omnia, & singula contenta in Capitulis Adriani VI. quæ similiter hic pro repetitis habeantur, exceptis ijs, quæ præsentibus contrariantur, aut quomodolibet immutata essent. Et vt in Capitulis Adriani præfati continetur.

7 Quòd Sanctissimus Dominus noster, & Se-

& Sedes Apostolica teneatur dare singulis Annis Duci Ferrariæ sacchos duodecim millia, & quingentos Salis ad mensurã Ceruiæ, pro eo precio, quod Sanctitas Sua, seu Camera Apostolica pro fabricatura dicti Salis, & conductione eiusdem ad Magazenos, secundum quòd illud vicissim recipiet, exbursauerit, & exposuerit, & non vltra, iuxta tenorem dictorum Capitulorũ Adriani VI. Et cũ Dominus Dux in præsenti plura loca possideat, siue teneat, quam tunc possideret, seu teneret, prætendatq. supradictos duodecim mille, & quingentos sacchos salis non sufficere vniuerso eius Statui, quoniam dicti sacchi duodecim mille, & quingenti tunc taxati fuere pro eo Statu, quem tunc tenebat. Quod Sanctissimus Dominus noster, & Sedes Apostolica teneantur dare eidem Domino Duci pro precio, & mensura supradictis, computandis dictis duodecim mille, & quingentis sacchis, alios septem mille, & quingentos sacchos Salis, & sic in totum viginti mille sacchos Salis; quam quantitatem Salis teneatur Sedes Apostolica, & Sanctissimus Dominus noster dare eidem Domino Duci post ratificationem præsentium per præfatum Dominum Ducẽ factam, eisdem modo, & forma, prout in Capitulis Adriani VI. continetur.

8 Quòd Dominus Dux, & eius successores, tàm in euentum lineæ finitæ masculinæ, descendentes à Duce Alphonso prædicto, & in casibus in quibus Vassalli Duces prędicti, ex forma Iuris incidunt in commissum, quàm etiam in casibus, in quibus caderent, ex dispositione Capitulorum Adriani VI. in commissum, & caducitatem cadere censeantur, & cadant, & non aliter, nec alio modo. Quòdque si per Sedem Apost. Summumq. Pontif. pro tempore existentem, in dictis casibus, seu altero eorum contra præfatum Ducem, aut successores eius procedi contingeret, procedi debeat, ipsoq. Domino Duce, & eius successoribus respectiuè personaliter citatis, seu eorum Procuratore in Rom. Curia residente, & in Libris Cameræ Apostolicæ descripto, & Procuratori Fiscali pro tempore intimato, & similiter personaliter citato. Et si talis Ducis Procurator absfuerit à Rom. Curia, ad quod probandum sufficiat bina citatio, ad domum eius solitæ habitationis, cum dimissione Cedulæ, aut constitus, & descriptus, vt supra non fuerit, tunc sufficiat, & teneatur absque alia citatione personali ipsum Ducem, & eius successores, per officium Contradictarum citare, & deinde procedere ordine Iudiciario, legitima subsequente sententia, & aliter, et alias ad aliquam caducitatem, seu priuationem, vel aliquem alium actum præiudicialem cõtra præfatum Dominum Ducem, vel successores eius procedi, vel deueniri non possit. Et si secus factum fuerit, id totum cum omnibus inde secutis sit irritum, nullum, & inane ipso Iure, & absque alia declaratione, & extra supradictos proximè casus non possit, neque valeat, nec debeat Sanctissimus Dominus noster, nec eius successores, nec Sedes Apostolica, nec quisuis alius eius nomine, quouis modo, aut quacunque ratione, vel causa pręsenti, vel futura, & tam cogitata, quàm non cogitata contra præfatum Ducem, et eius successores, et Statum procedere, aut eos, aut eorum aliquem in Ducatu, et Ciuitatibus, et locis, et iuribus pręductis, aut alio quocunque modo, de Iure, vel de facto molestare, inquietare, vel perturbare, sub pœnis à Iure Statutis, & vltra sub pœna centum mille ducatorum auri, in quas Sanctissimus Dominus Noster, & Sedes Apostolica incurrisse censeantur statim, & subito in omnem casum cõtrauentionis, & totiens, quotiens, &c. Saluo tamen, quòd non intelligatur remotus processus, si quando pro obseruatione Capitulorum omniũ, & singulorum præsentium, et Adriani prædicti agi, et procedi contigerit, in quo tamen processu seruetur ordo procedendi, de quo supra in hoc eodem Capitulo, & saluo etiam quòd incursus pœnarum prædictarum locum habeat, præuia tamen declaratione, et declaratio per Summum Pontificem, et Sedem Apostolicam fieri debeat, et non aliter.

9 Quod Sanctissimus Dominus noster absoluat, et liberet in ampliori forma vigore præsentium, etiam de Sedis Apostolicæ benignitate præfatum Dominum Dũcem,

tàm ex persona sua, quàm suorum antecessorum ab omni alio, et toto. Quod Sedes Apostolica, Summique Pontifices, et Sanctitas Sua, siue ex causa Inuestiturae praedictae, siue ratione quadraginta mille ducatorum praedictorum, vt asseritur, erogatorum, cedendo eidē Domino Duci omnes actiones Sedi Apostolicae contra quoscunque ad dictos quadraginta mille Ducatos competentes, siue ex quacunque ratione, vel causa, tàm cogitata, quàm non cogitata, siue ex ratione, et causa assertae Infidelitatis, aut ratione damnorum interesse, et expensarum, et poenarum siue ratione, et occasione condemnationis in Iudicio, vel extra, Iuris ordine seruato, vel non per Sedem Apostolicam, siue alium, siue Laicum, siue Clericum, quemcunque, quomodocunque, et sub quauis verborum forma factae, etiam si talia forent, de quibus mentio specialis, et indiuidua fieri deberet, quae pro expressis habeantur, ac si de verbo ad verbum, praesentibus inserta fuissent, siue ratione, et occasione proprij Contractus, vel pacti sui, Ipsius, vel antecessorū suorum; siue ex ratione censuum quorumcunque, vel alias quomodocunque, & qualitercunque petere, consequi, vel exigere posset. Cum annullatione omnium, & quarumcunque scripturarum, actorum, Iurium, remediorum ordinariorū, vel extraordinariorum, vel subsidiorum, cum cassatione, annullatione, & irritatione omnium protestationum, ac in integrum restitutionum, quae hactenus petitae, seu factae fuissent, tàm per Sanctitatē Suam, quàm suos praedecessores, ac omnium quorumcunque gestorum, vel gerendorum, ex quibus contra praesentem absolutionem, liberationem, & quietationem factum esset, aut quomodolibet fieri posset in futurum, quae quouis modo, praefato Domino Duci, aut eius successoribus praeiudicium aliquod directè, vel indirectè, & sub quouis quaesito colore, vel causa, quomodolibet, & qualitercunque afferre possent.

10 Et quòd praefatus Dominus Dux, omnia, & singula supradicta Capitula per Instrumentum publicum in auctentica, & valida forma approbabit, & ratificabit infra terminum viginti dierum, à die stipulationis praesentium computandum, & Instrumentum ratificationis auctenticum in Camera Apostolica dari, & consignari debeat infra alios viginti dies, quod si non fecerit, vel etiam si fecerit, & solutionem dictorum centum, & octuaginta millium ducatorum, vt praedictum est, non fecerit, omnia suprascripta, quae per Sanctissimum Dominum Nostrum promittūtur, & conceduntur cum Inuestitura huiusmodi, sint nullius efficaciae, roboris, vel momenti, & habeantur pro infectis, vna cum omnibus, quae iam facta fore reperirentur.

11 Et quòd si qua declaratio peteretur fieri per Ducem à Sanctissimo Domino nostro, qui pro tempore erit, per Breue, pro maiori intelligentia praesentis Capitulationis, et ad tollendum aliquod dubium, quod oriri posset, per praefatum Sanctissimum Dominum Nostrum possit etiam per Breue fieri.

12 Item quòd omnia, & singula supradicta capitula confirmentur, & approbentur solemniter, & consistorialiter, seruatis seruandis; & ante factam dictam approbationem, & confirmationem per sacrum Consistorium, non intelligatur praefato Domino Duci tempus currisse, & currere ad ratificationem, & dictarum pecuniarum solutionem faciendas.

Paulus Episcopus seruus seruorum Dei.

Dilecto filio nobili viro Herculi Estensi Duci Ferrariae salutē, &c. Probatae deuotionis sinceritas, & eximiae fidei cōstantia, ac ingens ad Apostolicae Sedis obseruātia, & reuerentia, quibus in nostro, & eiusdem Sedis conspectu hactenus claruisti, & in dies clarere dignosceris, mentem nostram non immeritò excitant, & inducunt, vt te, ac caeteros Alphonsi genitoris tui; ac tuos filios, & posteros Apostolicis gratijs, & praecipuis fauoribus prosequentes ad ea, per quae vobis à Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris concessa solidentur, ac perpetue status N.4.

tus vestri stabilitati consulatur nostræ sollicitudinis partes animo beniuolo propensius impartiamur. Dudum siquidem fœlicis recordationis Alexander Papa VI. prædecessor noster postquam narrauerat, quod piæ memoriæ Sixtus Papa IV. prædecessor noster quondam Borsio Estensi dum in humanis ageret in Ciuitate Ferrariæ, ac Massæ Lõbardorum, Consilicis, Roncadellæ, Zeppæ, Scantamantelli, Bagnacaualli, Sanctæ Agathæ, Barbiani, Cunij, & Zagonariæ, Castris, Terris, atque locis pro Romana Ecclesia in temporalibus Vicario generali, ac Ducali dignitate in dicta Ciuitate Ferrariæ fungente, vita functo, quondam Herculem eiusdem Ferrariæ Ducem fratrem suum, tunc in humanis agentem quandiù vitam duceret in humanis, & post eius obitum, filios, & nepotes suos legitimos, & naturales per rectam lineam descendentes vsque ad tertiam generationem in Ciuitate Ferrariæ, Terris, Castris, & locis prædictis, illorumque Comitatibus, Territorijs, & districtibus, ac illorum mero, & mixto imperio, ac omnimoda iurisdictione temporali, quæ inibi per dictam Romanam Ecclesiam, vel alium pro ea exerceri consueuerat, ac alias sub certis modo, & forma tunc expressis in eisdem temporalibus Vicarios generales, de fratrum suorum tunc eiusdem Sãctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium consilio, & assensu, auctoritate Apostolica, fecerat, constituerat, & deputauerat, ipsiusque Herculis personam titulo, & insignibus Ducalibus voluerat præfulgere, vt & ipsius, ac eiusdem Borsij Ducis, dum viueret, par ratio dignitatis, gloriæ, & honoris in cunctis haberetur, & Dux Ferrariæ nuncuparetur, volens, ac decernens, quod Hercules Dux, filij, & nepotes præfati ratione Ferrariæ quinque millia, retentis per eos pro eorum prouisione mille, & aliorum Castrorum, Terrarum, & locorum præfatorum centum florenorum de Camera boni, & iusti ponderis, ac vnam libram argenti puri respectiuè singulis annis in vigilia Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum, nomine census in Romana Curia suis sumptibus, periculis, & fortuna deferendos Cameræ Apostolicæ dare, & soluere tenerentur; asserens quod cum præfatus Hercules Dux more maiorum, & progenitorum suorum, qui Ciuitatem Ferrariensem præfatam in huiusmodi Vicariatu ab eadem Romana Ecclesia à longissimo tempore citra obtinentes illam, ac eius Territorium, & districtum plurimum reparauerant, & meliorauerant Ciuitatem ipsam Ferrariæ tempore suo mirum in modum, non sine maximis impensis, suaque dexteritate, diligentia, & opera accuratissimè adiunxisset Arcibus, & fossis amplissimis, ac muris, & mœnibus muniuisset, & melius solito munire cepisset, locaque quamplurima Territorij Ciuitatis Ferrariæ huiusmodi sterilia, & inculta ad maximam illic habitantium vtilitatem ad culturam, & fertilitatem reduxisset, vt in illa, alijsque Terris, Castris, & locis præfatis plurima ad eorum firmissimam tutelam, defensionem, & conseruationem fecisset, propter quæ alijs Ciuitatibus, Castris, & Terris eiusdem Romanæ Ecclesiæ tanquam illorum antemurale maximum profectò præsidium afferri, iusque eiusdem Romanæ Ecclesiæ non immeritò adauctum satis dici posset. Et pro totali omnium præmissorum perfectione, ac Ciuitatis Ferrariæ, aliorumque Castrorum, Terrarum, & locorum præfatorum conseruatione, tutela, & defensione in dies non parua esset operis impensa, ad quam faciendam præfatus Hercules Dux omni studio intendere non cessabat, ac propterea dignum, & cõueniens fore nosceretur, vt Hercules Dux, qui etiam in ipsa Ciuitate Ferrariæ, ex propria deuotione multa Monasteria, & religiosa loca tàm virorum, quàm mulierum de proprijs bonis suis opere quidem sumptuoso fundari, erigi, & construi, ac tunc fundata, erecta, & constructa instaurari curauerat, ac filij, & nepotes sui præfati pro decore, ornamento, instauratione, melioratione, ampliatione, munitione, conseruatione, defensione, & tutela præfatis tot grauissimas impensas, studijs, ac laboribus suis effecerat, & ipse Hercules Dux facere non desinebat à tanti census onere releuaretur, quo ad alia maiora, & vtiliora peragenda in dies magis, atque magis allicerentur, idem Alexander Prædecessor ex præmissis, & certis alijs rationabilibus

c caussis

causis ad hoc animum suum mouentibus, habita super ijs cum venerabilibus fratribus suis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus, de quorum numero tunc eramus, matura deliberatione inter alia per quasdam suas literas dictam Ciuitatem Ferrariæ in Ducatũ ad instar Prouinciarum quarumcunque, & aliarum Ciuitatum Ducali dignitate fulgentium, de similibus consilio, scientia, & potestatis plenitudine eadem auctoritate perpetuò crexit, ac omnis Ducatus iure, facultate, nomine, titulo, insignijs, honoribus, & præeminentijs vniuersis insigniuit, ac decorauit, ac Herculem Ducem, & filios, ac nepotes prefatos eiusdem Ciuitatis Ferrariæ Duces successiuo ordine infrascripto fecit, constituit, & creauit, statuens, & ordinans quod Ciuitas ipsa Ferrariæ ex tunc deinceps perpetuis futuris temporibus Ducatus Ferrariæ, & tam Hercules Dux, quàm filij, & nepotes præfati Ferrariæ Duces successiuè existerent, & pro talibus ab omnibus censerentur, nominarentur, & haberentur, gauderentque omnibus Ducalibus insignijs, honoribus, & præeminentijs, plenaque libertate, ac omnimoda Ducali dignitate, potestate, iurisdictione, auctoritate, & concessione etiam cuiuscunque gradus supremi meri, & mixti imperij, omniumque, & singulorum iurium, regaliarum nuncupatorum, ac quibusuis alijs gratijs, priuilegijs, libertatibus, fauoribus, prærogatiuis, indultis, immunitatibus, & exemptionibus, quibus alij Ducatuum Duces etiã quantumcũq. magni, de iure, consuetudine, priuilegio, vel alias quomodolibet vtebãtur, potiebantur, & gaudebant, & seu vti, potiri, & gaudere posset quomodolibet in futurũ. Quæ omnia idem Alexander prædecessor Herculi Duci, filijs, & nepotibus prędictis de similibus consilio, assensu, scientia, auctoritate, protestatis plenitudine de vberioris dono gratiæ plenissimè, & expresè potiori pro cautela successiuè concessa donauit, & elargitus fuit, volens, & decernens similibus consilio, & assensu, scientia, plenitudine potestatis, & auctoritate, quod in Ciuitate Ferrariæ, Castris, Terris, & locis præfatis pro illorum maiori quiete, ac meliori regimine, ac gubernatione, ac dissentiones, quæ tempore procedente euenire possent euitandis præfato Hercule vita functo quondam Alphonsus eius primogenitus, Ipsoque Alphonso decedente etiam suus primogenitus, & ex ipso primogenito primogenitus, & eo fine filijs decedente, secundo genitus, & sic successiuè ex sua linea descendentes, illisque omnibus deficientibus secundogenitus præfati Herculis Ducis, & eo defuncto sine filijs etiam tertiogenitus suus, & sic successiuè, & similiter alij præfati Herculis Ducis filij modo præmisso in Ducatu Ciuitatis Ferrariæ, Castris, Terris, & locis prædictis cum paribus potestate, & auctoritate omnino succederent, ita quod sẽper successio huiusmodi ad primogenitum, & eo fine filijs decedente ad secundo genitum, ac successiue alios, seruato ordine præfato deueniret, & insuper censum præfatum deinceps perpetuis futuris tẽporibus, quoad ipsum Herculem Ducem, ac eius primogenitum, nec non ex primogenito, & quondam Lucretia de Borgia Ducissa Bixelli eius vxore, tunc in humanis agente descendentes masculos quandiu vitam ducerent in humanis ad centum, & eis deficientibus quoad alios successores in ipsa Ciuitate Ferrariæ, Ducatu, Castris, Terris, et locis, ad mille florenos similes dumtaxat singulis annis dictæ Cameræ persoluendos, eisdem consilio, assensu, scientia, potestatis plenitudine, etiam auctoritate ex sua mera, & supradicta liberalitate, præmissis attentis gratiosè reduxit, limitauit, & moderauit eidem Herculi Duci, ac eius primogenito, & alijs descendentibus, & successoribus præfatis, totum residuum remittens, donans, & elargiens, ac de eo quietans, & liberans, ac decernens illos aliam solutionem, quam dictorum centum quoad dictum Herculem Ducem, ac eius primogenitum, & ex primogenito, & vxore præfata descendentes, & quoad alios successores præfatos, quàm dictorum mille florenorum annis singulis eidem Cameræ ex tũc deinceps faciendum non teneri, nec à quoquam quauis auctoritate adstringi, ac compelli posse, ac ob non solutionem maioris summæ huiusmodi aliquas sententias, censuras, & pœnas, etiam priuationis, vel alias in

in dictis litteris Sixti Prędecessoris huiusmodi contentas non incurrere, ac limitationem, moderationem, reductionem, remissionem, donationem, absolutionem, & quietationem præfatas vim, robur, & efficaciam veræ solutionis habere, irritum quoque decreuit, & inane, si secus super ijs à quoquam, quauis auctoritate, scienter, aut ignoranter contingeret attemptari. Deinde verò cum recolendæ memoriæ Iulius Papa Secundus similiter Prædecessor noster per quasdam suas sub data quinto Idus Augusti Pontificatus sui anno septimo confectas literas ex nonnullis causis in ipsis expressis similiter inter alia præfatum Alphonsum excommunicationis maioris, & anathematis sententia, periurij, & sacrilegij reatus, ingratitudinis, rebellionis, ac læsæ Maiestatis crimen damnabiliter incurrisse, omnibus, & singulis indulgentijs, priuilegijs, & exemptionibus, gratijs, libertatibus, dignitatibus, & immunitatibus, in Vicariatu, & Ducatu Ferrariæ, alijsque feudis, locationibus, honoribus, & dignitatibus, etiam Confaloneriatus, Terrisque Ciuitatibus, Castris, Oppidis, fortalitijs, locis, iurisdictionibus, iuribus, & bonis quibuscumque, quæ quouis modo obtinebat, & in quibus, & ad quæ ius sibi quomodolibet competebat, & omnes, & singulos suos fratres germanos, aliosque de familia Estensi existentes, & in præmissis, seu eorum aliquibus, vel ad illa quomodolibet ius habentes, & habere prætendentes, quorum omnium nomina, cognomina, & qualitates pro sufficienter expressis haberi voluit, ac omnes dicti Alphonsi, ac aliorum familiæ Estensis posteros, & successores quoscumque præfatos omnis successionis iure in perpetuum priuatum fore omninò declarauit, ac alios dicti Alphonsi successores, ac familiæ Estensis priuatos, inhabiles, & indignos ad illa, & quælibet alia similia, vel dissimilia in posterum obtinenda, & quoslibet actus legitimos exercendos, Ciuitatesque, Castra, Oppida, Terras, fortalitia, & omnia alia loca confiscata fuisse, & esse decreuit, & à præfatis priuationis, & inhabilitatis pœnis neminem ex familia Estensi, etiam prætextu minoris ætatis, aut sexus excusari, seque teneri posse quominus huiusmodi pœnis innodati, & irretiti censerentur de venerabilium fratrum suorum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium, de quorum numero similiter tunc eramus, consensu, & Apostolicæ potestatis plenitudine, & ex certa sua scientia declarauit, & nihilominus eos sententiando priuauit, & inhabilitauit, dictosq. Ducatus, & Vicariatum Ferrarieñ cum omnibus, & singulis Ciuitatibus, Castris, Oppidis, Terris, & feudis, quæ ad dictam Romanam Ecclesiam, vel alia quæuis quomodolibet dictus Alphonsus obtinebat, cum omnibus iuribus, & pertinentijs suis, & omni integritate ad dictam Romanam Ecclesiam licitè deuoluta, ac reuersa fore decreuit. Datum Romæ apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicæ millesimo, quingentesimo, trigesimo octauo, nono Calendas Februarij Pontificatus nostri anno quinto.

IN Christi nomine amen. Cunctis pateat, N. 5. euidenterq. sit notum quod anno à Natiuitate 1529. die verò Martis 29. Iunij, Indictione secunda, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, et Domini nostri Domini Clementis Diuina prouidentia Papæ Septimi, anno sexto. Comparuit coram Reuerendiss. Domino Domino Augustino Spinola tituli S. Ciriaci in Thermis Presbytero Cardinali Perusino Sanctissimi Domini nostri Papæ Camerario, ac Reuerendis Patribus Dominis Dominis Præsidente, et Clericis Cameræ Apostolicæ in Palatio Apostolico cameraliter congregatis, Egregius Dominus Franciscus Galeanus Agens, et nomine Illustrissimi Domini Alphonsi Ducis Ferrariæ, et alias omni meliori modo, quo potuit exhibuit, et obtulit soluere, actualiter numerare, tradere, et dimittere voluit, et ostendit in prompta, & numerata pecunia ducatos centum auri in auro de Camera ratione Census Ducatus Ferrariensis præsentis anni 1529. ista die solui debitis, de quibus petit sibi quietantiam fieri, & poni in libris introituum in forma.

Præsentibus Domino Benedicto de Valentibus Procuratore fiscali, & prædictis cōtradicente in forma, & repetente protesta-

tionem heri, & hoc mane factam, & dicente dictum Franciscum dicto nomine, audiendū non fore, nec esse, ex quo nullum habet ad prædicta agendum, mandatum, saltem legitimum, & si quod habet, modo exhiberi petit, quia prius de persona, quàm de rebus discutiendum est, & propterea petente pronunciari dictum Dominum Franciscum ad prædicta agendum non fore, nec esse admittendum, & nihilominus casu, quo de facto admitteretur, quod non creditur, dicit dictus Procurator, dicto nomine, dictum prætensum censum recipi non debere, quia dictus eius Principalis in caducitatem, & commissum incidit, ex pluribus, suis loco, & tẽpore, reponendis, & allegandis causis, & signanter, quia cessauit, quemadmodum hodie cessat absolutione debita, cum non ad centum, sed ad quatuor millia teneatur, & contra capitula inita, & fidelitatis iuramentum pluries venit, & propterea protestatur, vt supra, & casu, quo solutio prædicta admittatur, protestatur id fieri sine præiudicio fisci Apostolici competente pronunciari dictum Principalem in commissum incidisse, & teneri ad solutionem, à qua cessauit per annos viginti septem, & vltra. Eodem Francisco præsente, & replicante, & dicente soluere dictos ducatos centum ratione, & modo, quibus supra, petẽte illos recipi, & quietãtiam fieri, & de omnibus diligentijs Principalis sui protestante.

Qui Reuerendissimus Dominus, & Reuerendi Patres Præsidentes, & Clerici noluerunt recipere dictos centum ducatos cum verus censu sit quatuor millium ducatorū, ad quorum solutionem præteriti temporis ipsum condemnarunt, & pronunciauerunt in commissum incidisse omni meliori modo, via, iure, & forma, quibus melius potuerunt, & debuerunt præsente dicto Domino Benedicto Procuratore fiscali, & prædicta acceptante, & gratias agente de bona, & administrata iustitia.

Eodem Francisco Galeano præsente, & dicto nomine, & alias omni meliori modo, via, iure, causa, et forma, quibus melius de iure potuit, & debuit ab omnibus, & singulis præmissis appellante, et reclamante, et allegante eius Principalem non teneri, nisi ad solutionem centum ducatorum quolibet anno iuxta reductionem alias factam per felicis recordationis Alexandrum Sextum, seu alios Romanos Pontifices, et propterea protestatur de diligentijs prout supra.

Eodem Domino Benedicto Procuratore fiscali exaduerso, et negante reductionem prædictam, et casu, quo constaret, dicit de nullitate ipsius, ex quo non debitis formis seruatis facta fuit, si reperitur, quod non credit, &c.

De, & super quibus omnibus, & singulis, &c.

IN nomine Domini amen. Cunctis pateat, euidenterque sit notum, quod anno à Natiuitate Domini 1530. die verò Mercurij 29. Mensis Iunij, quæ fuit dies Festiuitatis Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum, Indictione tertia, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, et Domini Nostri D. Clementis Diuina prouidentia Papæ Septimi, anno septimo. Comparuit coram Reuerendissimo Domino D. Augustino Spinola tituli S. Ciriaci in Thermis Presbytero Cardinali Perusino, Sanctissimi Domini Nostri Papæ, et Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Camerario, ac Reuerendis Dominis D. Cameræ Apostolicæ Clericis Præsidentibus in Palatio Apostolico in Camera Apostolica ad faciendam Cameram cameraliter congregatis. Egregius Dominus Iulianus Nasellus assertus Procurator Domini Alphonsi Estensis, ac Dominus Antonius Romeus Secretarius Secretariæ præfati Domini Alphonsi Estensis Ducis Ferrariæ, et obtulerunt in prompta ibidem numerata pecunia ducatos centum auri in auro de Camera pro Censu Ciuitatis Ferrariæ, petentibus illum admitti.

Ex aduerso dicto Domino Benedicto de Valentibus Procuratore fiscali replicante, & dicente Censum prædictum quoquo pacto admitti non debere, Tùm quia non est integra quantitas, quia tenetur ad quatuor mille, Tùm etiam quia per plures annos cessarunt à solutione debiti Census, et propterea anno præterito fuit per Reuerendissimū Dominum Augustinū Camerarium, et RR.

Patres

Patres Clericos, et Presidentes Cameræ pronunciatum dictum Illustrissimum Dominum Alphonsum Ducem in caducitatem incidisse, et omni iure priuatum, propterea petente prędictos non admitti, sed denuò confirmari, si et quatenus opus sit, et declarari in commissum, et caducitatem incidisse, præterea dicit dictos comparentes non fore, nec esse admittendos, quia nõ dum habent, nec producunt mandatum saltē legitimum ad prędicta facienda, et si quod habent, quod non creditur, petitur illud exhiberi, et de eo dicto Procuratori copiam fieri.

Replicantibus eisdem Iuliano, et Antonio in solidum dictam quantitatem centum ducatorum esse integrum, et solitum, et cõsuetum censum, et hactenus singulis annis fuisse solutum censum prædictum, seu saltim oblatum realiter. Ita quod non stetit per eundem Dominum Ducem quin fuerit solutum, et prefatum Dominum Antonium habere mandatum, et insuper frustra queri de mandato, quod presumitur de iure quando interuenit solutio pecuniarum præsertim notabilis summæ, petentes saltem quod admittatur depositum pœnes me Notarium, aut Capsorem Cameræ Protestantes quod per præfatum Dominum Ducem non stat, quominus debitum censum persoluat.

Duplicante prædicto Domino Procuratore fiscali, et prædicta dicente falsa esse in iure, et in facto, quia mandatum non præsumitur nisi constet de eo, cum sit quid facti; Census autem sunt quatuor mille ducat. vt dictum fuit. Item dicit censum etiam si integrum esset, accipiendum non esse, quia non seruauit pacta, et conuentiones in Inuestitura inita, et facta, protestante de expensis, damnis, et interesse, et de fructibus perceptis, et in futurum percipiendis omni meliori modo, via, iure, et forma, quibus magis, et melius potuit, et debuit.

Eisdem Iuliano, & Antonio replicantibus, & petentibus, vt supra. Et insuper decerni sibi copiam, et Instrumentum publicum præmissorum dari, et concedi, cum sit etiam quod prefatus D. Antonius habeat speciale mandatum per literas Ducales ad soluēdum, quos offert ostensurum.

Domini confirmauerunt pronunciam factam anno præterito, et dicto de mandato, decreuerunt dari Instrumentum.

De, & super quibus omnibus, et singulis prẹmissis, &c. prefatæ partes petierunt ab omnibus, et singulis Notarijs Cameræ Apostolicæ dari, atque confici sibi vnum, seu plura, publicum, seu publica Instrumentum, et Instrumenta.

Acta fuerunt hæc Romæ in loco vbi supra, sub die, mense, anno, indictione, et Pontificatu quibus supra, presentibus ibidem Domino Verisio Spata de Cesis, et Domino Bernardino de Alexandris eiusdem Camerę Notarijs, testibus ad præmissa vocatis, atque rogatis.

Do: de Iuuenibus.

Particola del Testamento del Duca Alfonso I.

IN Christi nomine Amen. Al nome dell'Onnipotente Dio correndo l'anno della nostra salute 1533. Inditione sesta, à di ventiotto del mese di Agosto, al tempo della vita del Santissimo in Christo Padre, e Signore nostro, il Signor nostro DD. Clemente Papa Settimo, &c. L'Illustrissimo, & Eccellentissimo Prencipe Sig. Don Alfonso Estense Duca di Ferrara, di Modena, di Reggio, Marchese di Este, di Rouigo Conte, Signor de Carpi, &c. figliolo che fù della felice memoria Illustrissima quondam Signor Duca Ercole Estense, sano per la Dio gratia dell'animo, e del corpo, desiderando maturamente inanzi la sua morte disporre del suo Stato, Ducato, Dominio, Signoria, e Robbe, &c. N.6.

Item esso Signor Testatore per ogni meglior modo, che puole lascia, & instituisce suo herede il Signor D. Alfonso suo figlio naturale nasciuto di soluto, & vna donna soluta, qual Signor Don Alfonso esso Signor Testatore per la sua Ducale potestà, e de plenitudine suæ potestatis, e per ogni meglior modo che lui puole lo legitima, lo vuole che sij legitimo, et naturale à tutti gli effetti, saluo che à venire contro la volontà

di esso testatore, e così lo crea legitimo, e per legitimo, e naturale lo appella, et nomina, vt supra nel Castello di Montecchio del Ducato di Reggio con ogni sua giurisditione, &c.

Item, &c. lascia, et instituisce il predetto Sig. Alfonso in scudi settemila di oro in oro, &c. Nel Palazzo posto suso la via degli Angeli della sua Città di Ferrara, &c. Nel Palazzo de Monistirolo, &c. Nel Palazzo de Copparo, &c. Nelle Possessioni poste in monte santo, &c. Nelli datij quali tiene in affitto la Communità della Terra di Argenta, &c. Nella Castaldaria della San Martina, &c. Vna credenza di Argento di scudi due mila di oro, &c. la Prouisione di scudi seicento di oro ogni anno, &c. Disponendo etiam, e commandando, che per maggior fermezza delli detti lasciti, il predetto Signor Don Alfonso si possi di nuouo, e tante volte quante bisognarà respettiuamente alli sopradetti effetti farsi legitimare da qualsiuoglia à questo habbia, et hauerà potestà, essendo necessaria detta legitimatione, cõmanda faccia conualidatione delli sopradetti lasciti.

Item esso Sig. Testatore, &c. lascia, et instituisce herede il Signor Don Alfonsino suo figlio naturale secondo genito, &c.

In tutti gli altri suoi beni, &c. instituisce per ogni meglior modo l'Illustrissimo Sig. Don Hercole suo primogenito legitimo, e naturale, &c.

Codicillo d'Alfonso Secondo Duca di Ferrara.

N. 7. IN Christi nomine amen. Al nome di Dio: perche è libero, & in facoltà di ciascheduno aggiungere, e sminuire alle sue vltime volontà, e dispositioni, per questo l'Illustrissimo, e Eccellentissimo Prencipe, e Signore Don Alfonso Estense Duca di Ferrara, di Modena, di Reggio, Marchese d'Este, e di Rouigo, Conte, e Signore de Carpi, &c. Sapendo hauer fatto il suo vltimo testamento scritto, publicato, e rogato per me Battista Saracco Notaro Ferrarese; Volendo aggiungere ad esso suo testamento, sano, per la Dio gratia, di mente, e di corpo, per questi suoi presenti Codicilli, fà l'infrascritte susseguenti dispositioni, & ordinationi, videlicet,

In prima esso Signor Codicillante dispone, ordina, commanda, e vuole, che l'Illustri Signori Don Alfonso, e Don Alfonsino suoi figliuoli naturali, mà legitimati debbano, e così li graua à dare, e prestare à Madonna Laura Eustochia nobile Ferrarese loro Madre, quella riuerenza, honore, & obedienza, che ciascheduno buono, & obediente figliuolo debbe prestare, & esibire à sua Madre, e darli, e prestarli gli alimenti di tutto quello, che spetta al viuere humano honoreuolmente, e secondo, che conuiene alla conditione di detti Signore Don Alfonso, e Signore Don Alfonsino, per fin tanto, che essa Madonna Laura sarà senza marito, e starà in casa sua. Volendo, e disponendo, che sij in libertà, facoltà di essa Madonna Laura stare, & habitare in casa di vno, e con vn solo di loro, quale à lei più piacerà, quando occorresse, che detti Signore Don Alfonso, e Signore Don Alfonsino stessero, e viuessero separati; Con questo però, che l'altro fratello, con chi non starà essa Madonna Laura, sij tenuto, & obligato ad aiutare l'altro fratello à prestare gli alimenti sudetti ad essa Madonna Laura, li quali ex nunc tassa, e vuole, e dechiara, che habbiano ad essere di scudi seicento d'oro in oro in tutto, talmente che ciascheduno concorra per la metade della grauezza di alimentare detta loro Madre, li quali alimenti vuole, e dispone esso Signor Codicillante, che detti Signori Don Alfonso, e Don Alfonsino siano tenuti, & obligati à dare, e prestare à detta Madonna Laura sua Madre, etiam in caso, che non stesse in casa con detti suoi figliuoli, ò alcuno di loro, quando però mancasse per loro, ò alcuno di loro, che non stesse in casa: Volendo, e disponendo, che si presuma sempre, et in ogni caso esser mancato per loro, e non per colpa di essa Madonna Laura, quando non stesse in casa. Confidando tamen sua Excellentia, che detti suoi figliuoli saranno tali portamenti

menti verso essa sua Madre, et essa sua Madre verso loro, che non l'interuenirà alcuna disentione, mà pacificamente cohabitaranno insieme; E così esso Signor Codicillante li graua, e quanto più puole l'esorta à questo.

E vuole, e dispone, et ordina esso Signor Codicillante, che li predetti Signor Don Alfonso, e Signor Don Alfonsino siano tenuti, et obligati, e così li graua esso Signor Codicillante à dare, et effettualmente pagare à detta Madonna Laura sua Madre, per tutto il tempo, che ella viuerà, in quel caso, che ella non stesse in casa, vt supra, e fusse senza marito, ogni, e qualunque anno scudi trecento d'oro in oro per ciascheduno di loro, oltre l'entrade di essa sua Madre, in luogo delli suoi alimenti, acciò essa Madõna Laura possi viuere, e mantenersi honoreuolmente, e secondo la sua conditione.

Item dispone, ordina, e vuole esso Signor Codicillante, che in caso, che li predetti Signor Don Alfonso, e Signor Don Alfonsino mancassero, ò alcun di loro mancasse, lasciata doppo se viua, e superstite detta Madonna Laura sua Madre, che essa Madonna Laura habbia, e debba succedere à detti suoi figliuoli, e ciascheduno, ò quale di loro così mancasse, in tanti de li beni à loro lasciati in detto suo Testamento, che siano d'annua entrata di scudi tre cento d'oro in oro per ciascheduno di loro, li quali beni detta sua Madre habbia, e debba pienamente godere, vsufruttuare, e fruire per tutto il tempo, ch'ella viuerà, e sarà senza marito: Et acciò questa sua dispositione habbia luogo, e sortisca vero effetto, commanda, dispone, e vuole, che essi Signore Don Alfonso, e Signore Don Alfonsino, & seu li suoi Commissarij, vel suoi Tutori, delli quali si farà mentione in detto suo Testamento, habbiano ad assegnare ad essa Madonna Laura tanti delli beni predetti à loro lasciati, delli quali piacerà più ad essa Madonna Laura, che se n'habbij d'entrada ogn'anno scudi seicento d'oro in oro, cioè scudi tre cento per ciascheduno di loro à fine, & effetto, che venendo il caso della morte di essi Signori Don Alfonso, e Don Alfonsino, ò alcuno di loro, la predetta sua Madre senza alcuna eccettione, ò dilatione, ò licenza di Giudice, ò altro Superiore, e requisitione de gli heredi, e successori di detti suoi figliuoli, possa, e vaglia, e debba andare alla tenuta, e possessione di detti beni, e quelli godere, & vsufruttuare per esecutione della presente dispositione; E non gli essendo fatta altra consegnatione vuole, e dispone esso Signore Codicillante, che se gl'intenda essere consegnate lo Palazzo de Coparo con li Cortili, ara, orto, broili, e tutti li casamenti, e con tutte le possessioni, che sono quattro, con ogn'altra cosa spettante alla Castaldaria di detto Palazzo, lassate per esso Signor Codicillante in detto suo Testamento à detto Don Alfonso.

Item la casa della Torre della fossa, con quelle quattro possessioni poste in la Villa di San Martino, con le sue tegie, fenile, e case lasciate per esso Signor Codicillante à detto Signor Don Alfonsino nel predetto suo Testamento, quale possessione, e beni in detti casi essa Madonna Laura habbij, e debba godere, fruire, & vsufruttuare per tutto il tempo, che la viuerà, e sarà senza marito, e doppo la sua morte debbano ritornare all'heredi, e successori di detti Signori Don Alfonso, e Don Alfonsino; Dichiarando tamen, che la obligatione di pagarli li trecento scudi, della quale è detto di sopra, in quelli casi habbia à cessare, e s'intenda finita: Tutte autem l'altre cose, e dispositioni fatte per esso Signor Codicillante in detto suo Testamento cum piena ragione, e per certa sua scientia le conferma.

E questi suoi Codicilli esso Signor Codicillante commanda, e vuole che vagliano, e debbano valere per ragione, e forza de Codicilli, &c.

Io. Alfonso di Este Duca di Ferrara, &c.